

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 7

mercoledì, 12 febbraio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SUPPLEMENTI	8
SEZIONE I	9
CONSIGLIO REGIONALE	
- Risoluzioni	10
RISOLUZIONE 29 gennaio 2025, n. 390	
Indicazioni per l'approvazione di specifici indirizzi per l'elabora-	
zione del programma di attività dell'Agenzia regionale di sanità	
(ARS) per l'anno 2025 ex articolo 82 decies 1 della l.r. 40/2005.	
.	10
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
- Decreti	12
DECRETO 5 febbraio 2025, n. 15	
Proroga incarico Direttore generale della Giunta regionale di	
cui a DPGR n. 228 del 27/12/2023.	
.	12
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 feb-	
braio 2025, n. 16	
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. Nomina del Colle-	
gio sindacale straordinario.	
.	15
GIUNTA REGIONALE	
- Deliberazioni	18
DELIBERAZIONE 3 febbraio 2025, n. 80	
Reg. (UE) n. 2021/2115 - Attivazione dell'intervento della	
ristrutturazione e riconversione dei vigneti, assegnazione della	
dotazione finanziaria, adozione delle determinazioni per l'ap-	
plicazione dell'intervento e individuazione dei criteri di priorità	
da applicare alle domande di aiuto - campagna 2025/2026.	
.	18
DELIBERAZIONE 3 febbraio 2025, n. 82	
Piano delle iniziative di acquisto aggregato di forniture e servizi	
del Soggetto Aggregatore Regionale per gli anni 2025/2026/2027.	
.	36
DELIBERAZIONE 3 febbraio 2025, n. 83	
Approvazione proposta progettuale denominata "Toscana ac-	
cessibile" al fine di partecipare all'Avviso approvato con decreto	
del Ministro per le disabilità del 1 agosto 2024.	
.	44

DELIBERAZIONE 10 febbraio 2025, n. 121	
Approvazione contenuti e finalità dello schema di atto integrativo all'accordo tra Regione Toscana e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in attuazione del DM n. 269/2020, per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti orfani ricadenti nel territorio regionale.	
.....	65
DELIBERAZIONE 10 febbraio 2025, n. 132	
Approvazione contenuti e finalità dello schema di atto integrativo all'Accordo tra Regione Toscana, MASE e Comuni interessati per il finanziamento PNRR, misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica dei siti orfani, riguardante nove interventi di bonifica sui siti orfani ricadenti nel territorio regionale.	
.....	98
CONSIGLIO REGIONALE - UFFICIO DI PRESIDENZA	
- Deliberazioni	114
DELIBERAZIONE 23 gennaio 2025, n. 11	
Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) - Iscrizione nel registro dei soggetti accreditati dell'Associazione "A.GE.D.O." Livorno Saverio Renda OdV, con sede legale in Livorno.	
.....	114
DELIBERAZIONE 23 gennaio 2025, n. 12	
Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) - Iscrizione nel registro dei soggetti accreditati dell'Associazione "Oltre lo Sguardo", con sede legale in Orbetello.	
.....	116
DELIBERAZIONE 29 gennaio 2025, n. 17	
L.r. 9/2025 (Iniziative del Consiglio regionale per la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2015). Promozione di prodotti del territorio del Mugello.	
.....	118
DELIBERAZIONE 29 gennaio 2025, n. 19	
Capodanno dell'Annunciazione: X edizione, anno 2025. Approvazione linee d'indirizzo.	
.....	122
DELIBERAZIONE 29 gennaio 2025, n. 20	
Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) - Iscrizione nel registro dei soggetti accreditati dell'Associazione Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), sezione provinciale di Grosseto.	
.....	131
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	133
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA	

<p>DECRETO 31 gennaio 2025, n. 1872 - certificato il 3 febbraio 2025 (ID 2269) Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. 152/2006 articolo 19 e L.R. 10/2010 articolo 48. Lavori di stabilizzazione delle sponde del Fosso Cavernano nel Comune di Chianciano Terme. Proponente: Consorzio 2 Alto Valdarno. Provvedimento conclusivo.</p> <p>.....</p>	133
<p>DECRETO 3 febbraio 2025, n. 1890 - certificato il 3 febbraio 2025 (ID:2302) Art. 19 del D.Lgs. 152/2006; art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità relativa al nuovo progetto di realizzazione della "Centrale idroelettrica "11-Bis-Isolotto 2" nel Comune di Firenze, all'interno del progetto di "Straordinaria manutenzione, ristrutturazione e rifunionalizzazione di n. 13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del Fiume Arno e realizzazione di n. 12 impianti per la produzione idroelettrica". Proponente: Iniziative Toscane S.r.l. società di progetto. Provvedimento conclusivo.</p> <p>.....</p>	137
<p>DECRETO 4 febbraio 2025, n. 1970 - certificato il 4 febbraio 2025 (ID:2357) D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di mitigazione del pericolo idraulico nell'area di Galigana, Olmi, Casini (acque basse tra la destra Ombrone e la sinistra Stella), posto in Comune di Quarrata (PT), proposto da Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Provvedimento conclusivo.</p> <p>.....</p>	147
<p>DECRETO 4 febbraio 2025, n. 2089 - certificato il 5 febbraio 2025 (ID:2307) Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed artt. 43 comma 6 e 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità postuma relativo all'impianto esistente di compostaggio in loc. Poggio alla Billa Comune di Abbadia San Salvatore (SI). Proponente: Siena Ambiente S.p.A. Provvedimento conclusivo.</p> <p>.....</p>	159
<p>Direzione Programmazione e Bilancio</p>	
<p>DECRETO 4 febbraio 2025, n. 2096 - certificato il 5 febbraio 2025 Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. b), dell'art. 51, comma 6 lett. b) e dell'art. 54, comma 5 del D.lgs. 118/2011.</p> <p>.....</p>	170
<p>Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA</p>	
<p>DECRETO 4 febbraio 2025, n. 2103 - certificato il 5 febbraio 2025 (ID:2324) Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed artt. 43 comma 6 e 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità postuma relativo all'impianto esistente di tintoria e rifinizione tessuti in via Toscana n. 14, nella zona industriale del Macrolotto 1 Comune di Prato (PO). Proponente: ALAN SpA. Provvedimento conclusivo.</p> <p>.....</p>	177

<p>DECRETO 5 febbraio 2025, n. 2139 - certificato il 6 febbraio 2025 (ID 2314) Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo alla realizzazione di un bacino di accumulo denominato "La- go Milano", in località "L'impostino - Vedetta", nel Comune di Montalcino (SI). Proponente: Castiglion del Bosco S.r.l. Prov- vedimento conclusivo.</p>	193
<p>.....</p>	
<p>Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Pro- grammazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale .</p>	
<p>DECRETO 5 febbraio 2025, n. 2140 - certificato il 6 febbraio 2025 Dismissione ex pertinenza stradale della S.P. 327 "di Foiano" dal km.18+736 al km. 18+776 in Comune di Foiano della Chiana (AR).</p>	211
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 5 febbraio 2025, n. 2141 - certificato il 6 febbraio 2025 Declassificazione del vecchio percorso della SP 38/A, detto "Ci- pressaia" per una lunghezza di circa 795 ml con declassificazione di porzioni di strade comunali per lunghezza totale di ml 185, in Comune di Trequanda (SI).</p>	216
<p>.....</p>	
<p>Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale</p>	
<p>DECRETO 5 febbraio 2025, n. 2175 - certificato il 6 febbraio 2025 Rinnovo incarico responsabile settore "Controllo economico di gestione del S.S.R." della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.</p>	223
<p>.....</p>	
<p>ALTRI ENTI</p>	228
<p>.....</p>	
<p>CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO</p>	
<p>DECRETO 31 gennaio 2025, n. 999 "Chiusura arginale lungo il f. Elsa e demolizione ponte-guado con adeguamento funzionale della viabilità esistente in locali- tà Uignano nel Comune di San Gimignano" codice regionale D2019ENOV0027 - CUP C27H21003690006 (ID 915 GLP Rif. 13_1_897).</p>	228
<p>.....</p>	
<p>SEZIONE II</p>	232
<p>.....</p>	
<p>ATTI DEGLI ENTI LOCALI</p>	
<p>- Decreti</p>	233
<p>.....</p>	
<p>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA</p>	
<p>DECRETO 3 febbraio 2025, n. 22 APPROVAZIONE TABELLA VALORI AGRICOLI MEDI RI- FERITI AL 2023 IN APPLICAZIONE ANNO 2024 AI SENSI DPR 327/2001, ART. 41, COMMA 4.</p>	233
<p>.....</p>	
<p>ATTI DEGLI ENTI LOCALI</p>	
<p>- Determinazioni</p>	240
<p>.....</p>	
<p>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA</p>	

DETERMINAZIONE 3 febbraio 2025, n. 114 DECLASSIFICAZIONE E DISMISSIONE AI SENSI DELLA L.R.N. 88/98 - D.P.G.R. N. 41/R/2004 DI PARTE DELLA VECCHIA STRADA COMUNALE DENOMINATA "VIA GI- NORI" ORA VIA PIETRA A PADULE, IN LOC. MOLINAC- CIO - FRAZ. QUIESA, NEL COMUNE DI MASSAROSA.	240
DETERMINAZIONE 3 febbraio 2025, n. 115 DECLASSIFICAZIONE E DISMISSIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 88/98 - D.P.G.R. N. 41/R/2004 DI TRATTO DI STRA- DA COMUNALE IN CAMAIORE, FRAZIONE MONTEBEL- LO, LOC. CAPPELLETTI.	243
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Avvisi	247
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA	
VAM 2025 approvati con deliberazione della CPE del 29/1/2025.	247
COMUNE DI CAMAIORE (Lucca)	
Variante semplificata al Piano Operativo ai sensi dell'art 34 della L.R. 65/2014 per il ripristino della percorribilità della strada comu- nale di via Balza Fiorita in località Monteggiori. - Efficacia a seguito pubblicazione sul BURT.	248
COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI (Lucca)	
Approvazione del quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico ai sen- si dell'art. 21 della LR 65/2014 e s.m.i. "Approvazione Del Piano Per L'eliminazione Delle Barriere Architettoniche".	249
COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)	
AVVISO DI DEPOSITO - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - AZIEN- DA AGRICOLA BINDELLA - VIGENZA.	250
COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)	
PIANO DI RECUPERO "REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESI- DENZIALE IN LOC. LECCHI, NEL COMUNE DI POGGI- BONSI": - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI OSSERVA- ZIONI ED ENTRATA IN EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 111 COMMA 5 DELLA LR 65/2014.	251
NUOVO PIANO STRUTTURALE: ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 CO. 1 DELLA L.R. N. 65/2014.	252
RAPPORTO AMBIENTALE VAS E SINTESI NON TECNICA PER ADOZIONE NUOVO PIANO STRUTTURALE - Avviso pub- blicazione atti relativi al procedimento di VAS ai sensi dell'art. 25 della LR n. 10/2010.	253
COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)	

VARIANTE SEMPLIFICATA AL RU PER LA RIPIANIFICAZIONE DI AMBITI INTERNI AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO E ADOZIONE DEL RELATIVO PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DI INIZIATIVA PRIVA- TA DELLA EX SCHEDA RQ22 "PALAZZOLO" - Avviso di adozione ai sensi degli artt.30, 32, 107 e 111.	254
COMUNE DI SCANDICCI (Firenze)	
AVVISO DI INTERVENUTA APPROVAZIONE DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO OPERATIVO RELATIVA AL- LE AREE DI TRASFORMAZIONE TR 09C E TR 09C-BIS.	255
COMUNE DI SOVICILLE (Siena)	
AVVISO DI APPROVAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE LOC. SAN ROCCO A PILLI - PA.08.04 APPROVAZIONE DEFI- NITIVA ART. 111 L.R. 65/2014 -.	256
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (Arezzo)	
VARIANTE AL R.U. EX. ART. 34 L.R.T. 65/2014 MEDIANTE AP- PROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REA- LIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO A SERVI- ZIO DEL CIMITERO DI PERSIGNANO - MALVA - FINAN- ZIATO FSC 21/27 REGIONE TOSCANA - D.D.R.T. N.13252 DEL 27.06.2022 - APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINA- TO ALL'ESPROPRIO AI SENSI DEL D.P.R. 327/2001 - AC- QUISIZIONE EFFICACIA.	257

SUPPLEMENTI**Supplemento n. 35 al B.U. n. 7 del 12/02/2025****ATTI DEGLI ENTI LOCALI - Statuti****COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE (Firenze)**

STATUTO DEL COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Tavarnelle V.P. n.52 del 17.12.2018 e con Deliberazione del Consiglio Comunale di Barberino V.E. n.57 del 20.12.2018. Modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale di Barberino Tavarnelle n.14 del 28.4.2020 e n.42 del 15/6/2022, n.78 del 23/12/2024. Entrato in vigore, ai sensi di legge, il 29/01/2025.

Supplemento n. 36 al B.U. n. 7 del 12/02/2025**ATTI DEGLI ENTI LOCALI - Statuti****UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA (Massa Carrara)**

STATUTO UNIONE di COMUNI MONTANA LUNIGIANA Adeguato alla Legge Regionale 27 dicembre 2011, n. 68 e s.m.i. Approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 26 del 30.12.2024 In vigore dal 30 Gennaio 2025.

SEZIONE

I



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

RISOLUZIONE n. 390 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 29 gennaio 2025.

OGGETTO: Indicazioni per l'approvazione di specifici indirizzi per l'elaborazione del programma di attività dell'Agenzia regionale di sanità (ARS) per l'anno 2025 ex articolo 82 decies 1 della l.r. 40/2005.

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Visto, in particolare, l'articolo 82 decies, 1 della l.r. 40/2005, che prevede che la Giunta regionale, recepite le indicazioni del Consiglio regionale, entro il 30 novembre di ogni anno approvi specifici indirizzi per l'elaborazione del programma di attività dell'Agenzia regionale di sanità (ARS) sulla base delle risorse disponibili;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 82 bis della l.r. 40/2005, l'ARS offre supporto e consulenza tecnico-scientifica sia alla Giunta regionale che al Consiglio regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2024, n. 1259 (Indirizzi ad ARS per l'elaborazione del programma di attività dell'anno 2025: approvazione ai fini dell'acquisizione delle indicazioni consiliari ai sensi dell'art. 82 decies 1 della l.r. 40/2005), con cui la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale il documento ai fini dell'acquisizione delle indicazioni di cui all'articolo 82 decies 1 della l.r. 40/2015;

Preso atto che la Giunta regionale provvederà, con successiva deliberazione, alla definitiva approvazione degli indirizzi;

Preso atto che le aree strategiche individuate che concretizzano e sviluppano i mandati istituzionali dettati dalla l.r. 40/2005 sono le seguenti:

1. Malattie infettive: monitoraggio delle infezioni, delle patologie infettive e delle strategie di contrasto;
2. Epidemiologia descrittiva e profili di salute;
3. Le disuguaglianze di salute;
4. Prevenzione e promozione della salute: clima, ambiente e salute;
5. Impatto delle politiche sanitarie e dei modelli di *governance*. Qualità ed esiti dell'assistenza sanitaria;
6. Farmacoepidemiologia e farmacovigilanza;
7. Formazione.

Ritenuto opportuno integrare la proposta di programma sull'attività dell'anno 2025 dell'ARS, come indicato nell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 1259/2024, con le linee di attività sotto riportate, per acquisire su tali temi maggiore comprensione dei fenomeni in corso;

Su proposta della Terza Commissione consiliare permanente;

Impegna
la Giunta regionale

ad integrare l'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2024, n. 1259 (Indirizzi ad ARS per l'elaborazione del programma di attività dell'anno 2025: approvazione ai fini dell'acquisizione delle indicazioni consiliari ai sensi dell'art. 82 decies 1 della l.r. 40/2005), con la seguente linea di attività:

«Rafforzamento dello studio per l'implementazione di un modello organizzativo sulla medicina basata sul valore.».

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 15 del 05 febbraio 2025

Oggetto:

Proroga incarico Direttore generale della Giunta regionale di cui a DPGR n. 228 del 27/12/2023.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI DI LAVORO

Struttura Proponente: **SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" ed in particolare richiamato l'articolo 14, comma 2, il quale stabilisce che "Il Direttore generale e i direttori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale";

Visti e richiamati altresì gli articoli 14 "Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori" e 15 "Rapporto di lavoro del Direttore Generale e dei direttori" della citata l.r. n. 1/2009;

Visto il CCNL dell'Area delle Funzioni Locali – triennio 2019-2021, attualmente in vigore;

Visto il CCI del personale dirigente della Regione Toscana per il triennio 2023-2025 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamati il DPGR n. 178 del 29 dicembre 2020 e n. 278 del 17 dicembre 2021, con cui si è disposto di procedere all'incarico di Direttore Generale della Giunta Regionale, e successivo rinnovo per la durata di tre anni, nella persona del Dr. Paolo Pantuliano, a partire dal 1 gennaio 2021;

Richiamato altresì il DPGR n. 228 del 27 dicembre 2023 con il quale si dispone il rinnovo dell'incarico di Direttore Generale nella persona del Dott. Paolo Pantuliano, con modifica del contratto di lavoro oltre il termine di scadenza, fino al giorno 31 dicembre 2025, in ragione del relativo trattenimento in servizio disposto dalla delibera della Giunta regionale n. 1509 del 18 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.L. n. 105/2023, in quanto dirigente apicale dell'Amministrazione, prossimo al collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età ordinamentali vigenti, individuato come soggetto attuatore del PNNR;

Visto l'art. 5 della Legge n. 165 del 2 luglio 2024, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione" che prevede che gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale, con decorrenza del quinquennio dalla data della elezione ed elezioni dei nuovi Consigli non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio stesso o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori;

Preso atto che l'attuale XI legislatura 2020-2025 giungerà a scadenza nell'autunno del corrente anno 2025 e che le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi regionali si terranno entro il mese di novembre con successiva proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale nel mese di dicembre;

Ricordato che, tenuto conto di quanto disposto all'art. 16, comma 1, della l.r. n. 1/2009 la nomina del nuovo Direttore generale della Giunta regionale potrà presumibilmente avvenire nel corso del 2026;

Valutato opportuno, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa garantendo l'ordinato svolgimento delle attività e l'esecuzione degli adempimenti correlati all'avvio della nuova legislatura, differire di un periodo congruo il termine di scadenza del rinnovo al Dr. Paolo Pantuliano dell'incarico di Direttore generale della Giunta regionale, e parimenti del relativo contratto individuale di lavoro, disposto con DPGR n. 228/2023;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla proroga dell'incarico di Direttore Generale della Giunta Regionale nella persona del Dr. Paolo Pantuliano, oltre il termine di scadenza del medesimo di cui al DPGR n. 228/2023, con conseguente modifica del relativo contratto di lavoro, fino al giorno 28/02/2026, fermo restando quanto disposto dall'art. 16, commi 1 e 2, della l.r. n.1/2009;

Dato atto di quanto previsto al punto 4 della delibera di Giunta regionale n. 1193 del 28 ottobre 2024 recante *“Approvazione della rimodulazione degli obiettivi di cui alla sottosezione “Performance” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 (ex delibera della G.R. 80/2024) e di una modifica al sistema di valutazione della dirigenza regionale”*;

Preso atto della dichiarazione resa dal Dr. Paolo Pantuliano, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, con la quale l'interessato ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, consapevole inoltre di quanto stabilito dall'art. 53, comma 1 bis, del D.Lgs. n.165/2001, ovvero di non avere negli ultimi due anni rivestito cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e non aver avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* e della delibera Giunta regionale n. 978/2019 *“Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana”*;

DECRETA

1) di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa, la proroga dell'incarico di Direttore Generale della Giunta Regionale nella persona del Dott. Paolo Pantuliano, di cui al DPGR n. 228 del 27/12/2023, con conseguente modifica del relativo contratto di lavoro, oltre il termine di scadenza dello stesso, fino al 28/02/2026, fermo restando quanto disposto dall'art. 16, commi 1 e 2, della l.r. n.1/2009;

2) di dare atto che trova applicazione quanto previsto al punto 4 della delibera della Giunta regionale n. 1193 del 28 ottobre 2024 recante *“Approvazione della rimodulazione degli obiettivi di cui alla sottosezione “Performance” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 (ex delibera della G.R. 80/2024) e di una modifica al sistema di valutazione della dirigenza regionale”*, concernente l'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto legge n. 13/2023 (convertito in legge n. 41/2023) che ha previsto l'assegnazione, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture, di specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento.

Il Presidente
Eugenio Giani

La Dirigente Responsabile
Simona Volterrani

Il Direttore
Giovanni Palumbo



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 16 del 06 febbraio 2025

Oggetto:

Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. Nomina del Collegio sindacale straordinario.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) ed in particolare l'articolo 4 che dispone quanto segue:

- gli organi delle aziende ospedaliero-universitarie sono il direttore generale, il collegio sindacale, l'organo di indirizzo;
- al Collegio sindacale si applicano le disposizioni dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
- il Collegio è composto da cinque membri designati uno dalla regione, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e uno dall'università interessata”;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), ed in particolare:

- l'articolo 10, comma 3, in base al quale la Giunta regionale esercita le attività di controllo e vigilanza nei confronti delle aziende sanitarie;
- l'articolo 35, comma 2, in base al quale gli organi delle aziende ospedaliero-universitarie sono quelli indicati dall'articolo 4 del D.lgs 517/1999;
- l'articolo 41, che disciplina la nomina e il funzionamento del collegio sindacale, rinviando a quanto previsto, per le aziende ospedaliero-universitarie, dall'articolo 4, comma 3, del D.lgs. 517/1999;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n. 444, in base al quale gli organi non ricostituiti entro il termine della loro scadenza sono prorogati per un massimo di quarantacinque giorni, decorsi i quali decadono definitivamente;

Considerato che il collegio sindacale della Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi ha terminato il proprio mandato in data 8 gennaio 2025 a seguito della decorrenza dei quarantacinque giorni previsti dalla norma sopra citata;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), ed in particolare l'articolo 19, in base al quale, qualora entro quarantacinque giorni dalla scadenza l'organo competente non provveda alla ricostituzione del collegio, *“l'amministrazione vigilante nomina, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti”*, che cessa le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), ed in particolare l'articolo 41, che disciplinando la nomina e il funzionamento del collegio sindacale prevede che *“Qualora entro quarantacinque giorni dalla cessazione del mandato il direttore generale non provveda alla ricostituzione del collegio, il Presidente della Giunta regionale nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine, vi provvede il Ministero dell'economia*

e delle finanze nominando propri funzionari. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio.”;

Vista la nota del 9 gennaio 2025, con la quale il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi ha comunicato l'impossibilità di ricostituire il collegio sindacale dell'Azienda entro il termine dei quarantacinque giorni di prorogatio previsti dalla normativa sopra citata, a causa dell'incompletezza delle designazioni pervenute;

Rilevato che ricorrono i presupposti per la nomina del collegio straordinario ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 123/2011 e dell'articolo 41, comma 2 bis, della legge regionale n. 40/2005;

Vista la nota del 24 gennaio 2025 del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con la quale vengono proposti i nominativi ai fini della nomina del Collegio sindacale straordinario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, tenendo conto delle designazioni già pervenute da alcuni dei soggetti aventi titolo ai fini del rinnovo del collegio ordinario;

Ritenuto, pertanto, di nominare quali membri del collegio sindacale straordinario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi il Dr. Luca Bagnoli (già designato dall'Università di Firenze per il rinnovo del collegio ordinario), il Dr. Enzo Montagni (già designato dalla Regione Toscana per il rinnovo del collegio ordinario) ed il Dr. Elio Di Gennaro (già designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);

Preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti sopra menzionati ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, con le quali gli stessi, oltre ad accettare l'incarico, dichiarano il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

- di nominare il Dr. Luca Bagnoli, il Dr. Enzo Montagni ed il Dr. Elio Di Gennaro quali membri del collegio sindacale straordinario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi;
- di dare atto che il collegio così costituito cesserà le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio sindacale da parte del direttore generale dell'Azienda.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/02/2025 (punto N 1)

Delibera N 80 del 03/02/2025

Proponente

STEFANIA SACCARDI
 DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Reg. (UE) n. 2021/2115 - Attivazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, assegnazione della dotazione finanziaria, adozione delle determinazioni per l'applicazione dell'intervento e individuazione dei criteri di priorità da applicare alle domande di aiuto - campagna 2025/2026.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Allegato A

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegati n. 1

A

Allegato A

a1df8b02bc4ed972ca08662e15712aff47a048c4b6054cf1dc93303877b3e524

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la Norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;

VISTO in particolare l'articolo 58 paragrafo 1, comma 1 lettera a) Ristrutturazione e riconversione vigneti, lettera b) Investimenti e lettera k) Promozione, del sopra citato Regolamento (UE) n. 2021/2115, che mantiene, tra gli interventi di sostegno specifici del settore vitivinicolo, l'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, l'intervento degli Investimenti e l'intervento della Promozione sui mercati dei Paesi terzi (da ora in poi definite "Interventi settoriali"), al fine di aumentare la competitività dei produttori di vino, in continuità con la precedente organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

VISTO il Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune, in particolare l’art. 11 comma 1 per quanto riguarda le sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti;

VISTO Il Decreto del Masaf 04101748 del 03/08/2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell’ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori”;

VISTA la Legge Regionale 13 dicembre 2017 n. 73, avente per oggetto “Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo”;

VISTA la deliberazione Giunta regionale n. 59 del 30 gennaio 2023, avente per oggetto Modificazioni ed integrazioni alla Deliberazione Giunta regionale 5 febbraio 2018 n.103 “Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo”;

VISTO il Piano Strategico nazionale della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI: 2023IT06AFSP001 C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023;

VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625

VISTO il Decreto ministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 relativo a “Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020;

VISTO il Decreto ministeriale n. 635206 del 02 dicembre 2024, avente per oggetto: “Disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;

CONSIDERATA la nota della Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea-PIUE7 n. 651150 del 10 dicembre 2024 con cui viene comunicato alle Regioni e P.A. che è in corso da parte degli uffici ministeriali competenti l’iter di adeguamento del Piano Strategico della PAC (PSP) per quanto concerne gli interventi del settore vitivinicolo a seguito dell’emanazione del decreto ministeriali in applicazione dell’intervento “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;

VISTO il Decreto ministeriale n. 0659723 del 13 dicembre 2024 modificato dal Decreto ministeriale n. 0017520 del 15/01/2025, avente per oggetto “ Vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2025/2026”, con il quale, nell’ambito della dotazione finanziaria assegnata complessivamente all’Italia dal Regolamento (UE) n. 2021/2115 per il finanziamento degli interventi nel settore vitivinicolo, pari a 323.883.00,00 euro per ciascun anno di vigenza della PAC 2023/2027, sono state destinate alla Regione Toscana risorse pari a euro

27.906.272;

VISTA la Circolare di Agea Coordinamento del 9 gennaio 2025 concernente le “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all’art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti”;

RITENUTO opportuno destinare parte delle risorse di cui sopra al finanziamento degli interventi della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per un importo pari ad euro 11.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025/2026;

RICHIAMATO il comma 1 dell'articolo 9 del Decreto ministeriale 0635206/2024 in cui si dispone che le Regioni riservino il 20% della dotazione finanziaria regionale destinata agli interventi della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per i vigneti eroici e/o vigneti storici, come definiti dal decreto interministeriale n. 6899/2020 ed iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 5 comma 2 del predetto decreto interministeriale;

RITENUTO pertanto di destinare, per il finanziamento degli interventi di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto i vigneti storici e/o eroici, la somma di euro 2.200.000,00, fermo restando che, in attuazione del comma 2 del medesimo articolo 9, del Decreto ministeriale n. 0635206/2024, qualora tale somma non venga impegnata o venga impegnata parzialmente, l'importo non utilizzato venga destinata al finanziamento degli altri interventi della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

RICHIAMATO altresì l'articolo 58, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, in cui si dispone che il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti possa riguardare anche “il reimpianto di vigneti quando ciò è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro”;

RICHIAMATO il comma 3 dell'articolo 10 del Decreto ministeriale n. 0635206/2024, in cui si dispone che, per il finanziamento degli interventi della ristrutturazione e riconversione dei vigneti a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari emanato dall'Autorità competente, viene assegnata una percentuale massima del 15% dei fondi assegnati annualmente alla Regione;

RITENUTO pertanto di destinare, per il finanziamento del reimpianto dei vigneti estirpati a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, la somma di euro 550.000,00, pari al 5% dell'importo destinato con il presente atto agli interventi della ristrutturazione riconversione dei vigneti, in considerazione del limitato numero di provvedimenti di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari emanato dalla Regione Toscana; qualora tale somma non venga impegnata o venga impegnata parzialmente, l'importo residuo venga destinato al finanziamento degli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

RILEVATO che, sempre in attuazione del comma 3 del medesimo articolo 10, per la casistica sopra illustrata, non costituiscono una spesa ammissibile né le spese di estirpazione dei vigneti oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria né la compensazione per le perdite di reddito;

RITENUTO opportuno stabilire fin d'ora che eventuali economie che si verificassero sull'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti attivato con il presente atto, siano destinate prioritariamente all'intervento della Promozione, in presenza di domande ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse su tali interventi, e a condizione che la tempistica lo consenta;

RITENUTO pertanto di attivare per la campagna 2025/2026 con le risorse di cui sopra, l'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in considerazione della rilevanza che riveste per la realtà produttiva della Regione Toscana, adottando, con il presente atto, le determinazioni per

l'applicazione di tale intervento;

VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto ministeriale n. 0635206/2024 sopra citato, in cui si dispone che le Regioni adottino proprie determinazioni per applicare l'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ivi comprese quelle inerenti:

la definizione dell'area o delle aree dell'intervento;

- a) la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;
- b) l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti legittimati, di cui all'articolo 3, comma 2, del citato Decreto ministeriale n. 0635206/2024;
- c) l'indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro;
- d) la superficie minima oggetto dell'intervento;
- e) le attività ammissibili a finanziamento, tra quelle di cui all'articolo 5 del citato Decreto ministeriale n. 0635206/2024;
- f) il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione sono realizzate, che non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto e, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto. In ogni caso la dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento è garantita fino all'esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15/10/2027 salvo successive modifiche intervenute alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
- g) la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata, in conformità all'articolo 42 del regolamento delegato 2022/126;
- h) le modifiche e le varianti ai progetti approvati.

VISTA la comunicazione trasmessa dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, Ufficio DISR II – Programmazione dello sviluppo rurale, tramite mail del 06 giugno 2024 con la quale si informano le Regioni della pubblicazione sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale della “Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento “w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti” del Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027;

RITENUTO pertanto, anche sulla base di quanto registrato nelle scorse campagne di attuazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti (attivo nell'ambito della Regione Toscana dalla campagna 2000/2001), e tenuto conto della realtà produttiva viticola toscana, definire quanto segue:

- a) l'area dell'intervento è l'intero territorio della Regione Toscana, in considerazione del fatto che la coltivazione della vite interessa la grande maggioranza del territorio regionale e che l'intero territorio regionale è interessato dalla produzione del vino ad indicazione geografica protetta “Toscano o Toscana”, e gran parte di esso è interessato alla produzione dei vini a denominazione di origine protetta;
- b) l'intervento non è limitato a determinate zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica, per le motivazioni esposte alla precedente lettera a);
- c) i beneficiari dell'intervento sono le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per i nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 1308/2013, e di quelle provenienti dalla conversione di diritti di reimpianto acquisiti a seguito di trasferimento e delle autorizzazioni provenienti dalla conversione dei diritti di reimpianto derivanti dalla Riserva

regionale dei diritti;

d) l'intervento riguarda tutte le varietà di vite idonee alla coltivazione sul territorio della Regione Toscana; non vi sono limitazioni per quanto riguarda le forme di allevamento; al fine di garantire l'efficacia dell'intervento, a fine intervento i vigneti oggetto del contributo devono avere una densità di impianto pari o superiore a 3.300 ceppi/ettaro, fatte salve le norme specifiche previste dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta;

e) la superficie minima oggetto dell'intervento è pari a 5.000 metri quadrati, ridotti a 3.000 per le aziende con superficie vitata pari o inferiore ad un ettaro al momento della presentazione della domanda; la superficie minima oggetto dell'intervento è inoltre pari a 1.000 metri nei seguenti casi:

- per gli interventi realizzati nelle zone di produzione dei seguenti vini a denominazione di origine protetta: Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell'Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario) ed Elba, nonché nel territorio delle isole toscane;

- per gli interventi relativi ai vigneti storici e/o eroici, in considerazione delle ridotte dimensioni delle superfici interessate;

- per gli interventi realizzati a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie, in quanto di norma i provvedimenti di estirpazione obbligatoria emessi riguardano superfici di esigua entità;

f) Le attività di ristrutturazione e riconversione ammissibili sono elencate al comma 1 lettera a) punto 1 e lettera b) punti 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 0635206/2024. Limitatamente alla campagna 2025/2026, il sovrainnesto e le attività di miglioramento delle tecniche di gestione non sono ammissibili in quanto i relativi costi non sono previsti nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU), elaborate dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Crea e la Rete Rurale Nazionale;

g) il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione sono realizzate, che non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto e, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto. In ogni caso la dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento è garantita fino all'esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15/10/2027 salvo successive modifiche intervenute alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;

h) la concessione del contributo avviene attraverso il pagamento anticipato del sostegno per un importo pari all'80% del contributo richiesto, con successivo pagamento del saldo per la rimanente quota del 20%; il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato nel limite del 50% della spesa riconosciuta ammissibile sulla base delle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU), elaborate a livello nazionale, secondo le modalità stabilite all'articolo 21 del regolamento di esecuzione 2022/126;

i) le modifiche ai progetti approvati devono essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare di Agea Coordinamento del 9 gennaio 2025 concernente le "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti";

RICHIAMATO il comma 3 dell'articolo 2 del Decreto ministeriale n. 0635206/2024, in cui si dispone, tra l'altro, che le Regioni comunichino tempestivamente le informazioni di cui alle lettere da a) a i) elencate al comma 2 del medesimo articolo 2 del Decreto ministeriale n. 0635206/2024, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e ad Agea, secondo gli schemi

riportati negli allegati I e II al medesimo decreto;

RITENUTO pertanto di incaricare il Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari” della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, competente in materia, di comunicare al Ministero e ad AGEA le determinazioni assunte con il presente atto relativamente ai punti da a) ad i) del comma 2 dell’articolo 2 del Decreto ministeriale 0635206/2024, attraverso la compilazione e la trasmissione degli allegati I e II al medesimo Decreto;

RITENUTO opportuno al fine di garantire il maggior rispetto dell’ambiente non ammettere a contributo interventi che prevedono l’utilizzo di paloneria in cemento;

RITENUTO opportuno, al fine di rendere l’intervento più efficace possibile e garantirne l’accesso al maggior numero possibile di imprese, stabilire che la superficie massima ammissibile a contributo per ciascuna Unità Tecnico Economica (UTE) non possa superare i 15 ettari (con riferimento al totale delle azioni);

CONSIDERATO inoltre che il comma 4 dell’articolo 2 del Decreto ministeriale n. 0635206/2024 dispone che le Regioni possano individuare criteri di priorità facoltativi da applicare alle domande di contributo ritenute ammissibili, scegliendoli tra quelli riportati all’Allegato V al medesimo Decreto, definendone la relativa ponderazione e le modalità di applicazione;

RITENUTO opportuno avvalersi dei criteri di priorità facoltativi di cui sopra, per la definizione della graduatoria dei soggetti ammissibili e finanziabili, applicando i seguenti criteri, in coerenza con la politica di sviluppo messa in atto dalla Regione Toscana per il settore vitivinicolo:

- criteri riferiti alle seguenti particolari situazioni aziendali:

- superfici vitate inserite nell’elenco dei vigneti storici e/o eroici, interventi realizzati nelle piccole isole e/o nelle zone di produzione delle denominazioni Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell’Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario);

- interventi realizzati da Unità Tecnico-Economiche con rapporto superficie vitata/SAU maggiore del 50%;

- interventi localizzati in zone particolari quali le “le superfici vitate oggetto di aiuto localizzate nelle Zone Montane ai sensi dell’art. 32 comma 1 lett. a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, nelle Zone Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), in Parchi e Riserve Naturali fuori Natura 2000, nelle Aree con vincolo paesaggistico art. 136 D.lgs. 42/2004, nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), escluse le ANPIL”;

- zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nella primavera e nell’autunno 2023, ufficialmente riconosciute e delimitate rispettivamente dal DM n. 473440/2023, dalle Ordinanze Commissariali della Regione Toscana nn.98 del 15/11/2023, 108 del 01/12/2023, 128/ del 22/12/2023 e dalle Delibere del Consiglio dei Ministri [del 29 ottobre 2024](#), [del 25 novembre 2024](#) e del 23 dicembre 2024;

- criteri di priorità riferiti alla tipologia di richiedente che favoriscono prioritariamente il titolare o legale rappresentante con un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni e a seguire, il richiedente nuovo beneficiario e infine il richiedente in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale riconosciuto;

RICHIAMATO il comma 6 dell’articolo 4 del Decreto ministeriale n. 0635206/2024, in cui si dispone che, qualora le domande ammissibili superino la disponibilità finanziaria assegnata ad ogni Regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile e che, in caso di parità di punteggio, venga adottato il criterio del richiedente anagraficamente più

giovane (in caso di società fa fede l'età del rappresentante legale);

VISTO che ai sensi dell'articolo 11 del regolamento delegato 126/2022, le operazioni finanziate con l'intervento ristrutturazione e riconversione vigneti presentate a partire dalla campagna 2023/2024 restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza;

VISTO il comma 1 dell'articolo 14 del Decreto ministeriale n. 0635206/2024, ai sensi del suddetto articolo 11 del regolamento delegato, che le operazioni finanziate con l'intervento ristrutturazione e riconversione vigneti presentate a partire dalla campagna 2023/2024, sono soggette a controlli post pagamento secondo le modalità definite da AGEA in base al decreto ministeriale del 4 agosto 2023, n. 410748;

RICHIAMATO altresì il comma 5 dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 0635206/2024, in cui si dispone che la demarcazione con altri strumenti finanziari è quella individuata dall'elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola di cui all'Allegato II del Decreto ministeriale n. 0635206/2024; tale demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo, è altresì inserita nel Piano Strategico nazionale presentato alla Commissione europea;

RITENUTO opportuno, al fine di massimizzare l'efficienza della spesa, utilizzare i fondi disponibili prioritariamente per la liquidazione delle domande di saldo;

RITENUTO opportuno disporre che le modalità operative dell'intervento settoriale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nonché le procedure tecnico - amministrative per la presentazione delle domande, per la definizione della loro istruttoria, dei controlli e della gestione del flusso delle informazioni siano definite da ARTEA, sulla base delle disposizioni comunitarie, delle disposizioni nazionali e sulla base delle presenti disposizioni e delle modalità stabilite dall'Organismo di Coordinamento AGEA, e che siano demandate ad ARTEA anche le attività istruttorie, la definizione della graduatoria dei beneficiari ammissibili, le assegnazioni del contributo ed i controlli amministrativi ed in loco, nonché le modalità operative di gestione dell'intervento, al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazioni da trasmettere all'Organismo di Coordinamento AGEA in attuazione dell'articolo 15 del Decreto ministeriale n. 0635206/2024;

PRESO ATTO che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, valgono le disposizioni di cui al Decreto ministeriale n. 0635206/2024 e s.m.i. e alle circolari dall'Organismo di Coordinamento AGEA;

CONSIDERATO che, sulla base delle modalità operative vigenti, le risorse finanziarie destinate con il presente atto all'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti non transitano sul bilancio della Regione Toscana, in quanto vengono erogate da ARTEA;

RITENUTO altresì di adottare con il presente atto le determinazioni per l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nonché i criteri di priorità e la loro relativa ponderazione, da applicare alle domande di sostegno;

VISTI gli esiti della consultazione del 10/01/2025 tenutasi con le Organizzazioni professionali agricole e Cooperative;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione (C.D.) nella seduta del 30 gennaio 2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di destinare, per l'esercizio finanziario 2025/2026, la somma complessiva di 11.000.000,00 euro per il finanziamento dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sul territorio regionale, di cui:

- 2.200.000 euro sono riservati al finanziamento degli interventi della ristrutturazione e riconversione dei vigneti storici e/o eroici inseriti nell'Elenco regionale di cui al punto 21 della Deliberazione Giunta regionale n. 59 del 30 gennaio 2023;

- 550.000 euro sono riservati al finanziamento degli interventi della ristrutturazione e riconversione dei vigneti estirpati a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari emanato dalla Regione Toscana;

2) di attivare, per l'esercizio finanziario 2025/2026, con le risorse di cui al precedente punto 1), l'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

3) di stabilire che eventuali economie che si verificassero sull'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, siano destinate prioritariamente all'intervento della Promozione, in presenza di domande ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse su tale intervento, e a condizione che la tempistica lo consenta;

4) di approvare, per l'esercizio finanziario 2025/2026, l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto; "Determinazioni per l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e individuazione dei criteri di priorità da applicare alle domande di sostegno – Campagna 2025/2026";

5) che il pagamento degli aiuti per la realizzazione degli interventi della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia, secondo quanto contenuto nell'allegato VII del Regolamento (UE) n. 2021/2115 che, nel definire le dotazioni finanziarie per gli interventi nel settore vitivinicolo, assegna all'Italia una dotazione finanziaria pari a 323.883.000,00 euro per ciascun anno di vigenza della PAC 2023/2027;

6) di disporre che le modalità operative dell'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nonché le procedure tecnico - amministrative per la presentazione delle domande, per la definizione della loro istruttoria, dei controlli e della gestione del flusso delle informazioni siano definite da ARTEA, sulla base delle disposizioni comunitarie, delle disposizioni nazionali e sulla base delle presenti disposizioni e delle modalità stabilite dall'Organismo di Coordinamento AGEA, e che siano demandate ad ARTEA anche le attività istruttorie, la definizione della graduatoria dei beneficiari ammissibili, le assegnazioni del contributo ed i controlli amministrativi ed in loco, nonché le modalità operative di gestione dell'intervento settoriale, al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazioni da trasmettere all'Organismo di Coordinamento AGEA in attuazione dell'articolo 15 del Decreto ministeriale n. 0635206/2024;

7) di incaricare il Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari” della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad AGEA Coordinamento e ad ARTEA, unitamente agli Allegati I e II al Decreto ministeriale n. 0635206/2024 debitamente compilati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

II SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI

ALLEGATO A

“Reg. (UE) n. 2021/2115 – Attivazione dell’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, assegnazione della dotazione finanziaria, adozione delle determinazioni per l’applicazione dell’intervento e individuazione dei criteri di priorità da applicare alle domande di aiuto – campagna 2025/2026”

Ai fini dell’applicazione dell’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, si adottano le determinazioni riportate nel presente allegato.

1. Finalità

1.1 Con il presente atto vengono stabilite le determinazioni per l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti (di seguito intervento), e individuati i criteri di priorità da applicare alle domande di sostegno e la loro ponderazione.

1.2 Il provvedimento viene adottato in applicazione degli articoli 58 comma 1 lettera a) e 59 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, degli articoli 16, 40, 41 e 42 e Allegato II Parte II del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 e del Decreto ministeriale n. 0635206 del 2 dicembre 2024 “Disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti”.

1.3 L’intervento è finalizzato ad aumentare la competitività dei produttori di vino.

2. Ambito di applicazione dell’intervento settoriale

2.1 L’intervento si applica sull’intero territorio della Regione Toscana.

3. Beneficiari

3.1 Possono beneficiare dell’intervento le persone fisiche o giuridiche titolari di una Unità Tecnico Economica (UTE), che conducono vigneti con varietà di uve da vino nonché coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti in corso di validità. Può essere presentata una sola domanda di sostegno per ciascuna UTE, distinguendo al suo interno l’intervento sui vigneti, l’intervento sui vigneti storici, l’intervento sui vigneti eroici e l’intervento sul vigneto oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di un provvedimento emanato dalla Regione Toscana per motivi fitosanitari. È possibile, nel caso di un richiedente titolare di più UTE, presentare domanda di contributo riferita ad una determinata UTE a fronte di estirpazione di una superficie vitata collocata in altra UTE della stessa azienda. Tale casistica è equiparata ad intervento effettuato con autorizzazione all’impianto iscritta nel Registro delle autorizzazioni.

3.2 Possono beneficiare dell’aiuto anche coloro che, a fronte di una estirpazione già effettuata e comunicata, anche contestualmente alla domanda di aiuto, non risultano ancora titolari della autorizzazione al reimpianto.

3.3 Non sono ammissibili gli interventi di ristrutturazione e riconversione vigneti realizzati con autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla conversione dei diritti di reimpianto acquisiti a seguito di trasferimento, con autorizzazioni provenienti dalla conversione dei diritti di reimpianto derivanti dalla Riserva regionale dei diritti, e con autorizzazioni per i nuovi impianti di cui all’articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.4 Gli aiuti sono erogati da ARTEA direttamente al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

3.5 Il richiedente deve aver presentato, se dovute, le dichiarazioni vitivinicole obbligatorie ai sensi ed in conformità dei Regolamenti (UE) n. 2018/273 e n. 2018/274, e delle disposizioni nazionali applicative nella campagna 2024/2025.

3.6 Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di aiuto, allega alla domanda il consenso all'intervento sottoscritto dal proprietario.

4. Varietà di vite, forme di allevamento e densità di impianto

4.1 Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana.

4.2 Non vi sono limitazioni per quanto riguarda le forme di allevamento.

4.3 A fine intervento, i vigneti oggetto del sostegno devono avere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro.

4.4 Il materiale vivaistico da utilizzare nelle attività di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ai sensi del D.lgs. 16/2021 e deve essere "certificato" o di categoria "standard"; per la verifica dell'utilizzo di materiale vegetale certificato da un punto di vista fitosanitario, Artea potrà richiedere la documentazione comprovante l'acquisto del relativo materiale vegetale.

Non è ammissibile l'utilizzo di materiale vivaistico ottenuto in ambito aziendale.

5. Superficie ammissibile a contributo

5.1 La superficie minima oggetto dell'intervento per ciascuna domanda ammessa a beneficiare dell'aiuto è pari a 5.000 mq per UTE, ridotti a 3.000 mq per le UTE che, al momento della presentazione della domanda, hanno una superficie vitata pari o inferiore a 1 ettaro.

5.2 La superficie minima oggetto dell'intervento è inoltre pari a 1.000 mq per UTE nei seguenti casi:

- per gli interventi realizzati nelle zone di produzione dei seguenti vini a denominazione di origine protetta: Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell'Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario) ed Elba, nonché nel territorio delle isole toscane;
- per gli interventi relativi ai vigneti storici;
- per gli interventi relativi ai vigneti eroici;
- per gli interventi realizzati a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie.

5.3 La superficie massima ammissibile a contributo per ciascuna UTE non può superare i 15 ettari (con riferimento al totale degli interventi e delle azioni previste nella domanda).

5.4 La superficie massima di cui al punto 5.3 oggetto dell'intervento viene calcolata con riferimento al totale delle azioni presenti nella domanda di sostegno, nel rispetto della superficie minima oggetto dell'intervento di cui al precedente punto 5.2.

6. Attività e azioni ammissibili e non ammissibili

6.1. Le attività di ristrutturazione e riconversione ammissibili sono elencate al comma 1 lettera a) punto 1 e lettera b) punti 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 0635206/2024.

Limitatamente alla presente campagna, il sovrainnesto e le attività di miglioramento delle tecniche di gestione non sono ammissibili in quanto i relativi costi non sono previsti nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU), elaborate per la nuova programmazione della PAC 2023/2027 dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Crea e la Rete Rurale Nazionale.

Si riportano di seguito le attività e le azioni di ristrutturazione e riconversione ammissibili per la campagna 2025/2026:

a) la riconversione varietale che consiste:

a1) nel reimpianto di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale, sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento;

b) la ristrutturazione, che consiste:

b1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

b2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto,

La metodologia per la determinazione dei costi standard è pubblicata all'indirizzo: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>.

6.2 Ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del decreto ministeriale n. 0635206/2024, non risultano ammesse sia le attività/azioni previste dall'allegato II, parte II del regolamento delegato, nonché quelle non indicate nelle TSCU che riportiamo di seguito:

- semplice sostituzione del vigneto e gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo dell'intervento è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività
- protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - Costruzione di schermi;
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- protezione da uccelli per esempio attraverso:
 - Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
 - Macchine per spaventare gli uccelli
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- elevatori

6.3 Ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del decreto ministeriale n. 0635206/2024 non costituisce attività riconducibile all'intervento e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale né la normale attività di gestione delle superfici vitate. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto del vigneto sulla stessa superficie e con la stessa varietà di uva da vino e secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando il vigneto è giunto al termine ciclo di vita produttiva naturale. Non sono finanziabili gli interventi realizzati su "superfici vitate abbandonate", così come definite alla lettera d), paragrafo 1, articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017.

6.4 Non sono ammessi a finanziamento gli interventi che prevedono l'utilizzo di paloneria di sostegno in cemento.

7. Periodo di realizzazione delle attività

7.1 Il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione devono essere realizzate deve essere compatibile con la data di chiusura dei pagamenti da parte di Artea; in ogni caso, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto utilizzata

8. Modalità di concessione del contributo

8.1 La concessione del contributo avviene esclusivamente con il pagamento anticipato del sostegno per un importo pari all'80% del contributo ammesso, cui segue il pagamento del saldo per il restante 20%. Il termine entro cui presentare la domanda di anticipo è indicato nelle istruzioni operative di ARTEA.

L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.

8.2 La domanda di pagamento a saldo per l'erogazione del 20% del contributo ammesso e per lo svincolo della garanzia fideiussoria deve essere presentata a conclusione dei lavori, entro il termine stabilito da ARTEA nelle proprie istruzioni operative.

8.3 ARTEA procede alla liquidazione del saldo del contributo entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario della domanda di saldo, valida e completa, secondo quanto stabilito all'articolo 21 paragrafo 1 comma 2 del Regolamento delegato 2022/126 della Commissione, sulla base delle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU) elaborate dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Crea e la Rete Rurale Nazionale.

9. Limite massimo di contributo ammesso

9.1 Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato nel limite del 50% della spesa riconosciuta ammissibile sulla base delle suddette Tabelle Standard dei Costi Unitari, elaborate a livello nazionale.

9.2 La compensazione per le perdite di reddito è pari a 3.000 euro ad ettaro. Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto successivamente al reimpianto. Non costituiscono una spesa ammissibile né le spese di estirpazione dei vigneti oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari né la compensazione per le perdite di reddito;

9.3 Le spese eleggibili a finanziamento e le azioni ammissibili di cui al precedente punto 6.1 sono quelle effettuate nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto ed entro la data di presentazione della domanda di saldo. Artea potrà richiedere documentazione atta a verificare la predetta condizione.

9.4 Ai sensi del paragrafo 1, articolo 52 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

10. Criteri di priorità e modalità di liquidazione del contributo

10.1 Alle domande di contributo viene attribuito un punteggio calcolato sulla base dei criteri di priorità di seguito riportati:

A) Criteri riferiti a particolari situazioni aziendali:	
A.1) Interventi realizzati su superfici vitate inserite nell'elenco dei vigneti storici e/o eroici ed interventi realizzati su superfici vitate ricadenti interamente nelle piccole isole e/o nelle zone di produzione delle denominazioni Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica dell'Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario)	Punti 20
A.2). UTE con rapporto superficie vitata/SAU maggiore del 50%	Punti 15
A.3) Le superfici vitate oggetto di aiuto, interamente ricadenti nelle Zone Montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013, nelle Zone Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), in Parchi e Riserve Naturali fuori Natura 2000, nelle Aree con vincolo paesaggistico art. 136 D.lgs. 42/2004, nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), escluse le ANPIL	Punti 5
A.4) Le superfici vitate oggetto di aiuto, interamente ricadenti nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 2023 (delimitate dal DM n. 0473440 del 12/09/2023 e dalle Ordinanze commissariali della Direzione Difesa del suolo e protezione civile regionale n. 98 del 15/11/2023, n. 108 del 01/12/2023, n. 128 del 22/12/2023) e del 2024 (delimitate dalle Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024 , del 25 novembre 2024 e del 23 dicembre 2024)	Punti 10

I punteggi A1, A2, A3 e A.4 sono cumulabili.

B) Criteri di priorità riferiti alla tipologia di richiedente:	
B.1) Titolare o legale rappresentante che ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni alla data dell'approvazione della presente DGR	Punti 10
B2) Azienda che non ha richiesto contributi dalla campagna 2019/2020 alla campagna 2024/2025	Punti 10
B3) Richiedente ammissibile ma non finanziabile per carenza di risorse nella campagna 2024/2025	Punti 20
B4) Imprenditore agricolo professionale (IAP) riconosciuto alla data dell'approvazione della presente DGR	Punti 10

I punteggi di cui alla lettera B sono cumulabili, ad esclusione di B2 e B3 che sono alternativi.

Per l'attribuzione dei punteggi di cui alla lettera B della precedente tabella, nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, si fa riferimento ai requisiti posseduti dal legale rappresentante firmatario della domanda; nel caso di una società semplice, si fa riferimento ai requisiti posseduti dal socio firmatario della domanda.

Con riferimento al criterio di cui al punto B4, il punteggio non è attribuito in caso di richiedente iscritto come IAP provvisorio.

10.2 I requisiti di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto, salvo i requisiti B1) e B4), che devono essere posseduti alla data di approvazione della presente deliberazione.

10.3 A parità di punteggio di priorità, è data la precedenza al richiedente più giovane alla data di approvazione della presente deliberazione.

10.4 ARTEA utilizza i fondi disponibili prioritariamente per il pagamento delle domande di saldo; qualora le risorse assegnate non siano sufficienti le domande saranno finanziate secondo l'ordine di presentazione della domanda.

10.5 Il finanziamento viene concesso fino ad esaurimento dei fondi disponibili per gli interventi sui vigneti, per gli interventi sui vigneti storici e/o eroici e per gli interventi sui vigneti oggetto di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari. Il beneficiario posizionato all'ultimo posto nella graduatoria viene liquidato sulla base della quota finanziaria disponibile. Compatibilmente con le tempistiche e le proprie capacità istruttorie, ARTEA procede inoltre al finanziamento di eventuali ulteriori beneficiari ammissibili in presenza di successive economie e riassegnazioni di fondi a livello regionale e nazionale.

10.6 La presentazione della domanda di saldo è subordinata all'iscrizione della superficie vitata oggetto di aiuto nello schedario viticolo conformemente alla normativa sul potenziale viticolo. Tale superficie deve risultare idonea alla produzione di vino a denominazione di origine protetta o ad indicazione geografica protetta. In caso di interventi realizzati su vigneti eroici e/o storici, la presentazione della domanda di saldo è subordinata all'iscrizione della superficie vitata oggetto di aiuto all'elenco regionale di cui al punto 21 all'allegato A alla deliberazione Giunta regionale 59 del 30 gennaio 2023.

10.7 Per l'applicazione dei recuperi e delle penalità, ARTEA verifica a saldo la superficie complessivamente realizzata confrontandola con quanto richiesto complessivamente nella domanda iniziale.

11 Reimpianto per motivi fitosanitari

11.1 Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera a), interlinea iii), del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e dell'articolo 41 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 sono definite le modalità applicative del reimpianto per motivi fitosanitari, cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente.

11.2 Il provvedimento di cui al punto 11.1 è trasmesso ad ARTEA per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'indicazione, ove previsto, del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- b) l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all'Allegato III del Decreto ministeriale 0635206/2024;
- c) l'indicazione della o delle superfici vitate oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- d) i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

11.3 Le spese di estirpazione dei vigneti oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile.

11.4 La domanda di sostegno per reimpianto per motivi fitosanitari viene presentata nel rispetto delle procedure contenute nel presente atto, e per quanto non espressamente riportato, valgono le disposizioni dell'articolo 10 del Decreto ministeriale n. 0635206/2024.

12 Vigneti storici ed eroici

12.1. Possono essere oggetto di finanziamento, le azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, aventi ad oggetto vigneti eroici e/o storici di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto 30 giugno 2020 n. 6899, iscritti nell'elenco regionale di cui al punto 21 all'allegato A alla Deliberazione Giunta Regionale n. 59/2023.

12.3. I beneficiari dell'aiuto, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento di vigneto eroico e/o storico.

12.4 In caso di "vigneti eroici" il reimpianto può avvenire sulla stessa superficie che ha dato origine all'iscrizione nell'Elenco regionale e in altra superficie; in ogni caso deve essere garantito il mantenimento del possesso dei requisiti che danno luogo all'iscrizione nell'Elenco regionale dei vigneti eroici.

12.5 In caso di "vigneti storici" il reimpianto deve avvenire nella stessa superficie che ha dato origine all'iscrizione; in ogni caso deve essere garantito il mantenimento del possesso dei requisiti che danno luogo all'iscrizione nell'Elenco regionale dei vigneti storici.

12.6. Per quanto non espressamente riportato nel presente punto valgono le disposizioni del punto 21 all'allegato A alla Deliberazione Giunta Regionale n. 59/2023 e del decreto ministeriale n. 0635206/2024.

13. Vincolo al mantenimento della proprietà e del possesso dell'investimento

13.1 In attuazione dell'articolo 11, paragrafo 1 lettera b) del Regolamento (UE) n.126/2022, è previsto che i vigneti oggetto del contributo comunitario restino di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni calcolato a decorrere dalla data in cui è posto a disposizione del beneficiario.

13.2 Il Decreto Ministeriale n. 0635206/2024, ai sensi del suddetto articolo 11, all'articolo 14 precisa quanto segue:

- le operazioni finanziate con l'intervento ristrutturazione e riconversione vigneti presentate a partire dalla campagna 2023/2024, sono soggette a controlli post pagamento secondo le modalità definite da AGEA in base al decreto ministeriale del 4 agosto 2023, n. 410748;
- gli investimenti finanziati con l'intervento ristrutturazione e riconversione vigneti restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza. La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo all'Organismo Pagatore, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato;
- laddove il beneficiario cessa un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, l'Organismo Pagatore non recupera l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo. Tale circostanza è comunicata preventivamente all'OP;
- l'Organismo Pagatore non recupera l'aiuto finanziario dell'Unione in circostanze debitamente giustificate, comunicate, valutate e riconosciute dalla Regione.

13.3 A norma dell'articolo 12 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, gli aiuti inerenti al settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità rafforzata.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/02/2025 (punto N 3)

Delibera N 82 del 03/02/2025

Proponente

STEFANO CIUOFFO

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Ivana MALVASO

Direttore Paolo PANTULIANO

Oggetto:

Piano delle iniziative di acquisto aggregato di forniture e servizi del Soggetto Aggregatore Regionale per gli anni 2025/2026/2027

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Allegato A

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegati n. 1

A

Allegato A

47d337c9d87748e51902749ecfd564cc059918fb82b1558a20e489fdb9755e

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, rubricato "Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi", che al comma 5 prevede che le disposizioni sulla programmazione non si applicano alla pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza;

VISTA l'art. 42 bis "Soggetto Aggregatore regionale" della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38, avente ad oggetto "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1232 del 22 dicembre 2014 che ai sensi del DL 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, designa la Regione Toscana quale Soggetto Aggregatore regionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2014 che prevede fra le attività del Tavolo dei Soggetti Aggregatori la pianificazione delle procedure di acquisto;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1554 del 18 dicembre 2023 con la quale sono state disposte:

- la prosecuzione del rapporto di avvalimento di Regione Toscana con CET, già avviato con le precedenti Delibere di Giunta Regionale n. 93 del 5 febbraio 2018, n. 1480 del 2 dicembre 2019 e n. 1225 del 22 novembre 2021;
- la prosecuzione del rapporto di avvalimento di Regione Toscana con ESTAR, già avviato con le precedenti Delibere di Giunta Regionale n. 1349 del 4 dicembre 2017, n. 6 del 7 gennaio 2019 e n. 1224 del 22 novembre 2021;
- la modifica del Disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento del Soggetto Aggregatore regionale, in precedenza modificato con le Delibere di Giunta Regionale n. 63/2015, n. 718/2015, n. 6/2019;

VISTO in particolare l'art. 4, comma 3, del citato Disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento del Soggetto Aggregatore regionale approvato con la suddetta Delibera di Giunta Regionale n. 1554/2023, il quale dispone che "La pianificazione delle iniziative di acquisto aggregato viene approvata dalla Giunta Regionale entro il 31 gennaio di ogni anno e comprende le procedure svolte attraverso l'avvalimento di ESTAR e CET e che ESTAR e CET, nella pianificazione delle loro attività, tengono conto della pianificazione del Soggetto Aggregatore regionale e per tali attività operano come enti avvalsi.";

DATO ATTO che la pianificazione tiene, quindi, conto delle procedure svolte dal Soggetto Aggregatore tramite gli uffici regionali e di quelle svolte tramite avvalimento di ESTAR e CET;

DATO ATTO che con lettera del Settore Contratti del 19 dicembre 2024, avente ad oggetto "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ANNI 2025/2027", pubblicata sulla intranet ed inviata tramite *mail list*, si è provveduto a richiedere ai Direttori delle Direzioni ed ai Dirigenti responsabili delle strutture competenti della Giunta Regionale, tra l'altro, la segnalazione della "PIANIFICAZIONE DELLE INIZIATIVE DI ACQUISTO AGGREGATO 2025/2027 del SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE" entro il 10 gennaio 2025;

DATO ATTO che ESTAR e CET hanno trasmesso la pianificazione delle iniziative svolte in qualità di enti avvalsi del Soggetto Aggregatore;

VISTO l'allegato "A" alla presente delibera contenente il Piano delle iniziative di acquisto aggregato di forniture e servizi del Soggetto Aggregatore Regionale per gli anni 2025/2026/2027;

DATO ATTO che l'approvazione della pianificazione delle procedure di acquisto del Soggetto aggregatore di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto la conclusione di successivi Accordi Quadro e Convenzioni, alle quali potranno aderire le amministrazioni, non richiede - come invece avviene per la programmazione degli acquisti di forniture e servizi segnalati e per i quali l'avvio della procedura è previsto nella prima annualità - forniture della Regione Toscana - verifica di coerenza rispetto agli stanziamenti del bilancio di previsione 2025/2027;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 23 gennaio 2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare il Piano delle iniziative di acquisto aggregato di forniture e servizi del Soggetto Aggregatore Regionale per gli anni 2025/2026/2027, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sotto la lettera "A";

- di procedere, alla pubblicazione del suddetto piano sul sito informatico della Regione Toscana nel profilo di committente;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
IVANA MALVASO

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

ALLEGATO A

PIANO DELLE INIZIATIVE DI ACQUISTO AGGREGATO DEL SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE PER GLI ANNI 2025-2026-2027

Anno 2024-2025-2026	Mercoledì da DL 95/2012	Nome iniziativa	Soggetto Aggregatore Regione Toscana opera tramite:	Ambito	Data (avvio procedura)	Data stimata attivazione	Durata iniziativa (mesi)	Strumento	Lotto (sì/no)	Valore iniziativa EURO
2025	Gas naturale	Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico per la fornitura di gas naturale per l'anno termico 2025/2026 svolta con modalità telematica	Consorzio Energia Toscana (CET) – RUP Alessandro Malvezzi	Regionale (Regione Toscana, Enti ed Agenzie dipendenti, Enti Locali ed Enti del Servizio sanitario)	Maggio – 2025	Ottobre – 2025	12	Accordo quadro	Sì	€ 41.150.000,00
2025	Energia elettrica	Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico per la fornitura di energia elettrica per l'anno termico 2026/2026 svolta con modalità telematica	Consorzio Energia Toscana (CET) – RUP Alessandro Malvezzi	Regionale (Regione Toscana, Enti ed Agenzie dipendenti, Enti Locali ed Enti del Servizio sanitario)	Giugno – 2025	Gennaio – 2026	12	Accordo quadro	Sì	€ 150.000.000,00
2026	Gas naturale	Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico per la fornitura di gas naturale per l'anno termico 2026/2027 svolta con modalità telematica	Consorzio Energia Toscana (CET) – RUP Alessandro Malvezzi	Regionale (Regione Toscana, Enti ed Agenzie dipendenti, Enti Locali ed Enti del Servizio sanitario)	Maggio – 2026	Ottobre – 2026	12	Accordo quadro	Sì	€ 41.150.000,00
2026	Energia elettrica	Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico per la fornitura di energia elettrica per l'anno termico 2027/2027 svolta con modalità telematica	Consorzio Energia Toscana (CET) – RUP Alessandro Malvezzi	Regionale (Regione Toscana, Enti ed Agenzie dipendenti, Enti Locali ed Enti del Servizio sanitario)	Giugno – 2026	Gennaio – 2027	12	Accordo quadro	Sì	€ 150.000.000,00
2026	Gasolio	Accordo quadro con un solo operatore economico per la fornitura di gasolio per l'anno 2026 facoltà di rinnovo di un anno	Consorzio Energia Toscana (CET) – RUP Alessandro Malvezzi	Regionale (Regione Toscana, Enti ed Agenzie dipendenti, Enti Locali ed Enti del Servizio sanitario)	Gennaio – 2026	Dicembre – 2026	12	Accordo quadro	No	€ 2.100.000,00
2027	Gasolio	Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico per la fornitura di gasolio per l'anno 2027 svolta con modalità telematica, con facoltà di rinnovo di un anno	Consorzio Energia Toscana (CET) – RUP Alessandro Malvezzi	Regionale (Regione Toscana, Enti ed Agenzie dipendenti, Enti Locali ed Enti del Servizio sanitario)	Gennaio – 2027	Dicembre – 2027	12	Accordo quadro	No	€ 2.100.000,00
2027	Gas naturale	Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico per la fornitura di gas naturale per l'anno termico 2027/2028 svolta con modalità telematica	Consorzio Energia Toscana (CET) – RUP Alessandro Malvezzi	Regionale (Regione Toscana, Enti ed Agenzie dipendenti, Enti Locali ed Enti del Servizio sanitario)	Maggio – 2027	Ottobre – 2027	12	Accordo quadro	Sì	€ 41.150.000,00
2027	Energia elettrica	Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2028 svolta con modalità telematica	Consorzio Energia Toscana (CET) – RUP Alessandro Malvezzi	Regionale (Regione Toscana, Enti ed Agenzie dipendenti, Enti Locali ed Enti del Servizio sanitario)	Giugno – 2027	Gennaio – 2028	12	Accordo quadro	Sì	€ 150.000.000,00

Anno 2024-2025-2026	Micrologia ALTRO (specificare)	Nome iniziativa	Soggetto Aggregazione Regione Toscana opera tramite:	Ambito	Data (avvio procedura)	Data stimata attivazione	Durata iniziativa (mesi)	Strumento	Lotto (s/fo)	Valore iniziativa
2025	Servizi di trasloco, trasporto, facchinaggio e magazzinaggio	Accordo Quadro per l'affidamento del "Servizio di facchinaggio per gli uffici di Regione Toscana (Giunta e Consiglio Regionale), Agenzie, Enti dipendenti di Regione Toscana"	Uffici della Giunta Regionale (Settore: Servizio prevenzione e protezione; RUP: Francesco Viganò)	Regionale (Regione Toscana, Enti ed Agenzie dipendenti)	Maggio - 2025	Ottobre - 2025	48	Accordo quadro	No	€ 4.400.000,00
2025	Acquisto PC e materiali informatici	Acquisto postazioni di lavoro	Uffici della Giunta Regionale (Settore: Servizi IT e Infrastrutture digitali interne; RUP: Marco Celdini)	Regionale (Regione Toscana, Enti ed Agenzie dipendenti, Enti Locali ed Enti del Servizio sanitario regionale)	Giugno - 2025	Febbraio - 2026	48	Accordo quadro	No	€ 16.000.000,00
2025	Acquisto e noleggio Software a catalogo	Acquisto software multibrand	Uffici della Giunta Regionale (Settore: Servizi IT e Infrastrutture digitali interne; RUP: Marco Celdini)	Regionale (Regione Toscana, Enti ed Agenzie dipendenti, Enti Locali ed Enti del Servizio sanitario regionale)	Giugno - 2025	Febbraio - 2026	48	Accordo quadro	No	€ 2.000.000,00
2025	Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e Supporto	Accordo Quadro ex art. 59 D.Lgs. 36/2003 tra il Soggetto aggiudicatario e Regione Toscana, avente ad oggetto la fornitura di servizi di Data Management e Data Analytics per le Pubbliche Amministrazioni della Toscana.	Uffici della Giunta Regionale (Settore: Sistema cloud toscano, Infrastrutture digitali e piattaforme applicative; RUP: Leonardo Borselli)	Regionale (Regione Toscana, Enti ed Agenzie dipendenti, Enti Locali ed Enti del Servizio sanitario regionale)	Luglio - 2025	Giugno - 2026	48	Accordo quadro	Si	€ 35.000.000,00
2025	Interpretariato	Accordo Quadro relativo a servizi di interpretariato, traduzione e trascrizione	Uffici della Giunta Regionale (Settore: Servizio prevenzione e protezione; RUP: Francesco Viganò)	Regionale (Regione Toscana, Enti ed Agenzie dipendenti)	Ottobre - 2025	Aprile - 2026	48	Accordo quadro	No	€ 400.000,00
2025	Servizi hardware infrastrutturali	Convenzione per apparati infrastrutturali e networking	ESTAR (Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale) SPC Sistemi ed Infrastrutture Informatiche RUP: Maria Silvia Frati	Regionale (Regione Toscana, Enti ed Agenzie dipendenti, Enti del Servizio sanitario regionale)	Aprile - 2025	Agosto - 2026	48	Convenzione	Si	€ 36.000.000,00
2026	Servizi assicurativi - Polizze	Accordo quadro per i servizi assicurativi	Uffici della Giunta Regionale (Settore: Servizi generali e amministrazione del patrimonio; RUP: Mariarosa Gugli)	Regionale (Regione Toscana, Enti ed Agenzie dipendenti)	Settembre - 2026	Settembre - 2027	48	Accordo quadro	Si	€ 10.000.000,00
2026	Servizi assicurativi - Brokeraggio	Accordo quadro per il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa	Uffici della Giunta Regionale (Settore: Servizi generali e amministrazione del patrimonio; RUP: Mariarosa Gugli)	Regionale (Regione Toscana, Enti ed Agenzie dipendenti)	Aprile - 2026	Marzo - 2027	48	Accordo quadro	No	€ 500.000,00



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/02/2025 (punto N 4)

Delibera N 83 del 03/02/2025

Proponente

LEONARDO MARRAS
SERENA SPINELLI
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Laura ACHENZA

Direttore Albino CAPORALE

Oggetto:

Approvazione proposta progettuale denominata "Toscana accessibile" al fine di partecipare all'Avviso approvato con decreto del Ministro per le disabilità del 1 agosto 2024.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Proposta progettuale "Toscana Accessibile"

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Allegati n. 1

A Proposta progettuale "Toscana Accessibile"
ad137ddd7cdd1aceaf82f8b5b9c7d18a2b6166563c88b5428cfa47a03af8305b

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026” che all’art. 1, commi 210 e 213, istituisce il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità;

Visto il decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro del turismo del 1 agosto 2024 “Criteri di riparto della quota parte di cinquanta milioni di euro del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità in favore delle regioni per l’anno 2024 per il finanziamento di interventi e progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità”;

Preso atto che, ai sensi del primo comma dell’art. 3 del decreto interministeriale, le risorse pari a 50 milioni di euro sono ripartite tra le regioni con le seguenti modalità:

- a) 19.000.000,00 euro, assegnando a ciascuna regione una quota fissa non inferiore a un milione di euro;
- b) 28.386.000,00 euro, in modo proporzionale sulla base della quota di popolazione regionale secondo i dati Istat sulla popolazione residente al 1° gennaio 2024;
- c) 2.614.000,00 euro, quale quota incentivante assegnata alle regioni che intendono ulteriormente sviluppare o replicare l’esecuzione o promuoverne lo sviluppo in altri ambiti o in altre aree territoriali dei progetti finanziati in base al decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro del turismo in data 28 settembre 2021, in misura pari al 10% del finanziamento concesso sulla base dell’Avviso pubblico del 10 gennaio 2022;

Preso atto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 3 del decreto interministeriale, le regioni presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità specifiche proposte progettuali riguardanti attività finanziabili tra quelle di seguito previste:

- a) azioni svolte per incrementare l’accessibilità dei servizi turistici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: realizzazione spiagge attrezzate, trasporti attrezzati e percorsi garantiti a livello regionale e locale, alberghi/alloggi/strutture ricettive attrezzate, itinerari e percorsi turistici, regionali e locali, attrezzati, segnaletica e altre forme di rimozione di barriere alla comunicazione per persone con disabilità sensoriali);
- b) azioni per qualificare l’accoglienza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: applicazioni informatiche multilingua e accessibili sul turismo, mappe rete regionale e locale di spiagge, marina resort, percorsi, località alberghi, trasporti attrezzati, informazioni “vacanze in salute”, segnaletica dedicata e possibilità di comunicazioni di emergenza, attivazione servizi/convenzioni per servizi di accompagnamento, di assistenza, educativi standard e su specifica richiesta);
- c) azioni per la sicurezza e l’integrazione dei servizi sanitari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: accesso alle prestazioni sanitarie per persone con disabilità, assistenza sanitaria internazionale con interpreti);
- d) azioni di comunicazione e promozione: creazione di siti web accessibili per descrivere l’offerta di servizi, partecipazione a campagne e fiere di promozione del turismo, promozione di eventi regionali e locali di pubblicità e informazione;
- e) azioni di formazione per gli operatori del settore turistico: formazione personale, stipula convenzioni e accordi con associazioni e centri semiresidenziali, operatori socio-sanitari;

fazioni per lo sviluppo di sperimentazioni per l'inclusione lavorativa attraverso la formazione e la promozione di tirocini nei servizi turistici per l'inclusione delle persone con disabilità;

Preso atto che alla Regione Toscana è assegnata la quota massima di euro 2.946.464,00 e non è previsto cofinanziamento regionale;

Ritenuto di partecipare all'Avviso del 1 agosto 2024 dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri per promuovere l'attuazione di progetti volti a favorire il turismo accessibile;

Considerato che il termine di presentazione della richiesta di finanziamento, al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, da parte delle Regioni, è stabilito inderogabilmente per il giorno 6 febbraio 2025;

Vista la proposta progettuale di cui all'allegato A) parte integrante del presente atto contenente la relazione illustrativa della proposta progettuale (Format 2) e il quadro economico (Format 3);

Visto il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 27 luglio 2023, n. 239;

Vista la Deliberazione 2 ottobre 2024, n. 73 con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025;

Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2025, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 19 dicembre 2024, con particolare riferimento al Progetto Regionale 4 "Turismo e commercio";

Vista la Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 8 gennaio 2025 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";

a voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare, la proposta progettuale denominata "Turismo Accessibile" di cui all'allegato A) parte integrante del presente atto, al fine di partecipare all'Avviso del 1 agosto 2024 approvato con decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro del turismo;

2) di prendere atto che nessun finanziamento è previsto a carico delle Regioni;

3) di incaricare il Settore competente della Direzione Attività Produttive di provvedere all'adozione degli atti necessari alla partecipazione all'avviso;

4) di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie per gli interventi oggetto del presente atto è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e dalle disposizioni operative eventualmente stabilite in materia dalla Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
LAURA ACHENZA

Il Direttore
ALBINO CAPORALE

La Dirigente Responsabile
ALESSANDRO SALVI

Il Direttore
FEDERICO GELLI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

FORMAT 2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

"FINANZIAMENTO DI PROGETTI VOLTI A PROMUOVERE IL TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ"
(DM 1 agosto 2024)

1. Titolo del progetto

TOSCANA ACCESSIBILE

2. Durata del progetto

(indicare la data presunta di inizio e fine progetto)

Durata Mesi **24**

Data inizio 01/05/2025

Data fine 30/04/2027

3. Contributo pubblico totale richiesto per la realizzazione del progetto

Contributo pubblico € **2.946.464,00**

4. Breve sintesi del progetto

La sintesi descrive i seguenti elementi:

- la dimensione territoriale del progetto e le principali sfide/bisogni rispetto ai quali si interviene per lo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo;
- gli obiettivi, risultati attesi e le principali realizzazioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

FORMAT 2

Il progetto "Toscana Accessibile" si propone due intenti generali:

1. dare continuità e integrare i progetti replicabili attuati col precedente progetto finanziato "Toscana: regione accessibile a tutti"
2. avviare nuovi prototipi replicabili in grado di consolidare un modello permanente di mappatura su scala regionale delle strutture accessibili, elaborare un vademecum degli standard, diffondere la cultura dell'accessibilità, prototipare prodotti turistici sostenibili e accessibili.

Il progetto si svilupperà su scala regionale nelle 28 Comunità di Ambito turistico (L.R. 61/2024) e sarà costituito da 4 macro-azioni ognuna delle quali svilupperà il dettaglio delle proprie specificità attraverso specifiche professionalità:

MACRO 1 - VERSO IL VADEMECUM DEGLI STANDARD DELL'ACCESSIBILITÀ' IN TOSCANA

MACRO 2 - mappatura della RICETTIVITA' ACCESSIBILE

MACRO 3 - MOBILITA' E ACCOGLIENZA SOSTENIBILE IN TOSCANA

MACRO 4 - AZIONI DI FORMAZIONE

La sintesi del progetto potrà essere utilizzata dal Dipartimento per attività di comunicazione istituzionale e per la promozione delle iniziative finanziate.

5. Territorio/i di attuazione del progetto e principali bisogni connessi allo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo

(Presentazione del/dei territorio/i e del contesto in cui si inserisce il progetto; descrizione dei principali bisogni per lo sviluppo e promozione del turismo accessibile anche alla luce delle precedenti esperienze in iniziative analoghe)

Le Azioni del progetto sono state individuate come meglio rispondenti ai presupposti generali per rendere facili le scelte in ambito turistico, alle persone con disabilità, migliorandone così il loro grado di autonomia. Un'autonomia che è finalizzata a permettere, a questa tipologia di consumatori, di esprimere le loro scelte ed orientare i loro consumi verso i luoghi e le attrattive turistiche che possiedono le migliori caratteristiche di accessibilità.

Le linee guida espresse dall'Assessorato regionale al turismo hanno posto l'attenzione alle persone con disabilità, nella convinzione che solo attraverso strumenti facili da usare da parte di tutti e alla formazione di persone professionalmente preparate si può dare un positivo contributo al tema dell'accessibilità turistica. La Regione Toscana in materia turistica è così



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

FORMAT 2

organizzata: La Giunta regionale ha un proprio assessorato con competenze legislative esclusive e competenze nella definizione delle politiche attive. Per realizzare le politiche di promozione e di comunicazione si avvale: dell'Agenzia regionale Toscana Promozione Turistica per svolgere e realizzare le azioni di promozione, e di Fondazione Sistema Toscana per tutta la comunicazione on-line e per le attività sui social media. Inoltre il territorio regionale è suddiviso in 28 Comunità di Ambito turistico (L.R. 61/2024), composti da aggregazioni tra Enti locali al cui interno sono attivi gli uffici di informazione turistica (IAT) di emanazione comunale. Le Comunità di Ambito turistico svolgono attività di informazione ed accoglienza a livello territoriale e collaborano con i due enti strumentali regionali prima citati.

Per quanto riguarda il presente progetto, Regione Toscana si avvarrà dei due Enti strumentali Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana. Oltre all'espletamento delle specifiche competenze, Fondazione Sistema Toscana sarà coinvolta nelle azioni di ingaggio delle principali Università toscane che metteranno in campo i propri team per l'elaborazione di un sistema di rilevazione dei livelli di accessibilità delle strutture ricettive presenti nelle 28 Comunità di Ambito turistico della Toscana, la definizione di un modello permanente per la trasmissione dati aggiornati nonché le modalità di utilizzo degli strumenti regionali per la formazione di una banca dati e diffusione dell'informazione.

Inoltre, Regione Toscana, nell'ambito della mobilità e accoglienza sostenibili, si avvarrà dei nuovi progetti di continuità degli Enti del Terzo Settore che replicheranno la sperimentazione attuata col precedente finanziamento in altre aree territoriali negli ambiti della Mobilità ciclabile, degli Itinerari escursionistici, dei Borghi e del Balneare.

Il C.R.A. - Centro Regionale per l'Accessibilità, sulla base dei risultati ottenuti sul precedente Avviso e sulla base delle nuove progettualità, opererà con tutti i soggetti coinvolti per elaborare gli standard sull'accoglienza accessibile che produrranno un Vademecum tecnico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

FORMAT 2

6. Ambito turistico di riferimento (turismo balneare, lacustre, montano)

Indicare l'ambito o gli ambiti turistici di riferimento per la proposta progettuale

Il progetto è generale e fa riferimento a tutti gli ambiti in cui il turismo si manifesta su tutto il territorio toscano. Nello specifico, le Macro-azioni verranno collocate in tutti gli ambiti turistici per migliorare la fruizione dei servizi turistici per le persone con disabilità in quelle aree che non dispongono di risorse da destinare a questo scopo.
Tali categorie sono collocabili nelle tipologie turistiche di promozione adottate dall'Agenzia regionale Toscana Promozione Turistica: Arte e cultura, Active, Slow, Balneare, Luxury, Business, Religioso, Medicale e Termale.

7. Modalità attuativa prevista

Descrivere la modalità attuativa prevista per l'attuazione del progetto (ai sensi del comma 3 dell'art.2 del decreto 1 agosto 2024)

Il presente progetto sarà realizzato avvalendosi della collaborazione delle due agenzie regionali, delle Università toscane, del Centro Regionale Accessibilità e dei 3 Enti del Terzo Settore che hanno realizzato i modelli replicabili del precedente Avviso pubblico del 10 gennaio 2022 dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri

8. Forme di collaborazione

Con riferimento all'eventuale modalità attuativa in forma di collaborazione, specificare i soggetti coinvolti ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 1 agosto 2024

	Denominazione ente	Natura giuridica
1	Fondazione Sistema Toscana	Ente di diritto privato controllato istituito con L.R. 61/18
2	C.R.A. - Centro regionale per l'accessibilità	Centro regionale Istituito con Legge regionale 60/2017
3	Toscana Promozione Turistica	Ente pubblico vigilato istituito con L.R. 22/16
4	Handy Superabile	Associazione APS ETS
5	Coop. Itinera progetti e ricerche	Impresa sociale



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

FORMAT 2

6 Melograno	Coop sociale di tipo B
---------------	------------------------

In caso di mancato perfezionamento della procedura di individuazione del o dei soggetti con cui si collabora nell'attuazione del progetto, il proponente potrà dichiarare la volontà di attivare procedure di collaborazione secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del decreto 1 agosto 2024 e di riservarsi di comunicare successivamente il o i soggetti individuati, integrando il presente punto 7

Fondazione Sistema Toscana, attiverà forme di collaborazione con le Università toscane

8. Strategia di intervento per lo sviluppo del turismo accessibile, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1

Selezionare gli obiettivi che orientano la definizione della strategia di intervento del progetto (è possibile effettuare una selezione multipla):

- X obiettivo a) sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volto a promuovere e accrescere la presenza di turisti con disabilità e dei loro accompagnatori;
- X obiettivo b) realizzazione di infrastrutture e all'organizzazione di servizi accessibili;
- obiettivo c) favorire il protagonismo e la valorizzazione delle persone con disabilità nello sviluppo dei nuovi modelli di offerta turistica accessibile ed inclusiva attraverso la creazione di nuove opportunità di sviluppo delle competenze e di avvio di sperimentazioni di inclusione lavorativa, anche attraverso tirocini lavorativi, in favore delle persone con disabilità;
- obiettivo d) sviluppo di approcci innovativi per l'integrazione di soluzioni e format volti a rafforzare l'inclusività dell'offerta turistica e dei luoghi del turismo migliorando la fruibilità delle informazioni, l'accesso ai servizi sanitari e della sicurezza del turismo, lo sviluppo di attività collaterali ludico-ricreative destinate a persone e turisti con disabilità;
 - X obiettivo e) promozione, attraverso iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione, di una nuova cultura dell'accessibilità quale elemento caratterizzante la qualità dei servizi e prodotti turistici e quale leva strategica per accrescere l'attrattività, la competitività e sostenibilità sociale dell'offerta turistica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

FORMAT 2

- X obiettivo f) sviluppo di esperienze e prassi di coinvolgimento delle persone e dei turisti con disabilità, valorizzandone il punto di vista e le esperienze, per la progettazione, lo sviluppo e l'adattamento dei modelli di accoglienza inclusiva nonché per promuovere la diffusione delle informazioni relative alle esperienze turistiche tra i potenziali utenti e per favorire una nuova attenzione e sensibilità degli operatori e della società sui benefici per tutti derivanti dalla piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale e ricreativa.

Descrizione degli obiettivi

Il progetto ha prioritariamente l'obiettivo di ampliare l'offerta turistica accessibile ed inclusiva volta a favorire la presenza di turisti con disabilità e dei loro familiari, nonché lo sviluppo di strumenti per la conoscenza dello status accessibile delle strutture ricettive, dei borghi, degli stabilimenti balneari per la formazione di un Vademecum degli standard.

Il progetto è diviso in 4 Macro-azioni:

MACRO 1 - VERSO IL VADEMECUM DEGLI STANDARD DELL'ACCESSIBILITÀ' IN TOSCANA
progetto elaborato e gestito dal Centro Regionale Accessibilità per la definizione degli standard

MACRO 2 - RICETTIVITÀ' ACCESSIBILE

Il progetto si avvale della collaborazione di Fondazione Sistema Toscana e delle principali Università toscane per l'elaborazione e messa in campo di un sistema di rilevazione dei livelli di accessibilità delle strutture ricettive presenti nelle 28 Comunità di Ambito turistico della Toscana.

Le azioni previste si sostanziano in:

- 1) studio di una scheda di rilevazione
- 2) rilevazione sul campo avvalendosi dei team universitari
- 3) mappatura su scala regionale delle strutture accessibili
- 4) definizione di un modello permanente per la trasmissione dati aggiornati
- 5) definizione dell'utilizzo degli strumenti regionali per la formazione di una banca dati e diffusione dell'informazione

MACRO 3 - MOBILITA' E ACCOGLIENZA SOSTENIBILE IN TOSCANA

progetto elaborato e gestito dal Settore Turismo in partenariato con gli ETS

La Macro-azione si sviluppa in 6 azioni specifiche:

- 1) Mobilità ciclabile.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

FORMAT 2

In continuità con i modelli replicabili elaborati nel precedente Avviso, si propone lo sviluppo su ulteriori 2 territori

2) Itinerari.

Anche in questo caso si propone un ulteriore sviluppo dei modelli su altri 3 Cammini Toscani presenti sul Catalogo Nazionale dei Cammini religiosi

3) Balneare.

a) prosecuzione della mappatura degli stabilimenti balneari nell'ambito dell'Isola d'Elba prevedendo piccoli interventi di accesso ai servizi

b) predisposizione virtual tour quali servizio all'utenza che consentono di avere la panoramica delle strutture cui intendono rivolgersi

4) Borghi.

Mappatura con prescrizioni per un turismo accessibile nei borghi, in risposta alla crescente richiesta dei territori e in continuità con quanto già realizzato col precedente Avviso. Nello specifico, saranno mappati alcuni borghi in Garfagnana e 2 Comuni in area senese (su richiesta dei medesimi)

5) Sviluppo dell'informazione turistica sul web.

Ampliamento dell'informazione già avviata su Visittuscany.com in collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi e l'Unione Italiana Ciechi.

6) Promozione

revisione e produzione di tutto il materiale promozionale cartaceo con la descrizione per ipovedenti

MACRO 4 - AZIONI DI FORMAZIONE

Anche in prosecuzione dei workshop organizzati da Fondazione Sistema Toscana sul

precedente Avviso saranno ulteriormente sviluppati i seguenti temi: a) Conoscere le disabilità

b) Progettare servizi inclusivi c) Comunicare al meglio l'accessibilità.

Le Azioni di Formazione sono rivolte sia agli operatori privati che agli operatori pubblici dei Comuni.

*Descrivere l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del progetto identificati per promuovere il turismo accessibile e il contributo offerto dal progetto per il conseguimento degli obiettivi sopra elencati previsti dal decreto 1 agosto 2024. Gli obiettivi del progetto descrivono i cambiamenti attesi dall'attuazione del progetto in risposta al problema individuato (**max 3500 battute, carattere Verdana, corpo 10**).*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

FORMAT 2

9. Risultati e impatto

Descrivere i risultati di breve e medio termine e l'impatto della proposta progettuale. I risultati del progetto sono i benefici (di breve e medio termine - entro la fine del progetto) che ottengono i destinatari diretti (enti pubblici, operatori privati e utenti del settore turistico) grazie alla partecipazione alle attività di progetto e all'utilizzo dei prodotti (output). L'impatto è rappresentato dai benefici (di lungo periodo - dopo il termine del progetto) che ottengono i destinatari indiretti grazie alla diffusione e sostenibilità dei risultati di progetto (**max 4000 battute, carattere Verdana, corpo 10**).

Incremento dei servizi accessibili negli stabilimenti balneari, nei borghi, nella percorribilità di itinerari escursionistici sperimentali e itinerari bike. Incremento del livello di informazione turistica accessibile sia web sia materiale promozionale cartaceo

10. Attività previste nel progetto, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2

Obiettivo	Attività
Selezionare l'obiettivo al cui conseguimento contribuisce l'attività di progetto X obiettivo a) X obiettivo b) obiettivo c) X obiettivo d) X obiettivo e) X obiettivo f)	Selezionare la tipologia di attività tra quelle di seguito elencate X azioni svolte per incrementare l'accessibilità dei servizi turistici X azioni per qualificare l'accoglienza <input type="checkbox"/> azioni per la sicurezza e l'integrazione dei servizi sanitari X azioni di comunicazione e promozione: creazione di siti web accessibili per descrivere l'offerta di servizi, partecipazione a campagne e fiere di promozione del turismo, promozione di eventi regionali e locali di pubblicità e informazione; X azioni di formazione per gli operatori del settore turistico: formazione personale, stipula convenzioni e accordi con associazioni e centri semiresidenziali, operatori socio-sanitari; <input type="checkbox"/> azioni per lo sviluppo di sperimentazioni per l'inclusione lavorativa attraverso la formazione e/o la promozione di tirocini nei servizi turistici per l'inclusione delle persone con disabilità.
Descrizione dell'attività di progetto	



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

FORMAT 2

Nel caso di selezione degli obiettivi d) e/o f) indicare anche l'importo delle risorse finanziarie dedicate alla realizzazione di tali obiettivi ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 5 comma 1 lett.d) (max 4000 battute, carattere Verdana, corpo 10).

N.B. Ai sensi dell'art. 2 comma 2, lett. b) del decreto 1 agosto 2024 l'offerta di tirocini rappresenta un'attività obbligatoria

obiettivo d)

costo previsto € 465.000,00

Si sostanzia nelle seguenti attività:

1. Ampliamento dell'informazione già avviata su Visittuscany.com in collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi, Unione Italiana Ciechi;
2. revisione e produzione di tutto il materiale promozionale cartaceo in formato accessibile
3. Virtual tour con video in linguaggio LIS
4. realizzazione fam trip di esperienza turistica con gruppo di "viaggiatori speciali" per sperimentare il prodotto turistico dei Cammini Toscani

obiettivo f)

l'offerta dei tirocini per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 2 comma 2, lett. b) del decreto 1 agosto 2024 è realizzata attraverso specifici progetti di inclusione sociale finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione e il programma nazionale Garanzia di occupabilità dei lavoratori – Gol, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (Missione 5, Componente 1) per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro già finanziati e attivati in Regione Toscana

Ripetere la tabella per ciascuna attività prevista dalla proposta progettuale

11. Descrizione degli elementi qualitativi della proposta volti al rafforzamento dell'accessibilità e inclusività dell'accoglienza turistica, con riferimento alle finalità indicate all'art. 2, comma 1, del decreto 1 agosto 2024 (max 3500 battute, carattere Verdana, corpo 10).

- a) La replicabilità e l'ulteriore ampliamento dei progetti proposti dai 3 ETS in continuità al percorso avviato, arricchisce l'offerta turistica inclusiva, green e sostenibile
- b) Saranno mappati gli stabilimenti balneari dell'Isola d'Elba che prevedono piccoli interventi di infrastrutturazione che consentano l'accesso al servizio
- d) Sviluppo di un sistema di rilevazione dei livelli di accessibilità delle strutture ricettive delle 28 Comunità di Ambito turistico e definizione di un modello permanente per la trasmissione dati aggiornati e la diffusione dell'informazione attraverso l'utilizzo degli strumenti regionali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

FORMAT 2

(banca dati). Parallelamente, sarà elaborato un Vademecum dell'accoglienza accessibile elaborato dal Centro Regionale Accessibilità.

f) Fondazione Sistema Toscana provvederà all'ampliamento dell'informazione già avviata su Visittuscany.com in collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi e l'Unione Italiana Ciechi. L'agenzia regionale Toscana Promozione Turistica procederà alla revisione e produzione di tutto il materiale promozionale cartaceo in formato accessibile. In collaborazione con gli ETS, sarà progettato e sperimentato un prodotto turistico accessibile che coinvolga Tour Operator nazionali ed esteri, specializzati nel settore del turismo sostenibile e inclusivo al fine di realizzare una Azione pilota che preveda 1 fam trip di esperienza turistica con gruppo di "viaggiatori speciali" per sperimentare il prodotto turistico dei Cammini Toscani e 1 fam trip con T.O specializzati per verificare il potenziale commerciale del prodotto sul mercato turistico

12. Carattere innovativo e replicabilità della proposta progettuale (max 3500 battute, carattere Verdana, corpo 10),

Il focus principale di questo progetto si concentra sulla replicabilità del modello attuato a seguito dei positivi risultati ottenuti col precedente Avviso pubblico del 10 gennaio 2022 dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri anche a seguito della crescente richiesta da parte dei territori in particolare sullo sviluppo di itinerari escursionistici e bike accessibili, accesso alle strutture balneari, itinerari nei borghi storici. Per consolidare il modello, sarà avviata la sperimentazione per la realizzazione di un prodotto turistico accessibile che preveda 1 fam trip di esperienza turistica con gruppo di "viaggiatori speciali" per sperimentare il prodotto turistico e 1 fam trip con Tour Operator specializzati per verificare il potenziale commerciale del prodotto sul mercato turistico.

13. Complementarietà e sinergie operative con altri interventi volti a promuovere l'inclusione e la piena partecipazione delle persone con disabilità (max 3500 battute, carattere Verdana, corpo 10).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

FORMAT 2

Come indicato all'obiettivo F del quadro 10, i tirocini sono garantiti dai progetti già attivi di inclusione sociale finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione e il programma nazionale Garanzia di occupabilità dei lavoratori – Gol, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (Missione 5, Componente 1) per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro.

14. Cronoprogramma delle attività

Descrizione delle fasi di sviluppo del progetto e delle attività che si intendono realizzare, con indicazione dei tempi di avvio e di esecuzione delle varie fasi (**max 3500 battute, carattere Verdana, corpo 10**)

--

Prima annualità 2025

Attività	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
<i>Indicare il titolo e il numero dell'attività</i>												
Sviluppo delle Azioni					X	X	X	X	X	X	X	X

Aggiungere ulteriori righe secondo le necessità

Seconda annualità 2026

Attività	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24
Sviluppo delle Azioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

FORMAT 2

Chiusura del progetto				X								
Rendicontazione					X	X						

Terza annualità 2027

Attività	M25	M26	M27	M28	M29	M30						
Sviluppo delle Azioni	X	X	X	X								
Chiusura del progetto				X								
Rendicontazione					X	X						

Aggiungere ulteriori righe secondo le necessità

15. Rischi e difficoltà potenziali

Descrizione degli ostacoli, rischi e difficoltà che si potrebbero incontrare nella fase di avvio e sviluppo delle attività e le misure di mitigazione dei rischi adottate

Il sistema regionale è composto da un insieme di differenti livelli istituzionali: comunali, di 28 Comunità di Ambito turistico, sociale e regionale. Un insieme che richiede di coinvolgere anche gli Enti del terzo settore sullo sviluppo di alcune azioni pilota e più in generale sulla valutazione condivisa dei percorsi di accessibilità, necessario frutto di un complesso lavoro di collaborazione istituzionale e sociale.

Tali elementi comportano una complessità organizzativa che potrebbe rappresentare una potenziale difficoltà e rischio per la fase di avvio ed il pieno sviluppo del progetto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

FORMAT 2

Per garantire l'abbattimento del fattore di rischio ad una percentuale minima, il progetto è stato elaborato in Macro-Azioni che vivono ognuna di vita propria consentendo di scindere e risolvere le eventuali criticità in maniera indipendente evitando reazioni a catena tra le medesime.

16. Analisi e giustificazione dei costi progettuali previsti nel quadro economico

Fornire una giustificazione sintetica della struttura del quadro economico e dei costi previsionali

Il progetto è orientato alla massima partecipazione di qualificati soggetti esterni all'ente Regione che operano nel tessuto delle politiche sociali e del Welfare nel territorio regionale toscano. Quindi i costi previsti nel quadro economico sono interamente a favore dei soggetti di cui sopra

17. Sistemi di valutazione

(Indicare, gli strumenti di valutazione che verranno utilizzati con riferimento a ciascuna attività/risultato/obiettivo del progetto)

Obiettivo specifico	Attività	Tipologia strumenti: indicatore e modalità
VADEMECUM DEGLI STANDARD DELL'ACCESSIBILITÀ'	Definire gli standard dell'accessibilità in Toscana attraverso il supporto, monitoraggio, validazione e revisione dei modelli di azione (processi, metodi, strumenti) già sperimentati nel precedente avviso e di quelli utilizzati nel presente progetto per ricavare standard (minimi, di qualità e di eccellenza) per attestare il livello della qualità dell'accessibilità in Toscana	Numero degli standard individuati
RICETTIVITA' ACCESSIBILE	elaborazione e messa in	Numero strutture ricettive



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

FORMAT 2

	campo di un sistema di rilevazione dei livelli di accessibilità delle strutture ricettive presenti nelle 28 Comunità di Ambito turistico	rilevate
MOBILITA' E ACCOGLIENZA SOSTENIBILE IN TOSCANA	Sviluppo itinerari escursionistici e bike accessibili, mappatura accessibilità a borghi e stabilimenti balneari, sviluppo informazione turistica su web e cartaceo accessibile	Numero degli itinerari escursionistici e bike Numero mappature Materiale accessibile cartaceo e web
AZIONI DI FORMAZIONE	Sviluppo azioni di formazione rivolte sia agli operatori privati che agli operatori pubblici dei Comuni.	Numero utenti coinvolti

Firma digitale



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

FORMAT 3

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

"FINANZIAMENTO DI PROGETTI VOLTI A PROMUOVERE IL TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ" (DM 1 agosto 2024)

Titolo del Progetto - TOSCANA ACCESSIBILE

Soggetto proponente – REGIONE TOSCANA

Costo totale €. 2.946.464,00

La tabella successiva sintetizza le condizioni di rimborso a copertura dei costi connessi alla realizzazione del progetto.

Tabella 1- Forme di rimborso previste per il contributo

Voce di costo	Categorie di costo	Condizione di rimborso
A. Costi diretti per il Personale	A1. Personale dipendente	Costi realmente sostenuti
	A2. Personale esterno non legato al beneficiario da un rapporto di lavoro dipendente	Costi realmente sostenuti
B. Indennità per i partecipanti	B1. Indennità di partecipazione in favore dei destinatari	Costi realmente sostenuti
C. Altri costi diretti	C.1 Costi diretti per l'acquisto o il noleggio di beni o servizi necessari per la realizzazione delle attività	Costi realmente sostenuti
D. Costi indiretti	D1. Costi indiretti	Tasso forfettario fino al 5% del totale dei costi diretti (A+B+C)
E. Costo totale	Costi diretti e indiretti	E= A+B+C+D
F. Contributo pubblico richiesto		F= E

Tabella 2 – Quadro economico



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

FORMAT 3

Voce di costo	Categorie di costo	Costo previsionale
A. Costi diretti per il Personale	A1. Personale dipendente	€
	A2. Personale esterno non legato al beneficiario da un rapporto di lavoro dipendente	€ 883.940,00
B. Indennità per i partecipanti	B1. Indennità di partecipazione in favore dei destinatari	€
C. Altri costi diretti	C.1 Costi diretti per l'acquisto o il noleggio di beni o servizi necessari per la realizzazione delle attività	€ 1.915.201,00
D. Costi indiretti	D1. Costi indiretti	€ 147.323,00
E. Costo totale	Costi diretti e indiretti E= (A+B+C+D)	€ 2.946.464,00
F. Contributo pubblico richiesto	F= E	€ 2.946.464,00

Firma digitale



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/02/2025 (punto N 43)

Delibera N 121 del 10/02/2025

Proponente

MONIA MONNI
 DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gianfranco BONINSEGNI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

Approvazione contenuti e finalità dello schema di atto integrativo all'accordo tra Regione Toscana e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in attuazione del DM n. 269/2020, per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti orfani ricadenti nel territorio regionale.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Stefano CIUOFFO	Monia MONNI	Alessandra NARDINI
Serena SPINELLI		

Assenti

Simone BEZZINI Leonardo MARRAS

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Schema di atto integrativo all'accordo tra Regione Toscana e MASE in attuazione del DM n. 269/2020.

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1 lettera d Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

- 1 *Schema di atto integrativo all'accordo tra Regione Toscana e MASE in
attuazione del DM n. 269/2020.*
3ec2a25a8698d285ffe061ead3ae44745d52dc3db3f40966de5aaeb3337c0d6b

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’articolo 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” che all’articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che all’articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d’acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale” e in particolare il titolo V della parte quarta;

VISTO il comma 1-bis dell’articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; che, al fine di accelerare gli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, consente ai soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica, di avvalersi delle società in house del medesimo Ministero, attraverso la stipula di apposte convenzioni;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e successive modificazioni, recante “Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

VISTO il decreto 29 dicembre 2020 “Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la legge regionale del 3 marzo 2015, n. 22 con la quale le funzioni esercitate dalle province in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati sono state trasferite alla Regione Toscana;

VISTA la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

VISTA la legge regionale 2 agosto 2024, n. 35 “Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998”;

Vista la Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025.”

VISTA la DGRT 1494/2017 “Approvazione documento di indirizzo 2018-2020 sulle bonifiche pubbliche”;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 approvato con risoluzione di Consiglio regionale 27 luglio 2023 n. 239;

VISTO il Documento di Economia e Finanza Regionale 2025 (DEFR 2025) approvato con delibera di Consiglio regionale 2 ottobre 2024 n. 73 e alla successiva Nota di Aggiornamento al DEFR 2025 (NADEFR 2025) approvata con delibera di Consiglio regionale 19 dicembre 2024 n. 100 con particolare al Progetto Regionale 7 " Neutralità carbonica e transizione ecologica" Obiettivo 4 "Tutelare il territorio e la risorsa idrica";

VISTA la DPGRT N° 136 del 28 ottobre 2020. “Delega per la sottoscrizione di accordi di programma, protocolli d’intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati”;

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo al fine di contribuire all'attuazione di interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, da destinare con priorità ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei;

- l'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", come modificato dall'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui di cui al citato articolo 1, comma 476, della legge n. 208 del 2015, ai fini del finanziamento, tra l'altro, "di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati";

- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della citata legge n. 145 del 2018 ha disciplinato i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani;

- ai sensi dell'articolo 2 del DM 269/2020 per "sito orfano" si intende:

a) il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal Titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, ovvero agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 1 marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato;

b) il sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal Titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi;

- in particolare l'articolo 4 del DM 269/2020 ha definito i criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e determinato le quote spettanti a ciascuna amministrazione;

- il medesimo articolo 4 ha previsto che le risorse siano trasferite ai soggetti beneficiari solo dopo l'individuazione dei siti orfani, dell'area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire, e che tali elementi devono formare oggetto di uno o più accordi, nell'ambito dei quali sono specificamente individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento nonché le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese;

DATO ATTO che:

- il decreto ministeriale 269/2020 ha assegnato alla Regione Toscana risorse per complessivi 5.812.690,63 euro, come indicato nella tabella allegata al medesimo provvedimento;

- in attuazione del DM n. 269/2020, con deliberazione di Giunta n. 160 del 21/02/2022 venivano approvati contenuti e finalità dello schema di accordo di programma tra Regione Toscana e Ministero per la Transizione Ecologica per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino

ambientale di siti orfani ricadenti nel territorio regionale, comprensivi della scheda sintetica degli interventi riportata nell'allegato 1 della medesima delibera;

- a seguito dell'approvazione della delibera di Giunta n. 160 del 21/02/2022, in data 03/03/2022 Regione Toscana e Ministero per la Transizione Ecologica hanno sottoscritto l'Accordo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Toscana, con cui sono stati individuati gli interventi da realizzare ed è stata identificata la Regione Toscana quale beneficiario delle risorse disciplinate nell'Accordo e quale responsabile unico della sua attuazione;

- gli interventi da realizzare individuati dall'Accordo in parola sono stati i seguenti:

- Sito orfano "Ex SIRAC": "Progetto esecutivo Lotto 2 e intervento di bonifica della falda" – CUP: G75F19000850009;

- Sito orfano "Laghetto Muraglione": "Progettazione e bonifica/messa in sicurezza permanente" – CUP: J29J21010280003;

- Sito orfano "Vasche flottazione": "Progettazione e bonifica/messa in sicurezza permanente" – CUP: G43D21004220004;

- Sito orfano "Club ippico senese Pian del Lago": "Progettazione e bonifica/messa in sicurezza permanente" – CUP: C85F21001260002;

- Sito orfano "Ex Decoindustria": "Esecuzioni indagini della caratterizzazione" – CUP: C59J21030210002;

- Sito orfano "Ex Cava Paterno": "Redazione del piano di caratterizzazione del sito, esecuzione delle indagini della caratterizzazione e redazione analisi di rischio" – CUP: B39J21003850006;

- Sito orfano "Brusigliano": "Completamento della Mise Redazione ed esecuzione del Piano della Caratterizzazione" – CUP: C59J22000230001;

- Sito orfano "Buca degli Sforza": "Progetto esecutivo di bonifica per rimozione dei rifiuti, che determinano la contaminazione dei terreni contermini e della falda immediatamente sottostante" – CUP: C67H21007290001;

- a seguito dell'approvazione della delibera di Giunta n. 160 del 21/02/2022 e della sottoscrizione dell'Accordo del 03/03/2022, la Regione Toscana ha provveduto a stipulare apposite convenzioni con i soggetti attuatori individuati dall'Accordo, allo scopo di dare seguito agli obblighi di controllo e di monitoraggio sulla realizzazione degli interventi finanziati, sottoscrivendo contestualmente con ogni soggetto attuatore i relativi cronoprogrammi finanziari e dei lavori, insieme alle schede identificative degli interventi;

- i soggetti attuatori individuati dall'Accordo in parola sono stati i seguenti:

- Comune di Scandicci;

- Unione dei Comuni Amiata Val D'Orcia;

- Comune di Pietrasanta;

- Comune di Monteriggioni;

- Comune di Cascina;

- Comune di Vaglia;

- Comune di Pistoia;

- Comune di Massa;

DATO ATTO che, nell'ambito del monitoraggio periodico dell'Accordo e delle citate convenzioni, sono state acquisite le seguenti comunicazioni, in qualità di soggetti attuatori, del Comune di Monteriggioni e del Comune di Pistoia:

- note prot. n. 0026642 del 17/01/2024 e n. 0328884 del 11/06/2024, con cui il Comune di Monteriggioni ha comunicato che a far data dal 05/01/2024 le operazioni di risanamento e ripristino ambientale del sito Club Ippico Senese in Loc. Pian del Lago n° 2 sono state attuate da parte del soggetto obbligato, intervenuto volontariamente nell'ambito del procedimento amministrativo di cui alla parte IV, titolo V del D.lgs. 152/2006; il Comune, con la medesima nota, ha precisato che, in ragione di ciò, l'area da bonificare si identifica quale sito non orfano e pertanto sono da ritenersi decadute le condizioni di cui alla convenzione stipulata, avente ad oggetto "Progettazione e bonifica/messa in sicurezza permanente del sito orfano denominato Club ippico senese Pian del Lago (CUP C85F21001260002)";
- nota prot. n. 0097242 del 09/02/2024, con cui il Comune di Pistoia ha comunicato che l'intervento nel sito orfano denominato "Brusigliano", di cui il Comune è soggetto attuatore, ha comportato una spesa ampiamente superiore a quella inizialmente preventivata, a causa sia dei quantitativi di rifiuti effettivamente emersi durante i lavori di rimozione, sia delle loro caratteristiche qualitative, sia della necessità di procedere alla rimozione di rifiuti frammisti a terre in corrispondenza delle sponde del torrente Brusigliano; con la medesima nota il Comune ha chiesto pertanto, data l'impossibilità di completare gli interventi con le risorse messe a disposizione, di rimodulare il quadro economico dell'Accordo in parola;
- nota prot. 0187430 del 25/03/2024, con cui il Comune di Pistoia ha trasmesso il cronoprogramma finanziario aggiornato, in linea con le modifiche accordate;
- nota prot. n. 0330755 del 11/06/2024, con cui il Comune di Pistoia ha comunicato l'aggiornamento ulteriore del cronoprogramma di intervento;
- nota prot. n. 0350678 del 21/06/2024, con cui il Comune di Pistoia, per la realizzazione dell'intervento nel sito orfano denominato "Brusigliano" e della relativa convenzione sottoscritta con Regione Toscana, ha indicato quanto segue: "dato atto che sulla base della documentazione agli atti, e in particolare dell'ultima nota di aggiornamento speditivo sulle spese sostenute, aggiornate al 19/02/2024, pervenuta da ALIA Servizi Ambientali spa in data 24/02/2024 prot. 32521, quest'ultima indicava una spesa già sostenuta per € 319.624,76, cui si deve aggiungere IVA al 10%, e dunque per complessivi €351.587,236, a fronte di una disponibilità finanziata di € 199.300,63, come da rimodulazione del QE autorizzata";

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 0113113 del 15/02/2024 la Regione Toscana ha informato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica circa la non sussistenza di motivi ostativi alla richiesta di ridefinizione del quadro economico da parte del Comune di Pistoia;
- con nota prot. n. 182002 del 20/03/2024 la Regione Toscana, in riferimento all'intervento sul Sito 4 "Club ippico senese Pian del Lago" nel Comune di Monteriggioni (SI), ha comunicato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quanto segue: "il Comune di Monteriggioni ha comunicato, con nota prot. n. 0026642 del 17/01/2024, l'intervento del soggetto obbligato per la bonifica in parola, il sito pertanto si identifica quale sito non orfano. È intenzione di Regione Toscana, nel breve, fornire una proposta al fine di poter utilizzare le relative risorse per altro intervento";
- con nota prot. n. 362554 del 27/06/2024 la Regione Toscana ha comunicato al MASE, e per copia conoscenza a tutti i soggetti attuatori di cui all'accordo sottoscritto, per il sito "Club ippico senese Pian del Lago" nel Comune Monteriggioni la decadenza della definizione di "sito orfano" come da D.M. 269/20 in considerazione dell'intervento *in itinere* del soggetto obbligato e, di conseguenza, l'esclusione dai benefici di cui all'Accordo in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, al fine della

corretta e celere attuazione dello stesso Accordo; con la medesima nota Regione Toscana ha proposto al MASE, fermo restando il totale delle risorse stanziato, una riprogrammazione per interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti orfani da realizzare nel territorio regionale identificati nell'Accordo, con transito delle risorse precedentemente assentite per l'intervento nel Comune di Monteriggioni a favore dell'intervento già realizzato nel Comune di Pistoia e risultato maggiormente oneroso;

DATO ATTO che con la nota di cui al punto precedente la Regione Toscana ha proposto altresì al MASE una rimodulazione del cronoprogramma finanziario per l'intervento di cui sopra nel Comune di Pistoia di 380.000 euro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 dell'Accordo;

DATO ATTO che, a fronte della suddetta nota prot. n. 362554 del 27/06/2024, non sono pervenute osservazioni da parte degli altri soggetti attuatori;

VISTA la nota prot. n. 00402231 del 17/07/2024, con cui il MASE, in risposta alla richiesta di rimodulazione suddetta da parte della Regione Toscana, ha precisato la necessità di procedere alla sottoscrizione di un atto integrativo all'Accordo, richiedendo l'aggiornamento della scheda aggiornata con il nuovo quadro economico dell'intervento del sito "Brusigliano" e contestualmente l'aggiornamento delle schede degli altri interventi oggetto di finanziamento, al fine di attualizzare i cronoprogrammi dei progetti nell'allegato tecnico;

DATO ATTO che:

- la Regione Toscana ha richiesto ai Comuni, soggetti attuatori, l'aggiornamento delle schede di intervento e i relativi cronoprogrammi con note prot. nn. 0459551, 0459552, 0459554, 0459505, 0459506, 0459508 e 0459509 del 22/08/2024;
- i comuni interessati hanno formulato aggiornamento delle schede intervento ed evidenziato aggiornamento dei costi dell'intervento;
- con nota prot. prot. 655249 del 17 dicembre 2024 la Regione Toscana ha trasmesso al MASE la scheda intervento aggiornata del sito denominato "Brusigliano" nel Comune di Pistoia, comprensiva della rimodulazione delle risorse, e le schede degli interventi di cui all'Accordo con i cronoprogrammi aggiornati, indicando nel contempo l'assenza di osservazioni tecniche in merito alla proposta di accordo;
- con L.R. 59/24 all'art. 3 sono state previste *"Risorse da attribuire al Comune di Scandicci per l'intervento di bonifica del sito inquinato "Ex Sirac"* al fine di garantire, successivamente ai tempi previsti dall'accordo in parola, il completamento dell'intervento sulla falda fino al 2041;
- con nota pec, acquisita al protocollo regionale n. 0024276 del 17/01/2025, il MASE ha proposto in via definitiva lo schema di atto integrativo all'accordo "Per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Toscana", sottoscritto in data 3 marzo 2022, comprensivo del relativo allegato tecnico di cui all'allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- l'atto integrativo in parola all'art. 3 indica la nuova copertura finanziaria per la realizzazione dei 7 interventi sui siti orfani pari a risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli Interventi di cui all'articolo 2 dell'atto integrativo per complessivi € 6.012.690,63, di cui € 5.812.690,63 a valere sulle risorse ministeriali di cui al Decreto Ministeriale, già impegnate con decreto direttoriale n. 184 del 7 ottobre 2021 e già disciplinate nell'Accordo e € 200.000,00 a valere su risorse comunali per l'intervento nel comune di Pietrasanta (Lu);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, il finanziamento concesso può essere rimodulato su altri interventi regionali in caso di attivazione del soggetto obbligato;

CONSIDERATO che gli articoli 4, comma 4, e 10, comma 2, dell'Accordo "Per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Toscana", sottoscritto in data 3 marzo 2022 come integrato dall'atto integrativo di cui all'allegato 1, consentono, rispettivamente, di riprogrammare le economie, conseguite nelle varie fasi procedurali dell'intervento, per attività di messa in sicurezza e/o bonifica di siti orfani sul territorio regionale e di modificare o integrare l'Accordo medesimo per concorde volontà delle Parti;

DATO ATTO che:

- l'obbligo di bonifica e riparazione del danno ambientale è posto dall'ordinamento a carico del responsabile dell'inquinamento e, conseguentemente, è fatta salva la ripetizione delle somme disciplinate dall'Accordo "Per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Toscana", sottoscritto in data 3 marzo 2022 come integrato dall'atto di cui all'allegato 1, oltre il risarcimento di ulteriori danni nei confronti dei responsabili della contaminazione, anche se successivamente individuati, così come previsto dall'art. 6, comma 4 del DM 269/2020;

- la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'Accordo "Per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Toscana", sottoscritto in data 3 marzo 2022 come integrato dall'atto di cui all'allegato 1 si configura come intervento in sostituzione del soggetto responsabile della contaminazione;

DATO ATTO che la Regione Toscana provvederà laddove necessario, a seguito della sottoscrizione dell'atto integrativo con il MASE di cui allo schema allegato al presente atto, ad aggiornare le apposite convenzioni già sottoscritte con i soggetti attuatori allo scopo di dare seguito agli obblighi di controllo e di monitoraggio sulla realizzazione degli interventi finanziati, nonché alla conclusione con il Comune di Monteriggioni della convenzione finalizzata alla realizzazione dell'intervento di "Progettazione e bonifica/messa in sicurezza permanente del Sito orfano denominato Club ippico senese Pian del Lago (CUP C85F21001260002)";

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto fin qui riportato, di approvare i contenuti e le finalità dello schema di atto integrativo all'Accordo già sottoscritto con il MASE il 03/03/2022 per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Toscana comprensivo del relativo allegato tecnico, di cui all'allegato 1 al presente atto, sua parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di individuare nella Direzione Tutela dell'ambiente ed energia (in particolare il Settore Bonifiche e siti orfani PNRR) la struttura organizzativa interessata;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi rispetto al contenuto del presente atto;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 50 “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”.

VISTO il parere positivo espresso dal CD in data 23/01/2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, per quanto riportato in premessa e qui interamente richiamato, i contenuti e le finalità dell’atto integrativo all’Accordo tra Regione Toscana e Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica già sottoscritto in data 03/03/2022 per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nella Regione Toscana, comprensivo del relativo allegato tecnico degli interventi riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che alla sottoscrizione dell’atto integrativo all’Accordo per la Regione provvederà il Presidente o suo Delegato secondo quanto disposto dalla DPGRT N° 136 del 28 ottobre 2020;

3 Di precisare che lo schema dell’atto integrativo in parola dispone all’art. 3 la nuova copertura finanziaria per la realizzazione dei 7 interventi sui siti orfani indicati in premessa pari a risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli Interventi di cui all’articolo 2 dell’atto integrativo per complessivi € 6.012.690,63, di cui € 5.812.690,63 a valere sulle risorse ministeriali di cui al Decreto Ministeriale, già impegnate con decreto direttoriale n. 184 del 7 ottobre 2021 e già disciplinate nell’Accordo e € 200.000,00 a valere su risorse comunali per l’intervento nel comune di Pietrasanta (LU);

4. di precisare che la Regione Toscana provvederà laddove necessario, a seguito della sottoscrizione dell’atto integrativo con il MASE, di cui allo schema allegato al presente atto, ad aggiornare le apposite convenzioni già sottoscritte con i soggetti soggetti attuatori allo scopo di dare seguito agli obblighi di controllo e di monitoraggio sulla realizzazione degli interventi finanziati, nonché alla conclusione con il Comune di Monteriggioni della convenzione finalizzata alla realizzazione dell’intervento di “Progettazione e bonifica/messa in sicurezza permanente del Sito orfano denominato Club ippico senese Pian del Lago (CUP C85F21001260002)”;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Gianfranco Boninsegni

IL DIRETTORE
Andrea Rafanelli

Allegato 1



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Regione Toscana

ATTO INTEGRATIVO

ALL'ACCORDO

“Per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Toscana”

- VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale all’articolo 2, comma 1, dispone che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»”;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare l’articolo 4, comma 1, che ha ridenominato il “Ministero della transizione ecologica” in “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’articolo 15;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” che all’articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
- VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che all’articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d’acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso pubblico;
- VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, nonché il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTA la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e in particolare il titolo V della parte quarta;
- VISTO il comma 1-bis dell’articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” che, al fine di accelerare gli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, consente ai soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di avvalersi delle società in house del medesimo Ministero, attraverso la stipula di apposte convenzioni;
- VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 180;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all'Ing. Luca Proietti l'incarico di Direttore generale della Direzione economia circolare e bonifiche;

VISTO l'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, come modificato dall'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l'altro, “di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati”;

CONSIDERATO che il citato l'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate per l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020 (di seguito anche solo “Decreto Ministeriale”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, come modificato dal decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani;

TENUTO CONTO che il valore del Programma definito con il suddetto provvedimento ammonta a complessivi € 105.589.294,00 ed è finanziato con le risorse appostate sul capitolo di bilancio ministeriale 7515 PG 02 per gli anni dal 2019 al 2024;

VISTO in particolare l'articolo 4 del Decreto Ministeriale che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e determinato le quote spettanti a ciascuna amministrazione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 4 ha previsto che: "Le risorse di cui alla tabella contenuta nell'allegato sono trasferite ai soggetti beneficiari solo dopo l'individuazione del sito orfano/dei siti orfani, dell'area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire. I predetti elementi devono essere comunicati da ciascuna Regione e Provincia autonomia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e formare oggetto di uno o più accordi, nell'ambito dei quali sono specificamente individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento nonché le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese";

TENUTO CONTO che il Decreto Ministeriale ha assegnato alla Regione Toscana risorse per complessivi € 5.812.690,63 come indicato nella tabella allegata al medesimo provvedimento;

VISTO il decreto direttoriale n. 184 del 7 ottobre 2021 con cui il Ministero della transizione ecologica ha impegnato la somma di € 5.812.690,63 a favore della Regione Toscana;

VISTO l'Accordo "Per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della regione Toscana" (di seguito anche solo "Accordo"), sottoscritto in data 3 marzo 2022 tra il Ministero della transizione ecologica e la Regione Toscana, il cui valore è pari a complessivi € 5.812.690,63 a valere sulle risorse ministeriali impegnate con decreto direttoriale n. 184 del 7 ottobre 2021;

VISTO il decreto direttoriale n. 23 del 9 marzo 2022 concernente l'approvazione dell'Accordo "Per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Toscana", registrato dalla Corte dei Conti in data 30 marzo 2022 al n. 635.

VISTO il decreto direttoriale n. 198 del 28 settembre 2022 con cui il Ministero della transizione ecologica ha trasferito la somma di € 3.915.993,31 a favore della Regione Toscana per le finalità indicate nel richiamato Accordo;

VISTE le note prot. 182002 del 20 marzo 2024, acquisita al prot. 54106/MASE del 21 marzo 2024, e prot. 362554 del 27 giugno 2024, acquisita in pari data al prot. 119048/MASE, con le quali la Regione Toscana ha comunicato la decadenza dello *status* di "orfano" del sito denominato "Club ippico senese Pian del Lago", nel Comune di Monteriggioni, a causa dell'intervento *in itinere* del soggetto obbligato nel progetto di bonifica;

VISTA la citata nota prot. 0362554 del 27 giugno 2024, con la quale la Regione Toscana ha chiesto di riprogrammare le risorse destinate al sito "Club Ippico Senese Pian del Lago" nel Comune di Monteriggioni (SI), pari a € 100.000,00, al sito orfano, denominato "Brusigliano" nel Comune di Pistoia, in aumento alle risorse già previste, per un importo complessivo pari a € 380.000,00;

VISTA la nota prot. 655249 del 17 dicembre 2024, acquisita in pari data al prot. 232305/MASE, con la quale la Regione Toscana ha trasmesso la scheda intervento aggiornata del sito denominato "Brusigliano" nel Comune di Pistoia, comprensiva della rimodulazione delle risorse;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, il finanziamento concesso può essere rimodulato su altri interventi regionali in caso di attivazione del soggetto obbligato;

VISTE, inoltre, la nota prot. 654704 del 17 dicembre 2024, acquisita in pari data al prot. 232086/MASE, e la già citata nota prot. 655249 del 17 dicembre 2024, acquisita in pari data al prot. 232305/MASE, con le quali la Regione Toscana ha comunicato che, per l'intervento nel sito orfano "Ex Cava Paterno", nel Comune di Vaglia (FI), la necessità di porre in essere specifici presidi ambientali, con relativi oneri, in sede di esecuzione del Piano della Caratterizzazione non ha reso possibile, con le risorse disponibili, definire l'analisi di rischio prevista nell'intervento;

TENUTO CONTO che, con le predette note prot. 654704 e prot. 655249 del 17 dicembre 2024, la Regione Toscana ha informato il Ministero della disponibilità della struttura del Commissario Unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà, a procedere con la caratterizzazioni dei rifiuti e la redazione dell'analisi di rischio, nell'ambito delle attività di bonifica del predetto sito di discarica "Ex Cava Paterno", previste dalla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR, la cui realizzazione è stata attribuita alle competenze del Commissario Unico con Delibera del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2024;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota prot. 655249 del 17 dicembre 2024, acquisita in pari data al prot. 232305/MASE, la Regione Toscana ha trasmesso la scheda intervento aggiornata del sito denominato "Ex Cava Paterno", nel Comune di Vaglia (FI), comprensiva della modifica alla tipologia ed alla descrizione dell'intervento;

VISTO, infine, che con la medesima nota prot. 655249 del 17 dicembre 2024, acquisita in pari data al prot. 232305/MASE, la Regione Toscana ha comunicato l'aumento del quadro economico dell'intervento nel sito "Vasche flottazione", nel Comune di Pietrasanta (LU), pari ad € 200.000,00, coperti con risorse comunali, ed ha trasmesso la scheda intervento aggiornata;

RICHIAMATI gli articoli 4, comma 4, e 10, comma 2, dell'Accordo, che consentono, rispettivamente, di riprogrammare le economie, conseguite nelle varie fasi procedurali dell'intervento, per attività di messa in sicurezza e/o bonifica di siti orfani sul territorio regionale e di modificare o integrare l'Accordo medesimo per concorde volontà delle Parti;

RITENUTO, pertanto, di dover aggiornare l'elenco degli interventi finanziati con le risorse di cui all'Accordo e la relativa ripartizione finanziaria;

VISTA la 655249 del 17 dicembre 2024, acquisita in pari data al prot. 232305/MASE, con la quale la Regione Toscana ha trasmesso, altresì, le schede degli interventi di cui all'Accordo con i cronoprogrammi aggiornati;

RITENUTO, quindi, di aggiornare i cronoprogrammi degli interventi indicati nell'Allegato tecnico all'Accordo;

CONSIDERATO che il presente Atto integrativo all'Accordo è approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Regione Toscana (di seguito le Parti),

convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il presente

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO
per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti
nel territorio della Regione Toscana

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse e l'Allegato Tecnico formano parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo all'Accordo "Per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Toscana", sottoscritto in data 3 marzo 2022 tra il Ministero della transizione ecologica e la Regione Toscana.

Articolo 2

(Il programma degli Interventi)

1. Gli Interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Atto, sono riportati nella successiva tabella 1, che sostituisce l'omologa tabella 1 di cui all'articolo 4 del predetto Accordo.

Tabella 1 –Interventi finanziati ai sensi del decreto ministeriale n. 269 del 29/12/2020 “programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani” aventi come beneficiario la Regione Toscana

SITO ORFANO	DENOMINAZIONE INTERVENTI	CUP	FONDI EX DM 269/2020 (€)	FONDI COMUNALI (€)	COSTO INTERVENTO (€)	SOGGETTO ATTUATORE
Ex SIRAC	Progetto esecutivo Lotto 2 e intervento di bonifica della falda	G75F19000850009	2.645.773,00		2.645.773,00	Comune di Scandicci
Laghetto Muraglione	Progettazione e bonifica/messa in sicurezza permanente	J29J21010280003	1.810.000,00		1.810.000,00	Unione dei Comuni Amiata Val D'Orcia
Vasche flottazione	Progettazione e bonifica/messa in sicurezza permanente	G43D21004220004	415.000,00	200.000,00	615.000,00	Comune di Pietrasanta

AOGGRT / AD Prot. 0024276 Data 17/01/2025 ore 09:41 Classifica P.070.080.

Ex decoindustria	Esecuzioni indagini della caratterizzazione	C59J21030210002	173.000,00		173.000,00	Comune di Cascina
Ex Cava Paterno	Redazione del piano di caratterizzazione del sito e esecuzione delle indagini della caratterizzazione.	B39J21003850006	188.917,63		188.917,63	Comune di Vaglia
Brusigliano	Completamento della Mise, redazione ed esecuzione del Piano della Caratterizzazione	C59J21030380001	380.000,00		380.000,00	Comune di Pistoia
Buca degli Sforza	Progetto esecutivo di bonifica per rimozione dei rifiuti, che determinano la contaminazione dei terreni contermini e della falda immediatamente sottostante	C67H21007290001	200.000,00		200.000,00	Comune di Massa
VALORE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO	-	-	5.812.690,63	200.000,00	6.012.690,63	

A00GRT / AD Prot. 0024276 Data 17/01/2025 ore 09:41 Classifica P.070.080.

2. Gli interventi di cui alla tabella 1 sono dettagliati nell'Allegato tecnico al presente atto, che sostituisce l'omologo Allegato tecnico all'Accordo.

Articolo 3

(Copertura finanziaria degli Interventi)

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli Interventi di cui all'articolo 2 ammontano a complessivi € 6.012.690,63, di cui:
- € 5.812.690,63 a valere sulle risorse ministeriali di cui al Decreto Ministeriale, già impegnate con decreto direttoriale n. 184 del 7 ottobre 2021 e già disciplinate nell'Accordo;
 - € 200.000,00 a valere su risorse comunali.

Articolo 4

(Disposizioni generali e finali)

1. Per quanto non espressamente modificato dal presente atto, rimangono ferme le disposizioni

previste dall'Accordo "Per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Toscana", sottoscritto in data 3 marzo 2022 tra il Ministero della transizione ecologica e la Regione Toscana.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Direttore generale della Direzione economia circolare e bonifica

Luca Proietti

Regione Toscana

Presidente della Regione

Eugenio Giani

Il presente Atto integrativo all'Accordo, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.

AOGGRT / AD Prot. 0024276 Data 17/01/2025 ore 09:41 Classifica P.070.080.

ALLEGATO TECNICO**Scheda sintetica degli Interventi previsti nell'Atto integrativo all'Accordo**

Sito orfano	Intervento	Stima area intervento/attività (mq)	Costo complessivo
ex SIRAC	Progetto esecutivo Lotto 2 e intervento di bonifica della falda	11.655	€ 2.645.773,00
Laghetto Muraglione	Progettazione e bonifica/messa in sicurezza permanente	10.000	€ 1.810.000,00
Vasche flottazione	Progettazione e bonifica/messa in sicurezza permanente	11.000	€ 615.000,00
Ex decoindustria	Esecuzioni indagini della caratterizzazione	17.000	€ 173.000,00
Ex Cava Paterno	Redazione del piano di caratterizzazione del sito e esecuzione delle indagini della caratterizzazione.	16.000	€ 188.917,63
Brusigliano	Completamento della Mise, redazione ed esecuzione del Piano della Caratterizzazione	32.650	€ 380.000,00
Buca degli Sforza	Progetto esecutivo di bonifica per rimozione dei rifiuti, che determinano la contaminazione dei terreni contermini e della falda immediatamente sottostante	32.750	€ 200.000,00
TOTALE			€ 6.012.690,63

Scheda Intervento n. 1

1	Denominazione sito orfano	Ex Sirac	
2	Descrizione dei criteri di priorità del sito orfano secondo l'ordinamento regionale (art. 4, comma 2, DM 269/2020)	Sito inserito nel documento di indirizzo 2018-2020 sulle bonifiche pubbliche (D.G.R.T. 1494/2017) e per cui è stato sottoscritto accordo sostitutivo del provvedimento tra Regione Toscana, Comune di Scandicci e L. Molteni & c. dei f.lli Allitti soc. di esercizio S.p.A. (proprietario del sito)	
3	Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge		
4	Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale:	il responsabile dell'inquinamento non è individuabile	
		il responsabile dell'inquinamento non provvede agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	X
		il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	X
5	Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi		
6	Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi		X
7	Localizzazione dell'intervento/attività	Regione	Toscana
		Provincia	Firenze
		Comune	Scandicci
		Località	Granatieri
8	Tipologia di intervento/attività	Progetto esecutivo Lotto 2 e intervento di bonifica della falda	

9	Descrizione sintetica dell'intervento/attività	Lotto 2 suddiviso in tre fasi temporali: Fasi 1a: applicazione full scale dei trattamenti in situ, permanenza della barriera idraulica e attenuazione naturale monitorata su aree a valle della barriera idraulica (periodo 1°- 5° anno)	
10	Soggetto beneficiario	Regione Toscana	
11	Soggetto attuatore dell'intervento	Comune di Scandicci	
	Importo complessivo	€ 2.645.773,00	
12		Risorse DM 269/2020	€ 2.645.773,00
		Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020): <i>indicare denominazione fonte</i>	

13	Cronoprogramma procedurale				
Attività	2022	2023	2024	2025	2026
Progettazione			X		
Stipula contratto			X		
Esecuzione lavori			X	X	X
Collaudo					

Scheda Intervento n. 2

1	Denominazione sito orfano	Laghetto Muraglione	
2	Descrizione dei criteri di priorità del sito orfano secondo l'ordinamento regionale (art. 4, comma 2, DM 269/2020)	Sito inserito nel documento di indirizzo 2018-2020 sulle bonifiche pubbliche (D.G.R.T. 1494/2017)	
3	Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge		X
4	Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale:	il responsabile dell'inquinamento non è individuabile	
		il responsabile dell'inquinamento non provvede agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	
		il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	
5	Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi		
6	Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi		X
7	Localizzazione dell'intervento/attività	Regione	Toscana
		Provincia	Siena
		Comune	Abbadia San Salvatore
		Località	Tra Via "Del Laghetto" e "Via Adua"
8	Tipologia di intervento/attività	Progettazione e bonifica/messa in sicurezza permanente	

9	Descrizione sintetica dell'intervento/attività	Progettazione e lavori rimozione fanghi di riempimento invaso artificiale, ex pertinenza mineraria, trasporto in altra area ex-mineraria (sito bonifica SI67), trattamento e successivo riutilizzo on-site nell'area ex-mineraria (sito bonifica SI67).	
10	Soggetto beneficiario	Regione Toscana	
11	Soggetto attuatore dell'intervento	Unione dei Comuni Amiata Val D'orcina (in virtù di convenzione di Servizio Associato con il Comune di Abbadia San Salvatore proprietario)	
	Importo complessivo	€ 1.810.000,00	
12		Risorse DM 269/2020	€ 1.810.000,00
		Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020): <i>indicare denominazione fonte</i>	

13	Cronoprogramma procedurale				
Attività	2022	2023	2024	2025	2026
Progettazione			X		
Stipula contratto				X	
Esecuzione lavori				X	X
Collaudo					X

Scheda Intervento n. 3

1	Denominazione sito orfano	Vasche flottazione	
2	Descrizione dei criteri di priorità del sito orfano secondo l'ordinamento regionale (art. 4, comma 2, DM 269/2020)	Sito inserito nel documento di indirizzo 2018-2020 sulle bonifiche pubbliche (D.G.R.T. 1494/2017)	
3	Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge		X
4	Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale:	il responsabile dell'inquinamento non è individuabile	
		il responsabile dell'inquinamento non provvede agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	
		il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	
5	Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi		
6	Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi		X
7	Localizzazione dell'intervento/attività	Regione	Toscana
		Provincia	Lucca
		Comune	Pietrasanta
		Località	Valdicastello Carducci
8	Tipologia di intervento/attività	Progettazione e bonifica/messa in sicurezza permanente	

9	Descrizione sintetica dell'intervento/attività	Progettazione e lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente	
10	Soggetto beneficiario	Regione Toscana	
11	Soggetto attuatore dell'intervento	Comune di Pietrasanta	
	Importo complessivo	€ 615.000,00	
12		Risorse DM 269/2020	€ 415.000,00
		Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020): Fondi propri dell'ente (Avanzo Amministrazione)	€ 200.000,00

13	Cronoprogramma procedurale					
Attività	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Progettazione		X	X	X	X	
Stipula contratto					X	
Esecuzione lavori					X	X
Collaudo						X

Scheda Intervento n. 4

1	Denominazione sito orfano	Ex Decoindustria	
2	Descrizione dei criteri di priorità del sito orfano secondo l'ordinamento regionale (art. 4, comma 2, DM 269/2020)	Sito inserito nel documento di indirizzo 2018-2020 sulle bonifiche pubbliche (D.G.R.T. 1494/2017)	
3	Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge		
4	Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale:	il responsabile dell'inquinamento non è individuabile	
		il responsabile dell'inquinamento non provvede agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	X
		il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	X
5	Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi		
6	Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi		X
7	Localizzazione dell'intervento/attività	Regione	Toscana
		Provincia	Pisa
		Comune	Cascina
		Località	Santo Stefano a Macerata
8	Tipologia di intervento/attività	Esecuzione indagini di caratterizzazione	

9	Descrizione sintetica dell'intervento/attività	Sondaggi, saggi, prelievo di campioni di suolo, sottosuolo e acqua. Analisi di laboratorio	
10	Soggetto beneficiario	Regione Toscana	
11	Soggetto attuatore dell'intervento	Comune di Cascina	
	Importo complessivo	€ 173.000,00	
12		Risorse DM 269/2020	€ 173.000,00
		Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020): <i>indicare denominazione fonte</i>	

13 Cronoprogramma procedurale					
Attività	2022	2023	2024	2025	2026
Progettazione					
Stipula contratto	X				
Esecuzione lavori	X	X			
Collaudo		X	X		

Scheda Intervento n. 5

1	Denominazione sito orfano	Ex cava di Paterno	
2	Descrizione dei criteri di priorità del sito orfano secondo l'ordinamento regionale (art. 4, comma 2, DM 269/2020)	Sito inserito nel documento di indirizzo 2018-2020 sulle bonifiche pubbliche (D.G.R.T. 1494/2017)	
3	Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge		
4	Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale:	il responsabile dell'inquinamento non è individuabile	
		il responsabile dell'inquinamento non provvede agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	X
		il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	X
5	Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi		
6	Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi		X
7	Localizzazione dell'intervento/attività	Regione	Toscana
		Provincia	Firenze
		Comune	Vaglia
		Località	Paterno
8	Tipologia di intervento/attività	Redazione del piano di caratterizzazione del sito e esecuzione delle indagini della caratterizzazione	

9	Descrizione sintetica dell'intervento/attività	Redazione del piano di caratterizzazione ed esecuzione di indagini: sondaggi, prelievo campioni, analisi dei campioni	
10	Soggetto beneficiario	Regione Toscana	
11	Soggetto attuatore dell'intervento	Comune di Vaglia	
	Importo complessivo	€ 188.917,63	
12		Risorse DM 269/2020	€ 188.917,63
		Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020): <i>indicare denominazione fonte</i>	

13	Cronoprogramma procedurale				
Attività	2022	2023	2024	2025	2026
Progettazione		X			
Stipula contratto			X		
Esecuzione lavori			X		
Collaudo			X		

Scheda Intervento n. 6

1	Denominazione sito orfano	Brusigliano	
2	Descrizione dei criteri di priorità del sito orfano secondo l'ordinamento regionale (art. 4, comma 2, DM 269/2020)	Sito inserito nel documento di indirizzo 2018-2020 sulle bonifiche pubbliche (D.G.R.T. 1494/2017)	
3	Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge		
4	Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale:	il responsabile dell'inquinamento non è individuabile	X
		il responsabile dell'inquinamento non provvede agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	
		il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	X
5	Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi		
6	Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi		
7	Localizzazione dell'intervento/attività	Regione	Toscana
		Provincia	Pistoia
		Comune	Pistoia
		Località	Brusigliano - via Ciliegiole e aree limitrofe
8	Tipologia di intervento/attività	Completamento della Mise, redazione ed esecuzione del Piano della Caratterizzazione	

9	Descrizione sintetica dell'intervento/attività	Completamento della Mise con l'asportazione dei rifiuti residuali. Redazione del piano della caratterizzazione ed esecuzione delle indagini con sondaggi, saggi, prelievo di campioni di suolo, sottosuolo e acqua. Analisi di laboratorio.	
10	Soggetto beneficiario	Regione Toscana	
11	Soggetto attuatore dell'intervento	Comune di Pistoia	
	Importo complessivo	€ 380.000,00	
12		Risorse DM 269/2020	€ 380.000,00
		Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020): <i>indicare denominazione fonte</i>	

13	Cronoprogramma procedurale				
Attività	2022	2023	2024	2025	2026
Progettazione		X			
Stipula contratto		X			
Esecuzione lavori		X	X		
Collaudo					

Scheda Intervento n. 7

1	Denominazione sito orfano	Buca degli Sforza	
2	Descrizione dei criteri di priorità del sito orfano secondo l'ordinamento regionale (art. 4, comma 2, DM 269/2020)	Sito inserito all'interno della perimetrazione del Sito di Interesse Regionale di Massa Carrara	
3	Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge		X
4	Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale:	il responsabile dell'inquinamento non è individuabile	
		il responsabile dell'inquinamento non provvede agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	
		il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	
5	Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi		
6	Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi		X
7	Localizzazione dell'intervento/attività	Regione	Toscana
		Provincia	Massa Carrara
		Comune	Massa
		Località	Marina di Massa
8	Tipologia di intervento/attività	Progetto esecutivo di bonifica per rimozione dei rifiuti, che determinano la contaminazione dei terreni contermini e della falda immediatamente sottostante	

9	Descrizione sintetica dell'intervento/attività	Progetto esecutivo di Bonifica per la rimozione totale delle fonti di contaminazione primaria e secondaria costituite dai fanghi, dai riporti e dai terreni contaminati presenti a perimetro dell'abbancamento e al di sotto dello stesso, mediante scavi di sbancamento prevedendo la posa in opera di sistemi provvisori per gli scavi oltre i 3 metri di profondità. Oltre a quanto sopra occorre prevedere l'installazione ed il noleggio di impianto well point idoneo sistema di emungimento delle acque per il tempo necessario stimato per gli scavi, comprensivo dell'installazione di idoneo impianto di trattamento delle acque composto da filtri a carbone attivo e vasche di raccolta. In base alle determinazioni analitiche effettuate in fase di caratterizzazione, inoltre, si può ipotizzare l'invio di quota parte dei materiali di bonifica (ca. 15.000 mc) ad impianto di smaltimento per rifiuti speciali e pericolosi e di quota parte (ca. 6.600 mc) ad impianto di smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi. Infine, occorre tenere in considerazione l'eventuale allestimento di un sistema di MISE delle acque di falda in corrispondenza dei piezometri di valle ed avvio delle acque all'impianto di trattamento.	
10	Soggetto beneficiario	Regione Toscana	
11	Soggetto attuatore dell'intervento	Comune di Massa	
	Importo complessivo	€ 200.000,00	
12		Risorse DM 269/2020	€ 200.000,00
		Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020): <i>indicare denominazione fonte</i>	

13 Cronoprogramma procedurale					
Attività	2022	2023	2024	2025	2026
Progettazione		X	X		
Stipula contratto			X		
Esecuzione lavori					
Collaudo					



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/02/2025 (punto N 57)

Delibera N 132 del 10/02/2025

Proponente

MONIA MONNI
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gianfranco BONINSEGNI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

Approvazione contenuti e finalità dello schema di atto integrativo all'Accordo tra Regione Toscana, MASE e Comuni interessati per il finanziamento PNRR, misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica dei siti orfani, riguardante nove interventi di bonifica sui siti orfani ricadenti nel territorio regionale.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Stefano CIUOFFO	Monia MONNI	Alessandra NARDINI
Serena SPINELLI		

Assenti

Simone BEZZINI	Leonardo MARRAS
----------------	-----------------

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	No	Schema di atto integrativo all'Accordo per il finanziamento PNRR, misura M2C4

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i> DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 1

- 1 *Schema di atto integrativo all'Accordo per il finanziamento PNRR, misura M2C4*
53d97fc56d0efa56d08500e324e2cc9ef2d2b78f32e2c39cf0a394d60438eb7e

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022 (di seguito anche solo “Piano d’azione”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, come modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2024, che adotta il Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella missione 2, componente 4, investimento 3.4 (nel seguito “misura M2C4, investimento 3.4”), del PNRR, ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l’articolo 7;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR), la cui valutazione positiva è stata adottata dal Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione n. 10160, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto l’allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR;

Visto il Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visti gli Operational Arrangements (OA) Accordi Operativi - con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR;

Vista in particolare, la misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR che prevede la bonifica “dei suoli dei siti orfani” e relativi traguardi/obiettivi e indicatori che con una dotazione di 500 milioni di euro mira a ripristinare i terreni dei siti orfani, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare utilizzando le migliori tecnologie innovative di indagine disponibili per identificare le reali necessità di bonifica e consentire lo sviluppo di tali aree, anche per quanto riguarda l'edilizia abitativa, prevedendo, entro il 31 dicembre 2022, l'approvazione del Piano d'azione per la riqualificazione (milestone EU M2C4-24) ed, entro il 31 marzo 2026, la riqualificazione di almeno il 70% della superficie del “suolo dei siti orfani” al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano (target EU M2C4-25);

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

Vista la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e

che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

Viste le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

Vista la Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, "Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate";

Visto l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) – versione consolidata (Gazzetta Ufficiale 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pagg. 47-360);

Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

Visto l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in

particolare, l'articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che “le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;

Visto il comma 1-bis dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” che, al fine di accelerare gli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, consente ai soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica, di avvalersi delle società in house del medesimo Ministero, attraverso la stipula di apposite convenzioni;

Visto l'articolo 17-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazione, dalla legge n. 113 del 2021, ai sensi del quale “per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Considerato che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 500.000.000,00 euro per la bonifica dei siti orfani, nell'ambito della misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica dei siti orfani - del PNRR e ne definisce la ripartizione (Tabella B) sulla base dei relativi obiettivi e traguardi;

Considerato che l'articolo unico, comma 7, del decreto del Ministero delle economie e delle finanze 6 agosto 2021 prevede che “Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento

Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea”;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia”, unitamente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 “costituiscono la base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

Vista la legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e, in particolare, l’articolo 17 che prevede che con proprio decreto il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotti un apposito Piano d’azione conformemente alle previsioni indicate nella misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR e che ai fini del medesimo Piano d’azione si applicano le definizioni, l’ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto l’articolo 43, comma 1, lettera b, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, che estende, su richiesta delle singole Regioni, le funzioni e le attività del Commissario unico agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" ed in particolare l'articolo 11, comma 1 che stabilisce che "la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che all'articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", nonché il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, e in particolare l'articolo 32, comma 1, che ha disposto che gli “obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

Visto l'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021”, come modificato dall'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini del

finanziamento, tra l'altro, "di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati";

Considerato che il citato l'articolo 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018 prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate per l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento;

Visto l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, come modificato dal decreto del Ministro della transizione ecologica del 28 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018, disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani;

Visto il decreto del Ministro per la disabilità 9 febbraio 2022, recante la "Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e successive modificazioni, recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti";

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024, adottato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 170 del 29 aprile 2022;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Richiamate le circolari adottate dal MEF-RGS e, in particolare, a titolo non esaustivo:

- la Circolare del 14 ottobre 2021 n. 21 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e la Circolare del 31 dicembre 2021 n. 33 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- la Circolare del 30 dicembre 2021 n. 32 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” come aggiornata dalla Circolare del 13 ottobre 2022 n. 33 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
- la Circolare del 10 febbraio 2022 n. 9 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- la Circolare del 21 giugno 2022 n. 27 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;
- la Circolare del 4 luglio 2022, n. 28, del Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;
- la Circolare del 26 luglio 2022 n. 29 “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;
- la Circolare dell’11 agosto 2022 n. 30 “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
- la Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
- la Circolare del 17 ottobre 2022 n. 34 “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023, n. 16, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAFIT”;
- la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 aprile 2023, n. 19, recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;
- la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 marzo 2024, n. 10, recante “Procedure di gara svolte dalle Centrali di Committenza e correlate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”;
- la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 marzo 2024, n. 13, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di

competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241”;

- la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 maggio 2024, n. 21, recante “Indicazioni operative per l’attivazione delle anticipazioni di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”;
- la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2024, n. 22, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

Richiamate le Linee guida per i Soggetti attuatori allegate al “Sistema di gestione e controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’attuazione delle misure PNRR di competenza”, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR presso il MASE;

Vista la nota prot. 127027/MATTM del 17 novembre 2021 con la quale il Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi ha fornito indicazioni sulla natura delle risorse finanziarie della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR precisando che “il sostegno finanziario al PNRR sotto forma di “prestiti” o “sovvenzioni” è il meccanismo di finanziamento del Recovery and Resilience Facility (RRF) previsto dal regolamento (UE) 2021/241 ed è disciplinato da specifici accordi stipulati tra Commissione europea e Stato membro. Tale meccanismo non coinvolge le Amministrazioni centrali titolari di intervento né 12 i soggetti beneficiari/attuatori della misura in oggetto”;

Vista la nota prot. 47874/MiTE del 20 aprile 2022 con la quale il Capo del Dipartimento dell’Unità di missione PNRR ha precisato che, qualora il costo totale di uno o più degli interventi ammessi a finanziamento con le risorse di cui alla misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR per la bonifica dei siti orfani dovesse superare l’importo finanziato, l’eccedenza può essere coperta con ulteriori risorse finanziarie purché non riferibili a fondi comunitari; ciò al fine di consentire il raggiungimento dei target e delle milestone fissate dal Piano d’azione, nella circostanza in cui risulti potenzialmente inadeguato il budget originariamente stanziato;

Visto il decreto del Direttore generale della ex Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica 22 novembre 2021, n. 222 (e sue relative modifiche) con il quale, ai fini dell’attuazione della misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR, è stato individuato l’elenco dei siti orfani da riqualificare sul territorio di tutte le 20 Regioni e le Province autonome (nello specifico: 19 Regioni e 2 Province autonome) e tra queste risulta individuata anche la Regione Toscana;

Tenuto conto che il Piano d’azione ha assegnato alla Regione Toscana risorse per complessivi € 31.278.239,20 per gli interventi su 9 siti orfani individuati sul territorio regionale come indicato nelle tabelle allegate al medesimo provvedimento (allegato 1 e allegato 2);

Visto l'Accordo "Per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione ex decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022" (di seguito anche solo "Accordo"), sottoscritto in data 27 settembre 2023 tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Regione Toscana, il Comune di Massa, il Comune di Capoliveri, il Comune di Cascina, il Comune di Vaglia, il Comune di Murlo, il Comune di Pietrasanta, il Comune di Rio, il Comune di Pistoia e il Comune di Rapolano Terme, il cui valore è pari a complessivi € 31.278.239,20 a valere sulle risorse della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR, il cui schema è stato preventivamente oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale e di cui alla delibera n. 1006 del 28/08/2023, pubblicata sul BURT il 13/09/2023;

Considerato che in relazione al suddetto accordo la Regione Toscana è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui trattasi;

Considerato che i soggetti attuatori esterni sono individuati nei Comuni sul cui territorio ricade il singolo intervento di bonifica di cui trattasi;

Visto il decreto direttoriale n. 339 del 28 settembre 2023 concernente l'approvazione dell'Accordo "Per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione ex decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022", registrato dalla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2023 al n. 3146;

Vista la nota prot. 343283 del 18 giugno 2024, con la quale la Regione Toscana ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di essere destinataria di € 6.250.000,00 a valere sulla misura PNRR M2C4, I3.4, per l'esecuzione dell'intervento di "Completamento della caratterizzazione dei rifiuti presenti, progettazione misp/bonifica ed esecuzione degli interventi" sul sito orfano denominato "Ex cava Paterno" (ex discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non), nel Comune di Vaglia (FI) e che il soggetto attuatore per l'intervento di cui trattasi, preliminarmente individuato nel Comune di Vaglia, ha tuttavia recentemente comunicato l'impossibilità ad ottemperare per la sopraggiunta indisponibilità di personale che garantisca la corretta esecuzione del procedimento ed il rispetto dei tempi dettati dalla linea di finanziamento;

Tenuto conto che, con la medesima nota, la Regione Toscana, in considerazione della complessità e delicatezza della materia, ha richiesto l'intervento del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, Gen. B. dell'Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà per la conduzione dell'iter di bonifica del sito orfano "Ex cava Paterno";

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, con la quale è attribuito al Gen. B. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri il compito di realizzare le attività di bonifica del sito di discarica denominato "Ex cava Paterno", nel Comune di Vaglia, registrata alla Corte dei Conti in data 4 dicembre 2024 al n. 3058;

Vista la nota prot. 662955 del 20 dicembre 2024, con la quale la Regione Toscana ha trasmesso al MASE, previa intesa con il Gen. B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, la "scheda

intervento” relativa al sito orfano “Ex cava Paterno” e l’autodichiarazione del soggetto attuatore esterno, di cui all’articolo 8 del Piano d’azione, debitamente compilate e sottoscritte alla luce della nomina del Commissario Unico;

Vista la nota del MASE, acquisita al prot. regionale n. 0035862 del 23/01/2025, con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso alla Regione Toscana lo schema di Atto integrativo dell’Accordo, nel quale si è provveduto a modificare il soggetto attuatore esterno relativo al sito “Ex cava Paterno”, nonché la relativa scheda intervento;

Dato atto che lo schema di atto integrativo dell’accordo di cui sopra prevede altresì che, per quanto non espressamente modificato dal medesimo atto integrativo, rimangano ferme le disposizioni previste dall’Accordo “Per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 7 del Piano d’azione ex decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022”, sottoscritto in data 27 settembre 2023 tra il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, la Regione Toscana, il Comune di Massa, il Comune di Capoliveri, il Comune di Cascina, il Comune di Vaglia, il Comune di Murlo, il Comune di Pietrasanta, il Comune di Rio, il Comune di Pistoia e il Comune di Rapolano Terme;

Preso atto inoltre che le succitate variazioni non modificano il valore dell’Accordo sottoscritto in data 27 settembre 2023 tra il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, la Regione Toscana e i soggetti attuatori esterni, né la ripartizione finanziaria tra i singoli interventi;

Considerato che con nota prot. n. 0040819 del 27/01/2025 la Regione Toscana ha trasmesso al Commissario Gen. B. Giuseppe Vadalà dell’Arma dei Carabinieri la bozza di accordo integrativo di cui all’allegato 1, comprensiva dell’Accordo sottoscritto nel 2023, ai fini della sua presa d’atto;

Dato atto che con nota prot. n. 0074282 del 03/02/2025 il Commissario Gen. B. Giuseppe Vadalà dell’Arma dei Carabinieri ha comunicato l’assenza di osservazioni allo schema di accordo integrativo di cui all’allegato 1;

Vista la legge regionale 2 agosto 2024, n. 35 “Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998”;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025.”

Vista la D.G.R.T. 1494/2017 “Approvazione documento di indirizzo 2018-2020 sulle bonifiche pubbliche”;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 approvato con risoluzione di Consiglio regionale 27 luglio 2023 n. 239;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale 2025 (DEF 2025) approvato con delibera di Consiglio regionale 2 ottobre 2024 n. 73 e alla successiva Nota di aggiornamento al DEF 2025 (NADEF 2025) approvata con delibera di Consiglio regionale 19 dicembre 2024 n. 100 con

particolare al Progetto Regionale 7 “Neutralità carbonica e transizione ecologica” Obiettivo 4 “Tutelare il territorio e la risorsa idrica”;

Vista la D.P.G.R.T. n. 136 del 28 ottobre 2020, “Delega per la sottoscrizione di accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati”;

Vista la delibera di G.R. n. 1585 del 23/12/2024, che approva l’aggiornamento infrannuale del Piano attività 2024 di Sviluppo Toscana S.p.A. e che prevede in particolare anche per l’annualità 2025 le attività di supporto per la misura “PNRR M2 C4 Investimento 3.4: Bonifica di siti orfani”, n° attività n. 3 del punto 4 (PNRR);

Viste la delibera di G.R. n. 1263/2024, con cui è stato approvato il secondo aggiornamento gli Elenchi delle attività da assegnare a Sviluppo Toscana nel triennio 2024-2026, e la delibera di G.R. n. 1264/2024, con cui sono stati approvati gli indirizzi per l'attività 2025 ai sensi dell’art. 3 bis, comma 2, lett. b) e c) della L.R. 28/2008 e, nello specifico, gli elenchi attività 2025-2026;

Visto il d.d. 28813 del 06/12/2024 avente per oggetto “Attività di supporto per la misura PNRR M2 C4 Investimento 3.4: Bonifica di siti orfani - Impegno a favore di Sviluppo Toscana Spa annualità 2024-2026”;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto fin qui riportato, di condividere i contenuti e finalità dello schema di atto integrativo all’accordo sottoscritto in data 27/03/2023 tra Regione Toscana, Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e soggetti attuatori esterni, Comune di Massa, Comune di Capoliveri, Comune di Pietrasanta, Comune di Pistoia, Comune di Cascina, Comune di Vaglia, Comune di Rio, Comune di Murlo e Comune di Rapolano Terme, per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nella Regione Toscana, proposto dal MASE in considerazione della modifica del soggetto attuatore esterno relativo al sito “Ex cava Paterno”, nonché la relativa scheda intervento, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di individuare, nella Direzione Ambiente ed Energia (in particolare il Settore Bonifiche, Siti orfani e PNRR), la struttura organizzativa interessata;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi rispetto al contenuto del presente atto;

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 06/02/2024;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, per quanto riportato in premessa e qui interamente richiamato, i contenuti e le finalità dell’atto integrativo all’Accordo tra Regione Toscana e Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e soggetti attuatori esterni (Comune di Massa, Comune di Capoliveri,

Comune di Pietrasanta, Comune di Pistoia, Comune di Cascina, Comune di Vaglia, Comune di Rio, Comune di Murlo e Comune di Rapolano Terme) per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nella Regione Toscana, proposto dal MASE in considerazione della modifica del soggetto attuatore esterno relativo al sito “Ex cava Paterno”, nonché la relativa scheda intervento e di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che alla sottoscrizione dell'atto integrativo all'Accordo per la Regione provvederà il Presidente o suo Delegato secondo quanto disposto dalla D.P.G.R.T. n. 136 del 28 ottobre 2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007. È escluso dalla pubblicazione l'allegato, nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Gianfranco Boninsegni

IL DIRETTORE
Andrea Rafanelli

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 23 gennaio 2025, n. 11

Oggetto: Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) – Iscrizione nel registro dei soggetti accreditati dell'Associazione "A.G.E.D.O." Livorno Saverio Renda OdV, con sede legale in Livorno.

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	MARCO CASUCCI	Vicepresidenti
	STEFANO SCARAMELLI	
	GAZZETTI FRANCESCO	Consigliere segretario questore
	FEDERICA FRATONI	Consiglieri segretari
	DIEGO PETRUCCI	
<i>È assente</i>	MARCO STELLA	Consigliere segretario questore

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N.

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 marzo 2021, n. 31 (Disciplinare per l'attuazione della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) - Modifica), con la quale è stato approvato il nuovo disciplinare attuativo della legge regionale citata;

Visto il registro dei soggetti accreditati, di cui all'articolo 2 della l.r. 5/2002 e all'articolo 5, comma 1, del relativo disciplinare attuativo, contenente l'elenco delle associazioni che hanno presentato regolare domanda, con le modalità e nei termini indicati nelle disposizioni contenute nella legge citata e nel relativo disciplinare attuativo, ed iscritte nel registro a seguito di istruttoria positiva;

Vista la richiesta del 10 gennaio 2025, prot. 275/1.17.7, con la quale l'Associazione "A.GE.D.O." Livorno Saverio Renda OdV, con sede legale in Livorno, via Terreni n. 4, chiede di essere abilitata ai seguenti settori di interesse: "Sanità e politiche sociali" e "Istruzione, formazione, beni e attività culturali", ai sensi della l.r. 5/2002;

Considerato l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulla citata richiesta, da parte del competente ufficio;

Ritenuto di iscrivere nel registro dei soggetti accreditati, ai sensi della l.r. 5/2002, e di procedere all'abilitazione dell'Associazione "A.GE.D.O." Livorno Saverio Renda OdV, con sede legale in Livorno, ai settori "Sanità e politiche sociali" e "Istruzione, formazione, beni e attività culturali";

A voti unanimi,

delibera

1. di accreditare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) e del relativo disciplinare attuativo, l'Associazione "A.GE.D.O." Livorno Saverio Renda OdV, con sede legale in Livorno, ai settori di interesse richiesti: "Sanità e politiche sociali" e "Istruzione, formazione, beni e attività culturali".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 23 gennaio 2025, n. 12

Oggetto: Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) – Iscrizione nel registro dei soggetti accreditati dell'Associazione "Oltre lo Sguardo", con sede legale in Orbetello.

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	MARCO CASUCCI	
	STEFANO SCARAMELLI	Vicepresidenti
	GAZZETTI FRANCESCO	Consigliere segretario questore
	FEDERICA FRATONI	
	DIEGO PETRUCCI	Consiglieri segretari
<i>È assente</i>	MARCO STELLA	Consigliere segretario questore

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N.

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 marzo 2021, n. 31 (Disciplinare per l'attuazione della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) - Modifica), con la quale è stato approvato il nuovo disciplinare attuativo della legge regionale citata;

Visto il registro dei soggetti accreditati, di cui all'articolo 2 della l.r. 5/2002 e all'articolo 5, comma 1, del relativo disciplinare attuativo, contenente l'elenco delle associazioni che hanno presentato regolare domanda, con le modalità e nei termini indicati nelle disposizioni contenute nella legge citata e nel relativo disciplinare attuativo, ed iscritte nel registro a seguito di istruttoria positiva;

Vista la richiesta del 7 gennaio 2025, prot. 91/1.17.7, con la quale l'Associazione "Oltre lo Sguardo", con sede legale in Orbetello, via Trieste n. 65/d, chiede di essere abilitata al seguente settore di interesse: "Sanità e politiche sociali", ai sensi della l.r. 5/2002;

Considerato l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulla citata richiesta, da parte del competente ufficio;

Ritenuto di iscrivere nel registro dei soggetti accreditati, ai sensi della l.r. 5/2002, e di procedere all'abilitazione dell'Associazione "Oltre lo Sguardo", con sede legale in Orbetello, al settore "Sanità e politiche sociali";

A voti unanimi,

delibera

1. di accreditare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) e del relativo disciplinare attuativo, "Oltre lo Sguardo", con sede legale in Orbetello, al settore di interesse richiesto: "Sanità e politiche sociali".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 29 gennaio 2025, n. 17**Oggetto: L.r. 9/2025 (Iniziative del Consiglio regionale per la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2015). Promozione di prodotti del territorio del Mugello.**

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	STEFANO SCARAMELLI	Vicepresidente
	GAZZETTI FRANCESCO	Consigliere segretario questore
	FEDERICA FRATONI	Consigliera segretaria
<i>Sono assenti</i>	MARCO CASUCCI	Vicepresidente
	MARCO STELLA	Consigliere segretario questore
	DIEGO PETRUCCI	Consigliere segretario

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N.

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Visto l'articolo 4 dello Statuto ed in particolare la lettera v) che prevede il riconoscimento dell'autonomia delle comunità locali, la promozione del sistema delle autonomie, la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, la tutela dei comuni minori, dei territori montani e insulari;

Vista la legge regionale 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge regionale 31 gennaio 2025, n. 9 (Iniziativa del Consiglio regionale per la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2015), con la quale, come specificato al punto 1 del preambolo, "Il Consiglio regionale intende promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale, sostenendo economicamente l'organizzazione di iniziative rivolte alla realizzazione di tali finalità";

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 3 bis) "Fermo restando quanto stabilito al comma 1, non costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti alla realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere istituzionale deliberati dall'Ufficio di presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri soggetti, volti all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della festa della Toscana) e delle relazioni istituzionali di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale)";

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015);

Vista la richiesta di contributo economico presentata e depositata agli atti dell'ufficio, dall'Unione montana dei Comuni del Mugello per la partecipazione con i propri prodotti tipici e marchi, al fine di valorizzare l'identità e le tradizioni del territorio, al "Festival dei sogni", evento collaterale del Festival di Sanremo 2025;

Considerato che "Festival dei sogni" costituisce una vetrina dell'eccellenza italiana nell'ambito del Festival di Sanremo, attraverso la messa a disposizione di spazi di promozione esclusivi;

Considerata pertanto l'opportunità per l'Unione montana dei Comuni del Mugello di promuovere i prodotti tipici del territorio mugellano che hanno conservato nel tempo l'autenticità delle proprie tradizioni;

Ritenuto di prendere in esame la richiesta di contributo pervenuta da parte dell'Unione montana dei Comuni del Mugello in considerazione della particolare rilevanza dell'iniziativa, in quanto corrispondente alle finalità istituzionali per le sue caratteristiche di promozione e valorizzazione dell'identità culturale, sociale ed economica del territorio toscano del Mugello;

Richiamato l'articolo 3 quinquies, comma 2 della legge 9 aprile 2015 n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie e delle iniziative per la valorizzazione dell'identità toscana), così come modificata dalla citata l.r. 9/2025, in base al quale "L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi per l'individuazione dei progetti finalizzati alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, nonché le modalità organizzative e il finanziamento";

Considerato il riconosciuto rilievo nazionale e internazionale del Festival di Sanremo e, in particolare, tra gli eventi collaterali, quello del "Festival dei sogni" e tenuto conto dell'importanza della partecipazione alla stessa dell'Unione montana dei Comuni del Mugello, in relazione agli effetti propulsori generati, rinvenibili, tra l'altro, nelle ricadute in termini di promozione del territorio toscano e valorizzazione delle aree interne, con particolare riferimento al Mugello e all'autenticità delle sue tradizioni conservate grazie anche alla ricchezza dei suoi prodotti della terra e dell'arte culinaria;

Ritenuto, pertanto, di concedere ai sensi della l.r. 9/2025 un contributo economico per un importo pari a euro 5.000,00 all'Unione montana dei Comuni del Mugello per la partecipazione al "Festival dei sogni", evento collaterale del Festival di Sanremo;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli assegnati al Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto con particolare riferimento al capitolo 10708 "Salvaguardia e valorizzazione delle identità del folclore e delle tradizioni", stanziamento "puro" del bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare la dirigente competente di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

A voti unanimi,

delibera

1. di sostenere per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi della legge regionale 9 aprile 2015 n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie e delle iniziative per la valorizzazione dell'identità toscana) così come modificata dalla l.r. 9/2025, la partecipazione dell'Unione montana dei Comuni del Mugello al "Festival dei sogni", evento collaterale del Festival di Sanremo, tramite la concessione di un contributo economico per un importo pari ad euro 5.000,00 sul capitolo 10708 "Salvaguardia e valorizzazione delle identità del folclore e delle tradizioni", stanziamento "puro" del bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025;
2. di incaricare con il presente atto la dirigente del Settore "Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto" di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007, e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 29 gennaio 2025, n. 19**Oggetto: Capodanno dell'Annunciazione: X edizione, anno 2025. Approvazione linee d'indirizzo.**

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	STEFANO SCARAMELLI	Vicepresidente
	GAZZETTI FRANCESCO	Consigliere segretario questore
	FEDERICA FRATONI	Consigliera segretaria
<i>Sono assenti</i>	MARCO CASUCCI	Vicepresidente
	MARCO STELLA	Consigliere segretario questore
	DIEGO PETRUCCI	Consigliere segretario

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N. 1

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001) con la quale sono disciplinate le iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie, tra le quali anche la celebrazione del Capodanno dell'Annunciazione il 25 marzo celebrato in Toscana fino al 1750 come "Capodanno toscano";

Visto che la citata l.r. 46/2015, (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001), così come modificata dalla legge regionale 7 marzo 2017, n. 9 (Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei Premi regionali di valorizzazione del territorio toscano Innovazione - Made in Tuscany e Giovanni da Verrazzano – Eccellenze toscane. Modifiche alla l.r. 46/2015) ha introdotto, tra gli eventi di particolare rilievo e rilevanza, la ricorrenza del Capodanno toscano per ricordare che l'anno civile, fino al 1749, in Toscana, iniziava il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa cattolica aveva collocato la festa dell'Annunciazione o, più esattamente, dell'Incarnazione, in corrispondenza del nono mese antecedente la nascita di Gesù. Quando nel 1582 entrò in vigore il calendario gregoriano, che fissava l'inizio dell'anno al 1° gennaio, Firenze ed altre città toscane, quali Lucca, Pisa, Prato, Siena, continuarono a considerare il 25 marzo come il loro Capodanno. Ciò avvenne fino a quando, nel novembre 1749, il Granduca Francesco III di Lorena emise un decreto che fissava anche per la Toscana il 1° gennaio come data iniziale dell'anno civile, uniformandosi a quanto già in vigore nel resto d'Italia e d'Europa, ovvero allo "stile moderno";

Vista la legge regionale 24 dicembre 2021, n. 51 (Iniziativa istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Modifiche alla l.r. 46/2015) con la quale si modifica la l.r. 46/2015 variando la denominazione della ricorrenza da "Capodanno Toscano" in "Capodanno dell'Annunciazione";

Visto l'articolo 1, comma 2, della l.r. n. 46/2015 che prevede che le iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie possono svolgersi con il concorso degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, di enti regionali, di istituzioni pubbliche e degli enti del terzo settore, coinvolti tramite procedure di evidenza pubblica, sottoscrizione di accordi o altri strumenti previsti dalla legge;

Premesso che con la l.r. 46/2015 il Consiglio regionale ha deciso di introdurre tra le iniziative istituzionali la celebrazione del Capodanno dell'Annunciazione, in ricordo dell'antica computazione dell'anno nelle città toscane (il 25 marzo fino al 1749), in coerenza con l'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto;

Ritenuto pertanto di approvare le Linee di indirizzo per la celebrazione della X edizione del "Capodanno dell'Annunciazione" in ricordo dell'antica computazione dell'anno nelle città toscane (il 25 marzo, fino al 1749)", come riportate nell'allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di stabilire che lo stanziamento in bilancio per finanziare tali iniziative sia di euro 85.000,00, quale budget da destinare alle compartecipazioni economiche, da erogare mediante bando pubblico, ripartendo l'importo nel modo di seguito indicato:

- a) euro 35.000,00 a favore di eventi promossi da enti locali;
- b) euro 50.000,00 a favore di eventi promossi da istituzioni sociali private;

A voti unanimi,

delibera

1. di approvare le Linee di indirizzo per la celebrazione della X edizione del "Capodanno dell'Annunciazione", come riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di destinare alla celebrazione del Capodanno dell'Annunciazione, X edizione, anno 2025, l'importo di euro 85.000,00, quale somma massima da destinare al cofinanziamento di iniziative promosse da soggetti terzi, le cui richieste perverranno sulla base di un bando pubblico, così come previsto nelle linee d'indirizzo di cui al punto precedente, così ripartita:
 - a) euro 35.000,00 a favore di eventi promossi da enti locali;
 - b) euro 50.000,00 a favore di eventi promossi da istituzioni sociali private;
3. di stabilire che il dirigente competente per materia è tenuto all'attuazione della presente deliberazione procedendo alla predisposizione dei conseguenti adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione della X edizione del Capodanno dell'Annunciazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

Deliberazione Ufficio di presidenza 29 gennaio 2025 n. 19, Allegato A

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

**L.R. 46/2015. Linee di indirizzo per la celebrazione della X edizione
del “Capodanno dell’Annunciazione”**

*in ricordo dell’antica computazione dell’anno nelle città toscane
(il 25 marzo, fino al 1749)*

1. Premessa

La legge regionale del 9 aprile 2015, n. 46, così come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2021, n. 51 ha istituzionalizzato la celebrazione annuale del Capodanno dell'Annunciazione, ogni 25 marzo.

Il "Capodanno dell'Annunciazione" ricorda che l'anno civile, fino al 1749, in Toscana, iniziava il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa cattolica aveva collocato la festa dell'Annunciazione o, più esattamente, dell'Incarnazione, in corrispondenza del nono mese antecedente la nascita di Gesù.

Nel 1582 entrò in vigore il calendario gregoriano che fissava l'inizio dell'anno al 1° gennaio, ma Firenze ed altre città toscane, quali: Lucca, Pisa, Prato, Siena, continuarono a considerare il 25 marzo come il loro Capodanno. Ciò avvenne fino a quando, nel novembre 1749, il Granduca Francesco III di Lorena emise un decreto che fissava anche per la Toscana il 1° gennaio come data iniziale dell'anno civile, uniformandosi a quanto già in vigore nel resto d'Italia e d'Europa, ovvero allo "stile moderno"(inizio dell'anno il 1 gennaio).

2. Report sintetico delle edizioni 2023 e 2024

Nel 2023 il bando è stato pubblicato il 2 febbraio con scadenza fissata al 20 febbraio. Sono pervenute complessivamente n. 88 domande, di cui:

- n. 18 da parte di Amministrazioni Locali: risorse concesse: € 35.000,00, a fronte di un totale di compartecipazioni economiche richieste di euro 76.440,00;
- n. 70 da parte di Istituzioni Sociali Private: risorse concesse: € 45.000,00 a fronte di un totale di compartecipazioni economiche richieste di euro 181.908,56.

Nel 2024 il bando è stato pubblicato il 12 febbraio con scadenza fissata al 1 marzo. Sono pervenute complessivamente n. 56 domande così distribuite:

- n. 14 da parte di Amministrazioni locali: **risorse concesse: € 35.000,00**, a fronte di un totale di compartecipazioni economiche richieste di euro 49.963,46;
- n. 42 da parte di Istituzioni sociali private: **risorse concesse: € 50.000,00**, a fronte di un totale di compartecipazioni economiche richieste di euro 83.996,58.

3. Quadro di riferimento organizzativo e articolazione delle risorse

Il Capo I, art.1, della L.R.46/2015, dispone che *la Regione promuove la valorizzazione dei principi generali e delle finalità principali della propria azione di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, mediante la realizzazione, da parte del Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, delle iniziative di cui alla presente legge, e il comma 2 del predetto articolo stabilisce che le iniziative ... possono svolgersi con il concorso degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, di altri enti ed istituzioni*

pubbliche...coinvolti tramite procedure di evidenza pubblica. Conformemente a tali disposizioni, e in analogia a quanto fatto nelle precedenti edizioni, si prevede la concessione di compartecipazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati che organizzano nei propri territori iniziative per la celebrazione del Capodanno dell'Annunciazione, previa ammissibilità delle domande pervenute attraverso un bando pubblico.

Tenuto conto che lo stanziamento in bilancio per la celebrazione di tutte le iniziative istituzionali è pari ad **euro 150.500,00 per l'esercizio 2025**, per la suddetta ricorrenza si propone di destinare la somma complessiva di euro **85.000,00** per il cofinanziamento di iniziative promosse da soggetti terzi. Pertanto, alla luce degli stanziamenti disponibili sui pertinenti capitoli di spesa (euro 75.000,00 a favore delle amministrazioni locali ed euro 70.000,00 a favore di istituzioni sociali private), si ritiene di ripartire gli importi nel modo di seguito indicato:

- a. euro **35.000,00** da destinare al cofinanziamento di iniziative promosse da Amministrazioni locali;
- b. euro **50.000,00** da destinare al cofinanziamento di iniziative promosse da Istituzioni sociali private.

Articolazione degli eventi e contenuti del bando pubblico

L'articolazione degli eventi rimane quella seguita per tutti gli eventi istituzionali, che si dividono in:

A. iniziative promosse direttamente dal Consiglio regionale;

B. iniziative promosse da soggetti terzi: Enti Locali, Consorzi ed Enti gestori di parchi e aree naturali protette, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), Pro Loco, associazioni sportive dilettantesche riconosciute dal CONI, associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro (con esclusione delle fondazioni bancarie e delle fondazioni istituite e disciplinate con legge regionale a prevalente partecipazione della Regione Toscana), costituite entro il 31/12/2023, con sede legale e operativa in Toscana, alla cui realizzazione il Consiglio regionale compartecipa attraverso la concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l.r. 46/2015, di un cofinanziamento delle spese ammissibili, previa selezione delle iniziative proposte attraverso un bando pubblico.

A. Iniziative promosse direttamente dal Consiglio regionale

Per quanto concerne le iniziative dirette del Consiglio, si decide – al momento dell'adozione del presente atto - di non promuovere iniziative dirette nell'ambito della Celebrazione in oggetto.

B. Iniziative promosse da soggetti terzi

Il Consiglio regionale offrirà il proprio sostegno ad iniziative ed eventi promossi da soggetti terzi, nell'ambito del Capodanno dell'Annunciazione 2025, attraverso la concessione di un cofinanziamento delle spese ammissibili, previa selezione delle iniziative proposte attraverso un bando pubblico come contributo a sostegno di iniziative promosse da una pluralità di soggetti.

B.1) Criteri e relative pesature da adottare in sede di valutazione dei progetti da parte del Settore competente

I soggetti beneficiari potranno accedere alle compartecipazioni economiche concesse attraverso la partecipazione a un bando promosso dal Consiglio regionale, presentando, con riferimento all'iniziativa da realizzare, la proposta progettuale e il piano previsionale di spesa.

La programmazione delle iniziative celebrative del "Capodanno dell'Annunciazione", analogamente agli anni precedenti, prende in considerazione un arco temporale va **da venerdì 21 marzo a lunedì 7 aprile 2025**, fatta eccezione per le pubblicazioni a stampa e digitali (libri cataloghi, video, oggetto della domanda di compartecipazione), il cui termine di scadenza è fissato inderogabilmente al **31 luglio 2025**. Il Settore "Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto" avrà cura di verificare l'ammissibilità delle domande in fase istruttoria, accertando la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti nel bando. Fra i requisiti di ammissibilità, oltre a quelli normalmente presenti in tutti i bandi, (es: rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste) è prevista la pertinenza del progetto presentato alla celebrazione in oggetto. Le proposte progettuali ritenute ammissibili saranno valutate dal Settore competente alla luce dei criteri di seguito indicati:

1. pertinenza;
2. qualità;
3. sostenibilità finanziaria;
4. comunicazione e promozione dell'iniziativa;

La pesatura dei criteri, ossia i punteggi massimi attribuibili per ciascuno degli stessi, saranno individuati nel bando, secondo lo schema sotto indicato.

L'importo delle singole compartecipazioni non potrà superare l'80% delle spese ammissibili, rilevabili in fase istruttoria dal piano previsionale di spesa e comunque non potrà superare la somma di **3.500,00 euro**. Nel caso in cui l'iniziativa sia promossa da due o più soggetti in forma associata, nell'ambito di un accordo di collaborazione da allegare alla domanda di concessione, l'importo, fermo restando l'80% delle spese ammissibili, non potrà superare la somma di **5.000,00 euro**. Alle sole istituzioni sociali private è riconosciuto un 10% delle spese totali, come spese di funzionamento o spese indirette, non rendicontabili.

B. 2) Criteri e relative pesature da adottare in sede di valutazione dei progetti da parte del Settore competente

1° criterio: pertinenza del progetto (fino a un massimo di 50 punti), con riferimento a:

- a) livello di pertinenza del progetto sia in rapporto alla celebrazione, sia alla effettiva valorizzazione di questa ricorrenza e alla sua promozione nel territorio anche con

riferimento alla valorizzazione, alla storia o riscoperta delle tradizioni tipiche, fino ad un massimo di 50 punti, così declinati: da 0 a 10; non pertinente; da 11 a 20: poco pertinente; da 21 a 30: abbastanza pertinente; da 31 a 40: pertinente/buon progetto; da 41 a 45: molto pertinente/ottimo progetto; da 45 a 50: a progetti di rilevanza regionale che prevedono la partecipazione "in rete".

2° criterio: qualità del progetto (fino a un massimo di 25 punti), con riferimento a:

- a) qualificazione dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto (da 0 a 5 punti);
- b) chiarezza espositiva e completezza descrittiva delle attività nelle quali si articola la proposta (da 0 a 10 punti);
- c) qualità e originalità della proposta progettuale, fino ad un massimo di 10 punti, (destinando il punteggio di 10 punti, solo ai progetti ritenuti ottimi sotto il profilo qualitativo);

3° criterio: comunicazione e promozione dell'iniziativa (fino ad un massimo di 10 punti) con particolare riguardo:

- a) all'attività di promozione e comunicazione su stampa, radio, televisioni, web e social network (da 0 a 5 punti);
- b) alla distribuzione di prodotti editoriali e/o multimediali (da 0 a 5 punti);

4° criterio: sostenibilità finanziaria dell'iniziativa (fino ad un massimo di 15 punti), con particolare riguardo:

- 1) alla congruenza del piano previsionale di spesa in rapporto agli obiettivi e alle attività svolte (da 0 a 10 punti);
- 2) alla capacità di finanziamento attraverso risorse economiche proprie e/o concesse da altri soggetti rispetto al costo totale del progetto (da 0 al 30%, punti 0; dal 31% al 50%, punti 2; oltre il 50%, punti 5).

Al fine di valorizzare e premiare le proposte più meritevoli sotto il profilo qualitativo, ai progetti che ottengono un punteggio inferiore a 60 punti non sarà concesso alcun contributo.

Non sono considerati ammissibili, ai fini della rendicontazione, i contributi versati da istituzioni sociali private ad altre istituzioni sociali private per la realizzazione, in tutto o in parte dell'iniziativa, oggetto di domanda, superiori all'importo di **euro 300,00**.

Calcolo della compartecipazione

L'importo globale stanziato per le compartecipazioni sarà erogato agli aventi diritto, in proporzione al punteggio ottenuto, per un importo comunque non superiore al 80% delle spese ammissibili, risultanti dal piano previsionale di spesa presentato in sede di domanda.

Qualora la somma totale delle compartecipazioni erogabili dovesse superare gli stanziamenti complessivi per ciascuna delle categorie, gli importi concedibili a ciascun avente diritto potranno

essere proporzionalmente ridotti in misura percentuale rispetto al superamento del limite dei rispettivi stanziamenti.

B. 3) Termini di svolgimento delle iniziative e rendicontazione delle spese

Le iniziative dei soggetti beneficiari di compartecipazioni economiche da parte del Consiglio dovranno essere realizzate **da venerdì 21 marzo a lunedì 7 aprile 2025**, salvo richiesta di proroga in corso d'opera da parte del legale rappresentante del beneficiario, (o dirigente competente per gli enti locali) debitamente motivata, per un ritardo dovuto a cause oggettive impreviste e non prevedibili al momento della presentazione della proposta progettuale. Il dirigente del Settore competente potrà autorizzare la proroga fino ad un massimo di un mese dalla data di presentazione della richiesta.

Il rendiconto dell'iniziativa dovrà essere presentato entro **90 (novanta)** giorni dalla data di completamento dell'evento. La liquidazione di tutte le compartecipazioni concesse in occasione del "Capodanno Dell'Annunciazione" 2025 dovrà avvenire nel corso del 2025 a fronte della presentazione dei rendiconti di spesa.

4. Crono programma procedure e manifestazioni

approvazione linee d'indirizzo U.P.	30 gennaio 2025
pubblicazione bando sul sito web del CRT con decreto dirigenziale	entro il 7 febbraio 2025
scadenza presentazione domande (19 giorni)	venerdì 28 febbraio 2025
istruttoria tecnica sulle domande pervenute	dal 3 al 14 marzo (compatibilmente con il numero delle domande presentate)
inizio manifestazioni	venerdì 21 marzo 2025
termine manifestazioni	lunedì 7 aprile 2025 (31 luglio 2025 per le pubblicazioni cartacee/ digitali e multimediali)

1. Si ricorda che la concessione della compartecipazione alle istituzioni sociali private ammesse a valutazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva rispetto al versamento dei contributi INPS e INAIL da parte dei soggetti sottoposti a obblighi contributivi, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi della l.r. 40/2009, art.49 bis, che stabilisce per il Consiglio l'obbligo di acquisire il DURC prima del provvedimento di concessione e in fase di liquidazione. L'obbligo di acquisizione del DURC non si applica agli enti e ai soggetti pubblici compresi nella ricognizione effettuata dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), salvo il caso in cui agiscano in qualità di operatore economico. (v. art. 3, co. 2, l.r. n. 1/2019).

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 29 gennaio 2025, n. 20

Oggetto: Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) – Iscrizione nel registro dei soggetti accreditati dell'Associazione Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), sezione provinciale di Grosseto.

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	STEFANO SCARAMELLI	Vicepresidente
	GAZZETTI FRANCESCO	Consigliere segretario questore
	FEDERICA FRATONI	Consigliera segretaria
<i>Sono assenti</i>	MARCO CASUCCI	Vicepresidente
	MARCO STELLA	Consigliere segretario questore
	DIEGO PETRUCCI	Consigliere segretario

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N.

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 marzo 2021, n. 31 (Disciplinare per l'attuazione della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) - Modifica), con la quale è stato approvato il nuovo disciplinare attuativo della legge regionale citata;

Visto il registro dei soggetti accreditati, di cui all'articolo 2 della l.r. 5/2002 e all'articolo 5, comma 1, del relativo disciplinare attuativo, contenente l'elenco delle associazioni che hanno presentato regolare domanda, con le modalità e nei termini indicati nelle disposizioni contenute nella legge citata e nel relativo disciplinare attuativo, ed iscritte nel registro a seguito di istruttoria positiva;

Vista la richiesta del 23 gennaio 2025, prot. 901/1.17.7, con la quale l'Associazione Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), sezione provinciale di Grosseto, via De Amicis n. 1, chiede di essere abilitata al seguente settore di interesse: "Sanità e politiche sociali, ai sensi della l.r. 5/2002;

Considerato l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulla citata richiesta, da parte del competente ufficio;

Ritenuto di iscrivere nel registro dei soggetti accreditati, ai sensi della l.r. 5/2002, e di procedere all'abilitazione dell'Associazione Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), sezione provinciale di Grosseto, al settore "Sanità e politiche sociali";

A voti unanimi,

delibera

1. di accreditare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) e del relativo disciplinare attuativo, l'Associazione Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), sezione provinciale di Grosseto, al settore di interesse richiesto: "Sanità e politiche sociali".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1872 - Data adozione: 31/01/2025

Oggetto: [ID 2269] Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. 152/2006 articolo 19 e L.R. 10/2010 articolo 48. Lavori di stabilizzazione delle sponde del Fosso Cavernano nel Comune di Chianciano Terme. Proponente: Consorzio 2 Alto Valdarno. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD002290

LA DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

il regolamento adottato con D.P.G.R. 19R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

la D.G.R. n. 1196 del 01.10.2019 e la D.G.R. n.1083 del 30.9.2024, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

il R.D. 523/1904 in materia di opere idrauliche, la L.R. 79/2012 in materia di reticolo idrografico regionale e la L.R. 80/2015 in materia di difesa del suolo;

Premesso che:

il proponente Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno (sede legale: Via E Rossi n.2/L, Arezzo; codice fiscale: 02177170517), in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, con istanza pervenuta in data 01.07.2024 prot. n. 369734, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art.19 del D.lgs.152/2006 ed all'art.48 della L.R. 10/2010, relativamente ai *Lavori di stabilizzazione delle sponde del Fosso Cavernano*, nel Comune di Chianciano Terme (SI); in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

l'intervento rientra, ai fini della normativa VIA, tra quelli previsti al punto 7 lettera o) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/2006: "*opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua*";

il progetto in esame riguarda un'opera pubblica, finanziata a carico del bilancio regionale, per il quale il Consorzio è stato individuato quale Ente attuatore;

gli interventi previsti sono stati programmati con Ordinanza del Commissario delegato n. 41 del 09/06/2023, costituiscono azioni prioritarie, di preminente interesse nazionale, per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 36 ter del D.L. 77/2021;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972), come da dichiarazione pervenuta al n. 369734 del 01.07.2024;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni);

ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, in data 04.07.2024 la documentazione afferente al procedimento, insieme ad un avviso è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 04.07.2024;

il Settore VIA ha richiesto, con nota prot. 379716 del 04.07.2024, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 437232 del 05.08.2024), ARPAT (prot. n. 426524 del 31.07.2024), Centria Srl (prot. n. 425923 del 31.07.2024), Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo (prot. n.402874 del 17.07.2024), Terna spa (prot. n.396964 del 15.07.2024), FiberCop (prot. n.396964 del 15.07.2024) e dei seguenti settori regionali: Genio Civile Valdarno Superiore (prot. n.454644 del 19.08.2024), Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. n. 429625 del 01.08.2024);

tenuto conto degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 04.09.2024 (prot. n. 474713), ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

il proponente ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti, in data 23.10.2024 (prot. n. 555617);

a seguito della nota prot. n. 560693 del 25.10.2024 inviata dal Settore VIA, con la quale sono stati richiesti i contributi tecnici istruttori ai Soggetti interessati sulle integrazioni presentate dal proponente, sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori: Azienda USL Toscana Sud Est (prot. n. 565493 del 29.10.2024 e n. 584032 del 08.11.2024), ARPAT (prot. n. 615522 del 26.11.2024), Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo (prot. n.576163 del 05.11.2024) e il Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. n. 590799 del 12.11.2024);

in data 26.11.2024, con nota prot. n. 616170, il proponente ha comunicato che a seguito di sopralluoghi ed approfondimenti tecnici ha riscontrato la necessità di implementare il progetto, ai fini di una migliore mitigazione del rischio idraulico;

in data 21.01.2025 (prot. n. 30500), sulla base degli esiti dei sopralluoghi di cui al precedente capoverso, il proponente ha trasmesso alcuni elaborati di integrazione, relativi alla sistemazione del fosso Ruoti, anch'esso ubicato nel Comune di Chianciano Terme (SI) ed afferente al medesimo sottobacino a cui appartiene anche il fosso Cavernano;

in considerazione degli elaborati integrativi che - ai fini di una migliore mitigazione del rischio idraulico - oltre ai lavori di stabilizzazione delle sponde del fosso Cavernano, prevedono anche i lavori di stabilizzazione del fosso Ruoti (non previsti nella documentazione di avvio procedimento), il Settore VIA ha avviato una nuova fase di consultazione del pubblico e con nota prot. n. 36454 del 23.01.2025 ha richiesto, i contributi tecnici istruttori ai Soggetti interessati sulla documentazione integrativa presentata dal proponente, afferente al Fosso Ruoti;

ai sensi dell'art. 19, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Visto che il Dirigente dell'Area Tecnica del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno in data 29.01.2025, con nota pervenuta al prot. n. 53321, ha richiesto il ritiro e l'archiviazione dell'istanza in esame;

Dato atto che la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 viene avviata su istanza di parte;

Visto l'art. 48, comma 6, della L.R. 10/2010 che recita: “*Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 152/2006, o ritiri l'istanza, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. È facoltà del proponente presentare una nuova istanza, che tenga conto di quanto evidenziato dall'autorità competente nella richiesta di integrazioni*”;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di non procedere all'ulteriore corso della valutazione e di disporre l'archiviazione del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010, avviato in esito a istanza presentata dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno (sede legale: Via E. Rossi n.2/L, Arezzo; codice fiscale: 02177170517) e pervenuta al protocollo regionale in data 01.07.2024, relativamente al progetto dei lavori di stabilizzazione delle sponde del Fosso Cavernano, nel Comune di Chianciano Terme (SI), per le motivazioni riportate in premessa, in applicazione dell'art. 48, comma 6, della L.R. 10/2010;

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di notificare il presente decreto al proponente Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno;

4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1890 - Data adozione: 03/02/2025

Oggetto: [ID:2302] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006; art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità relativa al nuovo progetto di realizzazione della "Centrale idroelettrica "11-Bis-Isoletto 2" nel Comune di Firenze, all'interno del progetto di "Straordinaria manutenzione, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di n. 13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del Fiume Arno e realizzazione di n. 12 impianti per la produzione idroelettrica". Proponente: Iniziative Toscane S.r.l. società di progetto. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD002398

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il Decreto Legge 153/2024, di modifica della parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19/R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Viste la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019 e la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti altresì, in materia energetica:

il D.Lgs. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

il D.Lgs. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

il D.Lgs. 199/2021, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

il D.Lgs. 190/2024, in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia rinnovabile;

la L.R. 39/2005 "Disposizioni in materia di energia";

le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con D.M. 10/09/2010;

il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n. 10 del 11/02/2015;

il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC);

il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22/12/2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/223;

la L.R. 44/2024, che ha modificato la L.R. 10/2010 in materia di VIA e la L.R. 39/2005 in materia di energia;

Visti il R.D.1775/1933, la parte terza del D.Lgs.152/2006, la L.R. 80/2015 ed il D.P.G.R. 61/R/2016, in materia di concessioni di derivazione di acque pubbliche;

Visti inoltre:

il D.Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio;

il vigente Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con deliberazione Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37;

Premesso che:

il proponente Iniziative Toscane S.r.l., con note pervenute al protocollo regionale in data 13/08/2024 (numeri 452126, 452128, 452129, 452131, 452132, 452133, 452134, 452170, 452171, 452172, 452173, 452174, 452176, 452177, 452179, 452184, 452186, 452188), ha richiesto al Settore Valutazione Impatto Ambientale (di seguito settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del D.Lgs.152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al *nuovo progetto di realizzazione della "Centrale idroelettrica "11-Bis-Isolotto 2",* ricadente nel Comune di Firenze; in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 29277 del 30/08/2024, per una somma di euro 2.550,85;

ai fini di VIA, il progetto oggetto dell'istanza è compreso tra quelli di cui all'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 2.h) "*impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW [...].*";

il progetto in esame rientra nel campo di applicazione dell'autorizzazione unica di cui al D.Lgs. 190/2024 e della concessione di derivazione di cui al R.D.1775/1933;

sul sito *web* della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 19/08/2024;

il Settore VIA, con nota prot. n. 455696 del 19/08/2024, ha richiesto i contributi tecnici istruttori degli Uffici regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Comune di Firenze (prot. nn. 497664 - 498241 - 498556 del 18/09/2024);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato (prot. n. 499799 del 19/09/2024);
- ARPAT - Dipartimento di Firenze (prot. n. 554960 del 23/10/2024);
- Azienda USL Toscana Centro – Dip.to della Prev.ne di Firenze (prot. n. 510431 del 26/09/2024);
- Autorità Idrica Toscana – Conf.za Terr.le n. 3 Medio Valdarno (prot. n. 493863 del 16/09/2024);
- Publicacqua S.p.A. (prot. n. 505748 del 24/09/2024);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 501447 del 20/09/2024);
- Consorzio di Bonifica n. 3 Medio Valdarno (prot. n. 470417 del 02/09/2024);
- Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore (prot. n. 506502 del 24/09/2024);
- Settore regionale Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e Viabilità regionale (prot. n. 491842 del 13/09/2024);
- Settore regionale Attività faunistico venatoria, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS). Pesca dilettantistica (prot. n. 463917 del 27/08/2024);
- Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del paesaggio (prot. n. 506716 del 24/09/2024);

sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 25/10/2024 (prot. n. 560712) ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente, in data 25/11/2024 (prot. n.613156), ha depositato presso il Settore VIA la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta;

con nota del 25/11/2024 (Prot. n. 614699), il Settore VIA previa pubblicazione sul sito *web* regionale della documentazione tecnica integrativa e di chiarimento pervenuta, ha richiesto i contributi tecnici istruttori ai soggetti competenti in materia ambientale con riferimento a tale documentazione;

in esito alla suddetta richiesta del 25/10/2024, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Comune di Firenze (prot. n. 661772 del 20/12/2024);

- ARPAT - Dipartimento di Firenze (prot. n. 19229 del 15/01/2025);
- Azienda USL Toscana Centro – Dip.to della Prev.ne di Firenze (prot. n. 25047 del 17/01/2025);
- Publiacqua S.p.A. (prot. n. 666046 del 23/12/2024);
- Consorzio di Bonifica n. 3 Medio Valdarno (prot. n. 634419 del 05/12/2024);
- Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore (prot. n. 11811 del 10/01/2025);
- Settore regionale Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e Viabilità regionale (prot. n. 641603 del 10/12/2024);
- Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del paesaggio (prot. n. 652050 del 16/12/2024);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, nell'ambito dell'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 13 agosto 2024, dagli elaborati di perfezionamento depositati l'11 settembre 2024 e dagli elaborati ad integrazione e chiarimento depositati il 25 novembre 2024;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente e da quella agli atti del Settore scrivente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto in esame consiste nella realizzazione di una centrale idroelettrica denominata "Isolotto2", in sponda destra del fiume Arno, in corrispondenza della traversa Isolotto recentemente ricostruita (anno 2022); in corrispondenza della traversa, ma in sponda sinistra è presente la centrale idroelettrica "Isolotto" gestita dalla Società proponente;

la centrale "Isolotto" e la ricostruzione della relativa traversa fluviale sul Fiume Arno rientrano nel quadro del progetto di *"Straordinaria manutenzione, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di n. 13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del Fiume Arno e realizzazione di n. 12 impianti per la produzione idroelettrica"*, nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello, Pontassieve, Rignano sull'Arno, Bagno a Ripoli, Fiesole, Firenze, Lastra a Signa e Signa (FI), escluso dalla procedura di VIA con Decreto Dirigenziale n. 4394 del 27/03/2019;

la centrale "Isolotto" è in possesso di concessione di derivazione rilasciata con Decreto regionale n. 1971 del 14/02/2020;

i due impianti Isolotto ed Isolotto2 condividono lo stesso salto idraulico e, ai regimi medio-alti, opereranno in sovrapposizione, con una portata massima derivata di 60.000 l/s (doppia rispetto a quella concessa per Isolotto) e una portata nominale media di 24.900 l/s (+60%); il salto idraulico nominale sarà di 6,85 m, generando una potenza idraulica nominale di 1.672 kW;

la centrale oggetto del presente procedimento avrà una lunghezza totale di 43,50 m; la camera antistante la turbina, larga 9 m e posta a 39,00 m s.l.m., conterrà un gruppo di produzione composto da una turbina a bulbo biregolante; la bocca di adduzione, di 25 m di larghezza, e quella di restituzione saranno entrambe a cielo aperto, con un funzionamento a pelo libero; un sistema sgrigliatore a pettine raccoglierà eventuali materiali, convogliandoli in un canale di bypass per il rilascio a valle;

sono previsti interventi di risagomatura dell'alveo a monte e a valle della traversa, inclusi quelli nelle vicinanze della centrale e delle bocche di ingresso e uscita: inoltre le aree interessate dal cantiere, tra cui superfici a prato utilizzate per le postazioni fisse, movimenti terra e transito dei mezzi saranno oggetto di interventi di ripristino ambientale;

la traversa sul Fiume Arno è lunga 83,21 m, con un ciglio di sfioro a quota 36,00 m s.l.m., rilascia almeno 500 l/s in traversa; la controbriglia è posizionata tra 36,40 e 36,65 m s.l.m. L'impianto Isolotto2 non modificherà le quote attuali della traversa né altererà la zona ripariale, già priva di vegetazione e antropizzata con opere idrauliche di sponda;

l'impianto, di tipo "ad acqua fluente", sfrutterà la portata disponibile del corso d'acqua, convogliandola nelle turbine e reimmettendola subito a valle, con restituzione pressoché totale del prelievo; la scala di risalita ittica, già presente sulla sponda sinistra, sarà mantenuta;

la durata prevista per i lavori è di circa due anni;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame e a tal riguardo evidenzia quanto segue:

nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR), adottato con D.C.R. n. 58 del 2 luglio 2014 e approvato con D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015, l'area di interesse risulta all'interno dell'Ambito di Paesaggio 6 denominato "*Firenze-Prato-Pistoia*";

in merito alla tutela paesaggistica, l'intervento interessa aree tutelate dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 142/2006, in applicazione del D.M.31/08/1953 - G.U. 218 del 1953 "*Due zone in riva al Fiume Arno, site nel Comune di Firenze*";

il contiguo Parco delle Cascine, di proprietà del Comune di Firenze, è tutelato – quale complesso monumentale – dal Decreto del Direttore regionale Ministero Beni Culturali n. 321/2011 del 04/06/2011, in applicazione della parte seconda del D.Lgs. 42/2004;

il proponente evidenzia che il progetto si allinea al meta-obiettivo perseguito dal Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 10 del 11 febbraio 2015, di lotta ai cambiamenti climatici, prevenzione dei rischi e promozione della *green economy*. In relazione all'emissione in atmosfera di anidride carbonica, il proponente afferma che "*Con la soluzione progettuale proposta, pertanto, si potranno ridurre le emissioni di CO2 di 32.640 tonnellate all'anno*";

in riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, i corpi idrici potenzialmente interessati dagli interventi sono:

- corpo idrico superficiale del Fiume Arno fiorentino – tratto di monte, classificato in stato ecologico Scarso (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e in stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027);

- corpo idrico sotterraneo della Piana Firenze, Prato, Pistoia - Zona Firenze, classificato in stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e quantitativo buono (con obiettivo del suo mantenimento).

In riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, si rileva che l'area interessata dalla centrale è classificata a pericolosità da alluvione elevata P3 e media P2. In riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), per l'area in esame, non sono presenti criticità geomorfologiche;

in riferimento agli strumenti urbanistici del Comune di Firenze, il nuovo Piano Strutturale (PS) e il Piano Operativo (PO) sono stati adottati con Deliberazione Consiliare DC/2023/00006 del 13/03/2023, data dalla quale si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 103 della L.R. 65/2014; secondo il Piano vigente, l'area ricade all'interno del sub-sistema del fiume Arno, Greve e del torrente Ema; in relazione al PO, è presente una pericolosità geologica media G2, una pericolosità da alluvioni frequenti P3 e poco frequenti P2 e una pericolosità sismica media S2;

il progetto non interessa Aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, Siti di Interesse Comunitario proposti (pSIC) o Siti di Interesse Regionale (SIR);

non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico;

la zona d'intervento ricade, ai sensi del Piano di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Firenze, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.2004/C/0010 del 16/02/2004, interamente in classe III "*Aree di tipo misto*";

il proponente ha presentato elaborati specialistici sugli elementi di rilievo per l'impianto in esame, sia a carattere progettuale che ambientale;

il proponente ha analizzato i possibili impatti sulle componenti ambientali interessate dalla realizzazione dall'esercizio dell'impianto e le relative misure di mitigazione; ha descritto la fase di dismissione; ha analizzato le possibili alternative; ha preso in esame i benefici del progetto in termini di produzione di energia da fonte rinnovabile, di emissioni evitate di gas climalteranti e di inquinanti atmosferici;

Visti i sopra richiamati contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale, nell'ambito del presente procedimento, con riferimento – rispettivamente – alla documentazione presentata all'avvio del procedimento ed alla documentazione integrativa e di chiarimento;

Rilevato che:

ARPAT, nel contributo rilasciato all'avvio del procedimento il 23/10/2024, ha preso in esame le caratteristiche del progetto e le componenti ambientali di competenza ed ha rilevato la necessità di acquisire integrazioni e chiarimenti in merito a: atmosfera, campo magnetico, acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo. Segnala che la previsione di una centrale idroelettrica sul tratto del Fiume Arno ricadente in Provincia di Firenze, in aggiunta alle 12 già previste nel progetto assentito, introduca elementi di criticità ambientale complessivi. In particolare, relativamente alla componente elettromagnetica, ha rilevato la necessità delle seguenti integrazioni e dei seguenti chiarimenti:

"1. Descrivere il tracciato e le modalità di posa del collegamento tra il locale tecnico e la rete pubblica con particolare attenzione al punto di connessione con la rete esistente (buca giunti, cabina elettrica, ecc.).

2. Stimare l'impatto magnetico prodotto dall'intera linea di connessione, sia lungo il tracciato, sia nel punto di connessione alla rete pubblica esistente; qualora in fase preliminare siano ipotizzate più soluzioni impiantistiche la valutazione dell'impatto magnetico deve essere effettuata per ciascuna delle soluzioni ipotizzate".

Successivamente, in seguito al deposito della documentazione integrativa e di chiarimento, l'Agenzia ha rilasciato, in data 15/01/2025, il proprio contributo conclusivo nel quale per tutte le componenti ambientali di competenza, accetto il campo magnetico, non ravvisa elementi che ostino alla esclusione del progetto dalla procedura di VIA (pur con l'apposizione di condizioni ambientali). Per quanto riguarda invece il campo magnetico, l'Agenzia conclude che: *"La documentazione integrativa presentata non fornisce i chiarimenti richiesti e non permette, quindi, di effettuare le valutazioni necessarie ad escludere un impatto magnetico rilevante per l'allacciamento dell'impianto alla rete pubblica, in particolare per l'attraversamento di un'area ad alta frequentazione di persone"*. Pertanto ritiene che il progetto non possa essere escluso dalla procedura di VIA. In via subordinata, qualora venga decisa l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, ritiene che nell'atto conclusivo debba essere inserita una specifica condizione ambientale, articolata in 5 punti.

A supporto della propria posizione, l'Agenzia fornisce le seguenti motivazioni.

Il proponente, nelle integrazioni, risponde in maniera puntuale a quanto richiesto circa il campo magnetico, ma non esaustiva, fornendo pochissime indicazioni e sottolineando l'impossibilità di fornire le informazioni complete richieste in quanto la progettazione e realizzazione dell'allacciamento alla rete pubblica dell'impianto è demandato al gestore della rete elettrica e-distribuzione Spa. ARPAT ritiene che l'allacciamento alla rete pubblica risulta un'opera indispensabile al funzionamento dell'impianto, a pari titolo dei dispositivi di generazione e trasformazione dell'energia elettrica prodotta, ed deve quindi essere parte integrante del progetto presentato. Il proponente è tenuto quindi a fornire tutte le informazioni e valutazioni necessarie a verificare la conformità alla norma (L.36/2001 e DPCM 8/7/2003) dell'impatto magnetico dell'opera, al fine di consentire la valutazione adeguata degli interventi di mitigazione e contenimento degli impatti ed, eventualmente, alternative progettuali.

ARPAT ribadisce (come aveva già segnalato del contributo istruttorio di avvio procedimento) che l'allacciamento dell'impianto idroelettrico con la rete elettrica pubblica rappresenta una possibile condizione di criticità, in quanto interessa un'area di aggregazione inserita in parco pubblico ad alta frequentazione (interessato anche da manifestazioni ed eventi pubblici); in particolare in Piazzale Kennedy è previsto l'innesto del cavidotto dell'impianto nella rete pubblica, ma non sono state indicate le modalità: allacciamento alla cabina esistente oppure realizzazione di nuova cabina, buca giunti. Piazzale Kennedy rappresenta un'area di transito pendolare giornaliero importate e altamente frequentata proprio per la presenza della passerella che mette in collegamento il quartiere dell'Isolotto con il parco delle Cascine la zona cittadina posta a nord (rione di Via Baracca - Piazza Puccini). In conclusione, in assenza delle informazioni richieste riguardo le modalità di allacciamento dell'impianto idroelettrico alla rete pubblica, l'Agenzia rileva che non è possibile escludere che questo possa determinare impatti rilevanti per il campo magnetico;

il Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore (Autorità idraulica e Soggetto concedente), nel contributo di avvio procedimento del 24/09/2024, dopo avere preso in esame le caratteristiche del progetto e gli aspetti di propria competenza, rileva potenziali criticità idrauliche che devono essere ben approfondite ed affrontate con integrazioni alla documentazione presentata (se del caso, in un successivo procedimento di valutazione di impatto ambientale). In particolare richiede:

"1) di precisare come sono stati modellati, nella simulazione idraulica degli eventi di piena, i manufatti delle due centrali e relativi parapetti e recinzioni e parapetti, aggiornando la simulazione con l'ipotesi della loro ostruzione se già non adottata;

2) di estendere verso monte la modellazione idraulica, onde verificare l'estensione e l'entità del rigurgito e se questo si traduca in maggiori volumi e battenti di esondazione; in tal caso, occorrerà presentare una soluzione alternativa che comporti l'invarianza idraulica;

3) comunque, di modificare il progetto prevedendo che l'opera sia localizzata al di fuori dell'attuale sezione fluviale, nel senso che le linee di sponde attuali non devono avere alcuna variazione planimetrica, al fine di evitare qualsiasi ulteriore restringimento di sezione;

4) di descrivere le fasi di cantierizzazione ed eseguire le simulazioni anche in queste condizioni, dimostrando il non aggravio delle attuali condizioni di rischio;

5) di ipotizzare il probabile tracciato della linea elettrica di connessione e come vengono risolte le eventuali interferenze idrauliche (auspicabilmente con un percorso subalveo in modalità t.o.c. qualora si utilizzi lo stesso punto di connessione della centrale esistente)".

Il proponente ha eseguito simulazioni con modello bidimensionale accennando nella relazione illustrativa ISO2-R05 ad aspetti di modellazione poco chiari: il manufatto di centrale viene modellato come "cavo" ma non è specificato se nelle simulazioni viene realmente impedito il deflusso al suo interno come in realtà avviene durante le piene. Inoltre è probabile, perché non se ne fa menzione, che le modellazioni non tengano conto della circostanza che parapetti metallici e recinzioni a maglia sciolta delle opere presenti e previste possano intercettare materiale flottante e ostruirsi durante le piene straordinarie.

I risultati esposti in forma tabellare per i due eventi di piena di riferimento, $Tr=30$ anni e $Tr=200$ anni, limitati a tre sezioni idrauliche, denotano un'invarianza dei livelli di piena per l'evento $Tr=30$ anni e un incremento di circa 3-5 cm per l'evento $Tr=200$ anni. Localmente, come da restituzione grafica su ortofoto, i livelli di piena parrebbero contenuti in alveo, ma questo non esclude che più a monte il rigurgito sia contenuto, anzi, tenuto conto che il PGRA mostra l'esistenza, già allo stato attuale, di una diffusa area a pericolosità P2 sia in destra che in sinistra idraulica, non è affatto escluso che il rigurgito produca a maggiori volumi sondabili. In considerazione del contesto cittadino occorre dunque verificare per un tratto più lungo l'effetto del rigurgito al fine di valutare correttamente l'impatto dell'opera. La compatibilità dell'impianto deve essere verificata anche riguardo alla presenza delle sopraccennate recinzioni. Il Genio Civile sottolinea che, con la presenza dell'impianto gemello sul lato opposto del fiume, la geometria della sezione fluviale diventerebbe vincolata e non modificabile e pertanto la modellazione deve essere eseguita con il massimo scrupolo.

L'opera deve essere realizzata completamente al di fuori dell'attuale sezione fluviale, nel senso che le linee di sponde attuali non devono avere alcuna variazione planimetrica, al fine di evitare qualsiasi ulteriore restringimento di sezione.

Nello studio ambientale e idraulico non si fa accenno alla gestione della fase esecutiva: neppure in questa fase dovrà aversi aggravio del rischio idraulico in termini di maggiori livelli, così come si dovrà assicurare che la briglia non venga aggirata dalle piene per effetto delle operazioni di scavo.

Non è chiarito, ai fini di valutare eventuali interferenze idrauliche, come è localizzata la linea di connessione alla rete elettrica nazionale, avendo il proponente rimesso sostanzialmente la decisione al distributore, senza ipotizzare alcuna soluzione.

Il Genio Civile, nel contributo conclusivo del 10/01/2025, redatto a seguito della presentazione delle integrazioni, "[...] prende atto che il proponente non ha provveduto né a valutare, con modellazioni idrauliche, l'impatto delle potenziali ostruzioni delle strutture di recinzione e protezione sul deflusso delle piene fluviali di progetto, né a estendere la modellazione verso monte per verificare eventuali aggravii di rischio idraulico, né a modificare il progetto prevedendo che le nuove opere siano contenute entro l'attuale sagoma della sponda, rinviando di ottemperare a quanto richiesto dallo scrivente Settore al successivo livello progettuale in sede di procedimento di Autorizzazione Unica [...]. Quanto sopra impedisce di verificare l'inesistenza di significativi impatti delle opere proposte sull'attuale regime idraulico del fiume Arno e dunque, per principio di precauzione, la formulazione di un parere istruttorio favorevole e di eventuali prescrizioni".

il Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del paesaggio, nel contributo di avvio procedimento del 24/09/2024, prende in esame in maniera dettagliata le caratteristiche del progetto, la Disciplina del PIT-PPR, la Scheda d'ambito n. 6 Firenze – Prato – Pistoia, i relativi Indirizzi per le politiche, l'Obiettivo 4, la prima e la seconda Invariante strutturale, la Disciplina del Beni paesaggistici di cui all'Elaborato 8B del Piano, il d.m. di vincolo 31/08/1953. Conclude rilevando varie criticità paesaggistiche e prefigura un impatto paesaggistico rilevante, determinato non solo dall'elevata valenza paesaggistica dell'area, tutelata anche ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/2004, ma dalla presenza di una centrale simile esattamente sulla riva opposta. In tale situazione è evidente l'aggravio sulla componente paesaggistica che la centrale in esame comporterà. Non ritiene sufficienti l'inquadramento paesaggistico e l'analisi paesaggistica condotta dal proponente che dovrà essere effettuata su un livello progettuale più elevato, analizzando l'impatto anche in relazione alla centrale già presente; a tale proposito segnala la necessità di individuare una diversa localizzazione dell'opera.

Il Settore, nel contributo del 16/12/2024, inviato a seguito della presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti, richiama il precedente contributo, prende atto di quanto segnalato dal proponente nello "Studio preliminare ambientale - perizia sulla presenza di bosco"; prende atto di quanto comunicato dal proponente circa la localizzazione scelta per la centrale prevista. Ricorda che è in corso un procedimento di verifica di assoggettabilità per una centrale idroelettrica di altro operatore, attestata sulla Pescaia di Santa Rosa a Firenze, a monte del sito di progetto. Conclude come segue: "Per quanto sopra rappresentato anche se l'ulteriore documentazione presentata presenta un approfondimento rispetto ad alcune delle criticità paesaggistiche espresse con il precedente contributo, non si ritrovano elementi progettuali tali da modificare le conclusioni sopra richiamate e si conferma il contributo già espresso";

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, nel contributo di avvio procedimento del 19/09/2024, prende in esame le caratteristiche del progetto e della sua localizzazione e relativa area circostante, con particolare riferimento al regime vincolistico vigente, afferente ai beni culturali e paesaggistici. Rileva che:

"- le opere di progetto vanno ad incidere in maniera evidente su un bene tutelato ai sensi della Parte II del Codice, ovvero su un parco monumentale pubblico anche con destinazione ricreativa non solo da un punto di vista paesaggistico ma anche in relazione agli effetti prodotti sulla fruizione dello stesso;

- si prefigurano impatti potenzialmente gravi e irreversibili legati agli effetti cumulativi indotti dalla presenza delle due centrali nella medesima area.

[...] verificate le disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico in merito all'ambito in oggetto e alla specifica Disciplina dei beni paesaggistici [...] della specifica scheda di vincolo dell'area tutelata, questo Ufficio ritiene che il progetto debba essere assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale in quanto le opere proposte, prefigurano un rilevante impatto sotto il profilo ambientale ed effetti ad elevata incidenza sul patrimonio paesaggistico oltre ad impatti potenzialmente negativi sui beni culturali sopracitati. E' solo nell'ambito di tale procedimento che, sulla base di un Studio di Impatto Ambientale, potrà essere valutata la sostenibilità e la compatibilità dell'intervento rispetto alle componenti ambientali (con particolare riferimento alla valutazione degli impatti previsti rispetto alle matrici ambientali "Paesaggio" e "Beni culturali"). Dovranno essere adeguatamente approfondite le opere di mitigazione e compensazione, nonché il progetto di monitoraggio ambientale. Soprattutto potranno essere comparate tutte le alternative ragionevoli, in particolare di natura localizzativa compresa l'Alternativa 0. Queste ultime dovranno essere adeguatamente analizzate per ogni componente ambientale coinvolta. Si segnala fin da ora l'opportunità di individuare una localizzazione alternativa che non vada ad interferire negativamente con i beni culturali e paesaggistici sopra menzionati, sufficientemente lontana dalla centrale presente sulla sponda opposta".

La Soprintendenza non si è espressa circa la documentazione di integrazione e chiarimento;

Preso atto che i restanti Soggetti competenti in materia ambientale, consultati nell'ambito del presente procedimento, nei propri contributi hanno espresso posizione favorevole al progetto in esame o, comunque, non hanno evidenziato motivi ostativi alla esclusione del progetto in esame dalla procedura di VIA, pur segnalando la necessità - in alcuni casi - di prevedere specifiche condizioni ambientali;

Ritenuto di condividere le criticità, di cui ai contributi istruttori sopra riportati, espresse da ARPAT con riferimento alla possibile esposizione della popolazione al campo magnetico in fase di esercizio, dal Settore regionale Genio Civile con riferimento agli impatti del progetto sul regime idraulico del fiume Arno ed in termini di sicurezza idraulica del territorio, dalla Soprintendenza e dal Settore regionale di paesaggio in termini di impatto paesaggistico con riferimento al PIT-PPR ed al decreto di vincolo ex art.136 del

D.Lgs.42/2004, dalla Soprintendenza con riferimento all'attiguo Complesso Monumentale delle Cascine, vincolato ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004;

Visto che i suddetti impatti diretti in termini di campo magnetico e sicurezza idraulica del territorio determinano possibili impatti indiretti sulla salute e la sicurezza della popolazione;

Dato atto che, con riferimento alla normativa ed alla programmazione in materia di fonti energetiche rinnovabili:

il progetto in esame contribuisce ad incrementare la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad ottemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale (*burden sharing*); la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sono quindi in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile; il progetto è in linea con il principio europeo della massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché con il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22/12/2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/223; l'esercizio dell'impianto consentirebbe inoltre di evitare l'emissione di alcuni inquinanti atmosferici, rispetto alle fonti energetiche fossili;

Dato atto di tali criticità, afferenti a: campo magnetico; aspetti idraulici, beni paesaggistici e culturali;

Rtenuto quindi che il progetto in esame determini impatti negativi significativi, non adeguatamente mitigabili allo stato attuale delle conoscenze;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Visti l'art. 19, commi 5 ed 8, e l'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Preso atto della documentazione complessivamente presentata dal proponente;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale;

Visto che, con riferimento all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006:

- per quanto riguarda le caratteristiche del progetto, l'intervento previsto può determinare inquinamento e disturbi ambientali, in termini di produzione di radiazioni non ionizzanti (campo magnetico); presenta effetto cumulo con l'esistente e contigua centrale idroelettrica "Isolotto"; determina utilizzazione di territorio con impatti sul paesaggio e sul patrimonio culturale; determina possibili rischi sulla salute e sulla sicurezza della popolazione in termini di esposizione alle radiazioni non ionizzanti ed al rischio idraulico;

- per quanto riguarda la localizzazione del progetto e la sensibilità delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto del progetto, l'intervento previsto interessa zone riparie, zone a forte densità demografica, zone di importanza paesaggistica, storica e culturale;

- per quanto riguarda la tipologia e le caratteristiche dell'impatto potenziale:

gli impatti da campo magnetico e da rischio idraulico interessano aree ad elevata densità demografica; si tratta di impatti possibili; gli impatti non sono reversibili se non in esito alla dismissione e rimozione delle opere previste;

gli impatti sul paesaggio e sul patrimonio culturale sono di rilevante entità, sono certi, sono reversibili soltanto in esito alla dismissione e rimozione delle opere previste;

sono emersi effetti di cumulo con l'esistente impianto idroelettrico "Isolotto", posto in sponda sinistra del Fiume Arno;

l'istruttoria svolta, con riferimento al livello preliminare della progettazione, non ha accertato la possibilità di ridurre o mitigare i suddetti impatti in modo efficace;

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

Rilevato che l'istruttoria svolta, tenuto conto della documentazione presentata dal proponente e dei contributi istruttori pervenuti, ha evidenziato come non sia possibile escludere che il progetto in esame determini

impatti negativi significativi sul regime idraulico del fiume Arno e sulla sicurezza idraulica del territorio, sulla componente paesaggio e sui beni culturali, sulla esposizione della popolazione al campo magnetico, per le motivazioni e le considerazioni riportate in precedenza; tali impatti e le relative misure di mitigazione e monitoraggio dovranno essere approfonditi nell'ambito di uno studio di impatto ambientale, riferibile ad un livello di progettazione maggiormente dettagliato, in relazione al quale svolgere una nuova specifica fase di consultazione del pubblico e dei Soggetti competenti in materia ambientale;

Ritenuto quindi necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, secondo le modalità procedurali di cui alla L.R. 44/2024;

Ritenuto opportuno, ai fini della presentazione della eventuale istanza di cui al capoverso precedente, raccomandare al proponente di tenere conto degli aspetti evidenziati nel presente provvedimento, nonché di quanto rilevato in tutti i contributi tecnici istruttori acquisiti nel corso del presente procedimento;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, alla procedura di valutazione di impatto ambientale il *nuovo progetto di realizzazione della "Centrale idroelettrica "11-Bis-Isolotto 2"*, ricadente nel Comune di Firenze, proposto da Iniziative Toscane S.r.l. (sede legale: Piazza Vittoria n.19, Breno, Brescia; P. IVA: 04121900981), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di notificare il presente decreto al proponente Iniziative Toscane S.r.l.;

4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1970 - Data adozione: 04/02/2025

Oggetto: [ID:2357] D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di mitigazione del pericolo idraulico nell'area di Galigana, Olmi, Casini (acque basse tra la destra Ombrone e la sinistra Stella), posto in Comune di Quarrata (PT), proposto da Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD002479

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di VIA;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

Visto il regolamento adottato con d.p.g.r. 19R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1183 del 30.9.2024, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Premesso che:

con istanza acquisita al protocollo regionale in data 13/12/2024, prot. n.0649615, il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha richiesto al Settore regionale Valutazione Impatto Ambientale - VIA l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art.19 del D.lgs.152/2006 ed all'art.48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di mitigazione del pericolo idraulico nell'area di Galigana, Olmi, Casini (acque basse tra la destra Ombrone e la sinistra Stella), in Comune di Quarrata (PT);

ai fini VIA, le opere previste ricadono tra quelle di cui al punto 7.o) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs.152/2006;

il progetto ricade nel territorio del Comune Quarrata (PT) e potrebbe avere effetti ambientali indiretti anche sui Comuni di Pistoia e Carmignano (PO);

l'attuazione dell'insieme di interventi strutturali previsti dal progetto potrà avvenire per lotti funzionali distinti, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici; al fine di consentire la ricerca della copertura finanziaria per tutti gli interventi da attuare, il proponente ha richiesto, per l'eventuale provvedimento di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale, un termine di efficacia pari a 10 anni;

ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, in data 18/12/2024, è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana, unitamente alla documentazione depositata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 18/12/2024;

il Settore VIA, con nota del 18/12/2024, prot.0657709, ha richiesto i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT e della competente Azienda USL, e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Snam Rete Gas S.p.A. (prot.RT. 0665778 del 23/12/2024), Terna Rete Italia S.p.A. (prot.RT. 0013993 del 13/01/2025), Autorità Idrica Toscana (prot.RT. 0014118 del 13/01/2025), Settore regionale Autorità di gestione FEASR (prot.RT.0019343 Data 15/01/2025), Settore regionale Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del paesaggio (prot.RT. 0025956 del 17/01/2025), Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot.RT. 0024956 del 17/01/2025), Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato (prot.RT.0023990 del 17/01/2025), Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot.RT.0028504 del 20/01/2025), ARPAT (prot.RT. 0029328 del 21/01/2025), Publiacqua (prot.RT. 0032212 del 22/01/2025), Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale (prot.RT. 0034680 del 22/01/2025);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, in data 10/12/2024, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento nota di accertamento n. 29758 del 17/12/2024;

il proponente ha dato evidenza di aver assolto ai propri obblighi in materia di imposta di bollo;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del d.lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 13/12/2024;

Preso atto che dalla documentazione presentata dal proponente emerge, tra l'altro, quanto segue:

gli interventi in progetto sono finalizzati principalmente alla mitigazione del rischio idraulico nella zona di acque basse situata tra l'argine sinistro del T. Stella e l'argine destro del T. Ombrone, nel territorio comunale di Quarrata ed in particolare delle frazioni di Olmi e Casini, storicamente soggette a periodici diffusi allagamenti. Il progetto prevede la realizzazione di interventi strutturali di sollevamento elettro-meccanico, necessari per la gestione delle fasi di intermittenza di scolo del reticolo delle acque basse nelle aree più a rischio, nonché l'aumento dei volumi di auto contenimento del fosso Quadrelli, con la cassa di espansione Casa Vannucci I ed il potenziamento della cassa di espansione di Olmi;

più nel dettaglio gli interventi in progetto prevedono quanto segue:

- impianto di sollevamento Galigana: è prevista la realizzazione dell'impianto di sollevamento sul fosso della Galigana e di un canale di adduzione (della lunghezza di circa 320 m), da via Nuova verso l'impianto di sollevamento in Quadrelli, delle acque drenate dell'asta del fosso Galigana tra Olmi e Casini. Il canale in terra avrà sezione trapezia con larghezza alla base variabile, sponde con pendenza di 2/3, ed una superficie interna di circa 4.600 mq, per assicurare un volume di invaso d'alveo sufficiente al regolare funzionamento delle pompe; il materiale escavato per la realizzazione del canale verrà reimpiegato in cantiere per la realizzazione degli argini in progetto. Lungo l'intero sviluppo del canale di adduzione è prevista la realizzazione di un argine di confinamento a campagna. In corrispondenza dell'intersezione con il fosso di Via Nuova è prevista la realizzazione di uno sfioratore in scogliera. Per l'intera superficie di sfioro, dell'ammorsamento al fondo, e della parte bassa della sponda è previsto il rivestimento con massi ciclopici in scogliera 1-2 t intasati con calcestruzzo. Per le fossette di scolo dei campi è previsto il raccordo lungo tutto il perimetro esterno e la realizzazione di manufatti di drenaggio verso il sollevamento. Il gruppo pompe è costituito da 3 elettropompe sommerse della portata di circa 400 l/s ciascuna al punto di lavoro, alloggiato all'interno di una vasca di aspirazione interrata realizzata in cls e le tubazioni di mandata delle pompe in uscita dalla vasca sormonteranno l'argine del Fosso Quadrelli in corrispondenza dell'impianto scaricando le acque sollevate in corrispondenza della rampa in scogliera da realizzare per l'accesso all'alveo. In prossimità del vano di alloggiamento delle pompe sommerse è prevista la realizzazione di un locale per l'alloggiamento dei quadri elettrici e del gruppo elettrogeno di emergenza, di dimensioni 11.5x6.0x3.0, in cls gettato in opera. Il vano avrà copertura in muratura di filari di coppi ed embrici, per l'intonaco esterno si prevede la tinteggiatura color avorio. Al fine di consolidare e riqualificare gli argini del Fosso Quadrelli è prevista inoltre la realizzazione di un ringrosso dell'argine destro del torrente Quadrelli in corrispondenza del canale di adduzione e dell'impianto, in prosecuzione dell'intervento di consolidamento realizzato nel tratto di monte nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idraulico ultimati nel 2020. Per l'accesso e la manutenzione delle opere in progetto è prevista la realizzazione di una pista in materiale inerte;

- cassa di espansione Casa Vannucci – I settore: la cassa di espansione sarà posta in destra idraulica del Torrente Quadrelli al fine di incrementare la capacità di auto contenimento del fosso in fase di chiusura delle portelle vinciane allo scarico del Torrente Ombrone, necessaria a seguito del potenziamento del sistema di sollevamento delle acque basse all'interno del corso d'acqua; è prevista la modellazione morfologica di un'area agricola dell'estensione di circa 73.000 mq in dx idraulica, lungo via del Goraio, immediatamente a monte della cassa di espansione della Querciola. Lo strato di terreno vegetale delle superfici interessate dallo scavo verrà preliminarmente scoticato, accantonato temporaneamente e ridisteso all'interno delle superfici della cassa al termine delle operazioni di sbancamento; l'opera di presa del Quadrelli sarà costituita da una soglia fissa in scogliera della lunghezza alla base di 30 m, posta a quota 38.10 m s.l.m. Il manufatto di sfioro verrà realizzato mediante opportuna sagomatura dell'argine perimetrale della cassa che localmente viene depresso fino alla quota di sfioro della soglia; per la manutenzione e l'accesso all'opera è prevista la realizzazione di una pista di servizio in materiale inerte lungo tutto il perimetro dell'opera ed in corrispondenza degli accessi principali;

- estensione Cassa Olmi: la cassa di espansione di Olmi presenta attualmente una superficie di circa 3 ha per un volume di invaso di circa 43.000 mc. Il progetto prevede l'estensione dell'opera di laminazione sulle superfici libere adiacenti, al fine del miglioramento dei volumi di autocontenimento dell'asta del Quadrelli

nel tratto a monte della Strada Fiorentina. L'intervento prevede la modellazione morfologica di una superficie agricola di 14.000 mq, adiacente la cassa, immediatamente a monte della stessa. Il nuovo argine esterno, di forma trapezia, con scarpate di inclinazione 2/3 e larghezza in testa di 4 m, presenterà un'altezza massima sul piano campagna di circa 3 m e verrà realizzato riutilizzando le terre escavate per la modellazione morfologica dell'area interna; saranno inoltre costituiti una pista in testa d'argine per l'accesso da P.za Bronte, il piazzale dell'impianto ed un fossetto perimetrale;

- impianto di sollevamento di Olmi: l'impianto sarà localizzato in corrispondenza dello sbocco nel T. Quadrelli del fosso che drena l'area ad ovest dell'abitato di Olmi. L'area dell'impianto avrà estensione complessiva di circa 600 mq, con quota del piano campagna posta a 40,20 m slm al fine di preservare l'integrità dell'impianto anche in caso di esondazione da parte del sistema di acque alte. L'area sarà ricavata all'interno dell'attuale perimetro della cassa di espansione di Olmi, in corrispondenza dello scarico di fondo della cassa, le cui tubazioni di scarico saranno prolungate in corrispondenza del rilevato dell'area di impianto ed il manufatto di imbocco ricostruito a monte dello stesso. Il corpo del rilevato dell'area verrà realizzato con le terre in esubero delle modellazioni morfologiche dell'estensione della cassa di Olmi. Il piazzale dell'area di impianto sarà in materiale inerte. Il gruppo pompe sarà costituito da 3 elettropompe sommerse della portata di circa 200 l/s ciascuna al punto di lavoro, alloggiato all'interno di una vasca di aspirazione interrata realizzata in cls. Nell'intero tratto di raccordo tra la vasca di alloggiamento delle pompe e la sezione ordinaria del canale si procederà alla protezione del fondo e della sponda con il posizionamento di blocchi di scogliera del peso di 1 – 2 t, intasati con calcestruzzo. In prossimità del vano di alloggiamento delle pompe sommerse è prevista la realizzazione di un locale di alloggiamento dei quadri elettrici e del gruppo elettrogeno di emergenza. Il casotto (dim 7x4.6x3.0) sarà realizzato in cls gettato in opera. Per il tetto del casotto, è prevista la copertura con la muratura di filari di coppi ed embrici, mentre per l'intonaco esterno delle pareti si prevede la tinteggiatura color avorio. L'accesso all'impianto avverrà dai due attuali accessi alla cassa di Olmi da via Fiorentina e da Piazza Bronte, adeguando gli accessi esistenti;

- impianto di sollevamento di Falchero: è prevista la realizzazione di un impianto di sollevamento sul fosso del Falchero e di un canale di adduzione per convogliare le acque drenate dell'asta del fosso di via del Falchero dall'impianto di sollevamento in Quadrelli. Il tracciato del canale, della lunghezza di circa 280 m, seguirà quello del fossetto esistente e si svilupperà all'interno di aree prettamente agricole, usualmente allagate negli eventi più intensi per effetto della tracimazione del fosso che scorre lungo strada, mantenendo l'assetto attuale del sistema di drenaggio. Il materiale escavato per la realizzazione del canale verrà reimpiegato in cantiere per la realizzazione dei rilevati in progetto. Lungo l'intero sviluppo del canale di adduzione è prevista la realizzazione di un arginello di confinamento a campagna. In corrispondenza dell'intersezione con il fosso di via del Falchero è prevista la realizzazione di uno sfioratore in scogliera per lo scolo delle portate di piena verso l'impianto di sollevamento; per l'intera superficie di sfioro, dell'ammorsamento al fondo, e della parta bassa della sponda è previsto il rivestimento con massi ciclopici in scogliera 1 -2 t intasati con calcestruzzo. Per le fossette di scolo dei campi intercettate dal tracciato del canale è prevista la realizzazione di manufatti di drenaggio verso il sollevamento al fine di consentire il drenaggio anche delle aree più depresse in corrispondenza dell'impianto di sollevamento che attualmente scolano verso il Quadrelli. Il gruppo pompe sarà costituito da n. 3 elettropompe sommerse della portata di circa 300 l/s ciascuna al punto di lavoro, alloggiato all'interno di una vasca di aspirazione interrata realizzata in cls. Le tubazioni di mandata delle pompe in uscita dall'impianto sormonteranno l'argine del Fosso Quadrelli scaricando le acque sollevate in corrispondenza della protezione in scogliera da realizzare per il corazzamento dell'alveo; tali tubazioni intersecheranno il tracciato del metanodotto lungo l'argine del Quadrelli. In prossimità del vano di alloggiamento delle pompe sommerse è prevista la realizzazione di un locale di alloggiamento dei quadri elettrici e del gruppo elettrogeno di emergenza. Il casotto (dim 7.0x4.6x3.0) sarà in realizzato cls gettato in opera. Per il tetto del casotto, è prevista la copertura con la muratura di filari di coppi ed embrici, mentre per l'intonaco esterno delle pareti si prevede la tinteggiatura color avorio. Per la manutenzione e l'accesso alle opere in progetto è prevista la realizzazione di una pista di servizio in materiale inerte, in testa d'argine, che da Via Anna Frank condurrà all'impianto di sollevamento;

l'attuazione dell'insieme di interventi idraulici previsti dal progetto in esame potrà avvenire per lotti funzionali distinti e temporalmente separati;

la durata complessiva dei lavori è stata stimata in 18 mesi;

in relazione alle norme, ai piani ed ai programmi pertinenti con l'opera in esame il proponente evidenzia – tra l'altro - quanto segue:

l'area di intervento è compresa nell'Ambito Territoriale 06 "Firenze-Prato-Pistoia" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR);

in relazione agli Strumenti Urbanistici del Comune di Quarrata, il Piano Strutturale indica che le aree di intervento non ricadono in aree soggette a vincolo e si collocano nel territorio di pianura e della fascia pedecollinare (UTOE 1), nell'agrosistema intensivo e nella matrice agrosistemica della pianura urbanizzata relativamente ai caratteri ecosistemici del paesaggio delle invarianti strutturali del paesaggio. Per quanto riguarda il Piano Operativo le aree dell'impianto di sollevamento di Olmi ricadono totalmente in aree per opere di regimazione idraulica esistenti, mentre le aree impegnate dalle altre opere ricadono essenzialmente in aree agricole e marginalmente a verde privato, per la porzione lungo via Frank interessata dall'impianto di sollevamento del Falchero;

secondo il Piano di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Quarrata, le aree di intervento risultano collocate in classe III (Aree di tipo misto) e IV (Aree di intensa attività umana);

l'intervento non ricade in aree naturali protette, siti della rete natura 2000, siti proposti - pSIC, siti di interesse regionale;

le aree oggetto d'intervento ricadono tutte in classe di pericolosità da alluvione elevata (P3), corrispondenti ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno minore/uguale a 30 anni secondo Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA del Distretto Appennino settentrionale);

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalle attività del progetto, i fattori di impatto del medesimo ed i conseguenti possibili impatti, nonché le misure di mitigazione e di monitoraggio; dall'analisi svolta emerge – tra l'altro - quanto segue:

in riferimento alla componente *ambiente idrico, suolo e sottosuolo*, le aree di progetto insistono su sedimenti fini distribuiti nella successione di limi argillosi e sabbiosi. La carta della vulnerabilità degli acquiferi del Piano Strutturale evidenzia come le zone di intervento siano collocate su un acquifero dell'area di pianura a vulnerabilità medio-bassa.

I colatori principali della zona sono l'Ombrone, lo Stella ed il Quadrelli; il reticolo idrografico minore indica la presenza di fossi di drenaggio essenzialmente verso il Quadrelli, che svolgono tale funzione di drenaggio solo in condizioni ordinarie. Il sistema idrografico afferente il fosso Quadrelli, tra l'argine destro dell'Ombrone e l'argine sinistro dello Stella, presenta un'estensione complessiva di circa 26 Km²; di questi circa 12 km² caratterizzano il sistema delle acque medie dei sottobacini Quadrelli – Ombroncello, mentre i restanti 14 km² (Galigana, Falchero, Olmi, Senice, Barba, Fosso dello Scolo, ecc) possono essere classificati come acque basse con intermittenza di scolo nel corso degli eventi di piena dell'Ombrone e di conseguenza anche dell'asta del Quadrelli;

i lavori previsti dal progetto in esame comporteranno essenzialmente movimenti terra per la modellazione morfologica, la realizzazione di condotte e di manufatti in calcestruzzo. Gli scavi del piano interno delle casse e dei canali di adduzione avranno una profondità tale da non interferire con la falda, collocandosi sempre al di sopra della massima escursione stagionale di quest'ultima.

In fase di cantiere, il proponente indica che durante le attività saranno adottate le indicazioni di cui alle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale (ARPAT, 2018). Per evitare eventuali impatti sulle acque superficiali, legati a fenomeni di intorbidimento, il tratto di alveo interessato dalle lavorazioni sarà isolato con by-pass provvisori, garantendo il regolare deflusso idrico nella parte di sezione non interessata dai lavori; nelle operazioni di modellazione morfologica e realizzazione dei manufatti, si dovrà invece procedere preferibilmente nel periodo asciutto, isolando altrimenti le aree interessate dalle lavorazioni.

Il proponente indica che in fase di cantiere saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di impedire lo sversamento accidentale sul suolo di oli ed idrocarburi da parte dei mezzi d'opera e la loro infiltrazione con la realizzazione di piazzole impermeabilizzate per il ricovero, il rifornimento e la riparazione dei mezzi d'opera; in corrispondenza dell'area di cantiere verranno collocate delle terre da rimuovere e destinare ad impianto al termine dei lavori; il progetto prevede inoltre una postazione di lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'uscita dal cantiere tramite impianto con ricircolo acque e quindi senza la produzione di reflui.

Per quanto attiene alla fasi di esercizio, la realizzazione delle casse di laminazione e dei canali di adduzione comporta globalmente l'ingombro di aree già allagabili e dunque interessate da frequenti fenomeni di ristagno; le opere non modificheranno il regime dei deflussi superficiali di magra, ma interverranno

solamente - e in maniera temporanea - nella laminazione delle portate di piena per mitigare il rischio idraulico nelle aree di valle; gli interventi inoltre non avranno alcuna rilevanza in termini quantitativi di ricarica naturale della falda, in quanto non si andranno ad impermeabilizzare aree o a prelevare risorsa idrica. Il proponente indica inoltre che il carico inquinante delle acque invase può considerarsi pressoché nullo in condizioni di piena trattandosi unicamente di acque di "seconda pioggia" con elevato grado di diluizione;

il progetto prevede la produzione di 50.831 mc di terre e rocce da scavo ed il completo riutilizzo in sito del materiale scavato all'interno del cantiere. Il materiale escavato verrà reimpiegato in cantiere per la realizzazione delle arginature di progetto in conformità al D.P.R. 120/2017 (come sottoprodotto e/o come materiale escluso dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti) ed in particolare le terre in esubero provenienti dalla modellazione morfologica delle casse di laminazione saranno utilizzate per la formazione dei rilevati arginali.

Lo strato di terreno vegetale delle superfici interessate dallo scavo verrà preliminarmente scoticato, accantonato temporaneamente e ridisteso all'interno delle superfici escavate al termine delle operazioni di sbancamento, al fine di favorirne un rapido rinverdimento.

Qualora per esigenze di cantiere dovessero essere realizzati cumuli di stoccaggio provvisorio di terra destinata ai rilevati, questi dovranno essere separati ed identificati con apposita cartellonistica che ne indichi provenienza e destinazione di utilizzo.

Dalle analisi svolte, il proponente non ha riscontrato superamenti per le concentrazioni soglia di contaminazione CSC della colonna A di cui all'allegato 5, Parte IV, Tabella 1 del D.lgs.152/2006 (aree a verde);

in merito alla *componente atmosfera*, i potenziali impatti sono temporalmente limitati alle sole fasi di cantiere e sono da ricondursi alle emissioni di polveri, sia per le operazioni di scavo che per il transito dei mezzi d'opera; il proponente ha effettuato la valutazione delle emissioni diffuse derivanti dall'attività di cantiere con riferimento al Piano regionale della qualità dell'aria - PRQA vigente, allegato2, paragrafo 6; gli impatti risultano reversibili nel breve termine; in fase di cantiere il proponente prevede comunque, alcune misure di mitigazione tra cui la bagnatura delle piste di servizio, il lavaggio delle aree di deposito ed approvvigionamento;

relativamente alla *componente flora, fauna, vegetazione ed ecosistemi*, la carta della rete ecologica del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR) individua l'area interessata dalle opere in progetto all'interno dell'agroecosistema intensivo e di una matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata.

Il PIT-PPR indica inoltre per l'area l'assenza di habitat di interesse conservazionistico, con scarsa densità delle specie di interesse. Il progetto non prevede nuove edificazioni o alterazione di vegetazione ripariale o/e qualsiasi modifica che possa interferire con la valenza del sistema in esame.

Le operazioni di taglio e sfalcio della vegetazione dovranno preferibilmente avvenire fuori dal periodo di riproduzione delle specie, eventualmente utilizzando barre di volo. Per tutelare la fauna acquatica le opere dovranno essere preferibilmente realizzate nel periodo estivo, aumentando così le probabilità che le lavorazioni siano eseguite con il minimo disturbo.

La cassa di espansione Vannucci sarà mantenuta a verde con piantumazione di specie arboree ed erbe mellifere, che potrà consentire il crearsi di nuovi habitat per le specie presenti nella zona, con miglioramento complessivo della qualità ambientale dell'area in oggetto;

relativamente alla *componente paesaggio*, la zona di intervento interessa la Scheda d'ambito n. 6 Firenze – Prato – Pistoia del Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico). Le varie aree di intervento non risultano interessate dai Beni Paesaggistici relativi all'art.142 del Codice d.lgs.42/2004.

La zona di intervento presenta i caratteri tipici delle zone della pianura pistoiese con l'alternanza di agglomerati urbani ed aree agricole specializzate a forte infrastrutturazione (vivai).

Il proponente rileva che l'impatto visivo dei cantieri nel territorio sarà minimo e, ancorché visibile, localizzato e limitato temporalmente alla durata degli stessi.

Al termine dei lavori l'impatto sul paesaggio sarà legato prevalentemente alla visibilità dei rilevati arginali dei vari interventi, che saranno comunque totalmente rinverditi e di altezza analoga agli argini già esistenti con un'altezza media sui piani campagna di circa 1-3 metri; le soglie di sfioro previste in corrispondenza della cassa di espansione di Casa Vannucci e del canale di adduzione di Galigana e Falchero per lo scolo delle patate di piena verso l'impianto di sollevamento si presenteranno in depressione rispetto alla quota dell'attuale piano campagna e risulteranno totalmente rivestite in elementi lapidei naturali in analogia alle altre opere esistenti. I vani tecnici per l'alloggio dei quadri elettrici degli impianti di sollevamento di

Galigana, Olmi e Falchero risulteranno di dimensioni estremamente ridotte rispetto alle costruzioni circostanti con un'altezza di circa 3 m.

Relativamente alla Cassa di espansione Casa Vannucci, che costituisce l'intervento di estensione maggiore, il proponente rileva che l'opera di laminazione in progetto costituisce un'area verde con potenzialità di sviluppo ambientale in una zona della piana pistoiese povera dal punto di vista paesaggistico ed ecologico; la zona infatti rientra tra le "aree critiche per processi di artificializzazione" del PIT/PPR, caratterizzata quasi esclusivamente dall'ortoflorovivaismo, inframmezzata da insediamenti a carattere residenziale, piattaforme produttive, artigianali e commerciali.

In conclusione proponente indica che le opere previste non alterano in maniera sensibile il paesaggio, in quanto relative a movimenti terra per lo scavo di aree per l'invaso delle acque e costruzione di arginature in terra, del tutto simili a quelle esistenti attualmente nella zona; inoltre, insistendo su aree di pianura, la percezione visuale di tali opere risulterà pressoché invariata o limitata;

in riferimento alla componente *rumore*, i potenziali impatti sono temporalmente limitati alle sole fasi di cantiere; le lavorazioni saranno svolte esclusivamente nelle ore diurne; le aree di intervento, secondo il Piano di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Quarrata, sono collocate in classe III (Aree di tipo misto) e IV (Aree di intensa attività umana). Dalle valutazioni previsionali di impatto acustico effettuate dal proponente su ciascuna area di cantiere, si evidenziano alcuni superamenti dei limiti normativi negli scenari di massimo impatto di cantiere, dovuti sia alla vicinanza di alcuni interventi rispetto alle abitazioni, sia alla bassa rumorosità residua che caratterizza il clima acustico della zona. I risultati delle simulazioni indicano la necessità di una richiesta di deroga ai valori limite del D.P.C.M. 14.11.1997, per le fasi di realizzazione delle opere in progetto;

in riferimento alla componente *traffico*, i potenziali impatti sono temporalmente limitati alle sole fasi di cantiere; il proponente indica che in media, durante l'intera durata del cantiere, per l'approvvigionamento dei materiali saranno necessari circa 1-2 viaggi per giornata lavorativa; il trasporto che richiede il maggior numero medio di viaggi è il trasporto di terra per il ringrosso arginale del Quadrelli ed il trasporto dei materiali inerti per la realizzazione delle soglie in scogliera e le piste di servizio. Il proponente ritiene che, in considerazione dell'esiguo numero di transiti giornalieri e della posizione decentrata del sito rispetto ai centri abitati di Pistoia e Quarrata, l'impatto del cantiere sul traffico stradale sia non significativo;

Dato atto che, con riferimento ai contributi istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale, nel contributo del 20/01/2025, ha preso in esame gli strumenti di pianificazione di competenza indicando quanto segue:

- l'area di intervento è classificata a pericolosità da alluvioni elevata P3 dal Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA), disciplinata dall'art. 7 della disciplina di Piano;
- la modifica alla cassa di espansione di Ponte a Olmi è un'opera idraulica inserita nelle misure di protezione del PGRA, denominata "Cassa di espansione Ponte a Olmi sul fosso Quadrelli" (codice ITN002-R101);
- la realizzazione della cassa di espansione Vannucci I è un intervento di PGRA, "Cassa di espansione Vannucci", facente parte della misura di protezione aggregata denominata "Ulteriori interventi strutturali sul Torrente Stella presenti nel PSRI" (codice ITN002_ITCABD_FRMP2021A_023) ed è ricompresa tra gli interventi di riduzione del rischio idraulico di tipo A del Piano Stralcio Rischio Idraulico del bacino del fiume Arno (PSRI). Nell'ambito delle procedure previste per l'approvazione del progetto è previsto il rilascio ai sensi della disciplina di Piano il parere di competenza dell'Autorità di bacino e pertanto la documentazione dovrà permettere di valutare compiutamente se gli interventi in progetto determinino o meno un riesame delle mappe di pericolosità da alluvioni del PGRA;
- l'area di intervento non evidenzia pericolosità da dissesti di natura geomorfologica in relazione al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico; l'area della cassa Ponte a Olmi è classificata come area interessata da subsidenza;
- in relazione al Piano di Gestione delle Acque (PGA), gli interventi in progetto interessano principalmente fossi di acque basse, che non risultano tipizzati, il Corpo idrico superficiale Fosso Dogaia dei Quadrelli (stato ecologico cattivo, stato chimico non buono, obiettivi: stato ecologico sufficiente al 2027, stato chimico buono al 2027) ed il Corpo idrico sotterraneo Corpo idrico della Piana Firenze, Prato, Pistoia – zona Pistoia (stato quantitativo buono, stato chimico buono, obiettivi: non deterioramento degli stati di qualità). L'Autorità di Bacino a tal proposito ricorda che dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

l'Autorità Idrica Toscana, nel contributo del 13/01/2025, segnala la necessità che sia operata con il Gestore del S.I.I. - Publiacqua Spa - la verifica delle possibili interferenze delle opere dell'impianto di sollevamento Falchero con la rete del pubblico acquedotto in via del Falchero; in relazione alla tutela qualitativa della risorsa idrica, l'AIT indica che le aree interessate dagli interventi non ricadono nelle zone di rispetto delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse;

Snam Rete Gas S.p.a. nel contributo del 23/12/2024 indica che, per quanto attiene la realizzazione del solo intervento dell'impianto di sollevamento Falchero, le aree del sedime d'impianto, sono gravate da servitù, poiché interessate dal passaggio del metanodotto "4105170 Montecatini-Prato" e rileva la necessità che il proponente proceda a concordare con la Società le modalità di risoluzione dell'interferenza;

il Settore regionale Autorità di gestione FEASR nel contributo istruttorio del 15/01/2025, esprime posizione favorevole al progetto con indicazioni e raccomandazioni per le successive fasi di realizzazione delle opere;

il Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale, nel contributo istruttorio del 22/01/2025, esprime posizione favorevole al progetto, con alcune prescrizioni e raccomandazioni per le successive fasi di progettazione delle opere ed indicando che la procedura di omologazione verrà completata nell'ambito della Conferenza dei Servizi afferente alla successiva fase autorizzativa dell'intervento; in tale ambito saranno necessari anche i contributi del Settore competente in materia di sismica per le opere idrauliche rilevanti, ai sensi della D.G.R. n. 144 del 11/02/2019 e del Settore "Attività faunistico venatoria, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS), pesca nelle acque interne" in quanto il progetto riguarda corsi d'acqua classificati a ciprinidi e sono previste opere nell'alveo del fosso della Galigana;

il Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel contributo del 17/01/2025, ritiene che il progetto non contrasti con i contenuti del PIT-PPR, tuttavia evidenzia che ai fini della successiva fase autorizzativa dell'intervento dovrà essere predisposto un inquadramento paesaggistico di dettaglio delle varie opere, con particolare attenzione alle invariati strutturali del PIT/PPR, analizzando i diversi interventi rispetto alle indicazioni per le azioni riportate in istruttoria. Il Settore prescrive inoltre la razionalizzazione di alcune opere di mitigazione paesaggistica;

ARPAT nel contributo del 21/01/2025, prende in esame le caratteristiche del progetto e gli aspetti ambientali di competenza: rumore, emissioni in atmosfera, terre e rocce da scavo, acque meteoriche e scarichi idrici; il contributo si conclude favorevolmente all'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale evidenziando alcuni aspetti di cui tenere conto per le successive fasi di progettazione ed autorizzazione dell'intervento;

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, nel contributo del 17/01/2025, in materia archeologica richiede al proponente di presentare approfondimenti relativi ai frammenti di laterizi rilevati nei carotaggi continui S1 e S2 effettuati nella futura cassa di espansione Casa Vannucci, al fine di valutare la necessità di avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico sensi art. 1 All. I.8 del D.Lgs 36/2023 (saggi preventivi), in modo da ridurre il rischio di rinvenimenti in corso d'opera; la Soprintendenza inoltre segnala la necessità del controllo archeologico in corso d'opera da parte di un archeologo professionista a carico della stazione appaltante, su tutte le escavazioni eccetto quelle che prevedono la demolizione degli argini esistenti;

il Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale nel contributo del 17/01/2025, poiché l'intervento proposto si colloca in un'area prossima alla sede della S.R. n.66 "Pistoiese", rileva la necessità, prima dell'avvio dei lavori, di coinvolgere la Provincia di Pistoia, in qualità di ente gestore della strada ai sensi dell'art.23 della L.R. 88/1998, ai fini di accertare se le opere in progetto siano compatibili con la piena funzionalità in sicurezza della SR66 e con la relativa fascia di rispetto ai sensi del D.Lgs 285/1992 e D.P.R. 495/1992;

Preso atto inoltre dei contributi istruttori favorevoli fatti pervenire da Publiacqua Spa, in data 22/01/2025 e da Terna Rete Italia S.p.a. in data 13/01/2025;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

gli interventi in progetto sono finalizzati principalmente alla mitigazione del rischio idraulico nella zona di acque basse situata tra l'argine sinistro del T. Stella e l'argine destro del T. Ombrone a tutela delle aree urbanizzate di Olmi e Casini nel comune di Quarrata, che si sviluppano lungo la via Fiorentina e presentano condizioni complesse in termini di drenaggio;

dall'istruttoria condotta non sono emersi motivi ostativi alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto, ma sono emersi alcuni elementi di attenzione al fine di migliorare la complessiva prestazione ambientale dell'intervento, con particolare riferimento alla fase di costruzione;

Visto l'art. 19, commi 5 e 7, del D.Lgs. 152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di condizioni ambientali (prescrizioni) e raccomandazioni ai fini della mitigazione e del monitoraggio degli impatti nonché al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente è tenuto a comunicare al Settore VIA le date di avvio e di fine dei lavori.	Fase precedente l'avvio dei lavori / la conclusione dei lavori	Settore VIA	-
2	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: Paesaggio	Ai fini della approvazione del progetto esecutivo il proponente deve presentare al Settore VIA i seguenti approfondimenti paesaggistici: a) un inquadramento paesaggistico di dettaglio delle opere in approvazione, con particolare attenzione alle invarianti strutturali del PIT/PPR, analizzando i diversi interventi rispetto alle indicazioni per le azioni riportate nella Scheda di Ambito e richiamate nel contributo istruttorio del competente Settore regionale; b) prevedere, quali opere di mitigazione paesaggistica, il rinverdimento delle varie arginature ed il rivestimento in pietra locale delle varie opere in calcestruzzo; approfondire la possibilità di procedere all'inerbimento delle scogliere di sponda.	Fase di progettazione esecutiva	Settore VIA	Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
3	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: Patrimonio archeologico	Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente atto, il proponente deve presentare alla competente Soprintendenza approfondimenti relativi ai frammenti di laterizi rilevati nei carotaggi continui S1 e S2 effettuati nella futura cassa di espansione Casa Vannucci: in esito a tali approfondimenti la Soprintendenza potrà stabilire la necessità di avviare la procedura di verifica preventiva	Fase di progettazione esecutiva	Soprintendenza di Firenze	-

			dell'interesse archeologico sensi dell'art. 1, All. I.8 del D.Lgs 36/2023 (saggi archeologici preventivi), in modo da ridurre il rischio di rinvenimenti di beni in corso d'opera. Gli esiti degli approfondimenti e quanto stabilito dalla competente Soprintendenza dovranno essere comunicati anche al Settore VIA.			
4	CORSO d'OPERA	Aspetti ambientali: Patrimonio archeologico	Il proponente deve assicurare il controllo archeologico in corso d'opera da parte di un archeologo professionista a carico della stazione appaltante, su tutte le escavazioni eccetto quelle che prevedono la demolizione degli argini esistenti.	Fase di cantiere	Soprintendenza di Firenze	-

Ritenuto opportuno formulare le seguenti raccomandazioni:

in fase di costruzione, adottare le buone pratiche di cui alle "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, gennaio 2018);

fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo previste dalle Linee Guida SNPA 22/2019;

il reimpiego nelle rimodellazioni morfologiche dei primi 30 cm di scotico del terreno superficiale, ai fini del ripristino della fertilità dei suoli al termine dei lavori;

prevedere di sistemi di pulizia delle ruote degli automezzi prima della loro immissione dal cantiere nella viabilità ordinaria;

per i rifiuti prodotti in fase di cantiere, privilegiare la destinazione a recupero rispetto allo smaltimento;

fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica, realizzare gli interventi di progetto al di fuori della stagione riproduttiva delle specie animali presenti; adottare misure al fine di prevenire la diffusione di specie esotiche invasive presenti nell'area dei cantieri, quali robinia ed ailanto;

provvedere, in collaborazione con i Comuni coinvolti, a divulgare presso la popolazione interessata le modalità di funzionamento delle previste opere idrauliche e le relative norme di sicurezza;

Ritenuto necessario ricordare al proponente quanto segue, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

ai fini dell'autorizzazione ed omologazione idraulica ai sensi del r.d.523/1904 e della l.r. 80/2015, il proponente deve presentare al competente Genio Civile i seguenti approfondimenti progettuali:

- il modello elaborato con il software Hec Ras dello stato attuale e dello stato di progetto;
- confronti tra le portate in ingresso al modello con quelle dello studio intercomunale Ombrone;
- approfondimento circa l'utilizzo nel modello del parametro della scabrezza pari a 0.03 per il fondo alveo e 0.035 per le sponde, in conformità anche al nuovo studio intercomunale sulle acque basse;
- i tabulati degli output con idrogrammi, sezioni e profili per tutti gli scenari;
- elaborati grafici di dettaglio di tutte le opere previste, quali prese, opere di sfioro, argini;

la risoluzione delle interferenze con le infrastrutture ed i sottoservizi, con particolare riferimento a quanto emerso in sede istruttoria con riferimento ai gasdotti di SNAM Rete Gas Spa, alle infrastrutture gestite da Publicacqua Spa ed alla S.R. 66 Pistoiese gestita dalla Città Metropolitana di Firenze;

quanti previsto dagli strumenti di piano del Distretto Appennino settentrionale, come riportati in premessa al presente atto; in applicazione del PGA, assicurare l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare il deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo corpi idrici e pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità;

in fase di esercizio delle aree di laminazione, porre in atto azioni atte a contrastare la proliferazione di culicidi, nel caso di lento deflusso delle acque dalle opere di ritenzione;

quanto previsto dalla normativa di settore in materia di indennizzi/indennità di esproprio, servitù ed occupazione, con riferimento agli immobili interessati, ivi inclusi quelli agricoli;

in applicazione del d.p.r. 120/2017, in fase di progettazione esecutiva dovrà essere infittita la maglia d'indagine per la caratterizzazione delle terre con l'individuazione di ulteriori punti di prelievo nelle aree interessate; le terre e rocce da scavo derivanti dalle suddette aree dovranno rispettare le CSC di cui alla colonna A. della tab.1, dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.lgs.152/2006;

il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo deve rispettare quanto indicato all'art. 5 del d.p.r. 120/2017; lo stoccaggio dei terreni deve essere realizzato in modo da non determinare impatti sulle diverse matrici ambientali;

nei casi del previsto superamento dei limiti di PCCA per specifiche attività di cantiere, dopo avere previsto la messa in opera delle possibili misure di mitigazione, il proponente o l'impresa appaltatrice può avvalersi di deroga acustica secondo quanto previsto nel regolamento D.P.G.R. 2R del 08/01/2014; in funzione della durata delle attività rumorose in deroga, può essere necessaria l'acquisizione – da parte del Comune interessato - del parere della Azienda USL;

qualora durante i lavori dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, con riferimento alla specifica destinazione d'uso, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006, nonché l'effettuazione delle comunicazioni ivi previste;

le buone pratiche per la esecuzione dei lavori in alveo e per la realizzazione delle opere idrauliche, di cui alla d.g.r. 1315/2019;

le disposizioni del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di rifiuti, di macchinari, attrezzature o installazioni utilizzate;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas, nonché in aree a pericolosità idraulica. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

adottare procedure emergenziali in caso di eventi meteo-climatici con piovosità e deflusso significativi, per l'allontanamento degli addetti dai cantieri e per la rimozione dalle aree esondabili dei materiali, delle attrezzature e degli impianti utilizzati che possano determinare la contaminazione delle acque;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo Regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

Ritenuto congruo un periodo di efficacia di anni dieci per il presente provvedimento, in considerazione delle previste attività da svolgere a cura del proponente, per giungere al collaudo delle opere, con particolare riferimento alla necessità di reperire l'integrale finanziamento degli interventi;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione delle opere previste si devono conformare alle norme tecniche di settore ed alle vigenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di mitigazione del pericolo idraulico nell'area di Galigana, Olmi, Casini (acque basse tra la destra Ombrone e la sinistra Stella), in Comune di Quarrata (PT), proposto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con le raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1083/2024 allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 10 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizione di settore;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana n.1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 2089 - Data adozione: 04/02/2025

Oggetto: [ID:2307] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed artt. 43 comma 6 e 48 della L.R. 10/2010.
Procedimento di verifica di assoggettabilità postuma relativo all'impianto esistente di
compostaggio in loc. Poggio alla Billa Comune di Abbadia San Salvatore (SI). Proponente:
Siena Ambiente S.p.A. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD002558

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Viste la D.G.R. n.1196 del 1.10.2019 e la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con D.C.R. n.94 del 18.11.2014;

Premesso che:

l'impianto di compostaggio in oggetto è sito nell'area della discarica posta in località Poggio alla Billa, nel Comune di Abbadia San Salvatore;

con D.D. n. 160/06 della Provincia di Siena è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa al 2° stralcio della discarica; in occasione del revamping dell'impianto di compostaggio, il medesimo è stato incluso nell'AIA sostituita con atto D.D. n. 546/2012;

con D.D. della Regione Toscana n. 15820 del 07.10.2020 è stata rilasciata l'AIA che ha autorizzato la realizzazione e l'esercizio del progetto di ampliamento della discarica (III Stralcio) e la gestione dell'annesso impianto di compostaggio per il quale non sono state apportate modifiche rispetto all'AIA di cui al Decreto della Provincia di Siena n. 546/2012;

con D.D. della Regione Toscana n. 4879 del 21.03.2022 è stata modificata ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale in favore di Siena Ambiente S.p.A., rilasciata con Decreto della Provincia di Siena n. 546 del 16.04.2012, in relazione alla sola parte dell'impianto di compostaggio;

il proponente Siena Ambiente SpA (sede legale: via Simone Martini n. 57 - Siena; P.IVA/C.F.: 00727560526), con istanza pervenuta al protocollo regionale nn. 0468077, 0468357 e 0468064 del 30/08/2024 e perfezionata con nota prot. n. 0473165 in data 03/09/2024, ha richiesto al competente Settore della Regione Toscana "Valutazione Impatto Ambientale" (di seguito Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, artt. 43 comma 6 e 48 della L.R. 10/2010, relativamente all'impianto esistente di compostaggio in loc. Poggio alla Billa Comune di Abbadia San Salvatore (SI); in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il progetto interessa territorialmente il Comune di Abbadia San Salvatore (SI) ed a livello di impatti anche i Comuni di Radicofani (SI) e Piancastagnaio (SI);

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 29300 del 09/09/2024;

l'istanza è stata presentata ai sensi dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010 (verifica di assoggettabilità postuma), in occasione del riesame dell'AIA di cui al Decreto della Provincia di Siena n. 546/2012 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 152/2006;

ai fini di VIA, il progetto è compreso tra quelli di cui al punto 7 punto z.b) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di

cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.” dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/006 e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

sul sito *web* della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 06/09/2024;

il Settore VIA, con nota del 06/09/2024 (prot. n. 0478659), ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Comune di Abbadia San Salvatore (prot. n. 0524257 del 04/10/2024);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale (prot. n. 0505767 del 24/09/2024);
- Azienda USL Toscana Sud Est (prot. n. 0526542 del 07/10/2024);
- ARPAT (prot. n. 0534869 del 10/10/2024);

e dei seguenti Settori regionali:

- Settore Genio Civile Toscana Sud (prot. n. 0524635 del 04/10/2024);
- Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità regionale (prot. n. 0519237 del 01/10/2024);

sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 15/10/2024 (nota prot. n. 0540966), ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

la documentazione di integrazione e chiarimento è stata depositata dal proponente in data 13/11/2024 con nota prot. n. 0591719;

con nota prot. n. 0592944 del 13/11/2024, il Settore VIA, previa pubblicazione sul sito *web* regionale della documentazione integrativa e di chiarimento pervenuta, ha richiesto i contributi tecnici istruttori ai soggetti competenti in materia ambientale con riferimento a tale documentazione;

sono pervenuti i seguenti contributi istruttori:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale (prot. n. 0611923 del 22/11/2024);
- Azienda USL Toscana Sud Est (prot. n. 0654304 del 17/12/2024);
- ARPAT (prot. n. 0644045 del 11/12/2024);
- Settore Genio Civile Toscana Sud (prot. n. 0646767 del 12/12/2024);

il proponente ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 30/08/2024, perfezionata in data 03/09/2024 e dagli elaborati integrativi e di chiarimento depositati in data 13/11/2024;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

L'impianto di compostaggio in esame è in esercizio e si colloca in adiacenza al sito di discarica in loc. Poggio alla Billa (Comune di Abbadia San Salvatore).

All'interno dell'impianto di compostaggio di Poggio alla Billa sono svolte le seguenti attività:

- attività di R13 e successiva R3 – compostaggio della FORSU e degli scarti ligneo cellulósici provenienti dalla raccolta differenziata e produzione di compost;

- attività di R10 del compost fuori specifica da impiegare per la realizzazione delle coperture giornaliere;

la ditta, allo stato attuale, è autorizzata per le operazioni di recupero R13 e R5 per 16.900 t/anno e per un quantitativo massimo istantaneo di stoccaggio di 1.219 tonnellate. Nel dettaglio è autorizzata ad una quantità annua movimentata e trattata pari a 14.900 t ed una quantità stoccata istantaneamente pari a 1.200 t per i rifiuti classificati al punto 7.1 dell'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 (inerti derivanti da attività di edilizia) codici CER [101311], [170101], [170102], [170103], [170802], [170107], [170904], [200301] per l'attività di recupero R5. Per i rifiuti definiti al punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 (terre e rocce da scavo) codice CER [170504], la ditta è autorizzata all'attività di recupero R13 (attività di sola messa in riserva) per un quantitativo massimo annuo pari a 2.000 tonnellate e con un massimo stoccato di 19 ton;

L'impianto di compostaggio è stato autorizzato alla gestione con Determina Dirigenziale n. 1558 del 14/12/2007 dell'Amm. ne Provinciale di Siena per un quantitativo di 13.000 t/a di rifiuti in ingresso;

Le aree destinate all'impianto di compostaggio, con una capacità di trattamento pari a 13.000 t/anno (10.500 t/anno di organico e 2.500 t/anno di ramaglie), sono distinte in piazzale superiore (posto circa a quota 354 m slm) e piazzale inferiore (posto circa a quota 350 m slm).

Sul piazzale inferiore sono posizionati:

- il capannone della biossidazione accelerata;
- il capannone della maturazione;
- il capannone della raffinazione.

I suddetti capannoni sono tutti dotati di impianto di aspirazione indipendente costituito da tubazione in acciaio zincato con bocchette di presa e ventilatore sotto inverter. Ciascun impianto di aspirazione è collegato biofiltro, costituito da una vasca in calcestruzzo al cui interno, su letto aerato, è posto lo strato filtrante. A differenza del capannone della raffinazione, i capannoni di biossidazione e maturazione (processi che durano rispettivamente circa 30 e 60 giorni ed avvengono a cumulo statico) sono dotati di impianti indipendenti di insufflazione costituiti rispettivamente da 8 ventilatori, ciascuno dei quali collegato, tramite un sistema di tubazioni sottotraccia, ai diffusori posizionati sul pavimento delle singole corsie.

- il capannone della miscelazione;
- il capannone scarico FORSU (dotato di impianto di aspirazione indipendente costituito da tubazione in acciaio zincato con bocchette di presa e ventilatore sotto inverter e collegato al proprio biofiltro, costituito da una vasca con pareti in acciaio inox al cui interno, su letto aerato è posto lo strato filtrante);
- la zona di stoccaggio legno triturato;
- le cabine elettriche;
- la vasca di contenimento dei silos, in vetroresina, di stoccaggio del percolato.

Sul piazzale superiore sono posizionati:

- il capannone della stabilizzazione;
- il locale officina;
- la platea lavaggio mezzi;
- il piazzale stoccaggio e triturazione ramaglie;
- la vasca di emergenza percolato.

Tutti i capannoni a servizio dell'impianto di compostaggio sono realizzati con strutture miste in acciaio e calcestruzzo armato, coperture in lamiera grecate in acciaio e tamponamenti laterali in PVC.

I rifiuti organici destinati al compostaggio sono essenzialmente composti da Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) e da sfalci/potature/ligneo-cellulosici in genere; il ciclo produttivo prevede le seguenti fasi di lavorazione e trattamento:

- biotriturazione della frazione vegetale;
- scarico della FORSU
- miscelazione della FORSU con la frazione verde triturrata;
- bio-ossidazione accelerata;
- maturazione del compost;
- raffinazione;
- stoccaggio per lotti produttivi;
- analisi del lotto e successiva commercializzazione ad esito positivo delle analisi.

Nell'anno 2022 è stata apportata una modifica all'impianto, ritenuta non sostanziale ai fini VIA, e riguardante il sistema di captazione e canalizzazione dell'aria interna al locale raffinazione. Al fine di rendere più efficiente l'abbattimento delle polveri in uscita dal ciclone e allo scopo di intercettare anche le polveri più fini dal flusso di aria destinato alla biofiltrazione, è stato installato un filtro a maniche a valle del ciclone, composto da maniche realizzate in feltro agugliato di poliestere da 500 gr/m2 con trattamento antistatico e dotato di un sistema di pulizia ad impulsi di aria compressa che opera mediante un programma elettronico che consente di poter aspirare, in continuo, aria satura di polvere.

Il ventilatore centrifugo mantiene la depressione della linea, mentre l'aria depurata dalle polveri viene convogliata alla biofiltrazione attraverso il biofiltro EC3. La modifica effettuata non prevede nuovi punti emissivi e non comporta modifica dei volumi di aria trattata.

il proponente ha preso in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con l'impianto esistente; a tal riguardo evidenzia – tra l'altro - quanto segue:

nella carta delle invarianti strutturali del nuovo PS, l'area in esame rientra interamente all'interno dell'area di discarica;

dal punto di vista acustico, l'impianto ricade in Classe Acustica V *“area prevalentemente industriale”* del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Abbadia;

l'area di impianto ricade all'interno del vincolo 256/1973, in area di notevole interesse pubblico, istituita con D.M. 4 giugno 1973 e vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/2004 (ex L. 1497/1939);

l'area dell'impianto è soggetta a vincolo idrogeologico;

il proponente ha presentato elaborati specialistici in riferimento alle emissioni odorigene, alla valutazione previsionale di impatto acustico e agli aspetti geotecnici dell'area;

in riferimento alle emissioni in atmosfera, il proponente precisa che nell'ambito dell'istanza di modifica sostanziale dell'AIA D.D. n. 546/12 è stato eseguito uno studio meteo diffusionale degli odori, valutato anche all'interno della procedura di VIA conclusasi con la pronuncia di compatibilità ambientale con DGR n.1016 del 5/08/2019. L'elaborato illustra i risultati delle simulazioni modellistiche concernenti la previsione degli effetti sulla diffusione di odori derivanti dall'operatività dell'esistente impianto di compostaggio e del nuovo lotto di discarica. Lo studio ha tenuto conto altresì delle caratteristiche di composizione merceologica dei rifiuti che devono essere smaltiti in impianto, dell'efficacia dei sistemi di aspirazione e smaltimento del biogas nonché dei criteri di buona tecnica adottati in fase di gestione;

in riferimento all'impatto acustico, il Proponente precisa quanto segue: *“[...] come per le emissioni in atmosfera, nell'ambito dell'istanza di modifica sostanziale della DD n. 546/12 che si è conclusa con l'AIA rilasciata con DD 15820/20, è stata aggiornata la Valutazione di Impatto Acustico, dalla quale è emerso che i limiti differenziali d'immissione per il periodo diurno e notturno sono rispettati per gli ambienti residenziali più esposti in quanto non applicabili, i limiti assoluti d'immissione per il periodo diurno e notturno sono rispettati per i recettori circostanti più esposti ed i limiti assoluti d'emissione per il periodo diurno e notturno, in prossimità della sorgente ed in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità più esposti (presso il confine – lato a maggiore emissione) sono rispettati”;*

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

il Comune di Abbadia San Salvatore, nel contributo del 04/10/2024, esprime parere favorevole in merito agli aspetti di compatibilità ambientale ed agli atti di pianificazione comunale;

l'Autorità di Bacino Appennino Centrale, nel contributo del 24/09/2024 sulla documentazione iniziale, richiede integrazioni. Con il successivo contributo del 22/11/2024, espresso sulla documentazione integrativa, prende atto della documentazione integrativa e di chiarimento redatta dal Proponente ;

l'Azienda USL Toscana Sud-Est, nel contributo del 07/10/2024, sulla documentazione iniziale, chiede alcuni chiarimenti ed integrazioni al proponente in riferimento all'impatto odorigeno e alle misure adottate per il

contenimento di vettori animali per la salute umana; nel successivo contributo del 17/12/2024 esprime parere favorevole;

ARPAT, nel contributo del 10/10/2024, sulla documentazione iniziale, prende in esame le componenti ambientali di competenza ed evidenzia quanto segue: “[...] ai fini del contributo di competenza si ritiene di precisare che la valutazione degli impatti ambientali di cui alla Del. Giunta Regionale n. 1016 del 05/08/2019, con oggetto l’ampliamento dell’area in discarica, contemplava lo stato di fatto di allora, comprensivo dell’impianto di compostaggio a meno delle modifiche intervenute successivamente. [...] Dall’esame istruttorio si ritiene che la documentazione fornisca un quadro sufficiente per la valutazione degli impatti diretti sulle varie matrici ambientali dell’impianto attualmente autorizzato e pertanto non si ravvedono motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento.”. Con il successivo contributo del 11/12/2024 conclude come segue: “[...] conferma quanto già espresso nel precedente contributo istruttorio2: “si ritiene che la documentazione fornisca un quadro sufficiente per la valutazione degli impatti diretti sulle varie matrici ambientali dell’impianto attualmente autorizzato e pertanto non si ravvedono motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento.” In fase di riesame AIA dovranno comunque essere approfonditi e sviluppati gli aspetti evidenziati nei paragrafi “valutazioni” e sarà necessario che il proponente metta a sistema all’interno del PMeC le matrici naturali ed antropiche valutate nel presente documento e quelle di tutti gli impianti oggetto dell’atto autorizzativo..”. Suggerisce alcune condizioni ambientali (prescrizioni);

il Settore Genio Civile Toscana Sud, nel contributo del 04/10/2024, evidenzia quanto segue: “[...] Tenuto conto di quanto sopra, per gli aspetti idraulici, nelle more della revisione del reticolo, lo scrivente Settore non rileva competenze in merito al rilascio di autorizzazioni idrauliche ai sensi del R.D. 523/1904 e di concessioni demaniali ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016.

Si precisa che per quanto non previsto nell’attuale configurazione dell’impianto, eventuali ulteriori interventi interferenti con le pertinenze idrauliche e con l’alveo dei corsi d’acqua presenti nell’area e riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, dovranno essere subordinati a quanto disposto delle norme nazionali e regionali attualmente vigenti in materia di difesa del suolo (R.D. 523/1904, L.R.T. 41/2018, L.R.T. 80/2015, D.P.G.R. 42/R/2018) e, se dovuto, all’eventuale rilascio di concessione demaniale (D.P.G.R. 60/R/2016).

Dall’esame della documentazione tecnica presentata non risulta l’utilizzo di acque pubbliche sotterranee e/o superficiali e pertanto non si ravvisano competenze in materia di “Risorse idriche”.; nel successivo contributo del 12/12/2024, espresso sulla documentazione integrativa e di chiarimento depositata dal proponente, conclude come segue: “[...] Tenuto conto di quanto sopra, per gli aspetti idraulici, nelle more della revisione del reticolo, lo scrivente Settore non rileva competenze in merito al rilascio di autorizzazioni idrauliche ai sensi del R.D. 523/1904 e di concessioni demaniali ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016. Si precisa che per quanto non previsto nell’attuale configurazione dell’impianto, eventuali ulteriori interventi interferenti con le pertinenze idrauliche e con l’alveo dei corsi d’acqua presenti nell’area e riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, dovranno essere subordinati a quanto disposto delle norme nazionali e regionali attualmente vigenti in materia di difesa del suolo (R.D. 523/1904, L.R.T. 41/2018, L.R.T. 80/2015, D.P.G.R. 42/R/2018) e, se dovuto, all’eventuale rilascio di concessione demaniale (D.P.G.R. 60/R/2016).”;

il Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità regionale, nel contributo del 01/10/2024, non rileva interferenze con le strade regionali esistenti o previste nel PRIIM, né con infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale esistenti o previste nel PRIIM e né con infrastrutture ferroviarie;

Visto che le condizioni ambientali (prescrizioni) emerse nel corso dell’istruttoria sono recepite nella parte conclusiva del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati:

l’intervento in progetto ricade nell’ambito delle previsioni del vigente Piano di bacino del fiume Tevere-Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Fiume Tevere; si rileva che l’ambito in oggetto ricade cartograficamente nella Tav. 190 dell’Inventario dei fenomeni franosi, e l’area dell’impianto interferisce in parte con due fenomeni franosi, classificati come aree a franosità diffusa allo stato attivo. A tali aree viene

attribuita una classe di pericolosità P3, per la quale, sulla base dell'art. 2 della Deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2022 della Conferenza Istituzionale permanente, si applicano le previsioni dell'art. 15 delle NTA del vigente PAI recante: *"Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle situazioni di rischio R3"*. A tal riguardo l'Autorità di Bacino aveva richiesto di verificare la compatibilità tra l'opera e le condizioni di pericolo esistenti, mediante uno studio di dettaglio sulle condizioni geomorfologiche dell'area. Il Proponente, nell'ambito della documentazione integrativa, ha evidenziato quanto segue: *"[...] tale situazione di franosità diffusa segnalata dalla cartografia del PAI risulta direttamente correlabile alla pregressa vallecola con incisione preesistente nell'area antecedentemente alla realizzazione della discarica e degli ampliamenti: la realizzazione della discarica ha eliminato la conformazione morfologica e ha migliorato la stabilità dell'area eliminando i fenomeni erosivi. Infatti, l'erosione calanchiva è stata arrestata mediante la costruzione di argini di contenimento intestati nelle argille consistenti a valle delle vallecole e mediante lo stoccaggio di rifiuti con adeguate canalizzazioni delle acque meteoriche: pertanto rappresenta un elemento migliorativo ai fini del contesto idrogeologico della zona, migliorandone gli effetti erosivi"*;

in riferimento agli strumenti urbanistici del Comune di Abbadia San Salvatore e per quanto riguarda la "Disciplina del Territorio Rurale" l'impianto ricade nell'area "Attrezzature di interesse pubblico in territorio rurale n. 3 Discarica di Poggio alla Billa - Zone agricole collinari";

con riferimento alla *componente atmosfera*, il proponente con le integrazioni ha fornito la versione aggiornata dello studio modellistico diffusionale degli odori che tiene conto dei contributi ARPAT, con le relative considerazioni paragrafi 5.8.4 e 6.9 del SPA rev01 –novembre 2024. E' stata inoltre allegata la *"Relazione di ricognizione delle emissioni odorigene"* (come Decreto Direttoriale – Coordinamento Emissioni del 28/06/2023- art.272-bis D-lgs. 152/06) contenente anche la valutazione delle modifiche intercorse successivamente al procedimento di VIA (Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 05/08/2019);

con riferimento alla *componente suolo e sottosuolo*, al fine di confermare il PmeC, in merito alle indagini geognostiche prese a riferimento nello SPA, considerate anche le modifiche intercorse nell'area dal 1994 ad oggi, e visto anche quanto riportato nei report delle prove CPT1 e DPSH1 del 2002 (livello di falda alla profondità di 1 m da p.c), ARPAT ritiene opportuno che il Proponente ai fini autorizzativi effettui un'indagine integrativa con almeno due sondaggi attrezzati con piezometro, di cui uno a monte e uno a valle nell'area dell'impianto di compostaggio. A tal riguardo, nella documentazione integrativa in riferimento ai report delle prove CPT1 e DPSH1 il proponente attribuisce la misura del livello piezometrico alla presenza di locali e temporanee infiltrazioni all'interno di originari terreni di riporto; evidenziando che durante i successivi lavori di ristrutturazione del compostaggio, effettuati a seguito della DD 546/2012 con la quale è stata rilasciata l'AIA per l'intera installazione impiantistica (discarica e compostaggio), tale materiale di riporto originario, sede di sporadiche infiltrazioni d'acqua, è stato rimosso al fine di porre in opera il rilevato di argilla compattata che costituisce ad oggi la base di appoggio di parte dei manufatti componenti l'impianto di compostaggio. Arpat nel contributo espresso sulla documentazione integrativa ribadisce la necessità che in fase di aggiornamento del PMeC, vengano individuati almeno due siti di campionamento, uno di monte e uno di valle.

in riferimento alla *componente ambiente idrico* ed in particolare a quanto osservato da ARPAT in merito al recapito delle AMDNC il cui scarico è previsto in acque superficiali presso il fosso della Cechina, si evidenzia che attualmente tale corpo idrico risulta censito nella rete idrografica regionale solamente nel tratto terminale con codice identificativo TS49259. A tal riguardo ARPAT ha richiesto di chiarire la natura dell'effettivo recapito di queste acque ed il proponente nel documento *"Risposta integrazioni e chiarimenti"* ha chiarito che il tratto a monte del fosso della Cechina è stato declassato a seguito della realizzazione degli ampliamenti della discarica. Ciò si evince dal raffronto della cartografia del reticolo geografico e di gestione della DCR 25/2024 con quella precedente del DCR 101/2016. Il chiarimento fornito dal proponente, rileva che il tratto evidenziato ricoprirebbe dunque la funzione di canale di regimazione delle AMDNC, generate internamente all'area, ed il punto di scarico effettivo coinciderebbe con l'inizio del reticolo idrografico, presso il fosso della Cechina (suddetto codice identificativo TS49259). A tal riguardo ARPAT ritiene che ai fini del riesame dell' AIA debbano essere acquisiti ulteriori elementi necessari all'inquadramento autorizzatorio dello scarico. In riferimento all'interferenza con il corso d'acqua privo di denominazione del Genio Civile di competenza ritiene che tale corso d'acqua fosse stato inserito nella proposta di modifica del Reticolo Idrografico di cui alla L.R. 79/2012, ma per mero errore non risulta essere stato derubricato e non ha rilevanza idraulica, e può pertanto essere rimosso dal reticolo.

In riferimento alla richiesta di ARPAT di verificare le incongruenze nel posizionamento delle vasche di prima pioggia in alcuni documenti, si rileva che il Proponente ha opportunamente aggiornato le planimetrie in questione.

Per quanto riguarda l'aliquota di prima pioggia generata dai piazzali dell'area dell'impianto di compostaggio, questa viene integrata nel computo dei reflui da smaltire presso ditte esterne autorizzate allo scopo. Alla richiesta di ARPAT di chiarire le motivazioni tecniche di tale scelta e, al contempo, se sia possibile strutturare un'alternativa al fine di promuovere il riutilizzo o la restituzione all'ambiente della quota di prima pioggia depurata ottimizzando così il bilancio dei costi ambientali sostenuti, il proponente ha dichiarato che il riutilizzo della risorsa idrica viene già esercitato per l'effluente depurato in uscita dal sistema di trattamento (VPP3) a servizio delle superfici scolanti della viabilità di coronamento dell'area. Per quanto riguarda le acque di prima pioggia contaminate afferenti alle vasche VPP1 e VPP2, a causa della natura e della concentrazione degli inquinanti presenti in tali acque, il proponente dichiara che, al fine di procedere al riutilizzo delle stesse, sarebbe necessaria l'installazione di sistemi di trattamento aggiuntivi per garantire il livello di depurazione necessario allo scarico. Inoltre, tale ulteriore depurazione non sarebbe né economicamente conveniente, né ambientalmente migliorativa, in quanto genererebbe un flusso di concentrato che andrebbe comunque smaltito in impianti più complessi e a costi maggiori. A tal riguardo, si prende atto delle motivazioni tecniche fornite dal proponente e della volontà di proseguire con l'assetto depurativo proposto. La possibilità di incrementare la quota destinata al riutilizzo, in linea con quanto indicato dall'art. 99 del D.lgs 152/2006, dovrebbe tenere conto comunque del reale fabbisogno della risorsa nel processo produttivo o per altri utilizzi consentiti, e dell'effettivo bilanciamento dei costi ambientali sostenuti in relazione ai benefici conseguiti. Pertanto, si ritengono esaustive le motivazioni fornite;

in riferimento alla *componente rifiuti*, il Proponente ha opportunamente specificato che il quantitativo complessivo di percolato (discarica più compostaggio) viene calcolato mediante pesatura delle autobotti in uscita dall'impianto. Non sono ad oggi installati dei misuratori di portata sui due flussi impiantistici, né è tecnicamente fattibile la loro installazione, in quanto il reticolo di raccolta e adduzione del percolato prodotto dai due settori impiantistici è estremamente articolato. Viene comunque fatto presente che, ai soli fini della ripartizione dei costi, annualmente viene stimato il contributo dell'impianto di compostaggio come percentuale della produzione totale (compostaggio + discarica). Tale stima, sempre inferiore al 10%, è stata calcolata tenendo conto delle perdite di processo durante le fasi di biossidazione e maturazione del compost, oltre che dell'incidenza delle piogge sulle superfici esposte che generano percolato (es. biofiltri, aree stoccaggio legno, prime piogge);

in riferimento alla componente *rumore* e alla Valutazione previsionale di impatto acustico (VIAc) depositata dal proponente, si rileva che il Proponente ha fornito alcune precisazioni in merito a quanto riportato nella relazione "*Monitoraggio dei livelli sonori (luglio 2023)*" per il recettore individuato come maggiormente esposto (Pod. Le Querciole). In particolare viene precisato che il livello sorgente stimato (tramite formule di divergenza geometrica e di assorbimento atmosferico) presso la facciata del recettore nel periodo diurno, comprendeva, oltre alle macchine a servizio della discarica, anche il contributo dell'impianto di recupero energetico e dell'impianto di compostaggio, con la totalità delle macchine operatrici e degli impianti fissi in funzione. Viene pertanto concluso che l'intera installazione impiantistica di Loc. Poggio alla Billa, con l'impianto di compostaggio esistente in piena operatività, rispetta i limiti acustici normativi presso il recettore considerato, sia nel periodo diurno, che relativamente al periodo notturno, in cui il livello sonoro calcolato risulta comunque sovrastimato, in quanto comprensivo delle sorgenti mobili operanti in discarica e nell'impianto di compostaggio, che risultano invece inattive nel periodo notturno. A tal riguardo ARPAT osserva che il recettore presso cui è stimato il rispetto dei limiti era stato scelto in considerazione dell'avvicinamento della discarica a seguito dell'ampliamento dei confini verso tale abitato, distante circa 950 m dall'area di ampliamento; tuttavia rileva la necessità, in fase autorizzativa di chiarire l'eventuale presenza di ulteriori recettori potenzialmente influenzati dalle emissioni sonore dell'impianto in oggetto, posti a distanze inferiori rispetto a quello considerato. Dall'analisi del CTR, ARPAT ha infatti verificato la presenza di ulteriori edificati a distanze inferiori dallo stabilimento rispetto al Pod. Le Querciole dei quali dovrà essere chiarita la destinazione d'uso. Arpat ritiene che laddove venisse verificato la destinazione d'uso residenziale andranno effettuate misure in opera per confermare la conformità al DPCM 14/11/97.

Considerato quanto segue:

oggetto del presente procedimento è l'impianto esistente di compostaggio, i cui impatti sono già stati in parte valutati nell'ambito della procedura di VIA per l'ampliamento della discarica, conclusasi con la pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla DGR n.1016 del 5/08/2019;

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana (art. 4 comma 1 lettera n-bis);

in ottemperanza alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006: deve essere data priorità nella gestione dei rifiuti alle attività di recupero rispetto allo smaltimento; il recupero di rifiuti con la produzione di materie prime seconde andrà a sostituire l'impiego di materie prime; privilegiare la localizzazione degli impianti nelle aree a destinazione produttiva;

tra gli obiettivi del Piano regionale rifiuti e bonifiche vi è quello di favorire il recupero; il Piano prevede che gli impianti di trattamento dei rifiuti devono essere di norma localizzati all'interno di aree produttive;

Dato atto che non sono previste modifiche all'impianto esistente e conseguentemente non sono previste nemmeno opere di rilievo edilizio;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche dell'impianto, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sull'impianto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente dovuti al suo esercizio ma ha evidenziato l'esigenza di impartire specifiche cautele di mitigazione e monitoraggio volte ad incrementare la sostenibilità ambientale;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: Rumore	Verificare la destinazione d'uso degli ulteriori recettori rappresentati in CTR e posti a distanze inferiori rispetto al "Pod. Le Querciole"; in caso da detta verifica risultasse la presenza di immobili ad uso residenziale, aggiornare la valutazione di impatto acustico con stime o preferibilmente misure in opera (essendo l'impianto esistente) dei livelli sonori ai recettori maggiormente esposti alla rumorosità dell'impianto di compostaggio e del rumore residuo, sia in periodo diurno che notturno in cui sono dichiarati attivi alcuni impianti.	Fase di autorizzazione	Settore AIA	ARPAT

Ritenuto tuttavia necessario ricordare, ai fini del procedimento di riesame dell'AIA, che il PmeC dovrà essere aggiornato secondo le indicazioni espresse da ARPAT nel sopra richiamato contributo del 11/12/2024 e qui di seguito riepilogate:

- per i fini di cui all'art. 29- sexies comma 6-bis del d.lgs. 152/2006 il monitoraggio potrà limitarsi alla matrice suolo e nei tempi indicati nello stesso comma e per l'aggiornamento del PMeC, devono essere individuati due siti di campionamento (uno di monte e uno di valle);
- in riferimento allo scarico delle AMDNC, dovrà essere chiarito se il Fosso del Cechina assuma la funzione di collettore (art. 38 comma 3 del DPGR46/R/2008) o se si configuri la condizione di scarico sul suolo (che vede come eccezione al divieto solamente il caso di una rete fognaria separata, dedicata alle AMDNC art. 103 comma 1 lettera). Nel primo caso, il collettore dovrà presentare caratteristiche tecnico - costruttive adeguate a garantire la restituzione conforme delle acque e a tal riguardo devono essere forniti elementi esplicitativi;
- dovrà essere presentato il quadro emissivo completo con tutti i punti emissivi, comprensivo delle emissioni convogliate non significative e quelle gestite dalla Società Semia Green srl, con adeguamento ai limiti del PRQA;

Ritenuto altresì necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

eventuali ulteriori interventi interferenti con le pertinenze idrauliche e con l'alveo dei corsi d'acqua presenti nell'area e riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, dovranno essere subordinati a quanto disposto dalle norme nazionali e regionali attualmente vigenti in materia di difesa del suolo (R.D. 523/1904, L.R.T. 41/2018, L.R.T. 80/2015, D.P.G.R. 42/R/2018) e, se dovuto, all'eventuale rilascio di concessione demaniale (D.P.G.R. 60/R/2016).

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle misure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e seguenti;

le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione dell'impianto in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale postuma l'impianto esistente di compostaggio ubicato in loc. Poggio alla Billa Comune di Abbadia San Salvatore (SI), proposto da Siena Ambiente SpA (sede legale: via Simone Martini n. 57 - Siena; P.IVA/C.F.: 00727560526), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali (prescrizioni) e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1083/2024, allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali (prescrizioni) di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al Soggetto Proponente;

5) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Direttore Paolo GIACOMELLI

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 28 del 28-02-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 2096 - Data adozione: 04/02/2025

Oggetto: Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. b), dell'art. 51, comma 6 lett. b) e dell'art. 54, comma 5 del D.lgs. 118/2011.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD002309

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto, in particolare, l’art. 7, comma 1 lett.b) che vieta l’imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi;

Visto il successivo art. 51, comma 6, lettera b) che prevede l’istituzione di tipologie di entrata con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

Richiamato l’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 inerente “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” che al punto 3.4 recita: “Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l’apposita “tipologia di entrata” e non è possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge, l’operazione è registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero. Tale procedimento è diretto a garantire la corretta applicazione dell’art. 7 del Decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede il divieto di imputazione provvisoria delle operazioni alle partite di giro...”;

Visto, inoltre, l’art. 54 che, al comma 5, dispone che l’imputazione contabile degli ordinativi d’incasso sia effettuata sull’esercizio in cui il tesoriere li ha eseguiti, anche se la relativa comunicazione è pervenuta nell’esercizio successivo;

Considerato che nel mese di dicembre 2024 è pervenuto, sul c/c ordinario 5561 presso l’Istituto Tesoriere Banco BPM S.p.A., il seguente versamento:

- carta contabile n. 25723 del 27/12/2024 di euro 262.492,31 – Anticipazione risorse per partecipazione della Regione Toscana, quale soggetto partner, al progetto MED-IREN “Mediterranean critical Infrastructure Resilience Engineering with Nature based solutions”, nell’ambito del Programma di ricerca e innovazione 2021-2027 “Horizon Europe”;

Considerato che il suddetto incasso non è riconducibile nell’ambito dei capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 e che risulta, pertanto, necessaria l’istituzione di apposito capitolo di entrata, con stanziamento a zero, al fine di consentire l’emissione dell’ordinativo di incasso a regolarizzazione dei predetto versamento;

Vista la legge regionale 28/12/2023, n. 50 “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 8/01/2024 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026 e il Bilancio finanziario gestionale 2024-2026;

Vista la l.r. 07/01/2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008.”;

Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;

DECRETA

1. di istituire nel Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, per le motivazioni espresse in premessa, apposito capitolo di entrata, con stanziamento a zero, al fine di consentire l'emissione dell'ordinativo di incasso a regolarizzazione del seguente versamento pervenuto nell'esercizio 2024 sul c/c ordinario n. 5561 presso l'Istituto Tesoriere Banco BPM S.p.A.:
 - carta contabile n. 25723 del 27/12/2024 di euro 262.492,31. Anticipazione risorse per partecipazione della Regione Toscana, quale soggetto partner, al progetto MED-IREN "Mediterranean critical Infrastructure Resilience Engineering with Nature based solutions", nell'ambito del Programma di ricerca e innovazione 2021-2027 "Horizon Europe";
2. di dare atto che la variazione al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, evidenziata nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, è coerente con le disposizioni di cui al D.lgs. 118/2011 richiamate in premessa;
3. di rilevare, in sede di Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024, la contabilizzazione dell'importo di euro 262.492,31 di cui alla carta contabile n. 25723 del 27/12/2024.

Il Direttore

Allegati n. 1

1

Allegato 1

5794f84be61744b4ca0ffd026cc3d904db870ef681e3f95b11eae bde116f6005

Allegato 1

**Variazioni al
Bilancio finanziario gestionale 2024-2026**

**Variazioni al
Bilancio finanziario gestionale 2024-2026
Entrate**

**VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2024 - 2026
ENTRATE - CAPITOLI****Titolo 4000000: ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

Tipologia 4020000: Contributi agli investimenti

Categoria 4020500: Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

NUMERO CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONE RESIDUI	VARIAZIONI CASSA DELL'ANNO 2024	VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2024	VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2025	VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2026
42680	PROGRAMMA EUROPEO HORIZON MISS-2023-CLIMA-01 - PROGETTO MED-IREN - DGRT 916 DEL 29/07/2024 - FINANZIAMENTO UE TRAMITE SOGGETTO CAPOFLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 4020500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale tipologia 4020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 4000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo variazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 2103 - Data adozione: 04/02/2025

Oggetto: [ID:2324] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed artt. 43 comma 6 e 48 della L.R. 10/2010.
Procedimento di verifica di assoggettabilità postuma relativo all'impianto esistente di tintoria e rifinitura tessuti in via Toscana n. 14, nella zona industriale del Macrolotto 1 Comune di Prato (PO). Proponente: ALAN SpA. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD002556

LA DIRIGENTE

Vista la direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del d.lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la l.r. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il d.m. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al d.p.g.r. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Premesso che:

il proponente Rifinizione Alan S.p.A. (sede legale: Via Toscana, 14 – Prato (PO); Cod.Fisc./P.IVA: 01609100977) con istanza pervenuta al protocollo regionale il 10/09/2024 (prot. nn. 0485578, 0485575 e 0485577) assegnata al Settore scrivente in data 26/09/2024 e completata in data 30/09/2024 (nn. 0514841 e 0514844), ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della l.r. 10/2010 e dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, relativamente all'impianto esistente di tintoria e rifinizione tessuti, per il quale sono previste alcune modifiche, ubicato in Via Toscana, 14 nel Comune di Prato (PO), depositando la prevista documentazione;

l'impianto interessa territorialmente il Comune di Prato (PO);

in data 03/10/2024, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 0522196) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del d.lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 03/10/2024;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della l.r. 10/2010, come da note di accertamento n. 29401 del 03/10/2024 e n. 29519 del 28/10/2024;

il proponente ha dato evidenza di aver assolto ai propri obblighi in materia di imposta di bollo;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni);

l'impianto in esame rientra tra quelli di cui al punto 5, lettera c) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, *“impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno”* ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2010;

l'impianto, ai fini del suo esercizio è attualmente autorizzato con A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Prato con determinazione dirigenziale n. 764 del 12/03/2015 che comprende l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010, in occasione del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con riferimento all'impianto esistente ed in esercizio per il quale sono previste alcune modifiche impiantistiche;

in esito alla sopra citata richiesta del Settore VIA del 03/10/2024, prot. n. 0522196, sono pervenuti i contributi istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0573422 del 04/11/2024);
- Autorità Idrica (prot. n. 0565390 del 29/10/2024);
- Gida (prot. n. 0563426 del 28/10/2024);
- ARPAT – Dipartimento di Prato (prot. n. 0569571 del 30/10/2024);
- Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale (prot. n. 0573145 del 01/11/2024);

il Settore VIA, con nota prot. n. 0576829 del 05/11/2024, sulla base degli esiti istruttori, ha provveduto a richiedere alla Società proponente chiarimenti e integrazioni circa la documentazione presentata;

il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa e di chiarimento con nota del 03/12/2024, prot. n. 0628785, sulla base della quale il Settore VIA, con nota del 04/12/2024 prot. n. 0631652, ha richiesto i contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale;

a seguito della sopra citata richiesta, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- ARPAT – Dipartimento di Prato (prot. n. 0670230 del 30/12/2024);
- Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale (prot. n. 0652990 del 16/12/2024);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuta al protocollo regionale il 10/09/2024, completata il 30/09/2024 e successive integrazioni e documenti sopra citati trasmessi in data 03/12/2024;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto è relativo all'esistente impianto per la tintura di materiale tessile, precisamente di tessuti e di capi confezionati;

lo stabilimento della Rifinitzione ALAN S.p.A. ricopre un'area fra superfici coperte e piazzali di circa 19.000 m². L'azienda svolge l'attività di tintoria e rifinitzione tessuti in conto terzi. Le lavorazioni effettuate variano in base alle richieste dei clienti.

Le fasi di lavorazione sono le seguenti:

- preparazione
- lavaggio in largo ed in cesto;
- tintura
- asciugatura in ramosa ed in tumbler;
- rifinitzione;
- controllo tessuti.

Il ciclo produttivo comprende le seguenti attività:

- Preparazione grandi rotoli: le pezze di tessuto vengono cucite in serie ed arrotolate, in modo da realizzare grandi rotoli pronti per le successive lavorazioni.
- Affaldatura: le pezze di tessuto vengono cucite in serie ed affaldate per le successive lavorazioni.
- Bruciapelo: il processo di bruciatura del pelo serve ad eliminare la peluria dal tessuto per evidenziare l'armatura e renderlo perfettamente pulito e nitido. Per arrivare a questo risultato viene utilizzato l'impianto di bruciapelo che, attraverso una fiamma alimentata da gas metano, riesce a bruciare lo strato più superficiale del tessuto. La macchina esegue una bruciatura tangenziale per l'eliminazione delle fibre sporgenti sia sul diritto che sul rovescio nello stesso ciclo di lavorazione. Il tessuto una volta trattato viene inviato, generalmente, alla fase di lavaggio, attraverso la quale potranno essere eliminate eventuali impurità resi-due.
- Impregnazione in foulard: mediante il foulardaggio vengono applicati al tessuto prodotti chi-mici o ausiliari di finissaggio (ammorbidenti e tensioattivi). Il tessuto passa prima attraverso cilindri allargatori e tenditori quindi, disteso in largo, all'interno di una vaschetta contenente la soluzione della sostanza da

applicare. Segue poi una spremitura fra due cilindri sia per spingere il liquido nelle fibre, che per eliminarne l'eccesso. A seconda del tipo di tessuto, i prodotti applicati al lavaggio possono richiedere tempi di reazione sul tessuto maggiori rispetto a quelli del ciclo della macchina. In tal caso la pezza intrisa del bagno, una volta arrotolata su grande rotolo, viene avvolta con telo di nylon e lasciata in movimento per al-meno 12 ore.

- Lavaggio in largo ed in continuo: è l'operazione di lavaggio del tessuto in bagno acquoso ed in presenza di tensioattivi, con lo scopo di eliminare gli oleanti e le cere aggiunti alle fibre tessili nella fase di preparazione alla filatura e per rimuovere i prodotti aggiunti nella prece-dente impregnazione. Il tessuto viene sottoposto a bagno acquoso teso in largo con avanzamento in continuo, in macchine costituite da gruppo di caricamento tessuto, vaschetta di impregnazione con soluzione di lavaggio, vasche di lavaggio in controcorrente, ciascuno dotato di spremitore ed indipendente, arrotolatore o affaldatore.

- Spremitura: la spremitura è l'operazione con la quale è eliminata meccanicamente l'acqua trattenuta dai tessuti provenienti dal lavaggio in continuo. Il tessuto viene sottoposto all'azione meccanica di cilindri spremitori ricoperti di gomma e mantenuti in pressione.

- Tintoria in pezza: lavorazione nella quale il tessuto è sottoposto a tintura cioè ad una variazione di colore. La tintura dei tessuti in pezza (fibre naturali e/o sintetiche) è effettuata in bagno acquoso e a caldo in jet, flow o jigger. Nel bagno di tintura, oltre ai coloranti organici in polvere, preventivamente sciolti in acqua, vengono impiegati prodotti chimici ausiliari costituiti prevalentemente da tensioattivi, in percentuale, orientativa, dell'uno per mille circa rispetto al quantitativo di acqua, ed anche da acidi e sali. La temperatura del bagno di tintura è di circa 96 °C, per le macchine a pressione atmosferica, mentre arriva fino a circa 130 °C per le macchine operanti a pressione superiori. Il calore è fornito da scambiatori a vapore prodotto da un impianto generatore centralizzato.

- Apricorda: dagli apparecchi di tintura i tessuti scaricati dentro i cesti passano all'apricorda per essere distesi e affaldati.

- Asciugatura: i tessuti provenienti dal reparto tintoria sono preliminarmente asciugati con avanzamento in continuo in macchine chiamate ramosse. Le pezze di tessuto scorrono nella ramosa dove sono investite da un flusso di aria calda, perdendo così progressivamente umidità fino ad arrivare all'uscita completamente asciutte. Talvolta il tessuto, prima dell'im-missione nel forno, può essere sbagnato, con l'aggiunta di specifici prodotti chimici, come gli ammorbidenti, nel foulard presente in testa alla macchina. La macchina è composta da caricatore, foulard d'impregnazione, raddrizzatrame, forno di asciugatura, arrotolatore / affaldatore.

- Resinatura: consiste nella deposizione di una resina in dispersione acquosa sul retro di tes-suti o velluti. Lo strato di resina, peraltro molto sottile, ha lo scopo di conferire resistenza e compattezza al manufatto. L'operazione viene eseguita spalmando la resina sul rovescio mediante racla (lama posta trasversalmente al tessuto) o mediante placcaggio (trasferi-mento indiretto della resina sul tessuto tramite un cilindro che pesca in una bacinella). La resina contenuta in fusti viene amalgamata e mescolata tramite turbomescolatori prima di essere utilizzata al banco di spalmatura. Nella ramosa avviene la reticolazione della resina mediante un flusso di aria calda che è prodotto da batterie riscaldanti.

- Lavaggio e asciugatura in cesto: i trattamenti ai cesti sono svolti nella maggior parte dei casi in presenza di sola acqua (o al limite di ammorbidente) in quanto non viene eseguito il classico lavaggio del tessuto, ma piuttosto un trattamento per rifinire la mano del tessuto. Di seguito il tessuto è sottoposto ad una asciugatura in macchine dette tumbler o asciuganti in cesto. L'operazione di asciugatura del tessuto è eseguita tramite un flusso di aria riscaldata da batterie a scambio indiretto con vapore.

- Garzatura: questa fase consiste nel sollevare le fibre dei filati che compongono il tessuto, in modo da renderlo morbido e soffice, e da nascondere l'intreccio della trama e dell'ordito. Viene effettuato facendo scorrere il tessuto su un cilindro ruotante sul quale sono posizionati degli aghi a "ginocchio" che sollevano meccanicamente le fibre.

- Smerigliatura: con questa operazione la superficie del tessuto viene carteggiata per ottenere l'effetto a buccia di pesca, conferendo un aspetto vellutato alla superficie e nascondendo leggermente l'intreccio della trama e dell'ordito.

- Ripianatura: è un'operazione ad umido, intermedia fra i processi di garzatura e di cimatura, che viene effettuata per fissare, lucidare e direzionare la superficie di tessuti con il pelo di varie lunghezze.

- Cimatura: dopo la garzatura viene effettuata una rasatura uniforme del pelo che sporge dal tessuto, allo scopo di ottenere un aspetto omogeneo. Il taglio viene eseguito da un cilindro a lame elicoidale posto sopra ad un supporto sul quale scorre il tessuto.

- Airo 24-Pentairo: asciugatura in continuo condotta a temperatura inferiore a 150°C. È un trattamento i cui particolari effetti "di mano" sono ottenuti con trattamento del tessuto a caldo, ove il trascinarsi del materiale avviene senza uso di catene. Questa asciugatura avviene con un flusso forzato di aria calda che

trascina il tessuto in un movimento circolare ad alta velocità, conferendogli contemporaneamente una mano morbida per azione meccanica.

- Sanforizzo: macchina per conferire ai tessuti in cotone stabilità dimensionale mediante trattamento di distensione delle fibre con vapore acqueo e di compattazione meccanica nel passaggio del tessuto compresso fra un tappeto in gomma speciale ed un tamburo riscaldato (trattamento irrestringibile: il rientro desiderato è proporzionale alla pressione del tap-peto ed alla differenza di velocità relativa fra tappeto e cilindro riscaldato).
- Calandratura o pressatura continua: questa operazione ha lo scopo di fissare il tessuto per conferirgli un aspetto lucido. La macchina è costituita da un cilindro liscio riscaldato internamente da vapore che ruota schiacciato contro altri due cilindri, uno superiore ed uno inferiore: tra i tre cilindri scorre ed è compresso il tessuto. Gli effetti della lavorazione sono più o meno evidenti in relazione alla temperatura del cilindro centrale e delle due pressioni fra questo e gli altri due cilindri (superiore e inferiore).
- Lucidatura: è una lavorazione specifica che si ottiene con l'utilizzo di una calandra speciale (lucidatrice), la quale rende il tessuto lucido tramite la frizione, la pressione e il calore delle calandre stesse.
- Decatizzo e decatizzo in autoclave (KD): il decatissaggio è una delle operazioni finali cui viene sottoposta la pezza e serve a conferire stabilità dimensionale al tessuto. Quest'ultimo viene adagiato sopra il telo senza fine ed insieme vengono avvolti attorno al cilindro decatitore (cilindro in acciaio inox o rame traforato). Il cilindro decatitore è forato per consentire l'emissione di vapore durante il decatissaggio del tessuto, per circa 2/3 della superficie, e per aspirare aria fredda attraverso il terzo rimanente della superficie. Il tessuto esce trasportato da cilindri verso l'affaldatore, mentre il telo senza fine rientra nella macchina passando su una spazzola che provvede a pulirlo dall'eventuale peluria depositata.
- Vaporizzo: questa lavorazione ha lo scopo di rendere omogenea ed uniforme l'altezza della pezza per tutta la sua lunghezza. Per ottenere un simile risultato il tessuto, steso su un tappeto di trascinamento, viene investito da un flusso di vapore.
- Controllo finale al Banco a specchio: la "specchiatura" è l'operazione di controllo dei tessuti che vengono fatti passare su di un piano inclinato semitrasparente illuminato posteriormente. Il banco serve a rilevare visivamente i difetti delle pezze (difetti di tessitura e di rifinitura, macchie sul tessuto) che vengono evidenziati marcando le pezze lateralmente e, se possibile, eliminati prima di spedirle al confezionista.

Il Proponente prevede le seguenti modifiche impiantistiche:

- Reparto Specchi: prossima installazione di n.2 banchi a specchio controllo tessuti;
- Reparto officina: prossima attivazione di n.1 emissione in atmosfera derivante da saldatura ad elettrodo;
- Reparto preparazione: dismissione dell'emissione precedentemente denominata E13 e del relativo spremitore ad aria precedentemente indicato nel layout aziendale con il numero (49);
- Filtrazione pelurie: prossima attivazione di n.3 impianti di aspirazione e filtrazione pelurie (filtri a manica), a servizio di n.1 lucidatrice tessuti (id. impianto 1), originante emissione F9, dell'attività di decatissaggio potting (id. impianto 32), originante numero n.1 emissione sigla F8, da n.1 spazzolatrice in fila al foulard PAD BATCH (id. impianto 27/A), originante n.1 emissione sigla F12. Prossima attivazione di n. 2 impianti di aspirazione filtrazione-compattazione pelurie di costruzione EFFEDUE, mod. ST32, originanti emissioni F10 e F11;
- Reparto tintoria: sostituzione di n° 4 apparecchi di tintura flow (id 93-94-95-96) per la tintura in corda atmosferici dei tessuti, di potenzialità analoga;
- Reparto finissaggio: Sostituzione di n° 1 macchina Airo per il finissaggio dei tessuti.

L'azienda dichiara che le modifiche sopra descritte non comporteranno una variazione del ciclo produttivo autorizzato. La capacità produttiva complessiva dell'impianto, è pari a 11,12 t/giorno; con le modifiche di progetto sopra riportate avverrà un lieve incremento a 11,5 t/giorno, di cui 2,88 t/giorno per la tintura in pezza, 5,62 t/giorno per la tintura dei capi e 3 t/giorno per la tintura dei capi a freddo;

in relazione alle emissioni in atmosfera, le emissioni significative dello stabilimento sono le seguenti:

- n. 2 emissioni sigle B7 e B8 (oggetto di modifica e di adeguamento), derivante da linee di asciugatura tessuti in ramosa (impianti esclusivamente dedicati ai soli trattamenti di asciugatura tessuti svolti a temperatura inferiore a 150 °C); gli inquinanti caratteristici sono le sostanze organiche volatili (Tabella D, Classi II, III, IV e V) e gli alchilbenzeni, inquinanti derivanti dai prodotti chimici applicabili al foulard-spremitore in ingresso alla ramosa, oppure dalle unzioni residuali presenti sui tessuti dopo il precedente trattamento di tintoria.

Impianto di abbattimento: non presente.

- n. 3 emissioni sigle B9, C1 e C2 (oggetto di modifica e di adeguamento), derivanti da trattamenti di termofissaggio tessuti effettuati nelle ramosse n.67 (B9), n.34 (C1) e n.116 (C2); gli inquinanti caratteristici sono le sostanze organiche volatili (Tabella D, Classi II, III, IV e V) e gli alchilbenzeni, inquinanti derivanti dai prodotti chimici applicabili al foulard-spremitore in ingresso alla ramosa, oppure dalle unzioni presenti sui tessuti.

Impianto di abbattimento: depuratore aria di scarico del tipo scambiatore aria/aria in tubi di vetro, progettato per ridurre l'inquinamento dell'aria proveniente dai processi industriali, e raffreddamento dei gas di scarico (emissioni sigle B9 e C1); e scrubber ad umido costituito da torre di lavaggio ed unità fermagocce, soluzione di abbattimento additivato con specifico tensioattivo (emissione sigla C2).

- Emissione sigla D1 (oggetto di adeguamento), derivante da attività di bruciapelatura tessuti effettuata nell'impianto n.37; inquinanti caratteristici sono le sostanze organiche volatili (Tabella D, Classi dalla I alla V) derivanti dai prodotti chimici applicati sul materiale tessile, particolato, derivante dalle reazioni chimiche tra i prodotti di decomposizione delle fibre e i prodotti chimici residui sui tessuti, nonché il carbonio organico totale (COT), derivante dai residui di oli e grassi presenti sui tessuti, derivanti dal processo di produzione e manipolazione.

Impianto di abbattimento: ad acqua, con doppia funzione, spegnere le scintille prodotte e trattenere il particolato prodotto.

- Emissione sigla E22 (oggetto di adeguamento), derivante da vasca di impregnazione bruciapelo; inquinanti caratteristici sono i COT derivanti dai residui organici rimossi dai tessuti durante il processo di impregnazione, nonché dalla decomposizione di materiali organici presenti nei tessuti stessi.

Impianto di abbattimento: non presente.

- Emissione sigla E24 (oggetto di adeguamento), derivante da risanamento ambiente cucina colori e prelievo ausiliari; da aspirazione localizzata a servizio del punto di prelievo manuale dei prodotti chimici; gli inquinanti caratteristici sono i vapori di acido acetico e formico, nonché le sostanze organiche volatili (Tabella D, Classi dalla II alla V), che possono scaturire da operazioni di prelievo manuale per gli apparecchi di tintura di piccola taglia, non serviti dal dosaggio automatico, oppure per piccole aggiunte non previste dalla ricetta portata avanti in automatico dal sistema di gestione

Impianto di abbattimento: non presente.

- n. 9 emissioni sigla da F1 a F9 (oggetto di modifica e di adeguamento), derivanti da aspirazione e filtrazione pelurie originate durante i trattamenti di rifinizione tessuti ad opera di spazzolatrici di preparazione tessuti (F1, ex sigla E21d), di rifinizione tessuti (calandra, vaporizzazione, arrotolatore, F2, ex sigla E21e), e di ingresso al bruciapelo (F3, ex sigla E21f), da attività di smerigliatura (id. macchina 16, F4, ex sigla E21b, e id. macchina 26, F5, ex sigla E21c), da attività di garzatura (F6, ex sigla E21a, e F7, ex sigla E21g), da lucidatrice tessuti (sigla F8) e da decatissaggio Potting (sigla F9); inquinante caratteristico è il particolato costituito dalle pelurie estratte dal materiale tessile durante i trattamenti.

Impianto di abbattimento: filtrazione a secco mediante filtri a maniche di abbattimento delle fibre tessili di scarto (F1, F3, F4, F5, F6, F8 e F9) e separatori/addensatori EFFEDUE (F2 e F7).

- Emissione sigla G1 (oggetto di adeguamento), derivante da pesatura coloranti, operazione di pesa del colorante in polvere eseguita da personale specializzato in apposita postazione aspirata; inquinante caratteristico è il particolato derivante dalla pesatura coloranti.

Impianto di abbattimento: abbattimento a secco, l'aria aspirata dal banco di pesatura viene fatta passare attraverso filtri e sistemi di depurazione dell'aria per rimuovere le particelle sospese, i coloranti residui e altre sostanze inquinanti presenti nell'aria.

- n. 17 emissioni sigla da H1 ad H17, derivanti da aspirazioni a servizio dei banchi a specchio adibiti ad operazioni di controllo tessuti; gli inquinanti caratteristici sono le SOV derivanti prodotti chimici smacchianti applicati con pistola a spruzzo, allo scopo di eliminare eventuali piccole macchie presenti sul tessuto.

Impianto di abbattimento: non presente.

- n. 4 emissioni sigla L1, L2, L3 e L4 (oggetto di adeguamento), derivanti da n° 4 generatori di vapore alimentati a gas metano, aventi tutti potenzialità termica pari a 2,3 MW; impianti destinati alla produzione di energia termica per gli usi industriali; gli inquinanti caratteristici sono CO, NOX, SOx e polveri derivanti dalla combustione (in relazione al combustibile impiegato, le polveri sono da considerarsi trascurabili).

Impianto di abbattimento: non presente.

- n. 5 emissioni sigle Mx (oggetto di adeguamento), derivanti da operazioni di lavaggio ovvero di tintura; gli inquinanti caratteristici sono le sostanze organiche volatili (Tabella D, Classi II, III, IV e V), inquinanti derivanti dagli aerosol di sostanze volatili eventualmente residue sui tessuti da sottoporre a lavaggio.

Impianto di abbattimento: non presente.

Il Proponente prevede l'installazione di un impianto di abbattimento a servizio della ramosa esistente originante l'emissione B9, è un impianto che risulta classificabile come impianto di condensazione che agisce sul flusso gassoso.

Nella documentazione è presente uno studio diffusionale sull'impatto delle emissioni;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo, si evince quanto segue:

- *approvvigionamento idrico*: il proponente per le lavorazioni industriali impiega acqua di falda fornita da n°3 pozzi (concessione di derivazione di acque sotterranee rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 14155 del 12/09/2018 e successiva variante con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 20281 del 19/11/2021 per un quantitativo massimo autorizzato in attingimento pari a 100.000 m³/anno, con validità di 15 anni) e da acquedotto industriale. Il quantitativo medio annuo (riferito al periodo 2020-2023) è pari a 141.996 m³ di acqua per uso industriale. Inoltre il Proponente evidenzia che a causa di sempre più elevate richieste da parte delle aziende committenti di ottenere livelli qualitativi superiori si prevede di dover incrementare, in un futuro prossimo, l'approvvigionamento idrico da parte della falda. Quindi intende richiedere incremento dai 100.000 m³/anno attualmente concessionati fino a 150.00 m³/anno con la possibilità di mantenere il mix di approvvigionamento;

- *amd*: il Proponente evidenzia che le superfici scolanti originanti acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalla copertura dei locali adibiti alle lavorazioni (estensione pari a circa 13.500 m²), dai resedi scoperti e dal piazzale tergo scoperto (estensione pari a circa 5.500 m²). In dettaglio, il piazzale risulta adibito al carico/scarico di automezzi, nonché al deposito temporaneo di alcune categorie di rifiuti prodotti dallo stabilimento, mentre i prodotti chimici sono disposti in aree coperte ed alloggiati all'interno di vasche di contenimento. Attualmente in azienda non risulta presente un impianto per la raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia, che, essendo la zona servita da fognatura separata, sono convogliate direttamente alla fognatura dedicata passante su via Toscana. Nei pressi dello stabilimento non risulta possibile individuare recapiti alternativi alla pubblica fognatura per le AMD non contaminate, non considerando praticabile lo scarico diretto sul suolo (peraltro impermeabile), mentre il corso d'acqua superficiale più vicino è la gora che riceve lo scarico del depuratore GIDA di Baciacavallo, distante circa 1,5 km per il cui scarico sarebbe necessario chiedere autorizzazioni a frontisti. Non risulta altresì possibile prevedere attualmente un recupero al ciclo produttivo di queste acque, non avendo nelle immediate disponibilità cisterne o serbatoi adatti ad accumularle. Per le operazioni tintoria, così come per l'impiego in centrale termica, non risulta possibile prevedere l'impiego di acqua di riciclo non avendo caratteristiche qualitative idonee all'ottenimento di rese di processo riproducibili, in particolare in relazione alla durezza;

- *scarico idrico*: il Proponente evidenzia che nel corso del 2021 è stato effettuato allaccio alla fognatura industriale ed ha comportato anche la riunificazione dei due pozzetti d'ispezione. Lo scarico proponente quindi dai processi produttivi viene veicolato alla fognatura industriale presente su Via Toscana. Non sono presenti sistemi di depurazione dei reflui a piè di fabbrica. I reflui vengono convogliati all'impianto di depurazione degli scarichi industriali dedicato. Non si riscontra infatti l'impiego nel ciclo produttivo aziendale di preparati contenenti sia le sostanze elencate nelle Tabelle 1/A ed 1/B dell'Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006, sia le sostanze pericolose indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006, nonché le sostanze prioritarie di cui all'Allegato X della Direttiva 2000/60/CE. Non può tuttavia escludere che nelle acque di scarico siano rilevate alcune delle suddette sostanze in concentrazioni superiori ai limiti di rivelabilità, in quanto riscontrabili a livello di tracce come impurezze delle materie prime, oppure presenti sui tessuti come residui di precedenti lavorazioni presso altri stabilimenti. Precisa, inoltre che le modifiche descritte in premessa non determineranno variazione quantitativa e qualitativa dello scarico dei reflui rispetto a quanto autorizzato;

- *deposito prodotti chimici*: le aree di deposito delle materie prime (prodotti chimici) all'esterno del fabbricato sono tutte localizzate nel piazzale laterale lato Via Toscana e nel piazzale adiacente Via Toscana. Sono presenti zone di stoccaggio di prodotti chimici anche in interno allo stabilimento e dotati di bacino di contenimento al fine di impedire fenomeni di sversamento di prodotti chimici. Gli ausiliari chimici in uso sono stoccati in cisterne da 1m³ sono dislocate in vari punti dello stabilimento, su bacini di contenimento in acciaio che comprendono anche il rubinetto di carico. La distribuzione automatica alle macchine delle materie prime è effettuata solo per gli acidi e basi, mentre i coloranti ed altri ausiliari sono distribuiti manualmente o in modo semiautomatico. Le scatole dei coloranti in uso sono depositate sia all'interno di box in metallo presente sul piazzale adiacente via Toscana, sia nel locale pesatura coloranti, disposti su scaffalatura metallica fissa o girevole. Il Proponente precisa che il rischio di sversamenti accidentali durante il trasporto alle macchine dei preparati è quindi limitato a quantitativi minimi, la pavimentazione è

impermeabile e, pertanto, non risulta possibile una contaminazione del suolo e sottosuolo, nonché delle acque sotterranee in seguito ad uno sversamento accidentale;

in relazione a rumore e vibrazioni il proponente ha trasmesso una valutazione di impatto acustico (VIAC) redatta da tecnico competente in acustica ambientale, dalla quale si evince che la configurazione di progetto comporterà una variazione del layout aziendale rispetto allo stato attuale, ma le modifiche non comporteranno quindi variazioni apprezzabili dell'impatto acustico rispetto allo stato attuale;

per quanto riguarda la componente rifiuti, il proponente specifica che le modifiche apportate non comporteranno variazioni sulla matrice rifiuti e che non effettua operazioni dirette di smaltimento/recupero presso il proprio stabilimento. Tutti i rifiuti generati durante il processo produttivo sono selezionati e raccolti in maniera differenziata allo scopo di permetterne il recupero o lo smaltimento appropriato da impianti dotati di specifica autorizzazione. Tutti i rifiuti sono inoltre stoccati in aree identificati da apposita cartellonistica su superficie impermeabile e protetti dal dilavamento meteorico;

Preso atto che il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con l'impianto in esame:

- con riferimento al piano operativo del Comune di Prato, si evince che l'area del sito ricade fra le Urbanizzazioni contemporanee monofunzionali; i macro-tessuti di formazione recente la cui destinazione risulta essere specifica industriale artigianale/commerciale/direzionale/ turistico-ricettivo e composti da un edificato complesso. Rispetto al territorio urbanizzato, l'impianto ricade all'interno di Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE), e precisamente all'UTOE 7 e in Zona Territoriale Omogenea di tipo D. Queste unità rappresentano *"porzioni di territorio dove trovano determinazione le quantità insediative e infrastrutturali sopportabili dalla città, assieme alle indicazioni delle azioni di tutela, recupero, riqualificazione e trasformazione che occorre attivare"*;

- l'area dell'impianto non interferisce con aree soggette a vincoli ambientali;

- in relazione al Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Prato, l'impianto è prevalentemente ubicato in Classe VI (area esclusivamente industriale);

- con riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale, l'area di intervento è classificata a pericolosità da alluvione bassa "P1";

- con riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, l'area di intervento non ricade tra le aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana;

Dato atto che, in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati, emerge quanto segue:

il Dipartimento ARPAT di Prato, nel contributo del 30/10/2024 sulla documentazione iniziale evidenzia la necessità di acquisire nell'ambito del riesame AIA alcuni approfondimenti ed alcune valutazioni, in particolar modo per quanto riguarda la componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo. Nel contributo conclusivo del 30/12/2024, sulla documentazione integrativa, conclude come segue: *"[...] Valutate le integrazioni e le informazioni fornite a chiarimento dalla ditta, sono stati sottolineati gli aspetti su cui si richiama l'attenzione e quelli che si ritiene opportuno che vengano inseriti nel quadro prescrittivo per il procedimento autorizzativo AIA."*;

l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, nel contributo del 04/11/2024, evidenzia che l'intervento in oggetto non riguarda materie di propria competenza;

- Publiacqua S.p.a., nel contributo conclusivo del 11/07/2023, dopo aver esaminato la documentazione iniziale e quella integrativa, rileva che, in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, non sussistono particolari motivi ostativi all'accettabilità dei reflui in pubblica fognatura;

Publiacqua S.p.a. specifica fin da subito, che nel successivo procedimento di riesame AIA in corso, attualmente sospeso, sarà prescritto l'obbligo dell'installazione di un misuratore di portata allo scarico oltre al rispetto di quanto previsto nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili BAT per l'industria tessile

in merito agli scarichi in pubblica fognatura di cui allegato I della Direttiva 2010/75/UE aggiornato il 20/12/2022;

- GIDA S.p.a., in qualità di gestore dell'impianto di depurazione IDL di Cantagallo, nel contributo del 28/10/2024, conferma quanto dichiarato dal Proponente inerente al collettamento degli scarichi nella fognatura industriale di proprietà di Progetto Acqua 4.0 SpA, attraverso il quale lo scarico arriva al depuratore di Baciacavallo; a tal riguardo esprime parere favorevole e ricorda che lo scarico è vincolato ad un volume annuo di 300.000 mc all'I.D.I. di Baciacavallo;

- Autorità idrica Toscana, nel contributo del 29/10/2024, evidenzia quanto segue: “[...] Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, presa visione dei contenuti dello “Studio preliminare ambientale” e degli elaborati grafici “Planimetria generale rifiuti” e “Planimetria generale scarichi idrici”, richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell’art.94 del D.Lgs 152/2006 (come specificato nella lettera A.3, dell’Allegato A alla DGRT 872/2020) relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all’interno delle “zone di rispetto” delle captazioni di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, si evidenzia quanto segue.

1. Lo stabilimento in questione e le relative pertinenze si ubicano esternamente alle attuali “zone di rispetto”, delimitate con il criterio geometrico definito dal comma 4 dell’art.94 del D.Lgs 152/2006 che prevede il tracciamento di un’area avente 200 metri di raggio dal punto di captazione (v. Allegato 1 – Fig.1).

2. A seguito dell’entrata in vigore della D.G.R.T. 872/2020 che ha definito i nuovi criteri da adottare per la perimetrazione delle “zone di rispetto”, il Gestore del S.I.I. Publiacqua S.p.A. ha proposto una nuova perimetrazione delle medesime. Si precisa che tale proposta è stata redatta in base al “criterio temporale” definito dalla D.G.R.T. 872/2020 (Allegato A, sezione B.4), applicato previa ricostruzione del modello idrogeologico concettuale dell’acquifero della piana di Prato e utilizzando il codice numerico Modflow per la modellazione numerica e la ricostruzione delle isocrone che ne definiscono l’estensione. Come indicato al punto B.4.1 del suddetto allegato, la “zona di rispetto” (ZR) risulta suddivisa in una “zona rispetto ristretta” (ZRR, delimitata adottando un tempo di sicurezza di 60 giorni) e in una “zona di rispetto allargata” (ZRA, esterna alla ZRR e definita adottando un tempo di sicurezza di 180 o di 365 giorni); in relazione alla ricostruzione del modello idrogeologico concettuale effettuata, per la definizione delle ZRA delle captazioni di acque profonde dell’acquifero della piana di Prato mediante pozzi, il Gestore del S.I.I. ha optato per un tempo di sicurezza pari a 180 giorni, invece del più “conservativo” pari a 365 giorni (che avrebbe di fatto portato a una maggiore estensione della ZRA).

3. La nuova perimetrazione delle “zone di rispetto” ex D.G.R.T. 872/2020, è stata aggiornata da Publiacqua S.p.A. con la presenza dei nuovi pozzi di prevista perforazione e la chiusura dei pozzi in località “Baciacavallo”; tale perimetrazione comprende la parte più settentrionale dell’area di pertinenza dello stabilimento in oggetto (v. Allegato 1: Fig 2), mentre i tre pozzi privati utilizzati per l’approvvigionamento idrico industriale dello stabilimento, classificabili come centri di pericolo, risultano ubicati esternamente alla nuove “zone di rispetto”.

4. Per la suddetta nuova perimetrazione AIT ha ultimato la fase istruttoria e conseguentemente provvederà a formalizzare la proposta all’Autorità regionale competente; qualora la nuova perimetrazione venisse approvata dall’Autorità competente per come proposta, le attività svolte nella parte di impianto ricadente nella nuova “zona di rispetto” individuabili come “centro di pericolo” ai sensi del comma 4 dell’art.94 del D.Lgs 152/2006, risulteranno soggette agli obblighi dettati dal comma 5 dell’art.94 del D.Lgs 152/2006, di seguito riportati: “Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. ...omissis...”.

5. Per quel che concerne infine le valutazioni in merito allo scarico delle AMDNC e delle AMPP, nello “Studio preliminare ambientale” e nell’elaborato grafico “Planimetria generale scarichi idrici”, non viene specificato se il recettore delle AMDNC sia la fognatura bianca o la fognatura in gestione al S.I.I.; nel secondo caso, il Proponente deve verificare con il Gestore del S.I.I. la sostenibilità di tale soluzione.

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si richiamano le limitazioni all’utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.”;

il Settore Genio Civile Valdarno Centrale, nel primo contributo del 01/11/2024, ha evidenziato che non sussistono interferenze con il reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 e che gli interventi proposti non

comportano inoltre variante agli strumenti urbanistici vigenti. Conferma che la ditta è in possesso di concessione di derivazione di acque sotterranee rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 14155 del 12/09/2018 e successiva variante non sostanziale rilasciata con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 20281 del 19/11/2021 per realizzazione di nuovo pozzo in sostituzione di uno esistente, per un quantitativo massimo pari a 100.000 m³/anno; segnala inoltre che, con Decreto Dirigenziale n. 17605 del 01/08/2024, è stato archiviato il procedimento per l'incremento a 150.000 mc/anno dei volumi derivabili. Nel contributo conclusivo del 16/12/2024 conferma quanto espresso con la precedente nota di Novembre.

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi istruttori acquisiti:

per quanto riguarda la componente atmosfera, e per quanto concerne la valutazione dell'impatto che il quadro emissivo generato dalle attività produttive dell'azienda potrebbe determinare sul comparto atmosfera è stata effettuata una valutazione mediante l'elaborazione di uno studio Meteo Diffusionale di ricaduta dei contaminanti. Da un primo esame tale modello risulta applicato a tutti i contaminanti caratteristici delle emissioni dell'azienda, ovvero:

- CO ed NO₂ emessi dagli impianti termici;
- SOV (classi da II a V), alchilbenzeni e particolato;
- Ni e Cr associati unicamente all'emissione S1 da saldatura ad elettrodo.

L'emissione S1, derivante da saldatura ad elettrodo, è oggetto di modifica. Viene precisato che tale attività viene svolta nell'ambito delle manutenzioni interne di macchinari ed impianti, quale operazione saltuaria e di breve durata di esecuzione (indicativamente per 10 minuti/giorno, 240 giorni/anno). In particolare, nelle operazioni di saldatura saranno presumibilmente impiegati circa 1.000 elettrodi anno, corrispondenti ad un quantitativo dell'ordine di circa 30 kg/anno, comunque inferiore a 50 kg. Viene anche specificato che sarà installato un impianto di abbattimento costituito da un filtro a tasche. Nel QRE a tale emissione sono associati i contaminanti con i limiti di riferimento previsti dal punto 21 del PRQA (saldatura di oggetti e superfici metalliche). Per le simulazioni è stato utilizzato il modello MMS CALPUFF prodotto da Maind S.r.l.

I ratei emissivi di input sono stati considerati pari ai valori limite corrispondenti per semplificare il procedimento di calcolo e con approccio conservativo. Sono stati considerati n°26 recettori. Sono stati considerati i valori di fondo di qualità dell'aria relativi all'anno 2021 della stazione PO Ferrucci (fondo urbano). I valori di riferimento sono per gli inquinanti caratteristici della qualità dell'aria (CO, NO₂, PM₁₀) quelli definiti dal D.Lgs 155/2010, mentre per quelli non normati (SOV, alchilbenzeni, Cr e Ni) è stato fatto riferimento alla guida "Air Emissions risk assesment for your enviromental permit" GOV.UK). Le conclusioni del modello sono per ogni contaminante il rispetto dei limiti di riferimento.

La documentazione tecnica è comprensiva di QRE; risultano presenti gli adeguamenti dei punti emissivi a quanto previsto dal PRQA, dal D.Lgs 183/2027, nel QRE e nel PMeC ma risulta completamente assente la conformità a quanto previsto dalle conclusioni sulle Migliori tecniche disponibili per l'industria tessile (Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 della Commissione del 09/12/2022) per quanto concerne i parametri da sottoporre a monitoraggio con le frequenze minime e i livelli di emissione associati (BATAEL), aspetti che dovranno essere valutati nell'ambito del riesame dell'AIA. Per quanto concerne le emissioni di SOV derivanti dalle attività di asciugatura/termofissaggio (emissioni B7, B8, B9, C1 e C2), sono riportati i risultati dei monitoraggi effettuati dal 2020 al 2023 che risultano sempre dell'ordine dei mg/Nm³, molto inferiori ai limiti di riferimento.

Sono presenti due impianti di abbattimento ad acqua: quello con punto emissivo C2 che tratta le emissioni derivanti da attività di termofissaggio e quello con emissione D1 prodotta da attività di bruciapelo all'interno della cui torre di lavaggio viene dosata una soluzione di ipoclorito di sodio. Dallo schema delle manutenzioni il secondo sembra necessitare di una minor manutenzione, probabilmente per il fatto che tratta un aereiforme molto diverso da quello proveniente dalla ramosa. Per quanto concerne la manutenzione dell'impianto dell'emissione C2 è prevista la sostituzione dell'acqua della vasca di rilancio con periodicità settimanale, così come si evidenzia nel Piano di Monitoraggio e Controllo revisionato nell'ambito della documentazione integrativa. Al fine di garantire la presenza costante di acqua pulita all'interno della vasca dello scrubber si rende necessaria l'installazione di un contatore sulla tubazione di scarico della vasca e di adottare alternativamente una delle seguenti procedure:

- scarico in continuo della vasca, in modo da garantire il ricambio di tutto il volume della stessa nell'arco di una settimana, oppure

• asportazione dello strato superficiale del liquido della vasca, da smaltire come rifiuto previa classificazione, e sostituzione dell'intero volume della vasca con cadenza settimanale.

Inoltre, nel registro delle manutenzioni degli impianti di abbattimento dovrà essere registrato, al momento della manutenzione settimanale, anche il valore della lettura del contatore posto sulla tubazione di scarico della vasca;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico suolo e sottosuolo si specifica quanto segue:

- *AMD*: in riferimento al recupero delle AMD, nonostante le motivazioni addotte dal Proponente, ARPAT ne ribadisce l'importanza da un punto di vista strettamente ambientale ed evidenzia che comporterebbe notevoli vantaggi, tra cui il risparmio di risorsa sotterranea e l'eliminazione dalla fognatura di acqua sostanzialmente non contaminata. In riferimento alle acque meteoriche dilavanti le aree esterne di pertinenza della ditta e che recapitano nella pubblica fognatura, al fine che queste possano essere considerate non contaminate, il proponente ha precisato quanto segue: "[...] *Le AMD provenienti dalle coperture sono conformi a quanto previsto dal Regolamento Regionale 76/R non avendo l'azienda aree soggette a dilavamento nella quali sono presenti*:- *Stoccaggi di rifiuti sprovvisti di copertura - Stoccaggi di prodotti chimici sprovvisti di copertura e bacino di contenimento - Effettuazione di operazioni di manipolazioni di prodotti chimici in esterno*". A tal riguardo ARPAT, nel parere del 30/12/2024 ritiene di impartire opportuna prescrizione;

- *approvvigionamento idrico*: si prende atto delle motivazioni fornite dal Proponente in merito alla crescente necessità negli anni di attingimento dalla falda, ritenendo il prelievo necessario al fine di garantire standard qualitativi ottimali per i processi industriali dello stabilimento. In dettaglio motiva la diminuzione dell'uso di acqua di ricircolo con la necessità di rispettare i requisiti di qualità richiesti dai committenti, perciò è stata privilegiata l'acqua di falda il cui utilizzo è passato dal 21,82% nel 2020 al 70,01% nel 2023 ed è stato determinato dalla necessità di rispondere a richieste crescenti del mercato per prodotti tessili di alta qualità. Riguardo all'uso dell'acquedotto industriale, il proponente spiega che le caratteristiche di durezza variabile di tale acqua, la rende idonea a risciacquo e raffreddamento, ma non a processi come la tintura e l'alimentazione degli impianti termici. Riferisce invece che l'acqua di falda offre un profilo qualitativo più omogeneo e agevola il processo di addolcimento essenziale per prevenire incrostazioni nei macchinari (soprattutto in fase di tintura) e garantire la riproducibilità delle rese tintoriali. In riferimento alla richiesta di incremento dei prelievi idrici da 100.000 m3/anno a 150.000 m3/anno, si prende atto che l'Autorità Competente ha per il momento negato l'istanza di incremento del volume di prelievo rimandando a future definizioni delle nuove aree di salvaguardia dei pozzi a scopo idropotabile, e che il fabbisogno idrico che si renderà necessario sarà soddisfatto mediante prelievo di risorsa idrica da acquedotto industriale come affermato dal Proponente. Riguardo al prelievo la ditta scrive che è sempre rimasto entro i limiti concessi ed è stato gestito in conformità ai principi delle BAT applicando:

- ottimizzazione del mix idrico utilizzando acqua di falda solo per cicli critici, mentre per le altre operazioni privilegia altre fonti idriche (acquedotto industriale e ricircolo);

- efficienza e contenimento dei consumi con sistemi di monitoraggio in continuo dei consumi idrici mediante strumenti digitali di controllo;

- razionalizzando il consumo nei cicli di lavaggio e tintura, con recupero parziale delle acque di scarico trattate.

Sempre in un'ottica di garantire la produzione e la proiezione di crescita si inserisce la richiesta di incremento dei volumi concessi. La ditta dichiara l'intenzione di "mantenere un mix bilanciato di risorse idriche, privilegiando l'acqua riciclata e l'acquedotto industriale per processi meno critici, ove possibile". ARPAT nel proprio contributo conclusivo evidenzia che il parametro consumo idrico specifico rende conto di una ottimizzazione nell'uso della risorsa, a fini ambientali assume però maggiore significato l'impatto che l'attività genera sulla matrice ambientale ovvero dal prelievo delle acque di falda e quindi ai fini autorizzativi sarà necessario elaborare un bilancio di massa idrico annuale dove i volumi di acqua conteggiati (attinti, recuperati e scaricati) dovranno essere misurati in modo diretto;

- *suolo e acque sotterranee*: si prende atto che il Proponente ha aggiornato il PMeC, inserendo i monitoraggi delle matrici suolo e acque sotterranee e dei presidi come indicato da ARPAT e a tale riguardo si sottolinea la necessità di produrre una relazione idrogeologica per la redazione ed esecuzione del Piano di Indagine da presentare ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.lgs. 152/06;

per quanto riguarda la componente rumore, l'impianto è ubicato in Classe VI ed il proponente ha presentato una valutazione previsionale di impatto acustico da considerarsi completa essendo anche soddisfatti i criteri per la presentazione della documentazione indicati nella D.G.R.T. n. 857 del 21.10.13. L'orario di lavoro è compreso all'interno di entrambi i periodi di riferimento: diurno e notturno. Per lo stato attuale, mediante

esecuzione di misure fonometriche correttamente effettuate in postazioni rappresentative delle emissioni acustiche dell'azienda, è stato verificato il rispetto di tutti i valori limite previsti dal D.P.C.M. 14.11.97. Lo stato di progetto comporterà una variazione del layout aziendale rispetto allo stato attuale, ma non comporterà una variazione del ciclo produttivo. Le modifiche da apportare non determineranno nel complesso un peggioramento della rumorosità. In generale, lo smantellamento di alcuni macchinari e la loro sostituzione con altri, determinerà variazioni localizzate della rumorosità all'interno dei reparti, comunque limitate a pochi decibel; tale rumorosità sarà comunque contenuta all'interno dell'involucro edilizio che contiene i macchinari, con effetti trascurabili all'esterno e quindi all'impatto acustico ai ricettori. Quindi, anche nello stato di progetto, le modifiche che saranno apportate, viste le considerazioni e le stime di massima svolte e riportate nella relazione, non comporteranno variazioni apprezzabili dell'impatto acustico rispetto allo stato attuale. Pertanto, in definitiva, sia nello stato attuale che in quello di progetto, i valori limite imposti dal D.P.C.M. 14.11.97 appaiono rispettati. Tuttavia, visto che le modifiche richieste nello stato di progetto riguardano l'installazione di diversi macchinari rumorosi, pur se contenuti all'interno di involucri edilizi che ne diminuiscono sostanzialmente la rumorosità, in assenza di stime quantitative della rumorosità all'interno della relazione in esame per lo stato di progetto, vista la presenza di sole considerazioni di massima in merito, ARPAT ha proposto di prescrivere una verifica fonometrica dei valori limite di legge successivamente alla messa in opera delle modifiche richieste. Tale verifica dovrà essere eseguita in una nuova postazione di misura adatta alla caratterizzazione della eventuale rumorosità prodotta in esterno dalle nuove sorgenti indicate in relazione, nella tabella delle sorgenti rumorose, con le sigle R11', R12' ed R11'' (impianti di filtrazione pelurie e filtro a manica). In pratica, tale postazione dovrà essere ubicata lungo il confine nord-est dello stabilimento per la valutazione del rispetto dei valori limite in direzione del contiguo ricettore industriale. Nel caso i risultati di tali misurazioni evidenziassero superamenti dei valori limite di legge dovranno essere predisposte le adeguate mitigazioni acustiche per ottenere il conseguimento del rispetto di tali limiti;

per quanto riguarda la componente rifiuti, in relazione alla richiesta di chiarimenti in merito al rifiuto a cui la ditta attribuisce codice EER 150106, viene specificato che il suddetto rifiuto deriva dalla gestione degli imballaggi misti utilizzati per il confezionamento, il trasporto e la protezione dei materiali tessili presso lo stabilimento da parte dei clienti. È costituito principalmente da imballaggi composti accoppiati e non facilmente separabili (carta/cartone e plastica), sacchi di plastica e scatole di carta/cartone. Questi materiali, pur non contaminati da sostanze pericolose, giungono allo stabilimento in forma mista e non separabile, configurandosi quindi come imballaggi in materiali misti, conformi alla definizione del codice EER 15 01 06. La classificazione attribuita è giustificata dalla composizione fisica del rifiuto e dalla difficoltà tecnica di separare i materiali misti nel punto di generazione. Motiva quindi che la classificazione attribuita in base alla composizione fisica del rifiuto e alla difficoltà tecnica di separare i materiali misti nel punto di generazione e ritenendoli conformi alla definizione del codice EER 15 01 06. Tuttavia, ove possibile, l'azienda dichiara di effettuare una raccolta separata delle frazioni omogenee e che la gestione di tutti i rifiuti aziendali avviene in conformità con la planimetria prodotta e ogni area risulta essere dotata di apposita cartellonistica di identificazione;

per quanto riguarda la componente flora, vegetazione, fauna ecosistemi, l'impianto è ubicato in un contesto industrializzato, non emergono particolari criticità legate alle attività dell'Azienda per quanto riguarda ecosistemi, flora e fauna. Lo stabilimento non ricade inoltre in prossimità di aree protette o tutelate per la conservazione degli habitat naturali nonché della flora e fauna selvatica (SIC o ZPS) né si evidenziano interferenze con corpi idrici superficiali;

Considerato infine quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

l'esercizio dell'impianto determinerà alcuni impatti negativi, per i quali sono previste misure di mitigazione; l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostano alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto relativo all'esistente impianto tintoria e rifinitura tessuti, ubicato in Via Toscana, 14 nel Comune di Prato

(PO);

Dato atto che la società proponente, ha chiesto l'apposizione di condizioni al provvedimento di verifica ove necessario, ai sensi dell'art.19, comma 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali delle modifiche proposte nonché alle caratteristiche dell'impianto esistente, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto di modifica, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente deve comunicare al Settore VIA le date di avvio e di fine lavori, nonché l'entrata in esercizio dell'impianto.	Fase precedente l'avvio dei lavori/la conclusione dei lavori	Settore VIA	-
2	POST OPERAM	Aspetti ambientali: Ambiente idrico	Al fine di garantire che le AMD provenienti dalle coperture siano conformi a quanto previsto dal Regolamento Regionale 76/R, l'azienda non deve avere aree soggette a dilavamento. A tal riguardo non devono essere effettuati: - stoccaggi di rifiuti sprovvisti di copertura; - stoccaggi di prodotti chimici sprovvisti di copertura e bacino di contenimento; - operazioni di manipolazioni di prodotti chimici in esterno.	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT
3	POST OPERAM	Aspetti ambientali: Rumore	Effettuare una verifica fonometrica dei valori limite di legge successivamente alla messa in opera delle modifiche richieste. Tale verifica dovrà essere eseguita in una nuova postazione di misura adatta alla caratterizzazione della eventuale rumorosità prodotta in esterno dalle nuove sorgenti indicate in relazione, nella tabella delle sorgenti rumorose, con le sigle R11', R12' ed R11'' (impianti di filtrazione pelurie e filtro a manica). Tale postazione dovrà essere ubicata lungo il confine nord-est dello stabilimento per la valutazione del rispetto dei valori limite in direzione del contiguo ricettore industriale.	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT

4	POST OPERAM	Aspetti ambientali: Rumore	Nel caso i risultati delle misurazioni di cui alla prescrizione n. 3 evidenziassero superamenti dei valori limite di legge devono essere predisposte le adeguate mitigazioni acustiche per ottenere il conseguimento del rispetto di tali limiti.	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT
---	----------------	--------------------------------------	---	----------------------	-------------	-------

Ritenuto necessario ricordare, ai fini del riesame dell'AIA, quanto segue:

- per la redazione ed esecuzione del Piano di Indagine da presentare ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.lgs. 152/06 dovrà essere prodotta una relazione idrogeologica. A tal fine il proponente potrà fare riferimento agli indirizzi ARPAT che sono disponibili nel sito ARPAT "*Linee guida per la predisposizione di una rete di monitoraggio delle acque sotterranee in sistemi a media e bassa permeabilità in impianti produttivi e interpretazione preliminare dei dati*". Tali linee guida indicano i contenuti della Relazione Idrogeologica Preliminare da redigere prima della realizzazione delle indagini (che potrebbe essere predisposta all'interno del Piano di Indagine stesso) e della Relazione Idrogeologica Conclusiva riportante il modello idrogeologico e idrochimico definitivo, da trasmettere dopo la realizzazione dei presidi, delle prove di emungimento e della caratterizzazione idrochimica delle acque sotterranee. Oltre ai parametri analitici riportati nel PMeC si ritiene opportuno prevedere, in accordo con le suddette Linee guida ed almeno nell'occasione del primo campionamento, anche i cationi ed anioni maggiori per permettere la classificazione idrogeochimica delle acque da riportare nella Relazione Idrogeologica Conclusiva. Vista l'attività di lavaggio svolta si ritiene necessaria, inoltre, la ricerca anche dei tensioattivi anionici, non ionici, cationici e totali. Le frequenze di monitoraggio, da indicare una volta stabilite all'interno del PMeC, si ritiene potranno essere definite a seguito dei risultati delle prime campagne analitiche;

- il Piano di manutenzione dei presidi di stoccaggio dei prodotti chimici, dovrà prevedere anche la verifica delle reti interrato e dei relativi pozzetti specificandone la periodicità; inoltre, ciascun controllo e verifica deve essere annotato su di un apposito registro da tenere sempre aggiornato come anche indicato all'interno delle LG SNPA 48/2023;

- in relazione allo scarico idrico, le seguenti indicazioni suggerite da G.I.D.A.:

- 1) lo scarico è vincolato al volume di 330.000 me annui all' I.D.L. di Baciacavallo;
- 2) devono essere rispettati i valori limite di emissione in pubblica fognatura emanati da G.I.D.A. con delibera del C.d.A. del 18.04.2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) devono essere rispettate le norme che regolano la materia contenute nel "Regolamento del servizio di depurazione delle acque reflue del comprensorio tessile di Prato" scaricabile dal sito web www.gida-spa.it ;
- 4) deve essere prodotto a G.I.D.A. S.p.A. una copia aggiornata dell'Attestato di partecipazione al Progetto Acqua; tale Attestato deve essere altresì prodotto ogni volta che la ditta effettui le modifiche e/o variazioni: quantità di reflui scaricate, ragione sociale, partita I.V.A., C.F., titolare/Legale Rappresentante, ubicazione/indirizzo dell'insediamento produttivo;
- 5) deve essere effettuata, almeno con cadenza annuale, l'analisi sulle acque di scarico dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, Azoto Ammoniacale (N-NH4), Azoto nitroso (N-NO2), Azoto nitrico (N-NO3), Azoto totale (N-Ntot), Tensioattivi anionici (MBAS), Tensioattivi non ionici (BIAS), Cromo VI (Cr VI), Ferro (Fe), Rame (Cu), Zinco (Zn), Cloro (Cl), Cloruri, Olii e grassi, Idrocarburi totali.

- per la manutenzione dell'impianto dell'emissione C2, al fine di garantire la presenza costante di acqua pulita all'interno della vasca dello scrubber occorre l'installazione di un contatore sulla tubazione di scarico della vasca e di adottare alternativamente una delle seguenti procedure: scarico in continuo della vasca, in modo da garantire il ricambio di tutto il volume della stessa nell'arco di una settimana, oppure asportazione dello strato superficiale del liquido della vasca, da smaltire come rifiuto previa classificazione, e sostituzione dell'intero volume della vasca con cadenza settimanale;

- nel registro delle manutenzioni degli impianti di abbattimento deve essere registrato, al momento della manutenzione settimanale, anche il valore della lettura del contatore posto sulla tubazione di scarico della vasca;

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente quanto segue, al fine di incrementare la sostenibilità ambientale della installazione:

per la tutela quantitativa della risorsa idrica, le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008;

di effettuare un bilancio costi/benefici nell'utilizzare una risorsa idrica diversa da quella di falda che può implicare un trattamento delle acque;

ai fini dell'adeguamento a quanto previsto dalle BATC, in applicazione della BAT10, deve essere predisposto l'elaborazione di un bilancio di massa idrico annuale dove i volumi di acqua conteggiati (attinti, recuperati e scaricati) devono essere misurati in modo diretto;

in riferimento alle caratteristiche del refluo, l'elenco dei prodotti presentato, dove è stata inserita la colonna delle sostanze che compongono il composto, tra le informazioni inserite deve essere presente la classe del prodotto sulla base della classificazione Tegewa;

Ritenuto necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

rispetto di quanto previsto nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili BAT per l'industria tessile in merito agli scarichi in pubblica fognatura di cui allegato I della Direttiva 2010/75/UE aggiornato il 20/12/2022;

attuare tutte le mitigazioni previste nel progetto presentato, in particolare, con riferimento ai bacini ed alle vasche di contenimento, eseguire le necessarie verifiche per accertarne la tenuta;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione dei nuovi interventi previsti e la gestione dell'installazione in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo all'esistente impianto per la tintura di materiale tessile, proposto da Rifinizione Alan S.p.A. (sede legale: Via Toscana, 14 – Prato (PO); Cod.Fisc./P.IVA: 01609100977), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della l.r. 10/2010 e della d.g.r. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto alla proponente Rifinizione Alan S.p.A.;

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 2139 - Data adozione: 05/02/2025

Oggetto: [ID 2314] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo alla realizzazione di un bacino di accumulo denominato "Lago Milano", in località "L'impostino - Vedetta", nel Comune di Montalcino (SI). Proponente: Castiglion del Bosco S.r.l. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD002669

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il Decreto Legge 153/2024, di modifica della parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19/R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Viste la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019 e la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Premesso che:

il proponente Castiglion del Bosco S.r.l. (sede legale in loc. Castiglion del Bosco snc, Montalcino - SI; P.IVA: 01095950521), con istanza pervenuta al protocollo regionale il 11/09/2025 al n. 486115 e perfezionata al protocollo regionale n. 526029 in data 07/10/2024, ha chiesto al Settore regionale Valutazione Impatto Ambientale (di seguito Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del D.Lgs.152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010, relativo alla realizzazione di un bacino di accumulo denominato "Lago Milano", in località "L'impostino - Vedetta", nel Comune di Montalcino (SI), depositando la prevista documentazione;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di versamento dell'imposta di bollo (D.P.R. n. 642/1972), come documentato dalla nota prot. n. 526029 del 07/10/2024;

il proponente ha provveduto al versamento di euro 500 quali oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 29289 del 10/10/2024;

in data 10/10/2024, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 533882) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 10/10/2024;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7 lettera o) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale;

ai fini dell suo esercizio l'impianto è soggetto a concessione di derivazione ai sensi del R.D. 1775/1933;

in esito alla richiesta del Settore VIA del 10/10/2024 sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto ed Arezzo (prot. n. 619129 del 27/11/2024);
- ARPAT - Dipartimento di Siena - Settore Supporto tecnico (prot. n. 582017 del 07/11/2024);
- Azienda USL Toscana Sud Est - Dip.to della Prev.ne di Siena (prot. n. 586979 del 11/11/2024);
- Acquedotto del Fiora S.p.A. (prot. n. 589553 del 12/11/2024);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 583224 del 07/11/2024);
- Consorzio di Bonifica n. 6 Toscana Sud (prot. n. 587412 del 11/11/202);

- Settore regionale Genio Civile Toscana Sud (prot. n. 580746 del 06/11/2024);
- Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del paesaggio (prot. n. 585813 del 11/11/2024);
- Settore regionale Autorità di gestione FEASR (prot. n. 583741 del 08/11/2024);

sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 19/11/2024 (prot. n. 603548) ha avanzato al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

la documentazione di integrazione e chiarimento è stata depositata dal proponente in data 03/12/2024 ed acquisita al prot. n. 627889;

con nota prot. n. 629493 del 03/12/2024, il Settore VIA, previa pubblicazione sul sito web regionale della documentazione tecnica integrativa pervenuta, ha richiesto i contributi tecnici istruttori ai Soggetti competenti in materia ambientale con riferimento alle integrazioni pervenute dal proponente;

in esito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota del 03/12/2024 (Prot. n.), un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati; in esito a tale richiesta sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- ARPAT - Dipartimento di Siena - Settore Supporto tecnico (prot. n. 75 del 02/01/2025);
- Settore regionale Genio Civile Toscana Sud (prot. n. 665790 del 23/12/2024);

il proponente, con l'istanza del 07/10/2024, ha chiesto che, nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento dell'11 settembre 2024 come perfezionata il 7 ottobre 2024, e dagli elaborati ad integrazione e chiarimento depositati il 3 dicembre 2024;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto prevede la realizzazione di un invaso mediante sbarramento con argine in terra di un corso d'acqua del reticolo idrografico regionale, in un'area attualmente occupata da una raccolta d'acqua formatasi a seguito della costruzione di una strada aziendale tra le vigne di Capanna e la località Vedetta, nell'impluvio del Borro dell'Impostino, affluente del Torrente Dragone;

l'obiettivo del progetto è quello di raccogliere le acque meteoriche e ruscellanti per destinarle all'irrigazione di soccorso dei vigneti circostanti nei periodi di siccità; l'invaso servirà anche da deposito delle acque emunte da alcuni pozzi realizzati di recente a monte dell'opera in esame;

i lavori consisteranno nello scavo dell'invaso, con la rimozione dei sedimenti accumulati nel tempo, la realizzazione di uno sfioratore e di un canale fuggatore che convoglierà le acque nel Borro dell'Impostino; sarà inoltre realizzata una vasca di raccolta e sedimentazione a monte dell'invaso per limitarne l'interramento;

le opere saranno eseguite utilizzando materiali locali, con il fondo e le pareti dello sfioratore costruiti in pietra naturale e le fughe cementate per prevenire fenomeni di erosione; l'invaso verrà impermeabilizzato sfruttando le argille naturalmente presenti nell'area, estratte durante lo scavo;

dal punto di vista tecnico:

- il coronamento avrà quota 400,90 metri;
- la massima capacità di invaso, prevista a quota 400 metri, sarà di 4.100 metri cubi;
- l'altezza dello sbarramento sarà di 3 metri;
- lo sfioratore, dimensionato sulla base della massima portata duecentennale, avrà larghezza di 4,50 metri, una lama d'acqua di 0,50 metri e un franco di sicurezza di 1 metro;

verrà realizzato un fosso di raccolta delle acque provenienti dai vigneti, le quali, prima di confluire nell'invaso, saranno convogliate nella vasca di sedimentazione e decantazione, che sarà pulita almeno due volte all'anno per rimuovere i sedimenti accumulati;

i lavori avranno breve durata; il proponente segnala che ha intenzione di eseguire i lavori durante il periodo invernale, da novembre a marzo;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con l'opera in esame ed evidenzia - tra l'altro - quanto segue:

in relazione al Piano Strutturale (PS) del Comune di Montalcino, l'area destinata all'invaso ricade in di pericolosità geologica molto elevata G.4 a causa della presenza di un orlo di scarpata antropica (scarpata di degradazione e da un solco di erosione concentrata) intorno al lago; il versante sud-est prospiciente l'invaso è classificato a pericolosità geologica elevata G.3 a causa della presenza di dissesti geomorfologici. Il proponente nello studio geomorfologico allegato evidenzia che *"non sono presenti frane in atto e in realtà la natura lapidea del terreno esclude la presenza di qualunque fenomeno gravitativo in atto e potenziale"*. A sostegno di questa tesi, nella relazione geomorfologica evidenzia che l'inserimento di *"quest'area in pericolosità geologica molto elevata (classe di pericolosità geologica G. 4), derivante esclusivamente dalla presenza di un orlo di scarpata di degradazione e da un solco di erosione concentrata [...]". In realtà la presenza dello stagno e il progetto di realizzazione di un invaso interrato annullano completamente questi fenomeni, in quanto non è possibile l'esistenza di un orlo di scarpata e di un solco di erosione concentrata entro l'invaso stesso. Inoltre il pendio prospiciente l'invaso lungo la sua sponda meridionale è classificato a pericolosità geologica elevata G. 3 per forte pendenza, ma riteniamo che la litologia argillitica e calcarea del versante escluda qualunque fenomeno gravitativo anche potenziale. In ogni caso per verificare la stabilità del pendio prospiciente l'invaso in progetto abbiamo eseguito una verifica di stabilità del pendio secondo una sezione di massima pendenza [...]"*;

in relazione al Piano Comunale di Classificazione Acustica Comunale (PCCA), l'area di progetto ricade in *Classe acustica III- Aree di tipo misto*;

in riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale PIT-PPR, l'area in esame ricade nell'Ambito n. 17 "Val d'Orcia e Val d'Asso";

il Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale non rileva criticità nell'area di intervento; il vigente PAI Dissesti classifica l'area di intervento a pericolosità da processi di natura geomorfologica molto elevata (P4);

l'invaso intercetta il piccolo corso d'acqua (Borro dell'Impostino) che si origina immediatamente a monte e che è inserito nel reticolo idrografico regionale (codice TS244565);

l'area del progetto è interessata dal vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;

nella cartografia del PIT-PPR, l'area di intervento risulta parzialmente interessata dal vincolo paesaggistico previsto dall'art. 142, comma 1, lettera g) *territori coperti da foreste e boschi*, del D.Lgs. 42/2004; tuttavia, nella relazione agronomica, il proponente, a seguito di una ricognizione speditiva, segnala l'assenza di aree boscate;

le opere previste non ricadono all'interno di Parchi e Riserve naturali, di Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti - pSIC o Siti di interesse regionale; ricade nell'Area naturale protetta di interesse locale (ANPIL cod. APSI03) della Val d'Orcia, gestita dalla Amministrazioni comunali interessate;

il proponente individua le componenti ambientali che possono essere coinvolte dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, ovvero: aria, atmosfera, rumore, biodiversità ed ecosistemi, suolo e sottosuolo, paesaggio, salute pubblica, sicurezza ed aspetti socio-economici; valutazioni ambientali, naturalistiche, idrauliche, urbanistico-territoriali e sul paesaggio; descrive gli impatti e prevede alcune misure di mitigazione;

Dato atto che, con riferimento ai contributi istruttori acquisiti dai Soggetti interessati, emerge tra l'altro quanto segue:

ARPAT, nel proprio contributo del 07/11/2024, prese in esame le caratteristiche del progetto presentato e le componenti ambientali di competenza, si è espressa – in particolare – come segue:

- in riferimento alla componente suolo e sottosuolo e acque sotterranee: ARPAT evidenzia che il sito si trova in una zona di fondovalle a 400 m s.l.m., alla sommità di un impluvio naturale, nell'area del Fosso dell'Impostino. Il terreno è composto prevalentemente da argilliti compatte e in minor misura da calcari e calcilutiti, appartenenti alla Formazione del Sillano del Dominio Ligure. Dal punto di vista geomorfologico, l'area è classificata con pericolosità geologica molto elevata (G.4) per la presenza di un orlo di scarpata antropica e con pericolosità elevata (G.3) sul versante sud-est per dissesti geomorfologici. Tuttavia, il proponente dichiara che *“non sono presenti frane in atto e in realtà la natura lapidea del terreno esclude la presenza di qualunque fenomeno gravitativo in atto e potenziale”*. Le indagini geognostiche, eseguite per l'edificio a monte (a una quota compresa fra le isoipse 430 e 440 m) e non nell'area dell'invaso, includono due sondaggi da 20 m con piezometri, prelievo di un campione indisturbato per l'esecuzione di prove di laboratorio, nove prove penetrometriche e un'indagine geosismica (MASW-ESAC e HVSR). Nel versante prospiciente l'invaso è stata eseguita una indagine geosismica (MASW-ESAC e HVSR). Sono state eseguite prove di permeabilità Lefranc, che permettono di determinare la permeabilità di terreni al fondo di fori di sondaggio, le quali indicano che il terreno dell'area di progetto è sostanzialmente impermeabile o a permeabilità estremamente ridotta sebbene non possa essere esclusa una permeabilità secondaria per fessurazione.

L'Agenzia osserva che le indagini svolte non forniscono elementi di dettaglio per la ricostruzione della situazione idrogeologica, rendendo necessaria un'analisi più approfondita nella fase di progettazione esecutiva. Tali approfondimenti dovranno consentire la valutazione delle possibili interferenze con la falda acquifera e il regime di scambio stagionale, individuando eventuali misure di salvaguardia delle acque sotterranee. Particolare attenzione dovrà essere posta nella fase di cantiere, in particolare nella realizzazione della scogliera con cementazione delle fughe, adottando tutte le precauzioni necessarie per prevenire contaminazioni del suolo, sottosuolo e delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

- in riferimento ai siti di bonifica: ARPAT evidenzia che nella zona non sono presenti siti di bonifica censiti nella banca dati SISBON;

- in riferimento alla gestione dei sedimenti di sfangamento e rifiuti: ARPAT evidenzia che nel progetto è previsto che le terre di scavo derivanti dall'intervento, pari a circa 5.600 m³, siano gestite ai sensi del D.P.R. 120/2017. I lavori, della durata temporale dichiarata come molto breve, saranno eseguiti nel periodo invernale (novembre-marzo), individuato in quanto risulta essere un periodo di ridotta frequentazione turistica. Tuttavia, in tale periodo potrebbe esserci la presenza di acqua nell'invaso esistente. In riferimento invece al riutilizzo delle terre e rocce di scavo, il proponente dichiara che, previa verifica della loro non contaminazione, esse verranno riutilizzate in un'area agricola di proprietà, su una superficie di circa 5.000 m², con stendimenti di massimo 50 cm, opportunamente rullati e compattati.

L'Agenzia osserva che la gestione dei fanghi di dragaggio - quali materiali costituiti da limi, argille, sabbie e ghiaie misti ad acqua, provenienti dalle attività di dragaggio di fondali di laghi e di pulizia di bacini idrici - è disciplinato dall'art. 184-quater del D. Lgs. n. 152/2006. Il D.L. n. 39/2023 (Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche) all'art. 8 individua gli ambiti di applicazione delle semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo ed in particolare modifica l'art.2 comma 1 lettera c del DPR 120/2017, introducendo nella definizione di “terre e rocce da scavo” i sedimenti derivanti dalle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento.

In conclusione, considerato e visto quanto rappresentato dal proponente, si ritiene necessario che nella fase di progettazione esecutiva siano approfonditi i seguenti aspetti:

"- *descrivere le operazioni di svaso con la relativa programmazione;*

- *dettagliare le modalità di gestione dei sedimenti rimossi a seguito delle operazioni di sfangamento per quanto attiene la fase di asportazione, stoccaggio, trasporto nel sito di destinazione;*

- *fornire un cronoprogramma dei lavori, si evidenzia a riguardo che dovranno essere rispettate le tempistiche del progetto poiché in caso contrario le terre di scavo dovranno essere considerate rifiuti e smaltiti come tali;*

- *per il campionamento e le analisi dovrà essere fatto riferimento ai i criteri stabiliti negli allegati 2 e 4 del DPR 120/2017 nonché, per eventuali aspetti non specificati nella norma alle Linee guida SNPA (<https://www.snpambiente.it/2019/09/24/linee-guida-sullapplica-zione-delladisciplina-per-lutilizzo-delle-terre-e-rocce-da-scavo/>);*

- nel caso in cui le operazioni di scavo interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio dovrà essere acquisito un campione delle acque sotterranee ai sensi del D.P.R. 120/2017 (allegato 2) e Linee Guida SNPA n. 22/2019;

- si ricorda che il riutilizzo delle terre è ammissibile solo all'interno del "sito" di produzione così come definito nel DPR120/2017 e alle Linee guida SNPA sopra richiamate;

- in caso di riutilizzo delle terre escavate nel rilevato arginale, dovranno essere verificate le caratteristiche fisiche, chimiche e geotecniche che dovranno risultare idonee ai fini del loro specifico utilizzo;

- dovranno essere previste e messe in atto precauzioni e azioni al fine di evitare versamenti nel suolo di sostanze oleose o di altre sostanze inquinanti anche attraverso appositi piani e qualora durante i lavori si rilevino situazioni potenzialmente causa di inquinamento, dovranno essere attivate se necessario le procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06;

- i rifiuti connessi con l'attività svolta nel cantiere nel corso delle attività previste dal progetto, dovranno essere gestiti separatamente per tipologia e codice EER; si ritiene inoltre che per tali rifiuti debbano essere previsti accorgimenti che permettano la riduzione della produzione all'origine;

- in generale, per gli aspetti della cantierizzazione, si rimanda alle LG di ARPAT "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" [...] raccomandando il rispetto di quanto indicato dalla normativa vigente in materia di deposito temporaneo e prestando particolare attenzione agli interventi interferenti con i corsi d'acqua";

- in riferimento alle acque superficiali: ARPAT evidenzia che l'invaso intercetta un piccolo fosso appartenente al reticolo idrografico regionale (codice TS24565), affluente del Torrente Dragone, che successivamente si immette nel fiume Ombrone. Le stazioni di monitoraggio ARPAT a valle (MAS-032 e MAS-034) hanno rilevato uno stato chimico buono e uno stato ecologico sufficiente rispettivamente nelle annualità 2022 e 2021. L'area del bacino di accumulo è situata vicino a zone boschive e a valle dei vigneti aziendali. L'invaso è già esistente e il progetto prevede un ampliamento della capacità tramite opere di scavo e di adeguamento dello sfioratore. Il proponente afferma che tali interventi non modificheranno in modo significativo lo stato dei luoghi e non determineranno impatti rilevanti sulle acque superficiali e sull'ecosistema fluviale.

L'Agenzia osserva che i potenziali impatti sulla qualità delle acque sono legati alla fase di insediamento del cantiere e all'avanzamento dei lavori. Sarà quindi necessario operare con estrema cautela per evitare il rilascio incontrollato di sedimenti nel corpo idrico recettore, che potrebbe compromettere l'ecosistema fluviale o alterare le caratteristiche qualitative delle acque a valle. Sebbene il proponente preveda lo svolgimento dei lavori tra novembre e marzo, in relazione alla minore affluenza turistica, l'Agenzia evidenzia che per minimizzare gli impatti sulla qualità delle acque, la pianificazione esecutiva deve essere necessariamente effettuata nei periodi di scarsa precipitazione (regime idrologico di magra). Inoltre, particolare attenzione dovrà essere posta al confinamento di eventuali materiali potenzialmente inquinanti (malte cementizie, oli lubrificanti, additivi), al fine di ridurre il rischio di dispersione nel sito di intervento;

- in riferimento alla qualità dell'aria: ARPAT evidenzia che il proponente afferma: "saranno impiegate attrezzature e macchine conformi alla normativa CE in materia di emissioni inquinanti ed acustiche, adottando le necessarie precauzioni per evitare perdite di olii o altre sostanze inquinanti che potrebbero contaminare la falda".

L'Agenzia osserva che nell'ambito del piano di cantierizzazione dovranno essere effettuate le necessarie elaborazioni in conformità alle Linee Guida ARPAT sulle attività polverulente, recepite nel Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA). Sulla base di tali indirizzi, sarà necessario adottare misure adeguate per mitigare la diffusione di polveri derivanti dalla viabilità di cantiere, prevedendo coperture con teloni per i mezzi di trasporto materiali, nonché bagnatura e/o copertura dei cumuli di stoccaggio delle terre;

- in riferimento alla componente rumore, ARPAT evidenzia che non viene fornita una valutazione dell'impatto acustico, poiché il proponente ritiene che "vista la durata e la tipologia delle opere, l'impatto acustico non è significativo".

L'Agenzia rimanda, per la fase di cantierizzazione, alle proprie "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale", disponibili sul sito ufficiale di ARPAT.

In conclusione, ARPAT sottolinea che l'attivazione dell'invaso ha un impatto positivo sulla gestione delle risorse idriche, riducendo l'emungimento dalla falda grazie all'uso di acqua piovana per l'irrigazione e che ritiene non necessaria la procedura di VIA, demandando ulteriori approfondimenti alla fase di progettazione esecutiva, così come recepito nel presente atto.

Nel contributo, trasmesso il 2 gennaio 2025, ARPAT conferma la non necessità di sottoporre il progetto alla procedura di VIA, ribadendo quanto già espresso in precedenza. Rimanda alla fase esecutiva la necessaria documentazione di approfondimento così come richiesta nel precedente parere. Infine, visto che il documento integrativo trasmesso non introduce nuovi elementi da esaminare, conferma le indicazioni del contributo del 7 novembre 2024, cui il proponente dovrà attenersi in sede di progettazione esecutiva;

la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto ed Arezzo, nel proprio contributo del 27/11/2024 esprime posizione favorevole in merito alla compatibilità paesaggistica delle opere di progetto, nel rispetto di una condizione ambientale inserita nel quadro prescrittivo del presente atto. Per quanto riguarda la tutela archeologica, la Soprintendenza evidenzia che, esaminate le caratteristiche tecniche dell'intervento e accertato che non risultano beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi (artt. 12 e 13 D.Lgs. 42/2004), nulla osta alla realizzazione delle opere di scavo.

Tale posizione favorevole è vincolata alla condizione che venga comunicata, anche per le vie brevi, la data dell'inizio lavori con congruo anticipo (almeno 10 giorni), affinché la Soprintendenza possa concordare l'invio di personale tecnico per un sopralluogo. *"Resta, comunque, inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti"*. Infine, si sottolinea che *"l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto testé approvato, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela"*;

l' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 07/11/2024, ricorda che gli interventi devono rispettare i quadri conoscitivi e i condizionamenti stabiliti nei seguenti Piani di bacino:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 (PGRA);
- Piano di Gestione delle Acque 2021 - 2027 (PGA);
- Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti) e le relative misure di salvaguardia.

In riferimento al PGRA, si comunica che per l'area di intervento non si rilevano criticità da segnalare.

In riferimento al PAI dissesti, comunica che *"l'intervento è in area a pericolosità da processi di natura geomorfologica molto elevata (P4), pertanto è sottoposta alle condizioni di ammissibilità previste all'art. 7 della disciplina di piano"*. Tuttavia l'area di intervento a pericolosità da processi di natura geomorfologica molto elevata (P4) e pertanto sottoposta alle condizioni di ammissibilità previste all'art. 7 della disciplina di piano. Precisa che, *"Nelle more dell'emanazione da parte delle singole regioni delle disposizioni concernenti l'attuazione del nuovo PAI dissesti distrettuale nel settore urbanistico, con specifico riferimento alla definizione delle condizioni di gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica e all'individuazione dei singoli interventi ammessi nelle aree a pericolosità, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 170 comma 11 del decreto legislativo 152/2006, le disposizioni dei PAI vigenti e le ulteriori disposizioni regionali adottate in attuazione dei medesimi, in quanto coerenti con la finalità del PAI dissesti"*. Ricorda pertanto *"che l'inquadramento tecnico-giuridico dell'intervento deve essere effettuato sia valutando la coerenza con la disciplina del PAI Dissesti che con le casistiche ammissibili ai sensi dell'art. 13 dell'ex PAI bacini regionali toscani"*.

In riferimento al PGA, *"rimanda anche al Cruschetto di piano (<https://pdgadj.appenninosettentrionale.it/DSBhome/>) l'individuazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, i loro stato di qualità e gli obiettivi di qualità"*. Ricorda che per l'intervento in oggetto, il PGA non prevede il parere dell'Autorità di bacino, ma *"dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità"*. Infine, fa presente che *"Qualora l'intervento comporti il rilascio/rinnovo di concessione di derivazione di acque pubbliche, si ricorda che dovrà essere richiesto il parere di questo ente previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006"*;

l'Azienda USL Toscana Sud Est, nel proprio contributo dell'11/11/2024, evidenzia che, in relazione alla risorsa idrica, il progetto comporta una riduzione dei consumi. In relazione alla possibile contaminazione della falde da fitosanitari, si fa riferimento alla naturale impermeabilizzazione del terreno e alla certificazione biologica dell'azienda, per cui non dovrebbe esserci alcun rischio. È stata programmata un'attività di monitoraggio e per quanto riguarda la fase di cantiere è stata prevista una breve durata e una realizzazione nel periodo meno frequentato dell'azienda. In conclusione, l'Azienda sanitaria evidenzia che *"non si ravvisano impatti ambientali tali da avere ripercussioni sulla salute pubblica. Si propone di considerare un'alternativa eocompatibile al cemento ma il procedimento può NON essere sottoposto a VIA"*. In merito a

questa richiesta, il proponente, nella documentazione integrativa, precisa che "lo sfioratore sarà realizzato con scogliera in pietra locale, come descritto nella relazione tecnica del progetto e che il canale fugatore sarà realizzato in terra. In ogni caso, vista la modestissima entità delle opere, l'incidenza ambientale e visiva degli interventi in progetto è difficilmente avvertibile";

il Consorzio di bonifica 6 Toscana sud, nel proprio contributo del 11/11/2024, comunica che:

"- esaminata la documentazione presentata;

- verificato che la zona oggetto della richiesta ricade nel comprensorio di bonifica di competenza del Consorzio 6 Toscana Sud ai sensi della L.R. n.79/2012 e s.m.i.

- acquisito in data 07/11/2024 il parere dell'Area Manutenzioni del Consorzio competente ai fini manutentivi. Questo Consorzio, ai sensi della normativa vigente, considerate le premesse e limitatamente alle proprie competenze relative all'attività di manutenzione sui corsi d'acqua del reticolo di gestione, riguardo il procedimento in oggetto, ritiene di esprimere nessuna osservazione in merito";

Acquedotto del Fiora S.p.a., nel proprio contributo del 12/11/2024, esaminata la documentazione presentata, comunica che "l'incremento della capacità di accumulo dell'esistente invaso destinato a fini irrigui, denominato "Lago Milano", non interferisce con captazioni e reti gestiti da AdF; pertanto, non ci sono motivi per esprimere un parere negativo in merito al progetto a cui si fa riferimento nella documentazione ricevuta";

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il Settore regionale Genio Civile Toscana Sud, nel proprio contributo del 06/11/2024, dopo uno schematico inquadramento normativo, si sofferma sugli aspetti tecnici e idraulici dell'intervento.

L'invaso si è formato accidentalmente in seguito alla realizzazione di una stradella campestre che ha sbarrato un piccolo impluvio. Il progetto prevede la rimozione dei sedimenti accumulati, l'approfondimento del bacino e la costruzione di uno sfioratore e di un canale fugatore, senza modificare l'arginatura esistente. Tuttavia, il Genio Civile sottolinea la necessità di verificare l'altezza effettiva dell'argine dopo l'intervento, poiché la conformazione del terreno a valle potrebbe influire sui parametri progettuali. Inoltre, la trasformazione della stradella campestre in argine richiede particolari accorgimenti tecnici, come l'uso di materiali impermeabili certificati e una progettazione adeguata per garantirne la stabilità. Anche lo sfioratore e il canale fugatore, attualmente previsti in corrispondenza dell'argine, andrebbero riposizionati al di fuori del corpo dello sbarramento per una maggiore sicurezza. Dal punto di vista idraulico, l'invaso raccoglierà le acque piovane incanalate dal fosso pubblico TS24565, la cui portata è fortemente variabile in base alle precipitazioni. Per limitare il progressivo interrimento del bacino, è prevista la costruzione di una vasca di decantazione a monte, che dovrà essere periodicamente manutenuta. Infine, il Genio Civile ricorda che, trattandosi di un bacino destinato alla raccolta di acqua pubblica superficiale, il suo utilizzo per scopi irrigui sarà possibile solo previa concessione di derivazione idrica. Fino al rilascio di tale autorizzazione, non sarà consentito alcun prelievo d'acqua, in conformità con la normativa vigente. In conclusione, il Genio Civile ha ritenuto opportuno richiedere le seguenti integrazioni e i chiarimenti ritenuti necessari all'espressione del proprio contributo.

"LR 64/2009 E DPGR 18/r/2010

L'invaso nello stato post-progetto è indicato dal tecnico con le caratteristiche geometriche per essere ricompreso tra quelli dell'art. 1 Comma 5b) bis, esclusi dalla disciplina della L.R. 64/2009. Tuttavia si ritiene utile che la sezione trasversale F-F' allegata al progetto sia estesa a valle per dare conto delle dimensioni geometriche dichiarate (h arginale inferiore a 3,5m). Se a seguito del prolungamento della sezione fossero rilevate altezze arginali superiori a 3,5m l'invaso risulterebbe ricompreso nell'ambito di applicazione della L.R. 64/2009 e pertanto dovrà essere rivalutato l'intero progetto. Nell'incertezza delle modalità realizzative della strada e dei materiali utilizzati, si richiede che venga prioritariamente fornita idonea documentazione che possa attestare la sicurezza statica ed idraulica del nuovo argine, ottenuto per "riconversione" della stradella campestre. Si ritiene utile che il progetto sia impostato prevedendo idonee modifiche nel posizionamento dello sfioratore e del canale fugatore così da non interferire con i paramenti arginali. Si ricorda che se l'invaso fosse ricompreso nell'ambito di applicazione della L.R. 64/2009, poiché intercetta il reticolo idrografico, la rimozione dei sedimenti all'interno dell'opera dovrà avvenire esclusivamente a fronte della presentazione di un progetto di gestione redatto da tecnico secondo le disposizioni della Delibera 14 del 07/01/2019.

RD 523/1904 - D.P.G.R. 25 luglio 2018, n. 42/R - D.P.G.R. 12/08/2016, n. 60/R

Tenendo conto delle modifiche richieste circa il posizionamento dello sfioratore e del canale fugatore, si richiede di integrare lo studio idraulico con la verifica della compatibilità idraulica del canale fugatore, ed in

particolare riguardo alle quote dei battenti per $Tr=200$ anni. La relazione dovrà riportare anche le opportune valutazioni circa l'interferenza prodotta dallo sfioratore sul regime naturale del corso d'acqua e la sua compatibilità idraulica secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3 del d.p.g.r. 42/R/2018. Si ricorda inoltre, dovrà essere prevista una idonea protezione del fondo e delle sponde del corso d'acqua TS24565 in prossimità dello sfioratore e del canale fagatore, in modo da prevenire fenomeni di erosione dello stesso.

R.D. 1775/1933 - D.Lgs 152/2006 - d.p.g.r. 61/R/2016

Per quanto descritto nella documentazione tecnica, rispetto agli adempimenti normativi, ai sensi del R.D. 1775/1933 e d.p.g.r. 61/R/2016, l'ulteriore di acque pubbliche, provenienti in questo caso da acque superficiali, dovrà essere oggetto di una richiesta dedicata, che il proponente dovrà attivare, ad esito positivo del presente iter di Valutazione impatto ambientale, al fine di ottenere la concessione, soggetta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale, ai sensi dell'art. 96 D.Lgs. 152/2006. Tale istanza dovrà essere presentata tramite il seguente link, a cui si accede registrandosi con SPID, selezionando come ambito di appartenenza "Acque": <https://servizi.toscana.it/RT/sidit-fe/#/associa>

Evidenziando inoltre che l'uso, ancorché a carattere emergenziale, delle acque pubbliche in assenza concessoria è sanzionabile ai sensi dell'art.36 del DPGR 61/R/2016."

Il successivo contributo, rilasciato il 23 dicembre 2024, ha valutato puntualmente le integrazioni depositate dal proponente il 3 dicembre 2024 ed ha espresso un parere favorevole fornendo le seguenti osservazioni specifiche sugli aspetti progettuali in relazione ai suddetti riferimenti normativi.

"LR 64/2009 E DPGR 18/r/2010

Le note integrative depositate con prot. n. 627889 del 03/12/2024 vengono presentate con esplicito riferimento ai punti di cui alla richiesta integrazioni del Settore VIA del 19/11/2024. Non ci sono modifiche agli aspetti progettuali relativamente alla L.R. 64/2009.

R.D. 523/1904

Nella documentazione integrativa, il proponente ha aggiunto alla soluzione progettuale scelta una protezione in scogliera in pietra locale del fondo e delle pareti del corso d'acqua TS24565, in modo da prevenire fenomeni di erosione spondale, e pertanto la richiesta di cui alla nota prot. n. 0580746 risulta ottemperata.

R.D. 1775/1933 - D.Lgs 152/2006 - d.p.g.r. 61/R/2016

La Ditta nelle integrazioni presentate precisa che "l'invaso in progetto servirà prevalentemente da deposito delle acque emunte da alcuni pozzi realizzati di recente a monte dell'opera in esame (che possiedono concessione per uso agricolo). Ovviamente ciò non toglie che la società proponente debba richiedere anche la concessione a derivare acqua pubblica superficiale, in quanto ufficialmente l'invaso in progetto intercetta un corso d'acqua appartenente al reticolo idrografico regionale." Tenuto conto di quanto sopra, lo scrivente Settore, ai fini idraulici, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento. In merito alla realizzazione della scogliera in massi sia in corrispondenza del canale fagatore, che dello sfioratore, si raccomanda che durante le fasi di lavoro si preveda una opportuna e idonea disposizione dei massi al fine di scongiurare pericoli di erosione spondale ed aggiramento dei manufatti durante gli eventi di piena, nonché opportuno raccordo alle estremità con il profilo naturale della sponda, al fine di evitare discontinuità tra la struttura in progetto e la conformazione del terreno in loco. Inoltre, il richiedente dovrà accertarsi che il posizionamento in alveo dei massi dovrà essere tale da non ostruire la sezione idraulica originaria del corso d'acqua nel tratto interessato.

R.D. 1775/1933

Per quanto descritto e specificato nelle integrazioni presentate si ricorda, rimandando al ns. precedente parere del 06/11/2024 prot. n. 0580746, il rispetto degli adempimenti normativi di cui al R.D. 1775/1933 e d.p.g.r. 61/R/2016, per la successiva richiesta di concessione da acque superficiali per l'utilizzo di acque pubbliche".

il Settore regionale Autorità di gestione FEASR, nel proprio contributo del 08/11/2024, dopo un breve inquadramento dell'area in oggetto rileva che "Tale vasca sarà semplicemente registrato al Catasto Invasi della Regione Toscana in quanto non esistono strutture a valle per oltre 500 metri, la volumetria è inferiore a mc 20.000 e l'altezza del paramento è inferiore a mt 3,50 [...] Inoltre, a valle dell'invaso è ubicato il solo Podere Capanna, di proprietà dell'azienda agricola proponente, posto a circa 700 metri dal paramento ma ad una quota altimetrica più elevata di oltre 50 metri rispetto al fondovalle del corso d'acqua. Lungo il fondovalle del Borro dell'Impostino, e successivamente del Torrente Dragone, non vi sono strutture per diversi chilometri a valle dell'invaso". Nel merito, il Settore non rileva elementi ostativi in relazione alle materie agricole di competenza con la raccomandazione di "realizzare la distribuzione irrigua attraverso l'impiego di impianti ad elevata efficienza (es. sistemi di irrigazione localizzata a spruzzo e/o a goccia), provvisti di misuratori. E' inoltre opportuno attuare una razionale gestione degli interventi irrigui anche attraverso l'adozione di supporti tecnici (es. DSS e/o sensori) per la corretta individuazione dei fabbisogni idrici e delle

fasi di maggiore necessità della coltura, ai fini di un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, anche per conseguire gli obiettivi della Direttiva Quadro Acque (2000/60)";

il Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel proprio contributo del 11/11/2024, prende in esame le caratteristiche del progetto, richiama gli interventi previsti e svolge le seguenti considerazioni: "... Dalla Cartografia con carattere ricognitivo del PIT/PPR, l'area di progetto risulta ricadere in una zona tutelata per legge ai sensi dell'art. 142 lett.g) del Codice, "I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227". Pertanto si richiamano le prescrizioni di cui all'art. 12.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR [...] Si ricorda che per tale tipologia di vincolo paesaggistico la rappresentazione nella cartografia del PIT/PPR ha carattere meramente ricognitivo, ai sensi dell'art.5 comma 3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR, ferma restando la sussistenza dei requisiti indicati all'allegato 7B. La validazione della modifica di un'area così tutelata avviene secondo le modalità indicate al successivo comma 4 del citato articolo 5. A livello di singolo intervento il proponente può predisporre una Relazione a firma di tecnico abilitato da sottoporre alla Soprintendenza territorialmente competente ed al Settore scrivente". Concludendo che "per tale tipologia di vincolo paesaggistico la rappresentazione nella cartografia del PIT/PPR ha carattere meramente ricognitivo, ai sensi dell'art.5 comma 3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR, ferma restando la sussistenza dei requisiti indicati all'allegato 7B. La validazione della modifica di un'area così tutelata avviene secondo le modalità indicate al successivo comma 4 del citato articolo 5. A livello di singolo intervento il proponente può predisporre una Relazione a firma di tecnico abilitato da sottoporre alla Soprintendenza territorialmente competente ed al Settore scrivente".

In conclusione, il Settore rilascia un contributo favorevole, ritenendo che l'intervento non sia in contrasto con il PIT-PPR, alla luce della natura e della finalità dell'opera, volta alla creazione di un invaso ad uso irriguo. La risoluzione di alcune problematiche riscontrate viene demandata alla successiva fase progettuale, nel rispetto delle condizioni ambientali riportate nel quadro prescrittivo del presente atto;

Visto che durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale:

in merito alla componente *atmosfera*, il proponente sottolinea che i potenziali impatti, in termini di emissioni, sono sicuramente ascrivibili alla sola fase di cantiere, e prettamente localizzati al solo intorno dell'invaso, per la presenza di mezzi meccanici e di trasporto necessari alla realizzazione dell'ampliamento. Nello specifico, saranno le operazioni di scavo a generare maggiormente rumori, polvere ed emissioni. È tuttavia intenzione della proprietà concentrare tale fase nel più breve arco temporale, in modo da eliminare tempestivamente la pressione sull'area generata dal cantiere. In fase di esercizio, in considerazione della natura e delle finalità dell'invaso da realizzare, non si rilevano a priori impatti negativi sulla qualità della componente atmosfera;

in merito alla componente *ambiente idrico*, il proponente evidenzia che l'ampliamento dell'invaso comporterà una maggiore ritenzione idrica, con una riduzione iniziale del deflusso verso il Borro dell'Impostino (fosso TS24565 del reticolo idrografico regionale). Tuttavia, la realizzazione di un canale di raccolta delle acque ruscellanti dai vigneti e l'adeguamento dello sfioratore garantiranno il mantenimento del deflusso vitale minimo del corso d'acqua. L'invaso sarà utilizzato esclusivamente per irrigazione di soccorso in situazioni di eccezionale siccità, favorendo una regimazione idrica ottimale nei mesi estivi. L'intervento include inoltre la pulizia della esistente raccolta di acqua per rimuovere i sedimenti accumulati nel tempo, ripristinando la funzionalità originaria dello specchio d'acqua. Allo stato di progetto, l'invaso continuerà a svolgere il suo ruolo di raccolta delle acque meteoriche, con un livello idrico variabile in base alle precipitazioni stagionali. Il proponente, in sede di integrazioni ha previsto, a protezione del fondo e delle sponde del corso d'acqua TS24565, scogliere in pietra locale.

In relazione alla qualità della risorsa idrica, gli impatti sono legati alla fase di allestimento del cantiere e alle operazioni di avanzamento dei lavori, che devono essere eseguite con cautela per evitare il rilascio di sedimenti nel corpo idrico recettore. E' quindi preferibile che i lavori siano eseguiti nei periodi di scarsa precipitazione (regime idrologico di magra), nei mesi più siccitosi. E' necessario prestare particolare attenzione al confinamento di materiali potenzialmente inquinanti (come malte, oli e additivi), riducendo così il rischio di dispersione nel sito di intervento;

in merito alla *componente rumore*, il proponente evidenzia che verranno impiegate attrezzature e macchine destinate al funzionamento all'aperto conformi alla normativa CE e nazionale in materia di emissioni inquinanti ed acustiche. In fase di esercizio, non sono previste sorgenti di inquinamento acustico ed atmosferico rilevanti;

in merito alla componente *materiali da scavo*, il proponente dichiara che le terre e rocce da scavo derivanti dall'intervento, pari a circa 5.600 mc, saranno gestite conformemente al D.P.R. 120/2017. La durata dei lavori sarà breve, ma è possibile che vi sia la presenza di acqua nell'invaso esistente durante l'esecuzione. La gestione dei sedimenti di dragaggio, costituiti da limi, argille, sabbie e ghiaie misti ad acqua è regolata dall'art. 184-quater del D. Lgs. n. 152/2006; il D.L. n. 39/2023, all'art. 8, include nella definizione di "terre e rocce da scavo" anche i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento;

in merito alla componente *paesaggio*, il proponente sottolinea che l'invaso si trova in un'area classificata come "agrosistema intensivo", circondata da una matrice forestale ad alta connettività. Operando in un contesto di grande valore paesaggistico, l'intervento di ampliamento dell'invaso è progettato per mantenere elevati standard visivo-percettivi e armonizzarsi con l'ambiente circostante, caratterizzato da boschi di leccio a sud e vigneti a nord-ovest. L'impatto visivo sarà mitigato grazie all'uso di scogliera in pietra locale, fatta salva la necessità di cementazione delle fughe per prevenire erosioni. Inoltre, un canale interrato convoglierà le acque dai vigneti alla vasca di decantazione, riducendo al minimo l'impatto sul paesaggio. Il progetto interessa una zona tutelata per legge ai sensi dell'art. 142 lett. g) del D.Lgs. 42/2004, perimetrata dal PIT-PPR con valore ricognitivo;

in riferimento alla componente *flora, fauna ed ecosistemi*, il proponente evidenzia che l'invaso e il Borro dell'Impostino ospitano vegetazione spontanea della regione mediterranea; la raccolta di acqua ha determinato un microambiente umido favorevole alla biodiversità. Il progetto dell'invaso "Lago Milano" contribuirà a potenziare questa funzione ecologica. Sebbene la fase di cantiere possa temporaneamente aumentare la pressione sull'ecosistema, gli impatti saranno di breve durata e completamente reversibili. Sottolinea che una piccola area umida rappresenta un elemento importante per la biodiversità, in circostanze di cambiamenti climatici. Per la conservazione e la tutela delle specie faunistiche e floristiche, una riserva di acqua, costante nel tempo, è di fondamentale importanza per la rete ecologica nel suo complesso;

per quanto riguarda *l'analisi delle alternative*, in particolare all'*alternativa zero* (ossia la mancata realizzazione dell'intervento) questa non consentirebbe di ottenere i prevedibili impatti positivi significativi in fase di esercizio, soprattutto nella gestione delle risorse idriche, poiché non si realizzerebbe la riduzione dell'emungimento dalla falda, mediante l'utilizzo di acqua piovana per l'irrigazione;

Considerato infine che:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

dall'istruttoria condotta non sono emersi motivi ostativi alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame, ma sono emerse alcune misure di mitigazione, con riferimento alla corretta gestione ambientale della fase di realizzazione del progetto;

sono prevedibili impatti significativi positivi in fase di esercizio delle opere, in particolare nella gestione delle risorse idriche, grazie alla riduzione dell'emungimento dalla falda mediante l'utilizzo di acqua piovana per l'irrigazione di soccorso dei vigneti aziendali;

Dato atto che l'invaso previsto presenta le caratteristiche geometriche per essere ricompreso tra quelli di cui all'art. 1, comma 5 lett. b-bis), della L.R.64/2009, esclusi dalla disciplina della citata legge regionale;

Dato altresì atto che il proponente, ai fini dei prelievi dall'invaso per uso irriguo, dovrà dotarsi di concessione di derivazione di acque superficiali, ai sensi del R.D. 1775/1933 e del d.p.g.r. 61/R/2016;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del D.Lgs. 152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente è tenuto a comunicare l'avvio e la fine dei lavori.	Fase precedente l'avvio dei lavori / a conclusione dei lavori	Settore VIA	-
2	ANTE-OPERAM	Aspetti gestionali: cantiere	In fase di progettazione esecutiva, contestualmente alla richiesta di titolo edilizio, il proponente deve presentare quanto segue al Settore VIA: a) elaborato recante modalità di gestione dei sedimenti e delle terre e rocce da scavo, secondo le indicazioni di ARPAT, riportate nell'allegato al presente provvedimento; b) ricostruzione dell'assetto idrogeologico e del regime di scambio stagionale della falda; modalità di gestione delle possibili interferenze con la falda acquifera; eventuali azioni ed accorgimenti da adottare per la salvaguardia delle acque sotterranee; c) approfondimento circa le polveri in fase di cantiere, secondo le linee guida ARPAT, di cui all'allegato 2, paragrafo 6, del vigente PRQA; su tali basi, prevedere eventuali misure adeguate a mitigare la diffusione di polveri derivanti dalla viabilità di cantiere, copertura con teloni dei mezzi per il trasporto dei materiali, bagnatura e/o copertura dei cumuli di stoccaggio terre; d) adottare le buone pratiche di cui alle linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale (ARPAT, gennaio 2018), pertinenti con il progetto in esame.	Fase di progettazione esecutiva	Settore VIA	ARPAT
3	ANTE-OPERAM	Aspetti ambientali: paesaggio	In fase di progettazione esecutiva, contestualmente alla richiesta di autorizzazione paesaggistica o del titolo edilizio, il proponente deve presentare quanto segue al Settore scrivente: a) approfondimenti in merito all'interessamento di aree tutelate ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera g) del Codice d.lgs.42/2004, secondo quanto indicato nel contributo del Settore paesaggio, in	Fase di progettazione esecutiva	Settore VIA	Settore Tutela Riqualificazion e Valorizzazione del Paesaggio

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
			<p>premessa al presenta atto;</p> <p>b) descrizione delle modalità con cui si effettuerà il ripristino dei siti e la sistemazione dell'area di cantiere, prevedendone il recupero anteo-peram;</p> <p>c) dettagliare le opere di inserimento e mitigazione paesaggistica;</p> <p>d) presentare fotosimulazioni che mettano a confronto lo stato attuale con quello di progetto;</p> <p>e) presentare cronoprogramma, inserendo anche le tempistiche relative ai tempi di ripristino delle zone di cantiere e deposito;</p> <p>f) descrivere le piste di cantiere per il trasporto dei materiali rappresentandole in planimetria; presentare la planimetria generale degli interventi inserendo anche l'area adibita a cantiere, comprensiva dell'area di stoccaggio dei materiali e di tutti gli apprestamenti previsti;</p> <p>g) presentare il piano di manutenzione che prenda in considerazione sia il fosso che la vasca di decantazione.</p>			
4	CORSO d'OPERA	Aspetti gestionali: cantiere	<p>Durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione del progetto, il proponente si deve attenere alle seguenti indicazioni:</p> <p>a) con riferimento alla realizzazione della scogliera di pietra locale, adottare accorgimenti al fine di evitare contaminazione delle matrici ambientali durante la cementazione delle fughe;</p> <p>b) adottare cautele al fine di evitare il rilascio incontrollato di sedimenti nel corpo idrico recettore con possibili danni all'ecosistema fluviale e/o modifiche delle caratteristiche qualitative delle acque stesse a valle del bacino di accumulo;</p> <p>c) realizzare i lavori durante i periodi di scarsa precipitazione (regime idrologico di magra del corso d'acqua);</p> <p>d) adottare misure per il confinamento di eventuali materiali potenzialmente inquinanti (quali: malte cementizie, oli lubrificanti, additivi) riducendone il rischio di dispersione nel sito di intervento;</p> <p>e) adottare le buone pratiche di cui alle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, 2018), pertinenti con il progetto in esame.</p>	Fase di esecuzione dei lavori	Settore VIA	ARPAT

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

in merito alla realizzazione della prevista scogliera in massi, sia in corrispondenza del canale fugatore che dello sfioratore, si raccomanda di adottare una opportuna e idonea disposizione dei massi al fine di scongiurare pericoli di erosione spondale ed aggiramento dei manufatti durante gli eventi di piena, nonché opportuno raccordo alle estremità con il profilo naturale della sponda, al fine di evitare discontinuità tra la struttura in progetto e la conformazione del terreno in loco. Accertare che il posizionamento in alveo dei massi dovrà essere tale da non ostruire la sezione idraulica originaria del corso d'acqua nel tratto interessato. Si raccomanda

al proponente di dare evidenza di quanto sopra nell'ambito della istanza di autorizzazione idraulica ex r.d.523/1904;

realizzare la distribuzione irrigua attraverso l'impiego di impianti ad elevata efficienza (es. sistemi di irrigazione localizzata a spruzzo e/o a goccia), provvisti di misuratori. Attuare una razionale gestione degli interventi irrigui anche attraverso l'adozione di supporti tecnici (es. DSS e/o sensori) per la corretta individuazione dei fabbisogni idrici e delle fasi di maggiore necessità della coltura, ai fini di un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, anche per conseguire gli obiettivi della Direttiva Quadro Acque (2000/60);

adottare misure al fine di prevenire la diffusione di specie vegetali esotiche invasive presenti nell'area dei cantieri, quali robinia ed ailanto;

Ritenuto necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle norme ed alle disposizioni di piano, come emerse in fase istruttoria:

per quanto attiene le caratteristiche dello sbarramento, in applicazione della l.r. 64/2009:

- allungare la sezione FF', fino al cambio di pendenza, per verificare l'effettiva altezza arginale allo stato di progetto, poiché si rileva la quota di 401,00 in testa arginale e quota inferiore a 397,00 m a valle;
- la riconversione del rilevato stradale esistente in argine di progetto deve essere oggetto di specifico approfondimento, con riferimento alla impermeabilizzazione, alle modalità costruttive, all'utilizzo di terre di adeguate caratteristiche ed alla loro corretta messa in opera, alla geometria dell'opera in base alla filtrazione e alla resistenza alle azioni orizzontali con riferimento alla stabilità dell'opera;

lo sfioratore di progetto è posizionato in un tratto di argine; il canale fugatore fonda il suo percorso sul paramento esterno; sarebbe opportuno che le opere di scarico trovassero posto al di fuori del corpo dello sbarramento;

ai fini della richiesta di autorizzazione idraulica ex r.d.523/1904:

- assicurare la compatibilità idraulica del canale fugatore riguardo alle quote dei battenti duecentennali;
- approfondire la possibile interferenza prodotta dallo sfioratore sul regime naturale del corso d'acqua e la sua compatibilità idraulica secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3 del d.p.g.r. 42/R/2018;

ai fini della richiesta di autorizzazione al vincolo idrogeologico, di cui al d.p.g.r. 48R/2003, il proponente deve dare evidenza della stabilità dei versanti allo stato di progetto, con riferimento alle aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata, presenti nell'area di interventi. A tal fine si ricorda inoltre quanto segue:

le misure di salvaguardia del PAI dissesti adottato "Nelle more dell'emanazione da parte delle singole regioni delle disposizioni concernenti l'attuazione del nuovo PAI dissesti distrettuale nel settore urbanistico, con specifico riferimento alla definizione delle condizioni di gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica e all'individuazione dei singoli interventi ammessi nelle aree a pericolosità, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 170 comma 11 del decreto legislativo 152/2006, le disposizioni dei PAI vigenti e le ulteriori disposizioni regionali adottate in attuazione dei medesimi, in quanto coerenti con la finalità del PAI dissesti"; deve quindi essere tenuto conto sia della disciplina del PAI Dissesti che delle casistiche di intervento ammissibili ai sensi dell'art. 13 dell'ex PAI bacini regionali toscani;

ai sensi del PGA del Distretto Appennino settentrionale, assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

per il rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche deve essere richiesto il parere della Autorità di bacino, come previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come dall'art. 3 del D.Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006;

con riferimento all'art.146 del d.lgs.42/2004, quanto indicato dalla competente Soprintendenza: i massi da impiegarsi per il consolidamento delle sponde dell'invaso siano i medesimi recuperati in loco dalle operazioni di scavo e rimodellamento del terreno circostante, al fine di garantire una positiva uniformità cromatica e assicurare in tal modo un migliore inserimento paesaggistico delle opere di trasformazione;

con riferimento alla parte secondo del d.lgs.42/2004, quanto indicato dalla competente Soprintendenza: non sono interessati beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi (artt. 12 e 13 del decre-

to); nulla-osta alla realizzazione delle opere di scavo, vincolato alla condizione che venga comunicata a questo Ufficio, anche per le vie brevi, la data dell'inizio lavori con congruo anticipo (almeno 10 giorni), affinché risulti possibile inviare, previ accordi, personale tecnico per un sopralluogo. Resta, comunque, inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si fa presente che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto testé approvato, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela;

in fase di cantiere devono essere rispettati i valori limite acustici di PCCA, fatto salvo quanto previsto dal d.p.g.r. 2/R/2014 in materia de deroga acustica per i cantieri, privilegiando tuttavia la messa in opera di misure di mitigazione che consentano il rispetto dei limiti;

le disposizioni del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di condotte del gas, nonché in aree a pericolosità idraulica. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere nonché all'area di invaso ed alla vasca di decantazione;

adottare procedure emergenziali in caso di eventi meteo-climatici con piovosità e deflusso significativi, per l'allontanamento degli addetti e per la rimozione dalle aree esondabili dei materiali, delle attrezzature e degli impianti utilizzati che possano determinare la contaminazione delle acque;

in caso di sversamento accidentale di sostanze inquinanti ed in caso di ritrovamento di matrici ambientali contaminate, l'adozione delle misure di cui agli artt.242 e seguenti del d.lgs.152/2006;

per i rifiuti prodotti in fase di cantiere, privilegiare la destinazione a recupero rispetto allo smaltimento; i devono essere gestiti separatamente per tipologia e codice EER; devono essere previsti accorgimenti che permettano la riduzione della produzione all'origine; quanto indicato dalla normativa vigente in materia di deposito temporaneo di rifiuti;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate, nonché dei rifiuti;

le buone pratiche per la esecuzione dei lavori in alveo e per la realizzazione delle opere idrauliche, di cui alla D.G.R. n. 1315 del 28/10/2019;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione delle opere previste si devono conformare alle norme tecniche di settore ed alle vigenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo alla realizzazione di un bacino di accumulo denominato "Lago

Milano”, in località “L’impostino – Vedetta”, nel Comune di Montalcino (SI), proposto da Castiglion del Bosco S.r.l. (sede legale in loc. Castiglion del Bosco snc, Montalcino - SI; P.IVA: 01095950521), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1183/2024 allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto alla proponente Castiglion del Bosco S.r.l.;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Indicazioni ARPAT

71d60aeba0b45e0c75a4c846e79ecc1d75cf90281a329b25fcb7a3e0a7dc13b9

Allegato A

Indicazioni fornite da ARPAT in merito alla corretta modalità di gestione dei sedimenti e delle terre e rocce da scavo

Aspetti da approfondire nell'ambito del progetto esecutivo:

- descrivere le operazioni di svasso con la relativa programmazione;
- dettagliare le modalità di gestione dei sedimenti rimossi a seguito delle operazioni di sfangamento per quanto attiene la fase di asportazione, stoccaggio, trasporto nel sito di destinazione;
- presentare il cronoprogramma dei lavori. L'Agenzia ricorda al proponente che dovranno essere rispettate le tempistiche del progetto, poiché - in caso contrario - le terre di scavo dovranno essere considerate rifiuti e gestite come tali.

A tal fine l'Agenzia ricorda quanto segue:

- per il campionamento e le analisi deve essere fatto riferimento ai criteri stabiliti negli allegati 2 e 4 del DPR 120/2017, nonché - per eventuali aspetti non specificati nella norma - alle Linee guida SNPA 22/2019;
- nel caso in cui le operazioni di scavo interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio deve essere acquisito un campione delle acque sotterranee ai sensi del D.P.R. 120/2017 (allegato 2), secondo le Linee Guida SNPA n. 22/2019;
- il riutilizzo delle terre è ammissibile solo all'interno del sito di produzione così come definito nel DPR120/2017 e nelle Linee guida SNPA 22/2019;
- in caso di riutilizzo delle terre escavate nel rilevato arginale, devono essere verificate le caratteristiche fisiche, chimiche e geotecniche che dovranno risultare idonee ai fini del loro specifico utilizzo;
- durante le operazioni di gestione delle terre, devono essere previste e messe in atto precauzioni e azioni al fine di evitare versamenti nel suolo di sostanze oleose o di altre sostanze inquinanti anche attraverso appositi piani;
- qualora durante i lavori si rilevino situazioni potenzialmente causa di inquinamento, devono essere attivate - se necessario - le procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE

SETTORE PROGRAMMAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E
VIABILITA' REGIONALE

Responsabile di settore Marco IERPI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10160 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 2140 - Data adozione: 05/02/2025

Oggetto: Dismissione ex pertinenza stradale della S.P. 327 "di Foiano" dal km.18+736 al km. 18+776 in Comune di Foiano della Chiana (AR)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001875

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il DPR 16.12.1992 n.495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 22, 23 e 24 della L.R. n.88/98 ed il regolamento attuativo ai sensi dell'art.22 della Legge Regionale stessa, approvato con DPGR n.41/R del 2/8/2004;

Vista la nota della Provincia di Arezzo prot. n.26590 del 07/10/2024 assunta al protocollo Regionale in data 08/10/2024 al num. 529740 con la quale si chiede l'emissione del Decreto Regionale di Dismissione di una area di pertinenza stradale inutilizzata e non utile ai fini della viabilità, posta fra le progressive km. 18+736 e 18+766 della S.P. n.327 "di Foiano" in Comune di Foiano della Chiana (AR), ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 88/98;

Visti i documenti tecnici inviati dalla Provincia di Arezzo in allegato alla nota di cui sopra, costituiti da :

- Relazione informativa dell'Ufficio Patrimonio della Provincia di Arezzo, in cui si afferma:
 - che la porzione in oggetto è inutilizzata, da considerarsi inutile ai fini della viabilità e posta lateralmente alla sede stradale della SP 327;
 - che la porzione in oggetto ha perso le caratteristiche di utilità pubblica stradale e non ha altra funzione pubblica;
 - che la porzione in oggetto è inserita al C.T. del Comune di Foiano della Chiana, foglio n.29, particella n. 1097, e ha una superficie di circa 211 mq;
 - che tale porzione è identificata in campitura tratteggiata rossa nella planimetria allegata alla nota in oggetto, che viene riportata per estratto nell'allegato 1 al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;
- Decreto del Presidente della Provincia di Arezzo n.90 del 02/10/2024, in cui :
 - si prende atto della relazione dell'Ufficio Patrimonio di cui sopra;
 - si prende atto che tale pertinenza non riveste più alcuna funzione stradale di pubblico interesse e che la sua dismissione non compromette la funzionalità della rete stradale pubblica locale;
 - si approva l'avvio del procedimento di dismissione per la pertinenza stradale citata in premessa;
 - si specifica che a seguito della definizione del procedimento regionale di dismissione si procederà alla adozione degli ulteriori atti amministrativi inerenti la destinazione finale delle aree in oggetto;

Viste la corrispondenza intercorsa fra il Settore Regionale competente e la Provincia di Arezzo via mail in data 17/10/2024, 31/10/2024, la nota di precisazione della Provincia di Arezzo prot. n. 1217 del 16/01/2025 assunta al protocollo Regionale in data 20/01/2025 al num. 28441, la richiesta di integrazioni del Settore Regionale competente alla Provincia di Arezzo prot. 31767 del 21/01/2025 e la documentazione integrativa inviata dalla provincia di Arezzo al Settore Regionale competente con nota prot. 2122 del 23/01/2025 assunta al protocollo Regionale in data 24/01/2025 al num. 38259;

Visti gli art. 18 e 19 del Regolamento 41/R sopracitato, e considerato pertanto di dover accogliere l'istanza suddetta, avanzata dall'Amministrazione Provinciale di Arezzo, precisando che resta impregiudicato e di competenza esclusiva dell'Amministrazione richiedente la decisione e gli ulteriori atti amministrativi inerenti la destinazione finale dei tratti dismessi in questione ;

Visti gli atti d'Ufficio;

DECRETA

1. di dismettere, ai sensi dell' art. 18 c.1 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 41/R del 2.08.2004, l'area di pertinenza stradale inutilizzata e non utile ai fini della viabilità, posta fra le progressive km. 18+736 e 18+766 della S.P. n.327 "di Foiano" in Comune di Foiano della Chiana (AR), identificata al C.T. del Comune di Foiano della Chiana nel foglio n.29, particella n. 1097, con una superficie di circa 211 mq, meglio rappresentata con campitura tratteggiata rossa nello stralcio di aerofotografia allegato al presente decreto sotto il numero 1, derivante dalla documentazione ricevuta dalla Provincia di Arezzo e conservato agli atti d'ufficio, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto stesso;
2. di dare atto che la istanza di dismissione di cui al precedente capoverso è stata richiesta dalla Amministrazione Provinciale di Arezzo ai sensi dell'art 18 del Regolamento Regionale sopra citato;
3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Arezzo, che provvederà con i successivi atti di esclusiva propria competenza a stabilire la destinazione finale del tratto in oggetto e agli eventuali aggiornamenti catastali, ove dovuti;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.


Il Dirigente

Allegati n. 1

1

CARTOGRAFIA

cb5892bbb761781667c026f7b178a72258f86b3b7e7577920369677754b169a9





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE

SETTORE PROGRAMMAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E
VIABILITA' REGIONALE

Responsabile di settore Marco IERPI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10160 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 2141 - Data adozione: 05/02/2025

Oggetto: Declassificazione del vecchio percorso della SP 38/A, detto "Cipressaia" per una lunghezza di circa 795 ml con declassificazione di porzioni di strade comunali per lunghezza totale di ml 185, in Comune di Trequanda (SI)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD002260

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il DPR 16.12.1992 n.495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 22, 23 e 24 della L.R. n.88/98 ed il regolamento attuativo ai sensi dell'art.22 della Legge Regionale stessa, approvato con DPGR n.41/R del 2/8/2004;

Visto l'art. 2, commi 5 e 6, del D.LGS. 285/92 "Nuovo Codice della Strada", in merito a quanto disposto circa la classificazione amministrativa delle strade ed i rispettivi enti proprietari;

Visto l'art. 2, comma 9, del D.LGS. 285/92 "Nuovo Codice della Strada", in merito a quanto disposto quando *le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento*;

Visto l'art. 4 c.1 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" che prevede che *"qualora per variazioni di itinerario o per varianti alle strade esistenti si rende necessario il trasferimento di strade o tronchi di esse si provvede a norma dei commi seguenti"*;

Visto altresì il c.2 del suddetto art. 4 del DPR 495/1992 che prevede che *".... l'assunzione o la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta di uno degli Enti interessati..... Per le strade non statali il Decreto è emanato dal Presidente della Regione competente"*;

Visto l'art. 22 c.1 della L.R. 10.12.1998 n.88 che prevede che sono riservate alla Regione *"la classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali"* ;

Considerato che la Regione Toscana è quindi competente ai sensi dell'art.22 della LR 88/98 alla classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali;

Vista la nota della Provincia di Siena prot. n. 15819/2024 del 12/09/2024 assunta al protocollo Regionale in pari data al num. 488232 con la quale si chiede l'emissione del Decreto Regionale di declassificazione per successiva classificazione a strada comunale del vecchio percorso della SP 38/A "di Trequanda", detto "Cipressaia" per una lunghezza di circa 795 ml nel Comune di Trequanda (SI), oltre la classificazione a strada provinciale delle strade comunali Via delle Rimembranze e Via Taverne (in parte), per una lunghezza totale di ml 185, previa declassificazione, anche esse poste nel Comune di Trequanda (SI), ai sensi dell'art. 18 c.1 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n.41/R del 02/08/2004;

Visti i documenti tecnici inviati dalla Provincia di Siena in allegato alla nota di cui sopra, costituiti da:

- Relazione Tecnica del 08.03.2023 redatta dal Servizio Viabilità della Provincia di Siena, nella quale si afferma :

- che la S.P. 38A è stata oggetto di una variante realizzata presumibilmente negli anni 50-60 del 1900, e che il tratto oggetto di declassificazione rappresenta la parte terminale del vecchio percorso che conduceva all'interno del centro abitato;
 - tale tratto stradale ha una lunghezza di circa 800 mt e si presenta a doppio senso di marcia;
 - Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Trequanda n.15 del 21/02/2024 con la quale il C.C. di Trequanda:
 - Premette che la Provincia di Siena ha presentato al Comune stesso la richiesta di declassificazione da strada provinciale a strada comunale del tratto laterale della SP 38/A, detto "Cipressaia", fra l'intersezione con la stessa SP 38/A in loc. "La Polveriera" fino all'incrocio con Via Cacciaconti nell'abitato di Trequanda, per una lunghezza di circa 795 mt, non sussistendo per lo stesso le condizioni per mantenere l'attuale classificazione di Strada provinciale secondo le definizioni di cui all'art.2 del D.LGS. 285/92 ;
 - Ritiene che non ci siano elementi tecnici ostativi alla declassificazione a strada comunale del suddetto tratto di SP denominato "Cipressaia" di cui al capoverso precedente, individuato in colorazione rossa nella planimetria allegata alla Deliberazione stessa;
 - Premette che la Provincia stessa ha presentato al Comune anche l'opportunità di procedere alla declassificazione da strada comunale della strada denominata Via delle Rimembranze e di porzione della strada denominata Via delle Taverne dalla intersezione con Via delle Rimembranze e l'intersezione con la c.d. SP 38/C, per una lunghezza di circa mt. 185, individuati in colorazione verde nella planimetria allegata alla Deliberazione stessa, con successiva classificazione quale Strada Provinciale;
 - Ritiene che non ci siano elementi tecnici ostativi alla declassificazione a strada provinciale dei tratti di strada comunale come individuati al capoverso precedente, individuati in colorazione verde nella planimetria allegata alla Deliberazione stessa;
 - Dà atto che è stata redatta dal Servizio Viabilità del Comune di Trequanda la Relazione Tecnica del 13/04/2023, riportata in allegato alla Deliberazione stessa, nella quale viene descritta la viabilità comunale da declassificare a Strada Provinciale;
 - Dà atto che ai provvedimenti di classificazione e declassificazione delle viabilità sopradescritte provvederanno la Provincia di Siena e la Regione Toscana secondo le competenze di cui agli artt. 22 e 23 della L.R. 88/1998 con le procedure di cui al Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 41/R del 02/08/2004 e che saranno successivamente redatti i verbali di consegna delle strade suddette con la Provincia di Siena;
 - Deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Siena n. 23 del 11/04/2024, in cui :
 - si prende atto della Deliberazione C.C. del Comune di Trequanda n.151/2024 e la relazione tecnica del Servizio Viabilità della Provincia di Siena del 08/03/2023 per la modifica della classificazione del tratto di S.P. 38/B detto "Cipressaia" e delle viabilità comunali Via delle Rimembranze e Via delle Taverne (in parte);
 - si ritiene opportuno avviare le procedure per rivedere la classificazione delle strade in oggetto, poste nel centro abitato di Trequanda (SI);
 - si ritiene di attivare le procedure di legge per la dismissione del sopracitato relitto stradale;
- Vista la corrispondenza intercorsa fra il Settore Regionale competente e la Provincia di Siena:
- Nota prot. n. 609050 del 21/11/2024 dal Settore Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale della Regione Toscana alla Provincia di Siena per richiesta di integrazione documentale;

- Note prot. 6758 del 5/12/2024 del Comune di Trequanda, assunta al protocollo regionale in data 9/12/2024 al num. 0639636 e nota prot. 21530 del 10/12/2024 della Provincia di Siena alla Regione Toscana, per risposta alla precedente richiesta;

Considerata la Determina del Dirigente del Settore Area Vasta e Relazioni Istituzionali della Provincia di Siena n. 116 del 30/01/2025 inerente la declassificazione da strada comunale del tratto denominato Via delle Rimembranze e di porzione della strada denominata Via delle Taverne dalla intersezione con Via delle Rimembranze e l'intersezione con la c.d. SP 38/C, per una lunghezza di circa mt. 185, individuati in colorazione verde nella planimetria allegata alla determinazione stessa;

Vista la cartografia inviata in allegato alla nota della Provincia di Siena prot. n. 15819/2024 del 12/09/2024 sopraccitata, costituita da un estratto di C.T.R. in cui il tracciato di S.P. da declassificare a strada comunale è evidenziato in colorazione rossa, mentre il tratto di strade comunali da classificare a S.P. è individuato in colorazione verde, che viene allegata al presente decreto sotto al numero 1, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista la definizione di Strada Provinciale di cui all'art. 2 c.6 lett. c) del D.LGS. 285/92 e la definizione di Strada Comunale di cui all'art. 2 c.6 lett. d) del D.LGS. 285/92 stesso;

Considerato che il tracciato delle strade comunali di cui viene proposta la classificazione a strada provinciale, come richiesto dagli Enti Locali interessati, rientra nella definizione di strada provinciale in quanto collega altri due tracciati già dichiarati S.P., ovvero la S.P. 38/C e la S.P. 38/A, al fine di ricostituire la opportuna continuità del reticolo di strade provinciali della provincia di Siena;

Visto l'art.22 c.1 lett. h) della Legge Regionale 10.12.1998 n.88 che dispone che sono riservate alla Regione la classificazione e la declassificazione delle strade regionali e provinciali ;

Ricordato che, in base all'art.2 comma 5 del D.LGS. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", le classificazioni per le esigenze di carattere amministrativo sono effettuate "con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti" ferme restando le competenze delle singole amministrazioni coinvolte in merito alle questioni sulla manutenzione, sulla sicurezza e sullo stato patrimoniale della strada oggetto del procedimento ;

Considerato quindi che, viste le caratteristiche di uso e collegamento, attuale e previsto, delle viabilità in oggetto è ammissibile:

- la classificazione dei sopraccitati tratti di viabilità comunale, come meglio individuati in colorazione verde nell'allegato 1 al presente decreto, derivante dalla documentazione ricevuta dalla Provincia di Siena, alla classifica amministrativa di Strada Provinciale,
- la declassificazione del sopraccitato tratto di S.P. 38/A denominato "Cipressaia", come meglio individuato in colorazione rossa nell'allegato 1 al presente decreto, derivante dalla documentazione ricevuta dalla Provincia di Siena, per la successiva classificazione a Strada Comunale che sarà effettuata, ai sensi dell'art.23 della L.R. 88/1998 dalla Provincia di Siena;

Visti gli atti d'Ufficio;

DECRETA

1. di declassificare, ai sensi dell'art.22 c.1 lett. h) della L.R. 10.12.1998 n.88, il tratto del percorso originario della SP 38/A “di Trequanda”, detto “Cipressaia”, compreso fra l’intersezione con la stessa SP 38/A in loc. “La Polveriera” fino all’incrocio con Via Cacciaconti nell’abitato di Trequanda, avente una lunghezza di circa 795 mt e posto nel Comune di Trequanda (SI), ovvero il tratto evidenziato in colorazione rossa nella cartografia, derivante dalla documentazione ricevuta dalla Provincia di Siena, che viene allegata al presente decreto sotto il numero 1 e che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di classificare a Strada Provinciale, ai sensi dell'art. 22 c.1 lett. h) della Legge Regionale 10.12.1998 n.88, la viabilità denominata Via delle Rimembranze e la porzione di viabilità denominata Via delle Taverne nel tratto dalla intersezione con Via delle Rimembranze e l’intersezione con la c.d. SP 38/C, per una lunghezza di circa mt. 185, individuati in colorazione verde nella cartografia, derivante dalla documentazione ricevuta dalla Provincia di Siena, che viene allegata al presente decreto sotto il numero 1 e che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di rimandare a successivi atti di esclusiva competenza della Provincia di Siena la classificazione delle viabilità sopraelencate al numero 2 alla classifica amministrativa di strada comunale;
4. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Siena e al Comune di Trequanda (SI) che procederanno, ognuno per le proprie competenze, ai successivi ulteriori atti necessari alla effettuazione del passaggio di proprietà dei tratti suddetti, anche tramite sottoscrizione di appositi verbali di consegna ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 495/1992 “Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada” oltre agli eventuali aggiornamenti catastali, ove dovuti ;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.


Il Dirigente

Allegati n. 1

1

CARTOGRAFIA

43b1751d9839d856d87bd8a8138c826379a046d490d16bd3ed050d3edd7a3e6f





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Direttore Federico GELLI

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 157 del 26-11-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 2175 - Data adozione: 05/02/2025

Oggetto: Rinnovo incarico responsabile settore "Controllo economico di gestione del S.S.R." della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD002729

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 25 gennaio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale, con riferimento all’attuale XI legislatura 2020-2025, vengono individuate le direzioni di cui all’articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 6946 del 29 aprile 2021, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si ridefinisce, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l’assetto organizzativo della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con decorrenza dal 24 maggio 2021, rinviando a successivo atto il conferimento degli incarichi di responsabile di settore secondo quanto disposto all’articolo 17, commi 1 e 1 bis, della medesima legge regionale;

Visto e richiamato altresì il proprio decreto n. 8677 del 21 maggio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si attribuiscono ai dirigenti a tempo indeterminato ivi indicati gli incarichi di responsabilità dei settori afferenti alla Direzione Sanità, welfare e coesione sociale, parimenti con decorrenza dal 24 maggio 2021 per la durata di tre anni;

Richiamato in particolare il proprio decreto n. 1250 del 31.01.2022 con il quale si attribuisce l’incarico di responsabilità del settore “*Controllo economico di gestione del S.S.R.*” con decorrenza dal 31.01.2022 al dirigente riportato in allegato ed il successivo decreto n. 10404 del 19.05.2023 integrativo in merito alla durata dello stesso ed al suo rinnovo automatico;

Preso conseguentemente atto che il suddetto incarico è giunto a scadenza in data 30.01.2025;

Richiamata la nota del Direttore Generale prot. n. 540475 del 28/11/2023 recante “*Procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, compreso quelli ad interim, presso la Giunta regionale*”, in particolare quanto disposto al punto 4 in tema di rinnovabilità degli incarichi dirigenziali ovvero, in caso di durata triennale dell’incarico conferito il relativo rinnovo automatico fino alla durata massima prevista dalla normativa vigente fatte salve ipotesi di modifica della struttura anche a seguito di processi di riorganizzazione di cui alle lettere b) e c) dell’art. 18 comma 2 L.1/2009 o di revoca;

Ritenuto pertanto di rinnovare, a sanatoria, l’incarico di responsabilità del settore “*Controllo economico di gestione del S.S.R.*” afferente alla Direzione Sanità, welfare e coesione sociale al dirigente a tempo indeterminato di cui all’allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in continuità a decorrere dal 31 gennaio 2025 per la durata di due anni, fatta salva l’eventuale cessazione anticipata per raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo;

Preso atto della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con la quale il dirigente interessato ha dichiarato l’insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell’art. 6, comma 1, e art. 13, comma 3, del

D.P.R. n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della delibera di Giunta regionale n. 978/2019 “Aggiornamento del codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”;

Visto il punto 1 del dispositivo della delibera di Giunta regionale n. 585 del 4 maggio 2018 recante “Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR) – Indicazioni alle strutture regionali per la formulazione di linee guida in materia di protezione dati al fine di garantire la compliance dei trattamenti al GDPR”;

Evidenziato che la retribuzione di risultato è corrisposta secondo i criteri e le procedure di cui al sistema di misurazione e valutazione della performance regionale, in ragione del raggiungimento degli obiettivi relativi all'incarico attribuito nonché delle competenze e dei comportamenti agiti, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 4 bis del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazione dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”;

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'Ente;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di rinnovare a sanatoria l'incarico di responsabilità del settore “Controllo economico di gestione del S.S.R.” afferente alla Direzione Sanità, welfare e coesione sociale al dirigente a tempo indeterminato di cui all'allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in continuità a decorrere dal 31 gennaio 2025 per la durata di due anni, fatta salva l'eventuale cessazione anticipata per raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo;
- 2) di dare atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con le quali il dirigente interessato ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconfiribilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della delibera di Giunta regionale n. 978/2019 “Aggiornamento del codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”;
- 3) di dare atto che la retribuzione di risultato è corrisposta secondo i criteri e le procedure di cui al sistema di misurazione e valutazione della performance regionale, in ragione del raggiungimento degli obiettivi relativi all'incarico attribuito nonché delle competenze e dei comportamenti agiti, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 4 bis del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazione dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”.

Il Direttore

Allegati n. 1

A *individuazione nominativo*
dcf3d798f99854298b92eeabf49de06e4c19056dbad9a1f82c063062dea5e00a

Allegato A

Dott. Enrico Graffia

Prot. n. 0000999/2025 del 31.01.2025

**DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO CON DETERMINAZIONE URGENTE
DELL'INDENNITA' PROVVISORIA**

ai sensi dell'art.22 del D.P.R. 327/2001

Oggetto: "Chiusura arginale lungo il f. Elsa e demolizione ponte-guado con adeguamento funzionale della viabilità esistente in località Ullignano nel Comune di San Gimignano" codice regionale D2019ENOV0027 – CUP C27H21003690006 (ID 915 GLP Rif. 13_1_897).

Autorità Espropriante: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;

Beneficiario dell'espropriazione: Regione Toscana;

Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni: Dott.ssa Alessandra Deri.

Il Responsabile dell'Ufficio Espropri

Premesso che:

- il progetto in questione relativo alla "Chiusura arginale lungo il f. Elsa e demolizione ponte-guado con adeguamento funzionale della viabilità esistente in località Ullignano nel Comune di San Gimignano" codice regionale D2019ENOV0027 – CUP C27H21003690006 (ID 915 GLP Rif. 13_1_897), per il quale è stato individuato il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno quale soggetto attuatore, è compreso nel Piano degli interventi riportato nell'allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 410 dell'11/04/2022 e nell'allegato A della Delibera di Giunta Regionale n. 181 del 27/02/2023 "Aggiornamento del Piano degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 3 novembre 2019 hanno colpito la Regione Toscana.";

- con Determina del dirigente n. 426 del 25/07/2023 è stato approvato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità delle opere, la cui efficacia è rimasta condizionata alla apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'intervento ex art. 12 comma 3 DPR 327/2001;

- con nota prot. n. 0002617/2024 del 07/03/2024 considerata l'urgenza di completare prima possibile le procedure necessarie a dare corso alle opere, si è ritenuto opportuna la convocazione di una nuova conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 38 comma 10 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, entrato in vigore il 1.4.2023 e divenuto efficace il 1.7.2023.

Dato atto che:

- con note prot. nn. 0002310/2024, 0002311/2024, 0002312/2024 e 0002314/2024 del 29/02/2024 sono state inviate ai proprietari interessati, le comunicazioni di cui all'art. 14 comma 5 della L. 241/1990, come previsto dall'art. 38 comma 10 D.Lgs. 36/2023, aventi anche valenza di comunicazioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 327/2001, nonché di comunicazioni ex art. 16 DPR 327/2001 relative agli avvisi di avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed all'approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

- è stato provveduto alla pubblicazione dell'avviso di proposta di variante urbanistica prot. n. 0002309/2024 del 29/02/2024; all'Albo Pretorio del Comune di San Gimignano (SI) dal 05/03/2024 al 20/03/2024; all'Albo Pretorio del Comune di Barberino Tavarnelle (FI) dal 04/03/2024 al 19/03/2024; sul sito internet della Regione Toscana dal 04/03/2024 al 19/03/2024; sul BURT Bollettino n. 11 del 13/03/2024; sul sito internet del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno dal 01/03/2024 al 16/03/2024;

- nei termini non risultano pervenute osservazioni dagli interessati;

- è stata effettuata la convocazione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-bis della L.241/1990 con nota prot. n. 0002617/2024 del 07/03/2024, per l'approvazione del progetto definitivo in questione ai sensi dell'art. 38 commi 7 e ss. D. Lgs. 36/2023;

- con la Determina del Dirigente n. 257 del 27/05/2024 è stato emesso il provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 14-bis L.241/1990 e dell'art. 38 commi 7 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, con approvazione del progetto definitivo e apposizione del vincolo espropriativo;

- con la medesima Determina di approvazione del progetto definitivo è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere;

- la Determina predetta è divenuta immediatamente efficace, senza la necessità di ulteriori adempimenti, ai sensi dell'art. 39 comma 3 dello Statuto del Consorzio di bonifica;

Viste:

- le comunicazioni inviate ai proprietari prot. nn. 0006665/2024, 0006666/2024, 0006667/2024,

0006669/2024 del 31/05/2024 ai sensi dall'articolo 17 del D.P.R. 327/2001;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale di San Gimignano n. 44 del 22/07/2024 con la quale è stato disposto l'inserimento nel patrimonio disponibile del Comune delle aree oggetto di acquisizione al demanio regionale ai fini della realizzazione delle opere in oggetto;

Dato atto altresì che:

- è necessario dare inizio prontamente ai lavori poiché trattati di interventi da eseguirsi con urgenza ai fini della difesa del suolo e della prevenzione del rischio idraulico nei territori circostanti e pertanto occorre procedere tempestivamente all'acquisizione delle aree;

- il progetto definitivo approvato comprende, tra gli altri, gli elaborati relativi al Piano particellare di esproprio (Tav. R04 e T06) che individuano le aree oggetto di espropriazione che saranno intestate alla Regione Toscana (Demanio Opere Idrauliche) ex art. 3 c. 12 L.R. 80/2015;

- ai fini dell'esatta individuazione delle aree da acquisire, si è provveduto ad eseguire i relativi frazionamenti catastali (prot. n. n. 43993.1/2024 del 24/06/2024 e n. n. 93069.1/2024 del 18/06/2024);

- per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001, occorre stabilire in via d'urgenza l'indennità provvisoria di esproprio in maniera da procedere con l'emissione del decreto definitivo di esproprio;

- si procederà alla redazione dei verbali dello stato di consistenza e di immissione in possesso dei terreni con le modalità di cui all'articolo 24 comma 3 del D.P.R. 327/2001.

Tutto ciò premesso il Responsabile dell'Ufficio Espropri

DECRETA

- di stabilire in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001, per i motivi espressi in narrativa, l'indennità provvisoria di esproprio determinata ai sensi degli articoli 40 commi 1 e 4 e 42 del D.P.R. 327/2001, tenuto conto della Sentenza della Corte Costituzionale n.181 del 10/06/2011, da corrispondere per i terreni occorrenti per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, come riportato nella tabella allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

DECRETA INOLTRE

- di disporre, ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e smi, il passaggio del diritto di proprietà in favore della **REGIONE TOSCANA**, con sede in Firenze Piazza Duomo n.10, Codice Fiscale: 01386030488, degli immobili posti nel Comune di San Gimignano (SI) rappresentati al Catasto Terreni nel modo che segue:

1) Proprietà: **Comune di San Gimignano** con sede in San Gimignano (SI) cod. fis.00102500527 Prop. 1/1

<i>Comune</i>	<i>Foglio</i>	<i>Particella</i>	<i>Qualità catastale</i>	<i>Classe</i>	<i>Sup.mq</i>
<i>San Gimignano</i>	<i>19</i>	<i>577</i>	<i>Relit Strad</i>		<i>14</i>
<i>San Gimignano</i>	<i>19</i>	<i>590</i>	<i>incolto</i>		<i>110</i>

Indennità di esproprio da corrispondere € 132,00

Totale indennità di esproprio da corrispondere: € 132,00

DA' ATTO

- che i documenti in allegato al presente atto concorrono a formarne parte integrante e sostanziale.

INVITA

- ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001, le ditte intestatarie degli immobili interessati dall'esproprio a comunicare entro 30 giorni dall'immissione in possesso l'eventuale condivisione dell'indennità come determinata in via d'urgenza dalla tabella allegata al presente atto.

PRECISA

- che ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.P.R. 327/2001 "Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni.";

- che ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.P.R. 327/2001 "Se non condivide la determinazione della misura

dell'indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'art. 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima.”.

RENDE NOTO ALTRESÌ:

- che il presente Decreto, composto di n. 6 pagine oltre allegato ed esente bollo per effetto del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 allegato B lett. 22, sarà notificato, a cura e spese dell'Ente espropriante agli interessati nelle forme di legge previste;
- che, a seguito del presente decreto, si procederà con l'esecuzione dell'immissione in possesso nei terreni, in osservanza di quanto stabilito dal D.P.R. 327/2001 artt. 23 c.1 lett. g) e h) e 24 comma 1;
- che il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, registrato all'Agenzia delle Entrate di Firenze e trascritto alle Conservatorie dei Registri Immobiliari di Siena senza indugio;
- che una volta trascritto, tutti i diritti reali e personali relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art.25 c.3 del D.P.R. 327/2001;
- che, contro il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei termini e con le forme previsti dagli artt. 143 comma 2 e 192 e ss. del RD 11.12.1933 n. 1775;
- che il Responsabile del Procedimento di espropriazione ai sensi dell'art. 5, L. 241/90 è il Dirigente dell'Area Patrimonio ed Espropri, Dott.ssa Alessandra Deri;
- che il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, nella qualità di titolare del trattamento tratta i dati, unicamente per le finalità pubbliche previste dal DPR 327/2001. I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente. Informazioni dettagliate anche in ordine al diritto di accesso ed agli altri diritti, sono riportate nell'informativa completa presso le sedi consortili e sul sito <https://www.cbmv.it/it/page/informative-sui-singoli-trattamenti>.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

Dott.ssa Alessandra Deri

(Firmato digitalmente)

<p align="center">"Chiusura arginale lungo il f. Elsa e demolizione ponte-guado con adeguamento funzionale della viabilità esistente in località Ulignano nel Comune di San Gimignano" codice regionale D2019ENOV0027 – CUP C27H21003690006 (ID 915 GLP Rif. 13_1_897). ALLEGATO "A" AL DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO</p>												
<p align="center">DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA' PROVISORIA DI ESPROPRIO ex art. 22 D.P.R. 327/2001</p>												
<p>DITTA ESPROPRIATA 1): Proprietà: Comune di San Gimignano con sede in San Gimignano (SI) cod. fis. 00102500527 Prop. 1/1</p>												
Comune	Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato in esproprio	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)
San Gimignano	19	282	920	577	14	124	reliit strad	reliit stradale	€ 2,00	€ 28,00	€ 1,2961	€ 18,15
	19	*	54.285	590	58		incollo	reliit stradale (ponte guado)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,0000	€ 0,00
					52			reliit stradale	€ 2,00	€ 104,00	€ 0,5118	€ 26,61
Totale indennità per ditta										€ 132,00		€ 44,76

SEZIONE II





PROVINCIA
DI PISTOIA

DECRETO DEL PRESIDENTE

Atto. n. 22 del 03/02/2025

**Oggetto: APPROVAZIONE TABELLA VALORI AGRICOLI MEDI RIFERITI AL 2023
IN APPLICAZIONE ANNO 2024 AI SENSI DPR 327/2001, ART. 41, COMMA 4.**

IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento allegata in calce, formulata dal Dirigente ;

Ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;

Considerato che la proposta di provvedimento è corredata dai prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo

DECRETA

1. Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, allegata in calce quale parte integrante del presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
2. Di pubblicare il provvedimento all'Albo online ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009.

Pistoia, 03/02/2025

**Il Presidente
MARMO LUCA**

PIAZZA SAN LEONE 1 - 51100 PISTOIA
TEL. 0573 3741 - FAX 0573 374307 - NUMERO VERDE 800 246 245
provincia.pistoia@postacert.toscana.it
PARTITA IVA - CODICE FISCALE 00236340477

*Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.*

PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Presidente n. 236 del 13/12/2025 con il quale vengono conferite all'Ing Lorenzo Conti le funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Tecnica, con assegnazione funzionale dei Responsabili degli incarichi di Elevata Qualificazione dell'Area e del relativo personale;

VISTA la determinazione n. 936 del 30/09/2024 di conferimento incarico all' Ing. Tony Montillo di elevata qualificazione riferita a “Pianificazione, TPL, valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale, viabilità, commissione provinciale espropri, protezione civile, pubblica istruzione.

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 73 del 20/12/2024 che approva il DUP 2025-2027;

VISTA la Deliberazione di Consiglio n. 85 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 241/2024 con il quale è stato approvato il PEG/Piano delle performance 2025-2027;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 43 del 12/03/2024 con il quale è stato approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione” (PIAO) 2024-2026 e successivi aggiornamenti, comprendente l'aggiornamento 2024 al “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2024-2026”;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni:

DATO ATTO che:

- ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all'art. 9, c. 4 del vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n. 40 del 07.03.2013 la sottoscrizione del presente atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2021, convertito in L. 213/2012;
- il presente provvedimento necessita del parere di regolarità contabile di cui all'art.49 del D.Lgs.267/2000;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTA la L.R.T. 30/2005 avente ad oggetto la composizione della Commissione provinciale espropri e s.m.i;

DATO ATTO che il DPR 327/2001, art. 41, comma 4 attribuisce alla Commissione provinciale espropri la funzione di determinare “nelle singole regioni agrarie entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo medio nel precedente anno solare dei terreni considerati non oggetto di contratto agrario secondo i tipi di coltura effettivamente praticati”.

VISTO il regolamento relativo alla commissione espropri approvato con delibera di consiglio provinciale n. 40 il 31/01/2006 in particolare l’art. 6 comma 2.

VISTO il DP n. 109 del 11/10/2023 con il quale sono stati nominati e confermati i membri ordinari e supplenti della commissione provinciale espropri ai sensi della L.R.T. N. 30 /2005 e s.m.i.;

VISTE le sedute della commissione provinciale espropri del 23/01/2025 e in particolare del 28/01/2025, i cui verbali sono agli atti del servizio, è stata determinata l’approvazione del Valori Agricoli Medi (V.A.M.) riferita all’anno 2023 in applicazione del 2024, che sono stati recepiti nella tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO della tabella dei V.A.M riferita all’anno 2023 in applicazione del 2024 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

PROPONE

- 1) Di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- 2) Di approvare la tabella relativa ai Valori Agricoli Medi riferita all’anno 2023 in applicazione del 2024, già approvati in via definitiva dalla Commissione provinciale espropri nella seduta del 28/01/2025, come da verbale agli atti del servizio, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che del presente atto sarà data comunicazione nelle opportune modalità e forme previste dalla normativa vigente in particolare tramite pubblicazione sul B.U.R.T.;
- 4) di trasmettere il presente decreto ai seguenti uffici:
 - Area Tecnica;

- Presidenza;
- Consiglio;
- Segreteria;

5) di assumere da parte del Servizio proponente tutti i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

6) di dare atto che:

relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile dell'istruttoria, Funzionario responsabile del procedimento e del Dirigente, situazioni di conflitto di interesse neanche potenziale; avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza;

7) di pubblicare i dati individuati dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 alla pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, alla sezione "Provvedimenti organi indirizzo politico".



PROVINCIA
DI PISTOIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 392 /2025 ad oggetto: APPROVAZIONE TABELLA VALORI AGRICOLI MEDI RIFERITI AL 2023 IN APPLICAZIONE ANNO 2024 AI SENSI DPR 327/2001, ART. 41, COMMA 4. del Pianificazione, TPL, Valorizzazione delle Risorse del Territorio e del Patrimonio Provinciale, Commissione Provinciale Espropri, Viabilità, Protezione Civile e Pubblica Istruzione si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Pistoia, 31/01/2025

Sottoscritta dal Responsabile
AMBROGINI ILARIA

*Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.*



PROVINCIA
DI PISTOIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 392 /2025 ad oggetto: APPROVAZIONE TABELLA VALORI AGRICOLI MEDI RIFERITI AL 2023 IN APPLICAZIONE ANNO 2024 AI SENSI DPR 327/2001, ART. 41, COMMA 4. del Pianificazione, TPL, Valorizzazione delle Risorse del Territorio e del Patrimonio Provinciale, Commissione Provinciale Espropri, Viabilità, Protezione Civile e Pubblica Istruzione si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Pistoia, 31/01/2025

**Sottoscritta dal Responsabile
CONTI LORENZO**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.*

VALORI AGRICOLI MEDI PER ETTARO (IN EURO) RIFERITI ALL'ANNO 2023 IN APPLICAZIONE NELL'ANNO 2024				
COMUNI DELLE REGIONI AGRARIE		Abetone Cutigliano, Marliana, Pistoia, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio	Buggiano, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole	Agliana, Lamporecchio, Larciano, Montale, Quarrata, Serravalle Pistoiese
N°	TERRENO	Regione Agraria n° 1 Montagna Pistoia	Regione Agraria n° 2 Colline della Valdinievole	Regione Agraria n° 3 Colline dell'Ombrone Pistoiese
1	SEMINATIVO - R.D. < € 15,49/HA	22.000	25.000	25.000
2	SEMINATIVO - R.D. = € 15,49...€ 38,73/HA	34.000	38.000	38.000
3	SEMINATIVO - R.D. > € 38,73/HA (1)	52.000	52.000	52.000
4	SEMINATIVO ARBORATO - R.D. < € 25,82/HA	26.000	26.000	26.000
5	SEMINATIVO ARBORATO - R.D. = € 25,82...€ 51,65/HA	41.000	41.000	41.000
6	SEMINATIVO ARBORATO - R.D. > € 51,65/HA (2)	58.000	58.000	58.000
7	SEMINATIVO IRRIGUO	58.000	58.000	58.000
8	SEMINATIVO IRRIGUO ARBORATO	60.000	60.000	60.000
9	PRATO STABILE	16.000	16.000	16.000
10	PRATO STABILE ARBORATO	18.000	18.000	18.000
11	PRATO STABILE IRRIGUO	20.000	20.000	20.000
12	ORTO	62.000	62.000	62.000
13	ORTO IRRIGUO	65.000	65.000	65.000
14	ORTO IRRIGUO FIORI	0	130.000	0
15	VIVAIO	130.000	130.000	130.000
16	FRUTTETO	67.000	67.000	67.000
17	VIGNETO	40.000	40.000	40.000
18	VIGNETO SPECIALIZZATO E IN ZONA TIPICA	81.000	75.000	86.000
19	ULIVETO	57.000	57.000	57.000
20	ULIVETO VIGNETO	48.000	48.000	48.000
21	CASTAGNETO DA FRUTTO	31.000	31.000	31.000
22	CANNETO	8.000	8.000	8.000
23	PASCOLO	4.200	4.200	4.200
24	PASCOLO ARBORATO	4.800	4.800	4.800
25	PASCOLO CESPUGLIATO	4.800	4.800	4.800
26	INCOLTO PRODUTTIVO (3)	8.000	8.000	8.000
27	INCOLTO PRODUTTIVO CON PIANTE PALUSTRI	0	10.000	10.000
28	BOSCO ALTO FUSTO (4)	14.000	14.000	14.000
29	BOSCO ALTO FUSTO (5)	20.000	20.000	20.000
30	BOSCO ALTO FUSTO (6)	26.000	26.000	26.000
31	BOSCO CEDUO ORDINARIO	13.000	13.000	13.000
32	PALINA DI CASTAGNI	13.000	13.000	13.000
33	BOSCO MISTO	15.000	15.000	15.000
34	PIOPPETA	48.000	48.000	48.000

N.B.: La Commissione Provinciale Espropri non si pronuncia in merito al valore di impianti e soprassuoli presenti sul terreno oggetto di esproprio

(1) - Per colture intensive o specializzate
(2) - Per colture intensive o specializzate
(3) - Terreno non idoneo alla coltivazione e che senza l'intervento dell'opera dell'uomo non dà un prodotto valutabile, anche minimo. Non sono classificabili come "incolto produttivo" i terreni non coltivati per evidente abbandono o per destinazione temporanea diversa.
(4) - Conifere e latifoglie di età media inferiore a 15 anni.
(5) - Conifere e latifoglie di età media compresa fra 15 e 30 anni.
(6) - Conifere e latifoglie di età media superiore a 30 anni.

PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 03 Febbraio 2025 n. 114

OGGETTO: DECLASSIFICAZIONE E DISMISSIONE AI SENSI DELLA L.R.N. 88/98 – D.P.G.R. N. 41/R/2004 DI PARTE DELLA VECCHIA STRADA COMUNALE DENOMINATA “VIA GINORI” ORA VIA PIETRA A PADULE, IN LOC. MOLINACCIO – FRAZ. QUIESA, NEL COMUNE DI MASSAROSA.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO l’art. 2 del Nuovo Codice della Strada e l’art. 4 del relativo regolamento attuativo, ove in particolare si dispone che *“l’assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Ministero dei lavori pubblici... Per le strade non statali il decreto è emanato dal Presidente della regione competente su proposta degli enti proprietari interessati con le modalità previste dall’art. 2, commi 4, 5 e 6”*;

RICHIAMATO il Regolamento per l’Esercizio delle Funzioni di Competenza Regionale in Materia di Viabilità di cui alla L.R. 88/98, Titolo IV, art. 23, così come confermato dalla L.R. 3 marzo 2015, art. 2, punto 4 sul riordino delle funzioni provinciali: *“restano ferme...le funzioni attribuite alle Province...di cui all’art. 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88” che recita “... ferme restando le competenze comunali per le strade vicinali, sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non delegate alle Province medesime ai sensi del comma 3, in particolare: (omissis) b) la classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali (...). Alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali si provvede d’intesa con i comuni interessati. Qualora l’intesa non venga raggiunta entro 6 mesi dall’inizio del procedimento, alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali provvede la Regione.”* ed il regolamento attuativo ai sensi dell’art. 22 della Legge Regionale stessa, approvato con DPGR n. 41/R del 02/08/2004;

VISTA la domanda presentata dal Comune di Massarosa, acquisita al protocollo in data 15/04/2024 al n. 10150 e la successiva integrazione acquisita in data 25/11/2024 al n. 31229, relativa alla declassificazione e dismissione di parte della vecchia strada comunale di Via Ginori ora Via Pietra a Padule in Loc. Molinaccio – Fraz. Quiesa;

PRESO ATTO che:

- con richiesta assunta al protocollo del comune di Massarosa in data 27/06/2023 al n. 16508 è stato richiesto all’Amministrazione Comunale l’acquisto della porzione relitta di strada situata a margine delle Vie della Piaggetta e Pietra a Padule in Fraz. Quiesa, Loc. Molinaccio, limitrofa all’immobile di proprietà dei richiedenti;
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25/03/2024 il comune di Massarosa approvava il “l’aggiornamento al Piano delle alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2024/2026” nel quale è stato inserito il tratto di strada interessato, per la dismissione e l’alienazione dello stesso;
- con la successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 05.11.2024, il comune di Massarosa approvava di sdemanializzare e trasferire pertanto nel patrimonio disponibile del Comune il relitto di strada situato a margine delle Vie della Piaggetta e Pietra a Padule in Fraz. Quiesa, Loc. Molinaccio;

PRESO ATTO che:

nella relazione tecnica a firma del Geom. Cinzia rovai dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Massarosa, quest’ultima riferisce che:

- *“...trattasi di una porzione residua della vecchia strada della Via della Piaggetta censita catastalmente al Foglio 58 del Comune di Massarosa, per una superficie di mq. 130,00 circa;*
- *...- la Via del Molinaccio è stata oggetto di un intervento di riqualificazione che ha comportato una modifica del tracciato in corrispondenza dell’intersezione tra la Via della Piaggetta e la Via Pietra a Padule;*
- *...- le opere di urbanizzazione primaria sono state realizzate con lo scopo di migliorare sia l’accessibilità all’area comunale utilizzata per fini ricreativi, sociali e di utilità pubblica attualmente gestita dalla Confraternita della Misericordia di Quiesa ed il Gruppo Donatori di sangue, sia l’accessibilità al campo sportivo “D. Bianchi”.*

•...Pertanto alla luce di quanto sopra esposto e verificato il perimetro dell'area cedibile, questo ufficio esprime il proprio parere positivo circa la sdemanializzazione e l'alienazione della porzione di strada in oggetto, considerando che tale area non compromette o limita l'uso pubblico dell'attuale viabilità che collega la Via del Molinaccio alla strada di Via della Piaggetta ...”

VISTA l'istruttoria effettuata dall'Ufficio Patrimonio della Provincia di Lucca, depositata agli atti dell'ufficio stesso, dalla quale emerge parere favorevole alla declassificazione e dismissione di una porzione residua della vecchia strada della Via della Piaggetta, situata a margine delle Vie della Piaggetta e Pietra a Padule in Fraz. Quiesa, Loc. Molinaccio, in comune di Massarosa;

RITENUTO pertanto di approvare la richiesta, del Comune di Massarosa, di declassificazione e dismissione di una porzione residua della vecchia strada della Via della Piaggetta, situata a margine delle Vie della Piaggetta e Pietra a Padule in Fraz. Quiesa, Loc. Molinaccio, porzione ad oggi non ancora frazionata ed identificata al Catasto Terreni del comune di Massarosa e come meglio identificata, in colore verde, nell'estratto di mappa catastale trasmesso dal Comune, che si allega al presente atto come Allegato 1;

PRESO ATTO del Decreto del Presidente n. 26 del 01/12/2022 con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio e di Coordinatore dell'Area Tecnica;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA


1. di APPROVARE, ai sensi dell'art. 18 c.1 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 41/R del 02/08/2004, la declassificazione e dismissione di una porzione residua della vecchia strada della Via della Piaggetta, situata a margine delle Vie della Piaggetta e Pietra a Padule in Fraz. Quiesa, Loc. Molinaccio in comune di Massarosa, porzione ad oggi non ancora frazionata ed identificata al Catasto Terreni del comune di Massarosa e come meglio identificata, in colore verde, nell'estratto di mappa catastale trasmesso dal Comune, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 4, comma 2 e art. 3 comma 4 del Regolamento attuativo Codice della Strada, dando atto che la declassificazione e dismissione avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della pubblicazione;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Massarosa, che provvederà con i successivi atti di esclusiva propria competenza a stabilire la destinazione finale del tratto in oggetto e agli eventuali aggiornamenti catastali, ove dovuti;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. di indicare, ai sensi della normativa vigente, responsabile del procedimento il Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio Arch. Fabrizio Mechini;
6. che non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del procedimento Conflitto di interessi nel rispetto della L.190/2012, del D.P.R. 62/2013, nonché della Deliberazione G.P. n.297/2013;

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Il/La Dirigente
MECHINI FABRIZIO
Documento firmato digitalmente
seguono Allegato 1 – Estratto di Mappa

Allegato 1

DECLASSIFICAZIONE E DISMISSIONE AI SENSI DELLA L.R. n. 88/98 – D.P.G.R. n. 41/R/2004 DI PARTE DELLA VECCHIA STRADA COMUNALE DENOMINATA “VIA GINORI” ORA VIA PIETRA A PADULE, IN LOC. MOLINACCIO – FRAZ. QUIESA.



■
relitto di strada da alienare

Terreno di 130,00 mq circa (da perfezionare al momento del frazionamento dell'area) censito al N.C.T del Comune di massarosa al Foglio n. 58.

PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 03 Febbraio 2025 n. 115

OGGETTO: DECLASSIFICAZIONE E DISMISSIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 88/98 – D.P.G.R. N. 41/R/2004 DI TRATTO DI STRADA COMUNALE IN CAMAIORE, FRAZIONE MONTEBELLO, LOC. CAPPELLETTI.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada e l'art. 4 del relativo regolamento attuativo, ove in particolare si dispone che *“l'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Ministero dei lavori pubblici.... Per le strade non statali il decreto è emanato dal Presidente della regione competente su proposta degli enti proprietari interessati con le modalità previste dall'art. 2, commi 4, 5 e 6”*;

RICHIAMATO il Regolamento per l'Esercizio delle Funzioni di Competenza Regionale in Materia di Viabilità di cui alla L.R. 88/98, Titolo IV, art. 23, così come confermato dalla L.R. 3 marzo 2015, art. 2, punto 4 sul riordino delle funzioni provinciali: *“restano ferme...le funzioni attribuite alle Province...di cui all'art. 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88” che recita “... ferme restando le competenze comunali per le strade vicinali, sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non delegate alle Province medesime ai sensi del comma 3, in particolare: (omissis) b) la classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali (...). Alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali si provvede d'intesa con i comuni interessati. Qualora l'intesa non venga raggiunta entro 6 mesi dall'inizio del procedimento, alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali provvede la Regione.”* ed il regolamento attuativo ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale stessa, approvato con DPGR n. 41/R del 02/08/2004;

VISTA la domanda presentata dal Comune di Camaiole, acquisita al protocollo della Provincia in data 11/10/2024 al n. 29042, relativa alla declassificazione e dismissione di tratto di strada comunale posta nella frazione Montebello, in località Cappelletti;

PRESO ATTO che:

- con richiesta assunta al protocollo del comune di Camaiole in data 15/04/2002 al n. 13389 è stato richiesto all'Amministrazione Comunale da parte del sig. Vitaliano Della Buona, in qualità di proprietario dei terreni attraversati dal segmento terminale di strada comunale, avente una lunghezza di circa m 30,00, la necessaria autorizzazione in modo da effettuare le opportune rettifiche catastali per l'aggiornamento delle relative mappe;
- con deliberazione n 57 del 16/7/2003 il Consiglio Comunale ha accolto e fatta propria la proposta del sig. Vitaliano Della Buona;
- con istanza presentata al comune di Camaiole in data 19/10/2023 e acquisita al protocollo n. 627, dal tecnico dei Sig.ri Vittoria Raffaelli e Vitaliano della Buona, si chiede di poter acquisire dal Comune il tratto di strada comunale dismesso con deliberazione del Consiglio Comunale n 57 del 16/7/2023, posto in fraz. Montebello, località Cappelletti;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1463 del 30/10/2024 il dirigente del Settore IV Gestione del Territorio Servizio 14 Patrimonio Immobiliare – Espropri del comune di Camaiole determina di dare atto che con deliberazione n 57 del 16/7/2003, il Consiglio comunale ha approvato la dismissione e conseguente sdemanializzazione del tratto di strada posto in Camaiole, fraz. Montebello, loc. Cappelletti, individuato nel segmento contrassegnato dalla lettere A-B e campitura rossa nella planimetria allegata alla stessa deliberazione, acconsentendo all'integrazione dello stesso reliquato stradale nella proprietà del richiedente Signor Vitaliano Della Buona;

PRESO ATTO che:

nella relazione tecnica a firma del Dirigente del Settore IV del comune di Camaiole, Arch. Giovanni Mugnani, quest'ultimo riferisce che:

- *“...I sigg.ri Della Buona Vitaliano e Raffaelli Vittoria, tramite il proprio tecnico incaricato Arch. Pierluigi Garuglieri, hanno inoltrata un'istanza (prot. n° 62719/23) per ottenere il perfezionamento del passaggio di una particella di terreno appartenente al patrimonio immobiliare*

demaniale del Comune di Camaiore ma da oltre quarant'anni facente parte integrante della proprietà degli stessi...

- *...Tale particella è ubicata in Camaiore - frazione Montebello loc. Cappelletti e risulta individuata presso l'Agenzia delle Entrate- Ufficio del territorio di Lucca – Catasto Terreni del Comune di Camaiore al foglio n° 14 mappale n° 1712 – qualità SEMIN ARBOR – classe 2 – Sup. mq. 110 – R.D. €. 0,74 – R.A. €. 0,37 nonché ricompresa (e confinante) fra il mappale n° 321 a sud ed il mappale n° 322 a nord, entrambi di proprietà dei richiedenti Della Buona Vitaliano e Raffaelli Vittoria;*
- *...Il terreno in oggetto, tempo addietro (oltre quarant'anni orsono) costituiva il segmento terminale di una strada comunale che, ad oggi, non risulta più esistente da lungo tempo poiché di fatto sostituito da altro tratto, posizionato più a nord, che corrisponde a quello attualmente in uso...*
- *...Con delibera n° 57 del 16 luglio 2003 il Consiglio Comunale ha riconosciuta la situazione di fatto ossia la non esistenza da tempo immemore del segmento di strada comunale in oggetto (non più utilizzato quindi né da singoli né dalla collettività) riconoscendo la conseguente sdemanializzazione “de jure” di tale segmento “per facta concludentia”. ...”*

VISTA l'istruttoria effettuata dall'Ufficio Patrimonio della Provincia di Lucca, depositata agli atti dell'ufficio stesso, dalla quale emerge parere favorevole alla declassificazione e dismissione di tratto di strada comunale posta nella frazione Montebello, in località Cappelletti, in comune di Camaiore;

RITENUTO pertanto di approvare la richiesta, del Comune di Camaiore, di declassificazione e dismissione di tratto di strada comunale posta nella frazione Montebello, in località Cappelletti, porzione individuabile all'Agenzia delle Entrate- Ufficio del territorio di Lucca – Catasto Terreni del Comune di Camaiore nel foglio 14 dalla particella 1712 – qualità SEMIN ARBOR – classe 2 – Sup. mq. 110 – R.D. €. 0,74 – R.A. €. 0,37 e come meglio identificata nell'estratto di mappa catastale che si allega al presente atto come Allegato 1;

PRESO ATTO del Decreto del Presidente n. 26 del 01/12/2022 con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio e di Coordinatore dell'Area Tecnica;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. di APPROVARE, ai sensi dell'art. 18 c.1 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 41/R del 02/08/2004, la declassificazione e dismissione di tratto di strada comunale posta nella frazione Montebello, in località Cappelletti in comune di Camaiore, porzione individuabile all'Agenzia delle Entrate- Ufficio del territorio di Lucca – Catasto Terreni del Comune di Camaiore nel foglio 14 dalla particella 1712 – qualità SEMIN ARBOR – classe 2 – Sup. mq. 110 – R.D. €. 0,74 – R.A. €. 0,37 e come meglio identificata nell'estratto di mappa catastale che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 4, comma 2 e art. 3 comma 4 del Regolamento attuativo Codice della Strada, dando atto che la declassificazione e dismissione avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della pubblicazione;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Camaiore, che provvederà con i successivi atti di esclusiva propria competenza a stabilire la destinazione finale del tratto in oggetto e agli eventuali aggiornamenti catastali, ove dovuti;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. di indicare, ai sensi della normativa vigente, responsabile del procedimento il Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio Arch. Fabrizio Mechini;
6. che non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del procedimento Conflitto di interessi nel rispetto della L.190/2012, del D.P.R. 62/2013, nonché della Deliberazione G.P. n.297/2013;

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi

amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Il/La Dirigente
MECHINI FABRIZIO
Documento firmato digitalmente
seguono Allegato 1 – Estratto di Mappa



COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI PISA**VAM 2025****approvati con deliberazione della CPE del 29/1/2025****QUADRO DI INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA dei terreni compresi nelle regioni agrarie della Provincia di Pisa – Anno di riferimento 2024 Anno di applicazione 2025****REGIONI AGRARIE- VALORI MEDI PER ETTARO**

TIPO DI COLTURA	N. 1	N. 2	N. 3	N. 4	N. 5	N. 6
Seminativo	9.892	7.227	6.570	9.892	7.702	14.201
Seminativo per colture intensive	17.415	13.546	12.006	17.415	14.028	18.600
Seminativo irriguo	14.455	11.389	10.367	14.455	11.645	17.523
Seminativo irriguo per colture intensive	16.865	16.536	16.061	18.142	16.061	26.649
Seminativo arborato	10.768	8.432	7.885	10.790	8.686	15.003
Seminativo arborato per colture intensive	15.660	12.849	12.046	15.733	12.448	21.683
Seminativo arborato irriguo	14.455	12.448	12.046	13.652	12.448	20.881
Seminativo arborato irriguo per colture intensive	20.736	17.266	17.923	20.079	18.727	31.321
Orto	21.721	18.086	18.774	21.032	19.616	32.825
Orto irriguo	25.106	25.265	25.106	26.137	25.106	38.294
Vigneto	23.594	17.630	16.395	18.589	16.864	18.600
Vigneto in zone a D.O.C.	37.889	35.013	/	/	37.001	37.001
Frutteto	19.094	17.774	15.340	22.070	17.774	26.041
Uliveto	15.015	13.643	13.643	22.602	13.810	16.412
Prato	6.570	4.162	4.162	4.563	4.162	6.426
Pascolo	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
Pascolo arborato	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
Pascolo cespugliato	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
Incolto produttivo (1)	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
Castagneto da frutto	2.883	2.883	4.162	2.957	/	2.957
Canneto	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664
Bosco alto fusto	6.170	4.563	4.563	4.563	4.563	6.278
Bosco ceduo	1.861	1.861	1.861	2.079	1.861	2.079
Bosco misto	2.664	2.664	2.664	3.467	2.664	3.467
Pineta litoranea da frutto	/	/	/	/	/	19.421
Pioppeto	15.073	/	/	/	/	16.412
Parco o giardino	33.074	31.392	31.392	33.074	33.074	44.170
Vivai di piante madri di viti	27.011	/	/	/	/	27.353
Colture ornamentali e floreali	44.973	/	/	/	/	48.515
Vivai per alberi da frutto	37.418	/	/	/	/	44.025

Note: 1) Terreno non idoneo alla coltivazione che, senza l'intervento dell'uomo, dia un prodotto valutabile anche minimo. Non classificabili incolti produttivi i terreni non coltivati per evidente abbandono o temporanea diversa destinazione.

PROVINCIA DI PISA

REGIONE AGRARIA N. 1 Comuni di Capannoli, Casciana Terme, Crespina, Faglia, Lari, Lorenzana, Montopoli in Val D'Arno, Palaia, Peccioli, San Miniato, Terricciola

REGIONE AGRARIA N. 2 Comuni di Chianni, Laiatico, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Santa Luce, Orciano

REGIONE AGRARIA N. 3 Comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Pomarance, Volterra

REGIONE AGRARIA N. 4 Comuni di Buti, Calci, Vicopisano

REGIONE AGRARIA N. 5 Comuni di Casale Marittimo, Castellina marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella

REGIONE AGRARIA N. 6 Comuni di Bientina, Calcinaia, Cascina, Castelfranco di Sotto, Pisa, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano terme, Santa Croce Sull'Arno, Santa Maria a Monte, Vecchiano



Comune di Camaione

Settore IV Gestione del territorio
Servizio 11 Pianificazione Territoriale

Alla Regione Toscana
Servizio BURT

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Variante semplificata al Piano Operativo ai sensi dell'art 34 della L.R. 65/2014 per il ripristino della percorribilità della strada comunale di via Balza Fiorita in località Monteggiori.
- Efficacia a seguito pubblicazione sul BURT

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

- che con la Deliberazione Consiliare Consiliare n° 73 del 06 novembre 2024 è stata adottata “Variante semplificata al Piano Operativo ai sensi dell'art 34 della L.R. 65/2014 per il ripristino della percorribilità della strada comunale di via Balza Fiorita in località Monteggiori.”
- che si è provveduto alla pubblicazione dello strumento di pianificazione adottato sul BURT n. 47 del 20 novembre 2024;
- che la variante, ai sensi del comma 3 dell'art 32 della LR 65/2014 diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto;
- che la variante risulta accessibile al seguente link:
<https://servizionline.comune.camaione.lu.it/jattipubblicazioni/AttiPubblicazioni?servizio=Link&rifAtto=CC/2024/73>

Documento firmato digitalmente
Il Dirigente del settore IV
Gestione del Territorio
Ordine Architetti PPC
PT Giovanni Mugnani

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
(Provincia di Lucca)

AVVISO

Approvazione del quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 21 della LR 65/2014 e s.m.i. "Approvazione Del Piano Per L'eliminazione Delle Barriere Architettoniche".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "F"

Vista la Legge n° 41/1986 all'art. 32 comma 21 che introduce l'obbligo per le Amministrazioni competenti di adottare i piani di eliminazione delle barriere architettoniche;

Vista la Legge n° 104/1992 all'art. 24 nel quale l'applicazione dei P.E.B.A. viene estesa anche agli spazi urbani,

Vista la L.R. 47/1991 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche";

Vista la L.R. n° 65/2014: "Norme per il governo del territorio".

RENDE NOTO

Che in data 27/01/2025, con deliberazione n° 5, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano per L'Eliminazione delle Barriere Architettoniche ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 65/2014 con contestuale aggiornamento del quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico;

Che, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n° 65/2014 la suddetta deliberazione unitamente ai relativi allegati, è stata trasmessa alla Regione ed alla Provincia di Lucca, depositata presso l'Albo Pretorio e presso la sede comunale, e pubblicata sul sito web del Comune di Coreglia Antelminelli, per 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.;

Il Responsabile del Settore "F"
Ing. Maicol Frateschi

COMUNE DI MONTEPULCIANO - AOOMON - REG_UFFICIALE - 0004144 - Uscita - 03/02/2025 - 16:46

COMUNE DI MONTEPULCIANO

(Provincia di SIENA)

AVVISO DI DEPOSITO

**PIANO URBANISTICO ATTUATIVO – AZIENDA AGRICOLA
BINDELLA - VIGENZA**

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 68/2024

VIGENZA AI SENSI DELL'ART. 111 COMMA 5 DELLA L.R. 65/2014

IL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Gen/le del Comune, è depositata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 29.11.2024 esecutiva ai sensi di legge, del Piano Urbanistico Attuativo Azienda Agricola Bindella, che diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT del presente avviso non essendo pervenute osservazioni.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione degli anzidetti elaborati all'Ufficio Urbanistica del Comune di Montepulciano.

Dalla residenza municipale, li 03 Gennaio 2025

IL RESPONSABILE DI AREA
arch. Massimo Bertone

COMUNE DI POGGIBONSI

Oggetto: PIANO DI RECUPERO “REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE IN LOC. LECCHI, NEL COMUNE DI POGGIBONSI”: – PRESA D’ATTO DELL’ASSENZA DI OSSERVAZIONI ED ENTRATA IN EFFICACIA AI SENSI DELL’ART. 111 COMMA 5 DELLA LR 65/2014

Il Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio del Comune di Poggibonsi (SI), in qualità di Responsabile del Procedimento

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 16.12.2024 è stato adottato il Piano Attuativo di iniziativa privata denominato “*Realizzazione di un edificio residenziale in loc. Lecchi, nel Comune di Poggibonsi*” ai sensi dell’art. 111– comma 3 - della LR 10 novembre 2014, n.65;

Preso atto che l’avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT Parte II n. 52 del 24.12.2024 e che nei termini dei successivi 30 giorni non sono state presentate osservazioni.

Vista la LR n.65/2014 del 10.11.2014 ed in particolare l’art. 111;

RENDE NOTO

- che con Determinazione Dirigenziale n. 26/GPT del 29.01.2025. si è dato atto della mancata presentazione di osservazioni nei termini di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di adozione sul BURT Parte II n. 52 del 24.12.2024 e che pertanto, ai sensi del comma 5 dell’art. 111 della LR 65/2014, il Piano di Recupero di iniziativa privata denominato “*Realizzazione di un edificio residenziale in loc. Lecchi, nel Comune di Poggibonsi*” è efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT.
- che il suddetto Piano di Recupero è accessibile sul sito istituzionale del Comune di Poggibonsi (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>), nella relativa area ad essi riservata della sezione: “*Amministrazione Trasparente*”, “*Pianificazione e Governo del Territorio*”, avente il seguente percorso web: (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/>).

Il Dirigente del Settore
Gestione e Pianificazione del Territorio,
Arch. Vito Disabato

COMUNE DI POGGIBONSI

Oggetto: NUOVO PIANO STRUTTURALE: ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 CO. 1 DELLA L.R. N. 65/2014

Il Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio del Comune di Poggibonsi (SI), in qualità di Responsabile del Procedimento.

Vista la LR n. 65 del 10.11.2014.

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 03.02.2025, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato adottato il NUOVO PIANO STRUTTURALE ai sensi dell'art. 19 – comma 1 - della L.R. 10 novembre 2014, n.65;
- che ai sensi dell'art. 19 – comma 2, della LR n. 65/2014, il provvedimento adottato è depositato presso l'Amministrazione Comunale per **sessanta giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Entro e non oltre tale termine (**13 aprile 2025**, ovvero primo giorno non festivo successivo alla scadenza del termine) chiunque può prenderne visione e presentare le eventuali osservazioni che ritenga opportune.
- fino al **13 aprile 2025** il suddetto atto di adozione ed i suoi allegati, tutti in formato digitale, sono pubblicati e resi accessibili sul sito informatico istituzionale del Comune di Poggibonsi (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>), nella relativa area ad essi riservata della sezione: “*Amministrazione Trasparente*”, “*Pianificazione e Governo del Territorio*”, avente il seguente percorso web: (<https://poggibonsi.trasparenza-valutazione-merito.it>);
- che la Garante della informazione e della partecipazione, ai sensi degli artt. 37 e 38 della LR n.65/2014, è la Dr.ssa Tatiana Marsili.

Il Dirigente del Settore
Gestione e Pianificazione del Territorio
Arch. Vito Disabato

COMUNE DI POGGIBONSI

Oggetto: RAPPORTO AMBIENTALE VAS E SINTESI NON TECNICA PER ADOZIONE NUOVO PIANO STRUTTURALE - Avviso pubblicazione atti relativi al procedimento di VAS ai sensi dell'art. 25 della LR n. 10/2010.

Il Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio del Comune di Poggibonsi (SI), in qualità di Responsabile del Procedimento.

Vista la LR n. 65 del 10.11.2014;

Vista la LR n. 10 del 12.02.2010.

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 5 del 03.02.2025, dichiarata immediatamente esecutiva, ha adottato il nuovo Piano Strutturale ai sensi dell'art. 19 – comma 1 - della LR 10 novembre 2014, n. 65, nonché, nella sua qualità di “*Autorità Procedente*”, ha adottato il Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Sintesi non tecnica, ai sensi dell'art. 25 della LR n. 10/2010;
- che il Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio del Comune di Poggibonsi è il *soggetto proponente*;
- ai sensi dell'art. 19, comma 2, della LR n.65/2014 e dell'art. 25 della L.R. n.10/2010, gli interessati possono presentare eventuali osservazioni nel termine di **sessanta giorni** a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Entro e non oltre tale termine (**13 aprile 2025**, ovvero entro il primo giorno non festivo successivo alla scadenza del termine) chiunque può prenderne visione e presentare le eventuali osservazioni che ritenga opportune;
- fino al **13 aprile 2025** il suddetto atto di adozione ed i suoi allegati, tutti in formato digitale, sono pubblicati e resi accessibili sul sito informatico istituzionale del Comune di Poggibonsi (<http://www.comune.poggibonsi.si.it>), nella relativa area ad essi riservata della sezione: “*Amministrazione Trasparente*”, “*Pianificazione e Governo del Territorio*”, avente il seguente percorso web: (<https://poggibonsi.trasparenza-valutazione-merito.it>);
- che la Garante della informazione e della partecipazione, ai sensi degli artt. 37 e 38 della LR n.65/2014, è la Dr.ssa Tatiana Marsili.

Il Dirigente del Settore
Gestione e Pianificazione del Territorio
Arch. Vito Disabato

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)**VARIANTE SEMPLIFICATA AL RU PER LA RIPIANIFICAZIONE DI AMBITI INTERNI AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO E ADOZIONE DEL RELATIVO PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DI INIZIATIVA PRIVATA DELLA EX SCHEDA RQ22 "PALAZZOLO" –Avviso di adozione ai sensi degli artt.30, 32, 107 e 111****IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO****VISTI:**

- l'art. 30, comma 2, della L.R.T. n.65/2014 in cui sono precisate le tipologie di varianti urbanistiche da inquadrare come varianti semplificate al piano operativo;
- l'art. 32 della L.R.T. n.65/2014 che definisce la procedura per l'approvazione di tali varianti semplificate;
- visti gli artt. 107 e 111 della L.R.T. n.65/2014 relativi a piani attuativi e procedura per la loro approvazione;

RENDE NOTO CHE:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/01/2025 è stato adottato lo strumento urbanistico sopra citato. La Deliberazione Consiliare di adozione ed i relativi elaborati allegati saranno depositati presso la Segreteria comunale e il Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.T..

Gli elaborati facenti parte del citato strumento urbanistico saranno inoltre consultabili nel sito web del Comune di Sansepolcro ai seguenti indirizzi:

<http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/adottati>

Entro il suddetto periodo di deposito (30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT) chiunque potrà presentare osservazioni in carta semplice e debitamente firmate. Per le osservazioni pervenute a mezzo servizio postale farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante.

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**
Arch. Massimiliano Baquè



COMUNE DI SCANDICCI

**AVVISO DI INTERVENUTA APPROVAZIONE DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA
AL PIANO OPERATIVO RELATIVA ALLE AREE DI TRASFORMAZIONE TR 09C
E TR 09C-BIS.**

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE 4 “GOVERNO DEL TERRITORIO”
RENDE NOTO**

che il Consiglio Comunale con deliberazione n° 132 del 19 dicembre 2024 ha approvato, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014, una variante semplificata al Piano Operativo per consentire il trasferimento delle facoltà edificatorie previste per le Aree di Trasformazione “*TR 09c Via Vittorio Michelassi (prosecuzione)/ insediamenti produttivi e funzioni complementari*” e “*TR 09c-bis Via Vittorio Michelassi/nuovo stabilimento produttivo*”, principalmente destinate ad attività industriali e artigianali, in aree prossime alle stesse.

La variante medesima risulta conformata al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale.

La deliberazione C.C. n. 32/2024 e gli elaborati costituenti la variante sono inoltre disponibili per la consultazione:

- sul sito web del Comune, al seguente link:
<https://servizi-scandicci.055055.it/rete-civica/variante-semplificata-al-piano-operativo-relativa-alle-aree-di-trasformazione-tr09c-e-tr>
- presso l'U.O. 4.2 “Pianificazione Territoriale e Urbanistica”, posta al 2° piano del Palazzo Comunale (previo appuntamento telefonico ai nn. 055/7591202 - 7591357)

Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, Arch. Luca Nespolo.

Il Dirigente
Settore 4 Governo del Territorio
Arch. Luca Nespolo

COMUNE DI SOVICILLE
(Provincia di SIENA)

AVVISO DI APPROVAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE LOC. SAN ROCCO A PILLI - PA.08.04
APPROVAZIONE DEFINITIVA ART. 111 L.R. 65/2014 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO EDILIZIA-URBANISTICA

Visto l'Art. 111 della L.R.T. 65/2014

RENDE NOTO

CHE il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 69 del 27.09.2024, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il Piano di Lottizzazione in Località San Rocco a Pilli – Società ECOIMMOBILIARE SRL – PA.08.04;

CHE il provvedimento adottato con i suoi allegati è stato depositato presso la Sede comunale per trenta giorni a fare data dal 30 Ottobre 2024, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 44;

CHE il provvedimento adottato con i suoi allegati è stato reso accessibile sul sito istituzionale del Comune di Sovicille al seguente indirizzo:

<http://servizi.comune.sovicille.si.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente?idschedaam=27934&ispea=False&anno=2024&idsezione=192&permalink>

Che la Deliberazione consiliare n. 69 del 27.09.2024 è stata comunicata alla Provincia di Siena con prot. 22243 del 18/10/2024;

Che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 111 comma 3 della L.R. 65/2014;

Che la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, ai sensi dell'art. 104 L.R. 65/2014, ha comunicato l'esito positivo del controllo con prot. 26612 del 20.12.2024;

Che il Piano di Lottizzazione in Località San Rocco a Pilli – Società. ECOIMMOBILIARE SRL-PA.08.04 è approvato ai sensi dell'art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014;

Che il Piano di Lottizzazione in Località San Rocco a Pilli – Società. ECOIMMOBILIARE SRL-PA.08.04 diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT del presente Avviso.

**Il Responsabile del Settore Tecnico
Edilizia/Urbanistica
Ing. Rossana Pallini**

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

(Provincia di Arezzo)

VARIANTE AL R.U. EX. ART. 34 L.R.T. 65/2014 MEDIANTE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO A SERVIZIO DEL CIMITERO DI PERSIGNANO – MALVA - FINANZIATO FSC 21/27 REGIONE TOSCANA - D.D.R.T. N.13252 DEL 27.06.2022 - APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO AI SENSI DEL D.P.R. 327/2001 – ACQUISIZIONE EFFICACIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. n. 65/2014 e s.m.i.;

Vista la L.R. n.10/2010 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

RENDE NOTO**Dato atto che:**

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 28.11.2024 è stata adottata la variante n. 32 al Regolamento Urbanistico vigente comportante variante puntuale alla destinazioni d'uso di un'area per la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio del cimitero di Persignano – Malva finanziato FSC 21/27 Regione Toscana - D.D.R.T. n.13252 del 27.06.2022, variante ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 con contestuale apposizione di vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del d.p.r. 327/2001;
- la predetta deliberazione unitamente agli allegati è stata trasmessa via PEC in data 20.12.2024 - Prot. n. 28285 - alla Regione Toscana e alla Provincia di Arezzo;
- che tutti gli atti relativi sono stati resi accessibili sul sito del Comune e per la durata di 30 (TRENTA) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 02.01.2025, durante i quali chiunque ha avuto facoltà di prenderne visione e presentare al Comune le proprie osservazioni;

Rilevato che:

- ai sensi del D.p.R. 327/2001 è stato trasmesso l'avviso di avvio del procedimento ai soggetti proprietari delle aree interessate dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURT non sono pervenute osservazioni;

RENDE NOTO

Che ai sensi dell'art. 34 c.1 della L.R. 65/2014, non essendo pervenute osservazioni nel periodo deputato alla presentazione delle stesse, la variante acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul BURT del presente avviso.

Che ai sensi del D.p.R. 327/2001 il vincolo preordinato all'esproprio diventa efficace dalla pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento**Arch. Marco Novedrati**

Marco
Novedrati
05.02.2025
12:52:31
GMT+02:00



MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**